

CORTE di ASSISE di APPELLO

IV SESSIONE anno 2010

IMPUTATI:

- 1) Knox Amanda Marie**
- 2) Sollecito Raffaele**

Entrambi:

- A) di omicidio volontario in danno di Kercher Meredith**
B) art.4 L. 110/75; C) art. 609 bis e ter n. 2 c.p.
D) art. 624 c.pE) artt. 110 c.p. e 367 c.p.

la prima inoltre:

artt. 81 cpv., 368 co. 2 e 61 n.2 c.p.

MEMORIA ILLUSTRATIVA

della

REQUISITORIA

DEL P.G.

INDICE



I PARTE

1. – PREMESSA	p. 4
2. - LA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO – VALUTAZIONE DEI RISULTATI	
2.1 - I testimoni ammessi per la verifica delle dichiarazioni di Antonio Curatolo.....	p. 8
2.2 – Il nuovo esame del teste Curatolo	p. 11
2.3 - La prova genetica alla luce dei risultati della perizia secondo l’interpretazione prevalente della S. Corte	p. 18
3. – I TESTIMONI DELL’ULTIMA ORA	
3.1 - la ricostruzione dell’omicidio secondo Alessi	p. 20
3.2 - la ricostruzione dell’omicidio secondo Aviello.....	p. 23
3.3. – le false dichiarazioni dei testi e l’alibi degli imputati	p. 25
4. – IL PROCESSO INDIZIARIO – GENERALITÀ - LE REGOLE APPLICATE AL PROCESSO IN CORSO	
4.1 - IL PROCESSO INDIZIARIO GENERALITÀ.....	p. 28
4.2 – LE REGOLE APPLICATE AL PROCESSO IN CORSO	p. 30
5 - LA SENTENZA DI APPELLO C/ RUDI GUEDE, - IL VALORE PROBATORIO EX ART. 238 BIS C.P.P.	
5.1 – in generale l’art. 238 bis c.p.p.....	p. 35
5.1 - Il concorso di persone nell’omicidio.....	p. 37
5.2 – La simulazione del tentativo di furto.....	p. 40
5.3 – La presenza degli imputati sul luogo del delitto.....	p. 42
5.4 – l’autore materiale dell’omicidio.....	p. 45
6 – CONCLUSIONI	p. 48



II PARTE

1. -CONSIDERAZIONI INIZIALI.....	p. 49
----------------------------------	-------

2. - APPELLO SOLLECITO.....	p. 64
3. - APPELLO KNOX.....	p. 108
4. - MOTIVI NUOVI DIFESA SOLLECITO.....	p. 163
5. - MOTIVI NUOVI DIFESA KNOX.....	p. 163
6. – CONCLUSIONE.....	p. 173

III PARTE

LE PROVE TECNICHE E SCIENTIFICHE; L'APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

1 - LA PERIZIA	p. 174
2 - LA CONTAMINAZIONE	p. 191
3 - LE ANALISI GENETICHE	
3.1 - In generale	p. 196
3.2 - Cromosoma Y	p. 205
3.3 – Metodo sospettocentrico	p. 207
4 - LE ALTRE TRACCE BIOLOGICHE	p. 209
5 - LE IMPRONTE DI PIEDI	
5.1 In generale	p. 211
5.2 - Modalità di acquisizione delle impronte dei piedi	p. 215
5.3 - L'impronta sul tappetino	p. 216
5.4 – La luminolfluorescenza.....	p. 218
6 - L'ANALISI DELLE CELLE TELEFONICHE	p. 220
7 - IL COMPUTER DI RAFFAELE SOLLECITO	p. 227
7.1 – L'inesistente attività di navigazione nel Web	p. 239
7.2 – L'analisi dei file di log fastweb	p. 241
7.3 – file cancellati	p. 241
8 - L'APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO	p. 242
8.1 Il ragionevole dubbio.....	p.246
9 – LE RICHIESTE	p. 246

I PARTE

1. – PREMESSA

La parità tra accusa e difesa nel processo penale alla luce delle facoltà e dei doveri previsti per il P.M. e l'imputato.

I frequenti scontri dialettici che si sono verificati tra il P.G. e i difensori degli imputati nel corso di questo dibattimento, nonché un ripetuto “lapsus linguae” nel quale è incorso la C.T.U: prof. Vecchiotti, che ha chiamato “avvocato” il P.G., anche in considerazione dell’ultra decennale campagna mediatica tesa a svilire il ruolo del Pubblico Ministero attribuendogli tutte le responsabilità per il mancato funzionamento del servizio giustizia, mi impongono l’obbligo morale di puntualizzare alcuni concetti sulla funzione del P.M.

Con troppa facilità si fa ricorso **all’espressione “parità delle parti”** con riferimento al P.M. ed alla difesa dell’imputato - non della parte civile - con assoluta superficialità si confondono le parti del processo penale con quelle del giudizio civile; tale confusione nel corso di queste udienze ha spinto qualcuno dei consulenti di parte esaminati ad affermare l’esistenza di una volontà del P.G. di piegare i fatti - o meglio l’esito degli accertamenti tecnici - alle ragioni dell’accusa.

La necessità di un chiarimento si pone soprattutto per la presenza dei componenti laici della Corte di Assise di Appello, che non è detto che abbiano un bagaglio scientifico adeguato a comprendere la gravità e la superficialità di alcune dichiarazioni.

Per delineare la particolarità del ruolo e delle funzioni del P. M. devo richiamare le definizioni che di tale figura si stanno formulando nell’ambito della Comunità Europea.

Il primo approccio organico al problema della posizione istituzionale del pubblico ministero è rappresentato da un documento delle Nazioni Unite: le “Linee guida

della Nazioni Unite sul Ruolo dei Pubblici Ministeri”, risalenti al 1990, le quali stabiliscono, tra l’altro, che:

Gli Stati membri devono assicurare che i pubblici ministeri siano in grado di svolgere le loro funzioni professionali senza intimidazioni, impedimenti, molestie, interferenze indebite o ingiustificate esposizione a responsabilità civile, penale o altro.(omissis).....

..... **7. La promozione dei pubblici ministeri**, laddove tale sistema esiste, deve essere basata su fattori oggettivi, in particolare le qualifiche professionali, la capacità, l’integrità e di esperienza, e deve essere decisa in conformità con le procedure eque e imparziali.

Quello che ho indicato è un approccio, importante, ma generico, cui è seguito a distanza di un decennio il documento che maggiormente ha analizzato questi problemi, quello che ha formulato le indicazioni più dettagliate:

Mi riferisco alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19 del 2002 che, fin dal Preambolo, essa definisce il pubblico ministero come un organo imparziale, segnandone così le distanze dal potere esecutivo, dalle posizioni delle singole maggioranze politiche. La raccomandazione definisce il P. M. come una **“autorità incaricata di vigilare, a nome della società e nell’interesse generale, sull’applicazione della legge quando quest’ultima è sanzionata a livello penale, in considerazione da un lato dei diritti degli individui, e d’altro lato della necessaria efficacia dell’ordinamento penale”**.

Il legislatore italiano, con il codice di procedura del 1988, già prima delle riflessioni a livello comunitario, aveva ritenuto di aderire ad una visione di complessiva imparzialità del P.M..

L'art. 358 c.p.p. infatti stabilisce che **“il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”**.

In detta fase, come ha ripetutamente ribadito la giurisprudenza di legittimità, **il PM non è parte**, non essendo ancora insorto alcun conflitto tra l'ordinamento ed un determinato soggetto privato, bensì l'unico organo preposto, nell'interesse

generale, alla raccolta ed al vaglio dei dati positivi e negativi afferenti a fatti di possibile rilevanza penale.

L'ispirazione del nostro codice di procedura al sistema anglosassone ha indotto molti a ritenere che la figura del Pubblico Ministero sia più vicina al procuratore distrettuale americano di quanto non lo fosse prima del nuovo codice di rito, cioè prima del 1988.

Tale assimilazione è però frutto di una scarsa conoscenza delle differenze tra i due sistemi processuali. Nell'ordinamento italiano, a differenza che negli USA, il pubblico ministero viene scelto mediante un concorso pubblico, previsto dalla Costituzione (art.106). Questo significa che egli non è di nomina politica, come nei sistemi anglosassoni. In secondo luogo la progressione in carriera non è legata alla quantità di condanne che riesce ad ottenere, ma al numero dei procedimenti risolti in qualunque modo, ed alla sua abilità nello svolgere le indagini preliminari evitando errori giudiziari.

In ultimo, e non è circostanza da poco, il diritto processuale degli stati Uniti prevede un ampio potere discrezionale del procuratore distrettuale, che ha la facoltà di ritirare una o più delle accuse formulate nei confronti dell'imputato; l'art. 112 della nostra costituzione stabilisce invece l'obbligatorietà dell'azione penale e quindi non concede facoltà di questo tipo al nostro Procuratore della Repubblica.

Da questi brevissimi cenni emerge con assoluta evidenza che il nostro codice di procedura attribuisce e riconosce al P.M. un dovere di imparzialità che deve sostanziarsi non solo nel precetto di cui all'art. 358 c.p.p., ma anche nell'obbligo di perseguire la verità dei fatti oggetto delle indagini.

Con l'avvio dell'azione penale cioè con l'inizio del processo, il P.M. assume la funzione di parte, l'altra invece è l'imputato ed eventualmente la parte civile, se costituita.

Tra le parti **il P.M. è l'unico a svolgere una funzione pubblica nell'interesse pubblico** (l'esercizio dell'azione penale); tutte le altre parti del processo agiscono nel proprio interesse: **l'imputato** perché tende a salvaguardare la propria libertà personale, evitando la condanna, e **la parte civile** perché agisce per soddisfare il

proprio interesse: la condanna dell'imputato e, conseguentemente, il risarcimento dei danni subiti.

La cd. "parità delle parti" a cui una legislazione garantista è pervenuta anche con l'aiuto di correnti di pensiero illuminate appartenenti alla magistratura, è nata dall'esigenza di concedere all'imputato, specialmente nel corso del processo, uguali facoltà a quelle riconosciute al P.M.. La legislazione garantista è andata anche oltre la fase del processo e con la **legge 397/200 ha istituito il titolo VI bis** del codice di rito autorizzando la difesa a svolgere **indagini difensive** anche nella fase delle indagini preliminari.

Non si può confondere l'uguaglianza dei mezzi a disposizione delle parti: P.M. e imputato per far valere le proprie tesi con un'effettiva parità di questi due attori principali del processo penale. Non può trascurarsi che all'imputato è riconosciuto il diritto di non rispondere all'interrogatorio oltre al diritto di dire menzogne non esistendo un obbligo a suo carico di dire la verità; il nostro ordinamento infatti riconosce all'imputato la possibilità di ricorrere alla menzogna per evitare la condanna.

Il dovere di imparzialità che grava sul P.M. e l'obbligo di agire solo nell'interesse pubblico non gli consentono di nascondere in nessun caso prove a favore dell'imputato o di affermare circostanze o fatti non corrispondenti alla verità.

E' questa in definitiva la sostanziale differenza tra il P.M. da un lato e l'imputato e il suo difensore, dall'altro; la cd. Accusa, nell'esercizio dell'azione penale e nel corso del giudizio, non può mentire perché è tenuto solo a far applicare dal giudice la legge penale nell'interesse pubblico.

2. – La rinnovazione del dibattimento – valutazione dei risultati

2.1 – I testimoni ammessi per la verifica delle dichiarazioni di Antonio Curatolo.

La difesa dell'imputato Sollecito ha chiesto l'ammissione dei testi escussi nelle udienze del 12 e 26 marzo 2011 con l'obiettivo di rendere inattendibili le dichiarazioni del Teste CURATOLO ANTONIO, che afferma circostanze incompatibili con l'alibi dei due imputati e rende verosimile la loro presenza nella casa di via della Pergola al momento dell'omicidio.

Ha sostenuto invero l'appellante che la notte nella quale il testimone afferma di avere visto verso le ore 21,30 gli imputati non era quella del 1° novembre, bensì quella del 31 ottobre 2007.

La richiesta di escussione dei testi Mandarino, Ciasullo, Bevilacqua, Ini Gaetano , Ini Rosa, Pucciarini e Brughini, nonché il riesame del teste Curatolo e l'acquisizione delle attestazione della Società Autori ed Editori avevano come obiettivo di escludere che la notte in cui il Curatolo vide gli imputati potette vedere anche gli autobus in piazza Grimana.

Per mettere in discussione l'attendibilità del Curatolo i testimoni escussi dovevano fornire, però, una prova certa che quella sera non potevano esserci pullman nella Piazza e che la presenza dei pullman fosse stato il riferimento determinante per la collocazione temporale della data dell'avvistamento degli imputati.

L'obiettivo della difesa degli imputati non è però stato raggiunto sia perché il Curatolo ha ribadito che il riferimento per l'individuazione temporale dell'avvistamento sono stati gli avvenimenti della mattina successiva e non la presenza dei pullman nella piazza Grimana, sia perché i testi non hanno potuto escludere che altre discoteche possano esservi servite di pullman navetta.

Che cosa è emerso dall'esame dei testi.?

Teste **MANDARINO MAURO**, che nel 2007, lavorava alla **Discoteca Gradisca** della Frazione di Ponte Valleceppi. Ha potuto precisare che la Discoteca dove lavorava aveva organizzato il servizio navetta tra il 31 ottobre e il primo novembre, ma non la notte tra il primo e il 2 (vds. Verbale del 12.03.2011 a p. 6).

Di altre discoteche, non precisate, nulla sa per conoscenza diretta ma perché gli è stato riferito (vds. Ibidem e pp. 8 e 9). Tale testimonianza indiretta, non è utilizzabile, a norma dell'art. 195, terzo comma c.p.p.

Teste **PUCCIARINI RITA**, “organizzatrice di eventi”, nel 2007 al **Red Zone** e al **Cantiere 21**. Ha confermato che il **Red Zone** organizzava il servizio e anche il **Gradisca** (vds. Il verbale 12.03.2011 a p. 17). Ha confuso il 31 ottobre con un giorno di sabato ma, per le Discoteche diverse dal Red Zone, sostanzialmente ha espresso una sua personale valutazione sul fatto che gran parte delle discoteche fossero aperte il 31 ottobre e non la sera successiva (vds. Il verbale alle pp. 19 e 20-21). La teste ha, però, aggiunto un particolare interessante e cioè che il servizio navetta per le discoteche era organizzato anche dagli studenti (vds. Il verbale a p. 21), che tale servizio era in funzione anche nel 2007 (vds. Il verbale a p. 22), che erano i giovani a prendere contatto con le Ditte di autotrasporti e con i gestori e che, tra le Discoteche di cui si servivano gli studenti, per tali servizi navetta, vi era “ **la discoteca Follia** che sta a San Nicolò di Celle, a Deruta, utilizzava il servizio navetta cioè tutti i locali dislocati fuori Perugia, con una certa capienza, facevano questa cosa” (vds. Il verbale a p. 22). Poi la teste ha ammesso che, anche nel 2007, vi erano i cd. “giovedì degli studenti”, ma non ha saputo fornire altri particolari (vds. Il verbale a p. 23). Alla domanda del PG quali fossero le Discoteche che si trovano a un raggio di 15/20 chilometri da Perugia, la teste non è riuscita ad andare oltre al Red Zone, all'Etoile 54, al Gradisca, al “Follia – Billo” e al Matrioska. La risposta è imprecisa e del tutto vaga, ma si accenna a discoteche (le ultime due) delle quali la SIAE non ha attestato la chiusura (vds. Il verbale del 12 marzo di Arturo Ciasullo a p. 28). E poi ci sono le navette organizzate dagli studenti e i “giovedì” universitari, proprio i giovedì, come il primo novembre. Rimane aperto un ambito amplissimo.

Teste **BEVILACQUA MASSIMILIANO**, titolare di una delle Ditte impegnate coi servizi navetta. Serviva la **Discoteca Urban** (vds. Il verbale 12.03.11 a p. 42), e qui spunta un altro locale di cui nessuno aveva parlato. Il 31 ottobre non fece servizi navetta (vds. Il verbale a p. 46) e non lo fece perché **l'Urban era chiusa**

come lo era anche la notte successiva (vds. P. 50). Ma il Bevilacqua aggiunge ancora un altro particolare che allarga sempre di più il quadro. Di Ditte che praticavano il servizio navetta ce ne erano più d'una, cioè **non solo la sua e la INI Umbria Bus**, ma anche Ditte del **Consorzio Sulga**, come **la Calistroni** o **la Vaselli** (vds. Pp. 48 e 49).

Teste **INI GAETANO**, Amministratore dell'INI Umbria Bus, all'epoca, cioè nel 2007, autista della Ditta. Ha precisato che fecero servizi navetta per le *sole* **Red Zone, Etoile e Gradisca**, ma non ha saputo precisare se le partenze avvenissero da Piazza Grimana oppure da Foligno o da Spoleto (vds. Il verbale del 12 a p. 56 e a p. 59).

Teste **INI ROSA**, all'epoca, cioè nel 2007, Amministratrice della Società. La stessa conferma che, *limitatamente alle Discoteche* **Red Zone, Etoile e Gradisca**, **vi fu il servizio navetta la notte tra il 31 e il primo** (vds. Il verbale alle pp. 63 e 64).

Teste **CIASULLO ARTURO**, dal maggio 2007 Direttore SIAE. Ha confermato che, per l'ufficio, erano chiuse le tre Discoteche **Red Zone, Gradisca ed Etoile** (vds. Il verbale a p. 32). Ha parlato di **Discoteche di Corciano (PG) che avevano chiesto l'autorizzazione all'apertura per la notte tra il primo e il 2 ma poi non si sono presentate per la liquidazione del diritto d'autore** (vds. P. 34). Tale circostanza, però, non esclude un'apertura abusiva di altri locali anche in considerazione delle ammissioni del testesu una percentuale di evasione del pagamento dei diritti di autore.

Se si considera che i controlli sono più frequenti il 31 ottobre di ogni anno a causa della festa di Halloween, non è affatto escluso che alcuni locali pur avendo aperto il 2 novembre 2009non hanno versato i i diritti di autore fidando su un allentamento dei controlli del 1° novembre 2007. Anche il Direttore SIAE ha confermato l'esistenza dei "Giovedì universitari" (vds. Il verbale a p. 38).

Teste **BRUGHINI GIORGIO**, titolare dell'Etoile 54 e Doberman. Ha organizzato il servizio navetta "il Giovedì degli Studenti" (vds. Verbale del 26.03.11, a p. 5). Non sa quali altri locali organizzino il servizio (vds. P. 6), ma

crede che lo facessero “quasi tutti i locali” (vds. P. 7).

Per conoscenza diretta sa solo che tenne aperto il locale Etoile la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre e lo tenne chiuso la notte successiva (vds. P. 8). La Ditta che si occupa del servizio navetta nei giovedì degli studenti è forse di Mantignana (vds. P. 9).

All’epoca, molte discoteche erano aperte “giovedì, venerdì o sabato e qualcuno anche la domenica sera” (vds. P. 10). Vi sono locali, secondo il teste, che hanno molti clienti anche il venerdì (vds. Ibidem).

Sull’argomento è stata sentita il 21 maggio 2011 anche il Sost. **Commissario Monica Napoleoni** che ha svolto sul punto indagini integrative.

La teste ha precisato che le indagini relative alle Ditte che organizzavano il servizio navetta furono limitate a quelle sole indicate, poi, dalle difese, ma la teste ha chiarito di non poter affatto escludere che i servizi navetta fossero organizzati anche da altre Ditte o addirittura dagli stessi studenti e questo è stato confermato, come si è visto, dai testi Pucciarini Rita e Bevilacqua Massimiliano.

Pullman che potevano sostare sino a tarda ora dinanzi all’Arco Etrusco erano anche quelli turistici perché il primo novembre 2007 il traffico era ancora aperto agli stessi e gli stessi autobus del trasporto urbano hanno una fermata proprio davanti all’Arco Etrusco e l’ultimo passaggio avviene in orario compatibile con quello a cui si è riferito il Curatolo.

Alla luce delle dichiarazioni dei testi indicati deve concludersi che se le difese avevano tentato di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non vi potevano essere pullman la sera tra il primo e il 2 novembre 2007 e, quindi, a provare a neutralizzare la testimonianza Curatolo, è evidente che non vi siano riuscite

A tacere d’altro, il funzionario della Polizia Municipale, addetta alla Viabilità anche nel 2007, ha confermato che pullman, turistici o in servizio navetta, potevano sostare in Piazza Fortebraccio (già Piazza Grimana) sino alla data del 26 novembre 2008, quando fu istituito il divieto (vds. Il verbale del 26 marzo 2011 a p. 22).

2.2 – Il nuovo esame del teste Curatolo

Anche la nuova escussione di Antonio Curatolo non ha sortito l'effetto voluto dai difensori del Sollecito

In ordine alle dichiarazioni del Curatolo va precisato preliminarmente che l'audizione ha evidenziato **che il teste erroneamente ritiene ed ha sempre ritenuto che la festa di Halloween cada il 1 novembre di ogni anno e non il 31 ottobre.** E' quindi evidente che il clochard ha sovrapposto i due eventi: la notte di Halloween e l'avvistamento degli imputati, dei quali è stato comunque spettatore essendo la panchina di fronte all'edicola la sua sede quasi fissa. La sovrapposizione non ha però mutato il riferimento temporale effettivo che, come abbiamo già riferito e l'ha detto ripetutamente il teste, è stato l'arrivo di Polizia e Carabinieri il giorno successivo.

Il teste Curatolo, escusso di nuovo all'udienza del 26 marzo 2011, ha confermato che la sera in cui vide i due imputati nel campo di basket, era proprio la sera del primo novembre e che l'indomani, in tarda mattinata, fu scoperto il cadavere di Meredith.

Il teste è stato irremovibile e a nulla rileva la mancata, precisa cognizione della localizzazione temporale della festa irlandese di Halloween, da alcuni anni entrata anche nel costume italiano, data che si celebra nella vigilia della Festa dei Santi (di Ognissanti, tale, infatti, significa la contrazione lessicale "Halloween"), sia perché a noi interessa la sostanza delle cose cioè a quale giorno del calendario si sia riferito il teste.

Vale la pena sottolineare la decisione con cui il teste ha confermato questo particolare cruciale.

Rispondendo alle domande del P.G. il Curatolo ha ricordato di avere visto i due imputati a Piazza Grimana, nei pressi del campo di basket, mentre discutevano "animatamente" tra di loro (vds. Verbale dell'ud. 26 marzo 11, p. 14).

Alla domanda relativa alla sera in cui li aveva visti, il teste ha risposto: "Era....penso che era la festa di Halloween che c'era un via vai di ragazzi mascherati e che si divertivano" (vds. P. 15). Ha poi confermato che l'indomani

vide, in tarda mattinata, gli uomini con le tute bianche nella casa di Via della Pergola (vds. P. 15).

Alla domanda su quale sia la notte di Halloween, il teste ha risposto: “ Dovrebbe essere Il 1° o il 2 novembre, il giorno che noi festeggiamo i morti” (vds. P. 16). Come volevasi dimostrare: nella approssimativa conoscenza della festività di Halloween, che può avere un clochard di cinquantacinque anni, originario della provincia di Avellino e anche di molti abitanti di Perugia, studenti e non, questa festa è ormai associata ai “Morti”, quindi alla notte tra il primo e il 2 novembre.

Il Curatolo ha confermato ancora questa indicazione, escludendo che la sera in cui vide i due imputati piovesse ed ha aggiunto che vi era stato il mercatino che si tiene il martedì e il giovedì (vds. P. 16).

E il primo novembre era appunto un giovedì.

Quando il P.G. ha chiesto al Curatolo: **“ lei è sicuro che il giorno dopo in cui vide i due ragazzi c’era la Polizia in quella casa e quelli con le tute bianche ?** “, il clochard ha risposto di sì e, alla ulteriore domanda se ne fosse assolutamente certo, il Curatolo ha chiuso definitivamente la questione: “ Sì certo, certissimo come io sto seduto qua” (vds. P. 17). Stessa risposta verrà data all’Avv. Bongiorno dal teste che collocherà alle 14 dell’indomani il momento in cui vide gli uomini con le tute bianche (vds. P. 19).

A sottolineare l’estrema precisione del teste sta, tra l’altro, il fatto che due elementi della Polizia scientifica perugina che il 2.11. 2007 si sono recati in avanscoperta con l’attrezzatura, l’Assistente Palmieri e l’Assistente Montagna, lasciano la Questura per portarsi a Via della Pergola ove era stato segnalato il delitto “intorno alle 13.40 – 13.45” (vds. Dichiarazioni dell’Ispettore Capo Claudio Cantagalli e quelle dell’Ass. Capo Gioia Brocci all’udienza del 23.04.09, p. 86 a p. 126). Poi saranno raggiunti dall’Isp. Capo Cantagalli e dall’Ass. Capo Gioia Brocci che giungeranno verso le 14.30 (vds. Le dichiarazioni del Cantagalli e della Brocci in data 23.04.09, alle pp., rispettivamente, 86 e 127).

Al termine dell’audizione del Curatolo, il Consigliere Relatore ha posto delle domande al Curatolo sulla sua scelta di vivere da clochard ed ha, infine, chiesto al

teste se facesse uso di droga, in particolare nel 2007.

Varrà la pena riportare la risposta del Curatolo: “ Ho usato eroina” (vds. Il verbale di udienza del 26 marzo 2011 a p. 21).

Per il Consigliere Relatore poteva bastare ma non per il Curatolo che ha così concluso: “ Tengo a precisare che l’eroina non è un allucinogeno” (vds. Lo stesso verbale di udienza 26 marzo a p. 21).

Risposta “tranchant”, direbbero i francesi: perentoria, da manuale, una risposta che chiude il discorso. Ed è vero, verissimo: gli oppioidi non hanno normalmente effetti allucinogeni. Tra gli allucinogeni, vi sono quelli naturali come la Mescalina, la Psilocina, il THC (Tetraidrocannabinolo), il principio attivo dei cannabinoidi e quelli artificiali, come l’LSD e l’ecstasy.

In conclusione, ha perfettamente ragione ed è lucidissimo il Curatolo: è l’hashish, semmai, che ha effetti di questo tipo.

Gli oppioidi come l’eroina provocano, infatti, un rapido stato di orgasmo, seguito da una fase di sedazione – rilassamento relativamente breve, dopodiché il soggetto torna pressoché normale sino all’insorgenza di una nuova fase di bisogno della sostanza.

E circa la rilevanza dell’uso degli stupefacenti sulle “contraddizioni espositive”, sulla memoria e sulla possibilità di formazione di falsi ricordi, abbiamo una risposta scientifica del tutto “insospettabile”, il Prof. Carlo Caltagirone, Consulente della difesa Knox, che, il 25 settembre 2009, rispondendo ad una precisa domanda del P.M., ha affermato: “Guardi, sostanzialmente sono del tutto quasi irrilevanti...è documentato ampiamente che non produce effetti soprattutto in persone che hanno una certa consuetudine...” Il Presidente della Corte di Assise chiede: “ Quindi non incide sulla memoria e sui ricordi”. Il C.T. dell’imputata Knox risponde: “ No, no, no” (si veda il verbale dell’udienza del 25.09.2009, a p. 39). E il C.T. alludeva all’hashish ! A maggior ragione tale risposta vale per gli stupefacenti privi di effetti di tipo allucinatorio, tra i quali proprio gli oppioidi come l’eroina.

Né, a contrastare la testimonianza del Curatolo, vale l’accertamento compiuto

dalla difesa Sollecito circa il fatto che nella giornata di giovedì primo novembre 2007, contrariamente alla regola, non si fosse tenuto il mercato, perché il teste Curatolo, rispondendo alle domande del PG sulle condizioni meteorologiche della sera in cui vide i due ragazzi, ha risposto seccamente di no, come aveva fatto sempre e, alla domanda, diretta ad accertare solo se la pioggia vi fosse stata da qualche ora e, quindi, se fosse umido il sedile, ha così risposto: “ Era stata pulita la piazza perché mi sembra che c’era stato il mercato, che martedì e giovedì fanno a Piazza Grimana” (vds. Il verbale dell’udienza del 26.03.2011 a p. 16).

Cos’ha voluto dire il Curatolo ?

La risposta ce l’ha data il Sost. Comm. Monica Napoleoni, sentita il 21 maggio 2011.

Curatolo ha voluto dire che il giorno in cui vide i due ragazzi era stata pulita la piazza ed è evidente che tale pulizia non poté essere realizzata che il giorno dopo la conclusione del mercato, che in quell’occasione, fu anticipato al mercoledì 31 ottobre 2007 perché l’indomani, primo novembre, era giorno festivo. E’ la pulizia della piazza che il Curatolo ha collocato al primo novembre 07 e questo particolare ha trovato la puntuale conferma nelle indagini integrative svolte dalla Squadra Mobile di Perugia.

Nella sua decisa e puntuale testimonianza del 21 maggio, il Sost. Commissario Monica Napoleoni ha fornito dei chiarimenti decisivi.

Il 31 ottobre, nella sola città, pioveva e l’osservatorio di Sant’Egidio, che non aveva registrato la precipitazione atmosferica, non dista quattro chilometri dal centro urbano, come ha affermato un difensore: basta guardare una cartina geografica qualsiasi o le mappe di Google per vedere dove si trova la località in questione, a metà strada tra Perugia ed Assisi, quindi a quasi 20 km. Di distanza da Perugia e, del resto, che la sera del 31 ottobre piovesse in città non lo ha detto solo il Curatolo, il Sostituto Commissario Napoleoni, ma anche Marco Zaroli, l’allora fidanzato di Filomena Romanelli che, sentito il 6.02.2009, ha ricordato che la sera del 31 pioveva e anche intensamente. Ha detto lo Zaroli, rispondendo ad una domanda del P.G. se la sera del 31 ottobre 2007 piovesse: “ mi ricordo che

pioveva. Sì, me lo ricordo...” E, alla domanda su cose fosse quella pioggia e quando fosse cominciata, lo Zaroli ha risposto: “ io mi ricordo che pioveva quando sono partito da ingegneria per andare a casa di Filomena e Meredith. Era abbastanza intensa, la pioggia, non mi ricordo altro” (vds. Il verbale dell’udienza del 6.02.09, a p. 174).

La sera del primo novembre, invece, non pioveva.

Il teste Curatolo è stato testimone pienamente credibile e determinante in altri processi penali per omicidio.

La mattina del primo novembre, all’arrivo del Sostituto Commissario Napoleoni, i Carabinieri erano presenti in forze nei dintorni della casa di Via della Pergola e a Piazza Fortebraccio, ex Grimana e chiedevano informazioni ai presenti, proprio come ha riferito il Curatolo.

Questo è quello che ha detto il Sost. Commissario Napoleoni.

Ancora una volta, quindi, il Curatolo ha colto nel segno. Non si deve aggiungere altro se non che il 31 ottobre i due imputati, dalle 21.30 alle 23/23,30, non erano in Via della Pergola, ma, come abbiamo visto, la Knox nel pub Le Chic, vestita da gatta e poi nel centro della città con Gatsios Spiridon, mentre Sollecito era alla cena di laurea con gli amici. Non erano dove li avrebbe visti la sera successiva il Curatolo e, per giunta, erano anche lontani l’uno dall’altro e si sarebbero ritrovati nei pressi della Fontana Maggiore, in Piazza IV Novembre solo verso le 2 di notte del primo novembre e, da lì, avrebbero raggiunto la casa di Raffaele.

Il 31 ottobre, come s’è detto, piove e la sera successiva no e, tanto per confermare la memoria del Curatolo, lo stesso ha affermato correttamente che il mercato c’era normalmente il martedì e il giovedì, proprio come attestato dal Comune.

Cosa rimane allora di dubbio nelle dichiarazioni del Curatolo ?

Il fatto che la sera del primo novembre non c’era il servizio navetta, limitatamente alle discoteche e alle Ditte oggetto delle investigazioni difensive e non ad altre Ditte e il fatto che vi fossero ragazzi che indossavano maschere o copricapi caratteristici della festa di Halloween, cadente ventiquattro ore prima.

Potevano esserci autobus diversi, anche turistici e ce la sentiamo davvero di escludere che l'atmosfera di Halloween non fosse stata estesa da ragazzi, che non erano nativi di Boston o di Dublino, anche alla sera successiva, che è comunque, la vigilia di un fine settimana (venerdì 2. sabato 3 e domenica 4) di vacanza dalle scuole e dall'università?

Alla peggio, il Curatolo ha, forse, ma solo forse, collocato al primo novembre l'aspetto che gli era più familiare e consueto e, quindi, più facilmente sovrapponibile, cioè la partenza degli studenti per le discoteche con il servizio navetta, che in tutti gli anni in cui "abitava" in Piazza Fortebraccio, la ex Grimana, vedeva i giovedì e i sabato e le vigilie dei giorni festivi. Tutto qui. Ciò che invece era un fatto eccezionale e per nulla consueto, cioè le indagini con i Carabinieri e l'arrivo della Scientifica con le tute in una casa attigua alla Piazza, come quella di Via della Pergola, lo ricordava con estrema precisione ed ha sempre, e con estrema decisione, collocato al giorno dopo rispetto a quello in cui aveva visto i due imputati quello in cui fu scoperto il delitto, oltre al fatto che non vi era pioggia e che al mattino di quel primo novembre avevano pulito la piazza perché la sera prima vi era stato il mercato.

Il discorso, pertanto, si chiude senza margini di dubbio.

Il *clochard* ha visto, quindi, con assoluta certezza gli imputati la sera del primo novembre, la sera prima del giorno in cui sarebbe stato scoperto il delitto. Non poteva averli visti il 31 ottobre perché non erano in quella zona e, per di più, non stavano insieme.

Dalle altre risultanze processuali ed in particolare da quanto afferma la p. o. del delitto di calunnia, Diya Lumumba, detto Patrik nell'udienza del 3 aprile 2009 la notte di Halloween Amanda era al Pub "Le Chic" dove cercava Patrick e voleva del vino. Lumumba la vede al pub, dopo le 22, vestita da gatta.

2.3 – La prova genetica alla luce dei risultati della perizia secondo l’interpretazione prevalente della S. Corte

Premetto che sulla validità della perizia di ufficio e sulla sua attendibilità scientifica, discuterà la collega entrando nel dettaglio degli aspetti scientifici della questione.

E’ opportuno invece soffermarsi sul valore probatorio delle indagini genetiche in generale.

Se si segue l’impostazione dei giudici della Corte di Assise, che hanno concluso sulla sicura compatibilità delle tracce sul gancetto del reggiseno della vittima per la compatibilità del profilo con quello di Sollecito e sul coltello reperto n° 36 alla vittima perché, guarda caso, per l’accertamento del profilo genetico della Knox – fatto indifferente per il processo – c’è piena condivisione tra C.T.U. e Polizia Scientifica.

I CTU invece sulla base di proprie valutazioni, non sempre osservanti delle linee guida dettate dalla più volte invocata **Comunità scientifica internazionale**, affermano che le tracce genetiche analizzate dalla Polizia Scientifica, non possono essere sicuramente attribuite a Meredith e a Sollecito perché sarebbe mancata una seconda amplificazione di verifica.

Prescindendo dal rigetto della richiesta del P.G. di procedere all’esame delle tracce individuate e prelevate sul coltello dai C.T.U. e rigettata dalla Corte, appare opportuno approfondire la questione del modo di porsi della giurisprudenza sulla valutazione dei risultati delle analisi genetiche

Sul punto deve ritenersi oramai acclarato il principio di diritto sancito dalla I^a Sezione della Cassazione penale con la sentenza n° 48349 del 30/06/2004 [Rv. 231182] secondo cui “gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermate, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. Pen.”

In effetti con l’avanzare della genetica forense il riconoscimento della natura di prova delle risultanze delle indagini genetiche sul DNA, vi è stata una presa di

coscienza da parte della giurisprudenza della scientificità di questo tipo di accertamento, allo stesso modo in cui in tempi ormai non più recenti, venne riconosciuto il valore probatorio delle “impronte digitali”, valore che in entrambi i casi si fonda su ricorrenze statistiche così alte, da rendere infinitesimale la possibilità di un errore.

Come rappresenterà alla Corte la collega questo P.G. ribadisce quanto già dedotto nell’udienza del 7 settembre scorso e cioè i C.T.U hanno rifiutato senza alcuna motivazione scientifica, l’approfondimento su altre tracce rinvenute sul coltello in quantità sufficiente per essere analizzate con la strumentazione di ultima generazione.

Appare quindi evidente che , anche a voler seguire le conclusioni della perizia genetica (limitatamente alla parte di giudizio scientifico effettivo e non alle valutazioni personali dei periti) sulla incertezza dell’attribuzione alla Meredith ed al Sollecito delle tracce rinvenute rispettivamente sul coltello e sul gancetto, per la mancata verifica proveniente da una seconda amplificazione, il risultato dell’accertamento eseguito non può essere totalmente ignorato” tamquam non esset”.

Tale attribuzione in virtù dell’asserita e non condivisibile incertezza nell’attribuzione dei profili deve essere considerata solo un elemento indiziario a carico degli imputati e non una prova piena secondo l’interpretazione della S. Corte, da valutare unitamente a tutti gli altri indizi indicati in sentenza.

Ritenere invece che per effetto della perizia e delle consulenze di parte i profili genetici di Sollecito sul gancetto del reggiseno e di Meredith sulla lama del coltello non siano mai esistiti è una falsificazione della realtà che può essere tollerata solo perché proveniente dalla difesa degli imputati che possono mentire per strategia difensiva.

Si può anche ammettere che i consulenti di parte possano, nell’interesse dell’imputato, prospettare tesi fantasiose, e ete scientifiche, al solo fine di avvantaggiare gli imputati, ma non può certamente ipotizzarsi che tali prospettazioni siano condivise dalla Corte di Assise di Appello e sostenute in

sentenza.

Qualora la Corte dovesse ritenere non assolutamente sicura l'attribuzione a Meredith e a Sollecito delle tracce genetiche rinvenute sul coltello e sul gancetto non potrà non valutare il grave valore indiziario dell'attribuzione da considerare unitamente a tutti gli altri gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati secondo le regole proprie della prova dettate dall'art. 192 c.p'

3. – I TESTIMONI DELL'ULTIMA ORA

3.1 la ricostruzione dell'omicidio secondo Alessi

Il 18 giugno è stato sentito il detenuto Mario Giuseppe Alessi, il quale aveva fatto pervenire un memoriale ai difensori dell'imputato Sollecito sottoscritto da lui stesso e da altri tre detenuti che si erano trovati insieme a Rudi Guede nel carcere di Viterbo.

Secondo il racconto del teste, Rudi gli avrebbe confidato in carcere di essere stato lui stesso con un suo amico di cui non ha indicato il nome, ad avere commesso l'omicidio di Meredith; gli avrebbe anche precisato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano completamente estranei al delitto. Non mi dilungherò sui particolari del racconto che, come si vedrà è assolutamente inverosimile

Rudi avrebbe infatti riferito ad Alessi che lui e l'amico entrarono in casa con il consenso di Meredith, che aprì loro la porta di casa (tale circostanza nelle intenzioni del propalante, smentirebbe l'affermazione dei giudici della C. Assise di Perugia che avevano indicato in Amanda la persona che aveva consentito a Rudi l'ingresso in casa).

Il racconto parte da un presupposto del tutto falso: che Rudi avesse conosciuto Meredith solo il giorno precedente al delitto e che avesse avuto bisogno di seguirla, insieme ad un suo amico – soprannominato il ciccione - per individuare

la casa dove abitava. Le emergenze dell'istruttoria dibattimentale evidenziano invece che Rudi conosceva da tempo Meredith e ne conosceva benissimo l'abitazione avendo anche frequentato gli studenti che alloggiavano al piano terra della stessa casa.

Quella di Alessi dal punto di vista processuale è una testimonianza "de relato" o indiretta, che per essere utilizzata nella valutazione delle prove, così come prevede espressamente l'art. 195 c.p.p., non può di per sé avere alcun valore e impone l'obbligo di esaminare la persona che ha fatto le dichiarazioni riferite dal teste.

Nel caso di specie in particolare non avendo più Rudi Guede la veste di imputato dell'omicidio di Meredith, ma di condannato definitivo, non poteva rifiutarsi di testimoniare.

Rudi Guede ascoltato dalla Corte nell'udienza del 25 luglio scorso ha totalmente smentito di avere mai fatto dichiarazioni a Mario Alessi in relazione all'omicidio di Perugia.

Il teste ha affermato di non avere parlato con nessuno del suo processo, ha mostrato di nutrire un notevole disprezzo nei confronti di Alessi in particolare; di avere fatto socialità, per sua scelta, solo con il Trinca e di avere incontrato occasionalmente l'Alessi, il Catelluccio e il De Cesare nella cella del Trinca.

Per la verità, già prima della secca smentita di Rudi, il racconto di Alessi era apparso inattendibile soprattutto per la negativa personalità del propalante, così come è emersa:

- dal **mancato riconoscimento in dibattimento della fotografia del piccolo Tommy**, la sua vittima, quel bimbo di un anno e mezzo, ucciso a colpi di badile perché piangeva, dopo essere stato sequestrato e strappato per sempre ai suoi genitori;
- dal **contenuto della sentenza di condanna** per la morte del piccolo Tommy, dalla quale emerge che la persona che l'Alessi aveva incolpato di avere ucciso il piccolo Tommy (tale Raimondi) è stato assolto. Nella motivazione della sentenza il Gup ha evidenziato la negativa personalità dell'Alessi anche per la

calunnia nei confronti di una persona risultata innocente.

- dal fatto che il detenuto **Trinca Ciprian non ha riconosciuto come propria la sottoscrizione** apposta in calce al cd. memoriale nel quale è stato riprodotto il racconto dell'omicidio reso da Rudi ad Alessi; il Trinca ha precisato di non avere mai sentito Rudi fare a chicchessia confidenze sul delitto.

Neppure può ritenersi che la smentita di Rudi possa essere frutto di una menzogna, non solo perché Rudi da una tale menzogna non avrebbe potuto ricevere alcun beneficio, ma anche perché, come è emerso dalle dichiarazioni del suo amico Benetti, Rudi è particolarmente introverso e non ha mai parlato del delitto con altre persone.

Nessun contributo di attendibilità è stato invece offerto dagli altri sottoscrittori del memoriale.

Le dichiarazioni del **Castelluccio** e di **De Cesare** sono doppiamente de relato perché, per esplicita ammissione dell'Alessi, è stato lui stesso a riferire agli altri detenuti il presunto racconto ricevuto dal Guede.(cfr pag. 23 del verbale del 18.06.2011),

Le precisazioni del De Cesare in ordine al gesticolare di Rudi Guede mentre raccontava dalla cella ad Alessi la dinamica dell'omicidio, da lui non ascoltato, ma percepito visivamente in virtù della ripetizione dei gesti fatta dall'Alessi, che si trovava nella cella di fronte alla sua, appaiono un vano tentativo di accreditare la confessione di Rudi con una ulteriore testimonianza (quella sua) per dare maggior credito al racconto proveniente solo da Alessi.

Se si considera che lo stesso Alessi afferma che la dinamica dell'omicidio gli è stata raccontata da Rudi solo durante l'ora d'aria ed il racconto si è esaurito in due giorni consecutivi, appare evidente che il teste principale, organizzatore di questa farsa che in altri ordinamenti processuali avrebbe integrato il reato di oltraggio alla Corte, non è riuscito ad istruire bene i suoi sodali, tanto che il De Cesare, ha riferito che Rudi gli confidò che conosceva anche il Sollecito, oltre la Knox, quando le difese e lo stesso imputato non hanno fatto altro che negare tale circostanza!.

3.2 la ricostruzione dell'omicidio secondo Aviello.

Il teste Luciano Avello, ammesso dalla Corte di Assise di Appello su richiesta dei difensori di Amanda Knox, ha sostenuto che l'omicidio di Meredith è stato commesso da suo fratello e da un complice di nazionalità rumena, tale Lala. Il fratello ed il rumeno infatti avevano avuto l'incarico di eseguire nella casa di via della Pergola un furto di un quadro di notevole valore, Dopo essere entrati furtivamente in casa mentre cercavano il quadro erano stati scoperti da Meredith, che fu uccisa dal fratello dell'Aviello per evitare che con le sue urla potesse attirare la Polizia.

Ha precisato il teste che il racconto gli fu fatto la sera stessa dell'omicidio dal fratello che in quel periodo era suo ospite a Perugia in una casa, di via della Pergola, nelle vicinanze della casa della vittima.

Il racconto dell'Aviello, che si è anche soffermato sulla circostanza di avere ricevuto dalle mani del fratello sia le chiavi della casa, che il coltello usato per l'omicidio e di averli nascosti sotto una pietra del muro vicino alla casa di Meredith, è totalmente privo di riscontri, che possano lumeggiarne una qualche attendibilità:

Dalle ricerche della Polizia è risultato, come ha riferito in udienza il dott. Chiacchiera e la dott.ssa Napoleoni che:

- il fratello di Avello accusato dell'omicidio è irreperibile da qualche anno;
- il teste non ha mai abitato in una casa in via della Pergola;
- il civico 11 di via della Pergola non esiste;
- i telefoni cellulari in uso all'Aviello, nel periodo di tempo nel quale si sarebbero verificati gli eventi riferiti dal teste, non hanno mai agganciato celle telefoniche di Perugia e dintorni. (cfr. udienza 25 .07.2011 pag

La falsità del racconto dell'Aviello è confermata anche dalle dichiarazioni dei suoi compagni di cella.

Zaccaro Cosimo ha riportato una frase di Aviello in un momento di sconforto: *“Già mi hanno ammazzato un fratello, io famiglia non ne ho più , accuso mio*

fratello pur di avere dei soldi e farmi operare” (cfr. ud. 27.06.11 pagg 60-61) che appare emblematica dell’attendibilità del teste

Il senso di tutta la messa in scena operata da questo personaggio, ex pentito di camorra, appare evidente nell’affermazione dello stesso Zaccaro (pag. 61 verb. Citato) con cui chiarisce che Aviello *era stato contattato nel mese di maggio (2010) per creare confusione in questo procedimento.*

Le dichiarazioni del **teste Ilic** esaminato dalla Corte il 27 giugno scorso anch’esse smentiscono decisamente l’Aviello evidenziandone la falsità del racconto, con toni più blandi giustificato dalle minacce che l’Ilic ha subito ad opera di Avello: “ *non mi mettere il bastone tra le ruote perché sennò tela farò pagare!*”

In ordine alle dichiarazioni testimoniali dell’Aviello appare opportuno fare una precisazione, nell’udienza del 7 settembre scorso il P.G. ha chiesto di riesaminare Avello, che, nel corso di un interrogatorio reso al P.M. nel procedimento a suo carico per calunnia, aveva ritrattato l’intero contenuto della sua dichiarazione, ammettendo di avere avuto del danaro dalla famiglia Sollecito per sottoporsi ad un intervento di cambio del sesso ed in cambio aveva inventato la versione dell’omicidio commesso dal fratello.

Imprevedibilmente La Corte ha rigettato la richiesta ed ha disposto, in aperta violazione del principio di oralità del dibattimento, essendo stato a suo tempo l’Aviello già ammesso a testimoniare, l’acquisizione delle dichiarazioni dell’Aviello, malgrado i difensori degli imputati si fossero opposti e, quindi mancando il consenso delle parti che avrebbe potuto rendere legittima l’acquisizione.

La decisione della Corte di Assise di Appello presuppone un giudizio preventivo di inattendibilità del teste ma appare ancora più inspiegabile alla luce del credito che l’Aviello aveva suscitato nella Corte tanto da indurre il consigliere a latere a domandare al dott. Chiacchiera se avesse mai fatto accertamenti sull’affermazione di Aviello di avere occultato le chiavi della casa di via della Pergola e l’arma del delitto.

Dovrà pertanto la Corte, se non vuole invalidare la motivazione della sentenza,

non tenere conto delle dichiarazioni successive dell'Aviello e dichiararne l'inattendibilità alla luce delle legittime acquisizioni processuali antecedenti l'udienza del 7 settembre scorso.

3.3. – le false dichiarazioni dei testi e l'alibi degli imputati

Occorre premettere che, di fronte a tutti gli elementi di prova indotti dal P.M., le difese degli imputati hanno incentrato la loro strategia sull'intento di provare che gli imputati al momento dei fatti si trovavano in un luogo diverso. L'intento difensivo è nato dalla consapevolezza che nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007 chi si trovava in via della Pergola erano solo gli assassini di Meredith.

E quindi su questo alibi che hanno ruotato le difese degli imputati.

Questo alibi, come si vedrà, però è irrimediabilmente fallito.

Alibi è una parola che deriva dal latino: **alius**: altro e **ibi**; ivi, la cui traduzione letterale è **altrove**. Nel linguaggio giuridico il significato corrente è *“l'argomento di difesa con cui l'imputato dimostra la propria assenza dal luogo del delitto nel momento in cui questo viene commesso.”*

La giurisprudenza della Cassazione ha affrontate in più occasioni il problema della valutazione dell'alibi degli imputati che non riescano ad essere provati.

Sin da quando si è affrontato il problema dell'alibi non verificato o non provato, la giurisprudenza di legittimità ha sempre distinto due tipi di mancata verifica: la mancanza completa o il fallimento dell'alibi dell'imputato da un lato, e l'alibi falso o compiacente dall'altro.

Nel caso di mancanza o mancata verifica positiva dell'alibi, quello che comunemente si definisce “alibi fallito, la Suprema Corte ha sempre affermato che, nel processo penale, essendo onere dell'accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non si può far carico a costui né della mancanza né dell'eventuale fallimento dell'alibi,ciò perché non è compito dell'imputato dimostrare la propria innocenza (ex pluris Cass. Pen. sez. 1, Sent. 9679 del 09/03/1992 - Rv. 192818).

A conclusioni opposte è invece pervenuta la giurisprudenza di legittimità nelle

ipotesi di alibi falso o medace , che è quello che è stato costruito artatamente dall'imputato o da altri che intendano aiutarlo a sfuggire all'accertamento delle responsabilità e che viene utilizzato nel processo.

In questo caso, **poiché sono addotte circostanze su fatti essenziali finalizzate alla sottrazione alla giustizia**, deve ritenersi sussistente una carica di consapevolezza della illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia.

Questo tipo di alibi legittimamente può essere valorizzato come indizio relativo ad una ipotesi di probabilità di colpevolezza da valutarsi ed utilizzarsi, insieme agli altri, al fine del raggiungimento della prova. (da ultima, Sez. 2, Sent. 11840 del 04/02/2004 - Rv. 228386)

Nel corso del processo , dinanzi ad una ripetuta smentita delle circostanze addotte dalla difesa a sostegno dell'alibi originario degli imputati, la difesa ha cercato di provare in modo indiretto la fondatezza dell'alibi originario attraverso la costruzione di versioni diverse dell'omicidio che escludevano dal novero dei presenti al fatto i due imputati.

La ricostruzione della notte del delitto prospettata da Alessi e da Aviello non solo doveva essere alternativa a quella operata dai giudici di primo grado, ma doveva indirettamente rafforzare l'alibi degli imputati fornendo alla Corte di Assise di Appello la prova che gli imputati non c'erano in via della Pergola, ma che c'erano invece altri soggetti come autori dell'omicidio. La verosimiglianza dei racconti, che, come abbiamo visto tengono conto di una buona parte delle risultanze processuali, doveva aliunde provare l'alibi degli imputati. Il contrasto tra le due versioni non è neppure casuale o frutto di iniziative estemporanee di due mitomani: Aviello da un lato e Alessi e i suoi accoliti dall'altra.

La diversità dei racconti a ben vedere è studiata in relazione alle conoscenze che i propalanti avevano del processo nel momento in cui sono nate le due versioni. La ricostruzione di Aviello è pienamente compatibile con le prime proclamazioni di innocenza di Rudi Guede; quella di Alessi, invece, formulata dopo la condanna di primo grado del cittadino ivoriano, appare pienamente compatibile con l'avvenuto accertamento della penale responsabilità per l'omicidio di Meredith in concorso

con altri.

Per le false dichiarazioni dei “testimoni dell’ultima ora” sono in corso indagini della magistratura e, quindi non mi sento di anticipare alcuna conclusione in relazione ad eventuali ispiratori di tali racconti fantasiosi, oltre che sfacciatamente calunniosi.

Posso però esprimere non poche perplessità sulle sbandierate motivazioni di coscienza e di correttezza che sono state prospettate dall’Alessi, come l’irrefrenabile spinta morale che lo ha indotto a contattare i difensori di Sollecito.

La lettura della sentenza di condanna per la morte del piccolo Tommy ed il mancato riconoscimento della sua fotografia mostratagli nel corso dell’esame testimoniale, evidenziano una personalità criminale assolutamente priva di spinte morali e di solidarietà umana.

Indipendentemente da quello che sarà accertato dalla magistratura, ritengo che l’attivazione di un filone di indagini difensive da parte dei difensori degli imputati per entrambi i propalanti dell’ultima ora e la richiesta di esame testimoniale ex art. 603 c. p. p.abbia costituito una vera e propria condivisione da parte delle difese e, quindi degli imputati di questi racconti palesemente inverosimili – anche perché contrastanti tra loro - ma che sembravano avere la capacità di dimostrare alla Corte di Assise di Appello che nella casa di via della Pergola la sera dell’omicidio c’era Rudi con l’omicida. secondo Alessi, oppure poteva esserci senza partecipare, secondo la versione di Aviello, ma, comunque sicuramente non c’erano gli imputati.

L’aver condiviso queste testimonianze palesemente false e averle fatte proprie, con la richiesta di rinnovazione del dibattimento,ha trasformato la mancata verifica dell’alibi della Knox e di Sollecito in un “alibi falso o compiacente” perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell’illiceità della condotta, che mira solo a nascondere alla giustizia la responsabilità penale degli imputati

Le testimonianze di **Alessi, Castelluccio** e di **De Cesare** da un lato, e di **Aviello** dall’altro. devono essere ritenute indizi particolarmente gravi della responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti

4. – IL PROCESSO INDIZIARIO – GENERALITÀ: LE REGOLE APPLICATE AL PROCESSO IN CORSO

4.1 - IL PROCESSO INDIZIARIO GENERALITÀ

La verifica dell'ipotesi di accusa ed il risultato di tale verifica, che i giuristi definiscono "**verità processuale**", può essere raggiunto nel corso del processo:

- con le cd. **prove dirette**, che sono fatti o circostanze dimostrativi della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, oppure
- con i cd. **indizi**, che consistono in **circostanze certe** attraverso le quali **si può risalire al fatto incerto** costituito dall'ipotesi di accusa.

Il nostro legislatore con **la disposizione dell'art. 192 c.p.p.** ha dettato le regole per la valutazione delle prove nel processo penale. Si occupa degli indizi **nel 2° comma dell'articolo** precisando che : << L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.>>

La Corte di Cassazione, **consapevole dei rischi connessi ad una decisione che si fonda su elementi così labili , come gli indizi**, ha affermato in via generale **che la validità del giudizio di verosimiglianza degli indizi è verificata solo allorché** "si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione, che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile".

Con una sentenza del **1995 (SENT. 4503 DEL 26/04/1995 RV. 201133)** la giurisprudenza di legittimità ha spiegato l'operazione logico - induttiva dettata dal legislatore con il 2° comma dell'art. 192 c.p.p..

Ha precisato la Corte che " **Il libero convincimento del giudice , nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logica-induttiva** attraverso la quale la massima di esperienza si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, dalla prova del fatto in esame,

A tale risultato si giunge se **gli indizi**

- sono gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti;

- precisi e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, almeno altrettanto verosimile;
- concordanti vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi.

L'aggettivo concordante vuole significare che ciascun indizio non deve essere valutato autonomamente, ma deve confluire insieme con gli altri in una ricostruzione logica e unitaria del fatto ignoto.

La giurisprudenza di legittimità, oltre alle caratteristiche specificamente previste dalla norma in esame, ha richiesto inoltre un ulteriore requisito affermando che una circostanza o un fatto può assumere la qualità di indizio solo nel caso in cui rivesta il carattere della certezza.

Tale requisito, è da ritenersi insito nella precisione del precetto dell'art. 192 c.p.p.: con la certezza dell'indizio, infatti, viene richiesta la verifica processuale sulla reale sussistenza dell'indizio stesso; infatti non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, valorizzando illegittimamente personali impressioni od immaginazioni del giudice.

La valutazione della prova indiziaria, secondo l'ultima indicazione delle Sezioni Unite della Cassazione, (Sez. U Sent. 33748 del 20/09/2005 Rv. 231678), non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi, ma, deve essere completata da una valutazione complessiva globale e unitaria, tendente ad evidenziarne i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

Con numerose decisioni oramai risalenti agli anni novanta la Suprema Corte ha anche suggerito al giudice di merito le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di una pluralità di elementi di carattere indiziario.

Ha stabilito la Corte (Sez. 6 Sent. 01327 del 14/05/1997 Rv. 208892) che "la regola enunciata nella proposizione iniziale dell'art. 192, secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi" sta a significare che l'indizio è, isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento

dei fatti.

Esso acquista valore di prova solo quando plurimi indizi possano essere tutti ricondotti a una sola causa o a un solo effetto. In sede applicativa, dunque, **il giudice deve procedere**

A - in primo luogo all'esame di ciascun indizio, identificandone tutti i collegamenti logici possibili, **e accertandone quindi**

- **la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti;**
- **la precisione, che si traduce nella chiarezza della sua rappresentazione, nella fonte di conoscenza dalla quale deriva; cioè la sua attendibilità;**

B - deve, da ultimo, procedere alla sintesi finale, accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto, talché possa essere desunta l'esistenza ovvero l'inesistenza del fatto da provare.

4.2 – LE REGOLE APPLICATE AL PROCESSO IN CORSO

Se trasferiamo le regole generali del processo indiziario al caso di specie vediamo che tutti gli indizi, considerati nel loro insieme confluiscono nell'unico risultato di far ritenere gli imputati responsabili del delitto ascritto.

Va subito premesso che nell'indicare gli elementi indiziari e le acquisizioni processuali non farò distinzioni tra le prove che smantellano l'alibi degli imputati e quelli che costituiscono specifico indizio di colpevolezza per i reati loro contestati

Va anche precisato che l'alibi degli imputati è stato formulato dalla Knox sia nel memoriale, più volte richiamato nella sentenza, sia nel suo interrogatorio del 12 e 13 maggio 2009; l'imputata afferma di essersi trattenuta a casa di Sollecito dal pomeriggio del 1 novembre 2007 alla mattina successiva fino alle ore 10/10,30, quando si è recata in via della Pergola per fare una doccia in vista della gita

organizzata con il suo ragazzo a Gubbio. I due imputati nel pomeriggio del 1° novembre hanno visto un film scaricato sul p.c. di Sollecito: il mondo di Amelie, hanno cenato verso le ore 21/21,30 e sono poi andati a letto per risvegliarsi la mattina successiva verso le dieci.

Gli elementi che contraddicono tale racconto sono in sequenza :

- **Francesco Sollecito** - padre dell'imputato – ha chiamato al telefono il figlio la sera del 1° novembre alle 20,42 e **Raffaele stava già lavando i piatti, dopo la cena**, tanto è vero che l'imputato accenna al padre che il lavello della cucina aveva lo scarico che perdeva acqua.
- Per quel che attiene l'avvistamento da parte del teste Curatolo, si rinvia a quanto già riferito prima [nei paragrafi precedenti].
- Il p.c. di Sollecito non ha registrato alcuna attività dalle ore 21,10'.32" del 1° novembre fino alle ore 5,32 del giorno successivo, quando è stato riacceso per riprodurre della musica ed è rimasto in funzione per circa mezz'ora.

Sul punto va chiarito che la consulenza di parte in materia informatica non può essere acquisita agli atti perché la Corte ha rigettato tutte le altre richieste difensive e quindi anche la rinnovazione del dibattimento per l'esecuzione di una perizia informatica sul p.c. di Sollecito.

Se erroneamente la consulenza di parte, allegata ai motivi di appello nuovi, non è stata restituita, essendo illegittima l'acquisizione agli atti, deve essere dalla Corte disposta la formale restituzione.

- Dall'esame del **traffico telefonico dei cellulari** degli imputati risulta che il cellulare di Sollecito viene spento alle ore 20,42,56 del giorno 1 novembre 2007 e riacceso alle ore 6,02 del giorno 2 novembre, quando riceve il messaggio della chiamata del padre, inoltrata la sera precedente alle ore 23,14; successivamente Francesco Sollecito telefona al figlio alle ore 9,30 del giorno 2/11, ma di tale telefonata Amanda non fa alcun riferimento nel

suo interrogatorio, pur avendo ribadito di essere stata con Sollecito fino alle ore dieci di quella mattina.

- **Alle ore 7,45 del 2 novembre Amanda entra per acquisti nel minimarket di Quintavalle**, tale accertamento costituisce una ulteriore prova che Amanda non si è trattenuta fino alle 10,00 a casa di Sollecito, ma si è recata invece molto presto in via della Pergola per ripulire le tracce lasciate la notte precedente, come sostengono i giudici della Corte di Assise.

Anche gli indizi che seguono, attinenti ad altre circostanze del fatto, se da un lato smentiscono l'alibi degli imputati, dall'altro evidenziano un'attività di modificazione dello stato dei luoghi diretta a cancellare qualsiasi traccia della loro presenza la notte del delitto.

- **L'accertamento della simulazione del furto**, su cui ritornerò anche successivamente, aveva solo l'obiettivo di dimostrare che Rudi Guede non era entrato in casa con la collaborazione di chi aveva le chiavi. Escluso che Meredith, per la personalità descritta da tutti i testimoni e per la scarsa conoscenza dell'ivoriano, possa averlo fatto entrare, l'unica a disporre delle chiavi ed a trovarsi a Perugia quella sera era Amanda. Ciò rendeva necessario simulare che Rudi si era introdotto illegittimamente in casa.
- **La partecipazione di Sollecito** alla simulazione, e quindi di tutte le attività di manomissione dello stato dei luoghi e della cancellazione delle tracce degli imputati è provata dal fatto che **allorché egli telefonò ai Carabinieri**, solo alle ore 12,57 del 2 novembre, per denunciare l'effrazione della finestra della stanza della Romanelli, affermò *che "non era stato rubato nulla"* quando ancora la Romanelli non aveva effettuato il controllo della sua stanza.
- **La telefonata di Amanda alle ore 12,00 circa**, dalla casa di Sollecito, **diretta al cellulare inglese di Meredith** aveva il solo scopo di verificare se i cellulari della vittima, che erano stati lanciati nella campagna per occultati, fossero stati ritrovati; solo dopo avere accertato che ciò non era avvenuto,

Amanda chiama la Romanelli perché sa che con la chiamata avrebbe avviato gli accertamenti della Polizia sulla casa, dove era avvenuto l'omicidio.

- **Il comportamento anomalo tenuto da Amanda** quando si recò, secondo il suo racconto alle 10,30 del 2 novembre, in via della Pergola e fece una doccia nel bagno in uso a lei e a Meredith, è inspiegabile. Non può giustificarsi, se non con la piena consapevolezza di quanto era accaduto la notte precedente, l'assoluta indifferenza dinanzi ad una serie di preoccupanti circostanze da lei anche notate come le macchie di sangue nel bidet, sul tappetino e sulla maniglia, la stanza di Meredith chiusa – contrariamente alle abitudini della vittima – e gli escrementi nel bagno in uso alle ragazze italiane.
- **Il comportamento di Amanda e Sollecito** quando fu poi aperta la porta della stanza di Meredith. **I due imputati mostrarono assoluta indifferenza allontanandosi dalla stanza.** Secondo la Corte perché già conoscevano la scena che si sarebbe presentata ai loro occhi; ritengo che tale condotta aveva anche **il chiaro obiettivo di non mostrare la loro immediata espressione** ai testimoni presenti in quel frangente.
- **L'esame del DNA.**

Su tale punto non posso che esprimere la mia piena condivisione del contenuto della discussione che domani sarà fatta dalla collega su tale argomento .

Questo P.G. ritiene che la perizia di ufficio sia il frutto di un esame superficiale e fideisticamente innocentista. In ogni caso ribadisco la necessità, solo per proseguire nella ricerca della verità, di effettuare l'estrazione del DNA su quelle tracce rinvenute dagli stessi periti, che non hanno però fornito alcuna giustificazione del loro rifiuto di non effettuare gli accertamenti richiesti dalla Corte con il primo dei quesiti dell'incarico di perizia.

Ribadisco, comunque, quanto già sostenuto in precedenza: anche a voler condividere i rilievi dei periti che non ritengono attribuibili il DNA sul

coltello con quello della vittima e quello sul gancetto del reggiseno a quello di Sollecito perché manca la verifica di un'ulteriore estrazione, non può non rilevarsi che la probabilità che il risultato della Polizia Scientifica, secondo i calcoli biostatistici, forniti da un esperto del calibro scientifico del prof. Novelli, è particolarmente alta, tanto da qualificare i risultati della Polizia Scientifica gravissimi indizi di responsabilità a carico degli imputati per l'omicidio di Meredith.

- **L'esito degli accertamenti condotti sul traffico dei cellulari Di Meredith, di Amanda e di Sollecito**, e sulle specifiche celle che li avevano captati, ha messo in evidenza, come afferma condivisibilmente la sentenza della Corte di Assise (pag. 354), che **la ragione per occultare i cellulari della vittima è stata quella di potere la mattina successiva di buon ora (almeno dalle 7,45) disporre di un congruo tempo per cancellare dal luogo del delitto le tracce dei due imputati, prima dell'arrivo degli inquirenti.**

- **L'opera di pulizia però non è stata svolta in modo perfetto** se si considerano le impronte lasciate dagli imputati e rilevate dagli inquirenti; mi riferisco ad esempio a:

L'impronta palmare sporca di sangue attribuita a Sollecito e rinvenuta sul tappetino del bagno piccolo, come è stato evidenziato nella sentenza a pag. 354 -355.

L'impronta di una calzatura sulla federa del cuscino di Meredith, ritenuta compatibile con una delle scarpe di Amanda Knox.

Le impronte evidenziate dal luminol:

i rilievi n° 1 e 7 nella camera da letto nella camera da letto di Amanda e **nel corridoio davanti alla camera di Meredith**, attribuite alla Knox.

Il rilievo 2, attribuito a Sollecito è stato rinvenuto nel corridoio in direzione dell'uscita.

- Una particolare importanza riveste a giudizio di questo P.G. **la presenza della lampada della camera da letto di Amanda**, nella stanza della

vittima,, Su tale ritrovamento l'imputata non ha saputo dare alcuna giustificazione. La presenza della lampada, che non faceva parte dell'arredamento della stanza della vittima è stata invece utilizzata dagli imputati per rimuovere le tracce del reato perché la visibilità nella stanza della vittima era ridotta a causa delle persiane e degli scuri accostati. Tale circostanza, **rilevante anche per la proprietà dell'oggetto**, sembra attecchire perfettamente all'ipotesi della immutazione del luogo del delitto

- A tutti gli elementi indiziari che ho indicato **vanno infine aggiunti quelli sicuramente più gravi**, perché collegati al tentativo disperato degli imputati, dinanzi al fallimento del loro alibi ed al rinvenimento di prove e indizi che li accusavano dell'omicidio, di proporre nel dibattimento di secondo grado **due false ricostruzioni dell'omicidio**, che in qualche modo li escludesse, quella di Mario Alessi e dei suoi soci e quella di Luciano Aviello, ex pentito di camorra, che per questo motivo avrebbe dovuto riscuotere più credito.

5 - LA SENTENZA DI APPELLO C/ RUDI GUEDE: IL VALORE PROBATORIO EX ART. 238 BIS C.P.P. SECONDO LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

5.1 – IN GENERALE L'ART. 238 BIS COD. PROC. PEN

La Corte di Assise di Appello ha accolto la richiesta del P.G. di acquisire agli atti del processo, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 238 bis cod. proc. pen.*, le sentenze di condanna - di primo grado, del giudizio di appello e di quello della Cassazione - di Rudi Guede per l'omicidio di Meredith Kercher dal momento che la condanna è oramai divenuta definitiva.

In dottrina ed in giurisprudenza si è creato un vivace dibattito sul modo di interpretare il **dettato dell'art. 238 bis c.p.p.**: *“..... le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato*

...”.

La giurisprudenza di legittimità si è oramai orientata in modo definitivo sulla interpretazione secondo cui **le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo**, come previsto dalla norma indicata, **ma esse non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati, ma necessitano di riscontri non diversamente dalle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso.**

Da ciò consegue che **il giudice non può ritenere l'esistenza del fatto accertato in base alla sola sentenza divenuta irrevocabile, ma ha l'obbligo di individuare una conferma esterna di questa ricostruzione pur definitiva** (si veda da ultima, Cass., sez. 4[^], 29 gennaio 2008 n. 1234, RV. 239299; sez. 1[^], 9 ottobre 2007 n. 46082, RV. 238167).

Naturalmente **questa conferma non è necessaria** quando la sentenza definitiva non **venga direttamente utilizzata ai fini di prova ma come riscontro di altri elementi indiziari o di prove già acquisite**, non diversamente da quanto avviene tra le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si riscontrino tra di loro.

Proprio per la funzione corroborante e non di piena prova della sentenza definitiva, **l'art. 238 bis c.p.p. non richiede che la sentenza sia stata pronunciata nei confronti delle persone imputate nel diverso procedimento in cui viene utilizzata.**

Non si tratta di una dimenticanza del legislatore perché la possibilità di utilizzare contro l'imputato prove formate in altro procedimento, solo se il suo difensore ha partecipato alla sua assunzione è espressamente prevista dalla norma che precede (art. 238 c.p.p., comma 2 bis) nel caso di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento e di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato.

Va ancora sottolineato che, in tali casi, la partecipazione del difensore all'assunzione consente di attribuire l'efficacia di piena prova alle prove in questione mentre, **nel caso previsto dall'art. 238 bis c.p.p. questa efficacia non esiste dovendo la prova essere oggettivamente riscontrata.** Si comprende quindi

la diversità di disciplina: se il difensore partecipa all'assunzione la prova è piena; diversamente occorrono i riscontri oggettivi.

Ciò premesso **questo P.G. intende richiamare il contenuto della sentenza di appello limitandolo alla motivazione relativa ai seguenti punti:**

- 1. Il concorso di persone nell'omicidio;**
- 2. la simulazione del tentativo di furto;**
- 3. la presenza degli imputati sul luogo del delitto;**
- 4. l'autore materiale dell'omicidio;**

che **potranno essere usati dalla Corte di Assise di Appello come riscontri** delle prove e degli indizi acquisiti sugli stessi fatti dalla sentenza di cui oggi si discutono le impugnazioni del P.M. e degli imputati.

Nell'esaminare i singoli motivi di doglianza e nel ribadire le acquisizioni probatorie che hanno condotto la Corte di Assise di Perugia a condannare Rudi Guede, **evidenzierò le conferme provenienti dalla sentenza definitiva acquisita agli atti del dibattimento.**

5.2 - Il concorso di persone nell'omicidio.

Come abbiamo già sentito, sotto diversa ottica, i difensori degli imputati hanno contestato con motivazioni diverse la pretesa sussistenza del concorso di Amanda e Sollecito nell'omicidio di Meredith commesso secondo gli appellanti o solo da Rudi Guede o da terzi in concorso con Rudi (Alessi) o da altre persone (Aviello). La Difesa di Raffaele Sollecito in particolare ha molto insistito sulla non conoscenza di Rudi da parte di Raffaele e l'ha fatto per escludere la configurabilità del concorso dell'uno con l'altro nella realizzazione dei delitti di omicidio e violenza.

La sentenza di primo grado fornisce una puntuale risposta all'obiezione difensiva rappresentata nel corso del giudizio di 1° grado

Aveva infatti affermato la Corte che: “” anche ammesso che Rudi e Raffaele

non si conoscessero, da tale circostanza non può farsi derivare la conseguenza voluta e affermata dalla Difesa di Sollecito Raffaele e per la quale la non conoscenza escluderebbe il concorso nei reati ipotizzati. Va infatti evidenziato che la circostanza per la quale Rudi conosceva Amanda consentiva al primo di avvicinare e salutare la ragazza la quale, stando insieme a Raffaele poteva assai facilmente far da tramite tra i due e consentire l'immediata e facile conoscenza dell'uno con l'altro. Del resto, come ha affermata la stessa imputata (dichiarazioni Amanda Knox, ud. del 12.6.2009 pag. 28) ella conobbe Rudi allo stesso modo: gli fu presentato dai ragazzi dell'appartamento di sotto che conoscevano sia l'uno che l'altra.

Quanto poi al concorso di persone nel reato, va ricordato che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo e può manifestarsi indifferentemente o come previo concerto o come intesa istantanea o come semplice adesione all' opera di un altro che, addirittura, può rimanere ignaro (Cfr. Cass.15.5.2009 n. 25894 e, ivi richiamata: Casso Sez. Un. 22.11.2000, Sormani). Pertanto, anche se Rudi e Raffaele non si conoscevano fino al novembre, da ciò non può trarsi l'argomento per escludere la configurabilità del concorso poiché la conoscenza poté realizzarsi la sera stessa del 1° novembre tramite Amanda che ben conosceva entrambi.

Conclude sul punto la sentenza della C. Assise:” Pertanto Amanda e Raffaele, verosimilmente insieme a Rudi che aveva chiesto o era stato invitato a recarsi insieme a loro nella casa di Via della Pergola, giungono in tale appartamento verso le ore 23,00; in tale appartamento si trovava già Meredith, rientrata in casa verso le 21,00, dopo aver trascorso il pomeriggio e la sera con le proprie amiche inglesi.

Il concorso di persone nel reato riceve un o specifico riscontro dalla sentenza di appello ed infatti nelle pag. 39 e 40 si legge testualmente:

“Pur non dovendo esaminare la posizione della Knox e del Sollecito, separatamente giudicati, la natura concorsuale dell’omicidio aggravato dalla

violenza sessuale impone di occuparsene almeno incidentalmente.

Si è già detto delle tracce della loro presenza nell'appartamento la sera del 1° novembre 2007, testimoniata dalle tracce di D.N.A. di Sollecito sul pezzo di stoffa con i gancetti del reggiseno della vittima, dal rinvenimento in casa del Sollecito, dove la vittima non era mai stata (teste Romanelli) del coltello, ritenuto compatibile dai periti con le ferite, almeno con quella più profonda, recante tracce della Knox sul manico e tracce della KERCHER sulla lama; presenza avvalorata dal rinvenimento della lampada di Amanda nella stanza di Meredith (dichiarazioni di Romanelli e Mezzetti del 7 maggio 2008), dalle loro bugie, compresa quella di Sollecito all'isp. Battistelli di aver chiamato i carabinieri, chiamata che, invece, risultava avvenuta dopo l'arrivo della polizia postale, dall'interruzione del traffico telefonico dei cellulari dei due, rilevato dai tabulati, dalle ore 21,00 circa del 1° novembre alla mattina del giorno successivo, dall'impronta del piede, compatibile con quello di Sollecito, sul tappetino del bagno (consulenza Boemia-Rinaldi), le impronte dei piedi dei due rilevate attraverso il Luminol, dal rinvenimento, nelle macchie di sangue dilavato presenti sul lavandino e sul bidet, del materiale genetico riconducibile, oltre che alla vittima, alla Knox (v. deposizione Stefanoni), dalla frase "io ero là" che Amanda si lascia sfuggire nel colloquio, intercettato, con i genitori nella Casa circondariale di Perugia Capanne, dalle dichiarazioni (nel terzo interrogatorio, davanti al P.M.) di Rudi GUEDE, allorché fa entrare per la prima volta, sulla scena del delitto, Amanda e fornisce indicazioni più puntuali sull'accoltellatore.

Altro elemento indicativo del concorso nell'azione omicidiaria sta nella testimonianza di Capezzali Nara, la quale..... ha riferito, pur non sapendo precisare l'ora, che dopo breve tempo dalla percezione dell'urlo "straziante" di donna, che le procurò un notevole stato di agitazione, tanto da non consentirle, per un po', di riaddormentarsi, sentì dei passi di persone che correvano contemporaneamente, chi verso la scaletta di accesso a via del Melo e a via del Pinturicchio e chi verso via del Bulagaio, senza più sentire alcun rumore nei successivi momenti in cui rimase sveglia; e c'è senz'altro da crederle,

potendosi comprendere l'effetto angoscioso di un grido umano, nel silenzio della notte, su una persona in stato di quasi dormiveglia.

Appare, in proposito, significativa una frase che il GUEDE si lascia sfuggire quando cerca di spiegare all'amico Benedetti i motivi per i quali era scappato dalla casa di Meredith, pur raccontando di essere stato estraneo all'omicidio: "ho avuto paura che avrebbero dato soltanto la colpa a me".

5.3 - la simulazione del tentativo di furto.

Con una tenacia oltre ogni limite, incurante anche delle figuraccia incorsa al suo consulente di parte Pascali, la difesa di Sollecito ha sostenuto la sussistenza dell'effrazione della finestra della stanza della Romanelli con l'evidente obiettivo di allontanare qualsiasi sospetto dall'unica coinquilina che avesse avuto la possibilità di far entrare in casa Rudi Guede, che era sfornito di chiave di accesso alla casa.

I giudici della Corte di Assise, infatti, facendo specifico riferimento alle fotografie acquisite al processo, affermano: "Ma che si sia trattato di una mera simulazione, di una messinscena, deriva dalle foto effettuate da personale della Questura risulta un'attività che appare finalizzata a creare unicamente una situazione di evidente disordine nella stanza della Romanelli; non risulta invece un'attività di effettivo rovistamento, di reale ricerca di cose di valore e appetibili per un ladro. I cassetti del comodino posto accanto al letto non appaiono neanche aperti; gli oggetti posti sulle mensole di cui alla foto 52 risultano assolutamente non toccati;

L'argomento è ripreso in sentenza a pag. 41 e segg.: "Un ultimo aspetto che va ricordato attiene alla presenza, constatata e riferita da più testi, di vetri sopra oggetti e indumenti della stanza della Romanelli.

Tale circostanza, rivelatrice anch'essa dell'attività simulatoria- anche se non decisiva poiché nulla avrebbe escluso che il fantomatico ladro prima avesse rotto il vetro e poi avesse messo in disordine- è stata esclusa dalla Difesa degli imputati attraverso le foto che non documenterebbero la presenza di

vetri su vestiti e cose spostati nella stanza della Romanelli e attraverso il rilievo per il quale il valore documentale e di cristallizzazione di una determinata situazione realizzata da foto, dovrebbe prevalere sulle dichiarazioni testimoniali affidate al ricordo.

Significativa e dirimente sul contrasto che si vorrebbe rappresentare tra emergenze testimoniali e documentali (le foto della stanza di Romanelli Filomena che non documentano pezzi di vetro sopra indumenti e oggetti spostati) si ritiene che sia la deposizione della Romanelli. Nel proprio esame del 7.2.2009 ha quindi ricordato di aver lasciato il proprio computer nell'apposita borsa custodia "in piedi, non sdraiato" (pag. 269) e poi, allorchè rientrò in casa vide che nella propria camera la finestra era rotta e "tutto per aria ... tutto fuori posto" (pag. 40). Controllò che ci fossero i gioielli e vide che c'erano e cercò il computer. che intravedeva "da sotto" (pag. 40) e, continuando ad esporre, ha dichiarato che "prendendo il computer mi sono accorta che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra le cose" (pag. 41) e la circostanza la colpì a tal punto che ne fece oggetto di apposito commento: **"è stato un ladro stupido; oltre al fatto che non si è preso niente i vetri stanno pure sopra le cose"** (pag. 41). Quindi oltre al ricordo ben nitido la teste ha anche riferito di essere entrata nella propria stanza e di aver cercato se mancasse qualcosa ed in tale ricerca ha anche spostato degli oggetti modificando quindi l'ubicazione dei pezzi di vetro.

Anche in questo caso la sentenza dalla Corte d'Appello di Perugia offre un valido riscontro alle pagg.34 e 35 ove si legge:

" Del resto, che l'ingresso dell'imputato non possa essere avvenuto attraverso la finestra della stanza della Romanelli, il cui vetro risultava rotto con un sasso, apparve subito evidente agli inquirenti per le evidenti difficoltà della scalata (la finestra si trovava ad una altezza di circa tre metri dal suolo, a fronte di un più agevole ingresso nell'appartamento sottostante dove, tra l'altro, quella sera non c'era nessuno), essendosi trattato di una rozza simulazione, talmente evidente che

la stessa Romanelli, sentita dal P.M. il 3 dicembre 2007, ebbe a dichiarare "...che poi ecco mentre eravamo lì mano a mano ci siamo resi conto che il furto era solo simulato, anche perché si vedeva chiaramente che i vetri della finestra stavano sopra i vestiti, è strano perché chi apre la finestra i vetri stanno a terra e poi ci sono i vestiti sopra...", "e invece c'erano vetri dappertutto, dappertutto... sopra i vestiti".

L'unica spiegazione possibile dell'evidente simulazione non può che essere quella di un tentativo di sviare i sospetti da Amanda, che aveva le chiavi dell'appartamento e che, in assenza delle altre due coinquiline, era l'unica che avrebbe potuto entrare liberamente in quella casa, consentendo l'accesso anche a Sollecito e GUEDE ed è verosimile, stando anche alle dichiarazioni di quest'ultimo, che tale simulazione sia stata posta in essere in un secondo momento, con un secondo accesso alla casa, dopo l'omicidio, simulazione posta in essere solo da chi poteva avere reale interesse ad allontanare da sé ogni sospetto (la Knox ed il Sollecito), non certo dal GUEDE, che non poteva accedere in quella casa a suo piacimento e che mai vi era entrato prima di quella notte (v. conversazione via Skype con Benedetti del 19.11.2007, pag. 88: "quando ero con Meredith è stata la prima volta che ho messo piede in quella casa").

5.4 - la presenza degli imputati sul luogo del delitto.

Un ulteriore elemento di prova che dissolve l'alibi degli imputati è rappresentato dalla accertata presenza di Amanda e Raffaele sul luogo del delitto la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007.

La sentenza di primo grado si occupa specificamente di tale circostanza nelle pagine finali (pag 385 e segg.) Sostiene la Corte di Assise: "Per la sera dell'1.11.2007 sia Amanda che Raffaele avevano in programma di uscire: l'una per recarsi a lavorare nel pub di Patrick Lumumba sito in Via Alessi e l'altro per rendere un servizio ad una ragazza, Popovic Jovana.

Quasi contemporaneamente, all'incirca alle 8 di sera, entrambi questi

appuntamenti vennero meno e sia Amanda che Raffaele si trovarono senza impegni. Terminata la cena all'incirca alle ore 20,40 (va al riguardo richiamata la telefonata che Francesco Sollecito fece al figlio e quanto dal medesimo riferito nell'udienza del 19.6.2009) ed effettuata alle 21.10.32 l'ultima operazione della giornata al computer (come si è avuto modo di rilevare nel capitolo dedicato all' esame del computer di Raffaele Sollecito), Amanda e Raffaele poterono quindi uscire da casa completamente liberi da impegni e trovarsi dopo alcuni minuti nella piazzetta posta davanti all'Università per Stranieri, dove c'è il campetto di basket.....

La piazzetta dove gl'imputati si trovavano tra le 21,30 e le 22,00 e fin verso le 23,00 come si è detto, è separata dalla casa di Via della Pergola 7 da pochissimi metri e la piccola strada posta in fondo a tale piazzetta avrebbe consentito di raggiungere la casa di Via della Pergola in un minuto o poco più.....omissis.....

Sul portone di ingresso, inoltre, non sono stati rilevati segni di effrazione o di forzatura.omissis..... Rudi- Guede non entrò nella casa di Via della Pergola attraverso tale finestra: la rottura del vetro ed il disordine che furono creati nella stanza di Romanelli Filomena costituirono la messinscena realizzata da chi consentì a Rudi Guede di entrare nella casa e furono finalizzati a sviare da sé ogni sospetto.

Chi consentì a Rudi Guede di entrare nella casa realizzando poi la messinscena del vetro rotto e del disordine non poté che essere chi aveva la disponibilità della chiave, chi aveva libero accesso nella casa perché in essa abitava e chi, trovandosi nella zona, poteva tranquillamente entrare nella casa e farvi entrare, appunto, Rudi Guede.

La chiave dell'appartamento, lo si è già visto, era nella disponibilità della quattro ragazze che vi abitavano.

Si è già rilevato come non appaia verosimile che Meredith abbia potuto aprire la porta di casa a Rudi Guede.....omissis.....

Per quanto riguarda le altre tre coinquiline va ricordato che Mezzetti Laura

si trovava a Montefiascone presso i suoi familiari e Romanelli Filomena pur essendo a Perugia stava col proprio fidanzato Marco Zaroli e insieme a questi festeggiava il compleanno di Luca Altieri, fidanzato di Paola Grande con la quale il giorno successivo si sarebbe trovata in macchina per recarsi alla Fiera dei Morti. **La quarta coinquilina, Amanda Knox**, era insieme a Sollecito Raffaele, improvvisamente libera da ogni impegno al pari del suo ragazzo e con questi, come si è visto, a pochi passi dalla casa di Via della Pergola, sulla piazzetta davanti all'Università per Stranieri dove fu notata insieme a Raffaele Sollecito fin verso le 23,00 e poi non più.

L'insieme delle circostanze appena ricordate (Amanda ha la disponibilità della chiave; il portone di accesso alla casa non viene forzato; il vetro rotto è una messinscena per sviare le indagini; le altre coinquiline, Mezzetti e Romanelli, hanno impegni che le portano in altri luoghi; Amanda e Raffaele si trovano fin verso le 23,00 a pochi passi dalla casa di via della Pergola e non hanno impegni) costituiscono un quadro indiziario in forza del quale si deve ritenere che fu Amanda, la quale stava insieme a Raffaele Sollecito, a far entrare nella casa di Via della Pergola 7 Rudi Guede e ciò avvenne all'incirca alle 23,00 qualche minuto prima, qualche minuto dopo.

Amanda, peraltro, conosceva Rudi Guede e questi conosceva Amanda; anzi, ne era attratto; Rudi, inoltre, conosceva la casa di Via della Pergola per esservi già stato, sia su invito che senza invito.

La sentenza della Corte d'Appello di Perugia **offre nelle pagine 31 e segg.** un indiscutibile riscontro all' ipotesi formulata dai giudici di primo grado; appare, quindi, opportuno richiamarne il contenuto:

“ È, pertanto, più verosimile ritenere che l'ingresso dell'imputato nell'appartamento delle ragazze di via della Pergola sia stato favorito da Amanda Knox.

Depongono a favore di questa ipotesi:

1) il fatto che i due si conoscessero (oltre a varie testimonianze, lo ammette anche Amanda nel corso di una conversazione con il padre, oggetto di intercettazione

ambientale del 20 novembre 2007 presso il carcere di Perugia Capanne);

2) il fatto che non furono notati segni di effrazione alla porta di ingresso;

3) il fatto che, la rottura del vetro della stanza della Romanelli fu solo una messa in scena;

4) il fatto che tanto la Knox che il Sollecito erano presenti sulla scena del crimine, non solo perché, dopo la iniziale reticenza, lo ammette lo stesso GUEDE, pur fornendo un contorno sfumato del secondo, che probabilmente doveva aver visto con Amanda, essendo in corso tra i due una intensa love story, ma sul quale, evidentemente, non aveva ben focalizzato la sua attenzione, ma anche per riscontri oggettivi acquisiti nel corso delle indagini.

Ancora la sentenza di appello a pag. 39 così afferma:

*Si è già detto delle tracce della loro presenza nell'appartamento la sera del 1° novembre 2007, testimoniata dalle tracce di D.N.A. di Sollecito sul pezzo di stoffa con i gancetti del reggiseno della vittima, dal rinvenimento in casa del Sollecito, dove la vittima non era mai stata (teste Romanelli) del coltello, ritenuto compatibile dai periti con le ferite, almeno con quella più profonda, recante tracce della Knox sul manico e tracce della KERCHER sulla lama; **presenza avvalorata dal rinvenimento della lampada di Amanda nella stanza di Meredith** (dichiarazioni di Romanelli e Mezzetti del 7 maggio 2008), **dalle loro bugie**, compresa quella di Sollecito all'isp. Battistelli di aver chiamato i carabinieri, ***chiamata che, invece, risultava avvenuta dopo l'arrivo della polizia postale, dall'interruzione del traffico telefonico dei cellulari dei due, rilevato dai tabulati, dalle ore 21,00 circa del 1° novembre alla mattina del giorno successivo, dall'impronta del piede, compatibile con quello di Sollecito, sul tappetino del bagno (consulenza Boemia-Rinaldi), le impronte dei piedi dei due rilevate attraverso il Luminol, dal rinvenimento, nelle macchie di sangue dilavato presenti sul lavandino e sul bidet, del materiale genetico riconducibile, oltre che alla vittima, alla Knox, dalla frase "io ero là" che Amanda si lascia sfuggire nel colloquio, intercettato, con i genitori nella Casa circondariale di Perugia Capanne, dalle dichiarazioni (nel terzo interrogatorio, davanti al****

P.M.) di Rudi GUEDE, allorché fa entrare per la prima volta, sulla scena del delitto, Amanda e fornisce indicazioni più puntuali sull'accoltellatore.

5.5 – L'AUTORE MATERIALE DELL'OMICIDIO.

Su tale argomento uno dei testi escussi nel corso della rinnovazione del dibattimento: Rudi Guede, ha fornito un adeguato riscontro alle circostanze enunciate accertate nella sentenza di condanna di Rudi

Si legge a pag. 49 della sentenza di appello

A parte, poi, il tentativo di arrestare il flusso del sangue della ferita e la prova che non fu lui ad impugnare l'arma risultata compatibile con la più grave delle lesioni, deve anche essere ricordato che il GUEDE è stato l'unico, sia pure in una ricostruzione dei fatti alquanto fantasiosa, ad indicare i correi.

Alle pagg. 44 - 45 della sentenza di appello.

Resta apparentemente inspiegabile il motivo per il quale l'imputato, che pure da subito aveva indicato, in termini alquanto generici, l'aggressore armato di coltello, non avesse fatto subito il nome di Amanda e riferito il suo collegamento con l'aggressore; non solo, ma una volta chiamato in un pubblico dibattimento, a ripetere quanto finalmente ebbe a dichiarare in merito alle persone presenti al tragico evento, si avvalse, come documentato dal P.G., della facoltà di non rispondere.omissis.....

L'unica risposta razionale è che GUEDE, finché ha potuto, ha taciuto, poiché, stante la profonda connessione degli eventi, accusare Amanda e Raffaele lo avrebbe esposto a più che probabili dichiarazioni ritorsive da parte di costoro.

La Corte di Assise di appello ha intuito la vera motivazione di questo atteggiamento equivoco fatto di silenzi o mezze ammissioni da parte di Rudi sui responsabili del delitto.

Rudi Hermann Guede, quello a cui le difese hanno tentato, dall'inizio delle indagini ad oggi, di attribuire il ruolo del lanciatore e dell'arrampicatore sui muri

alla maniera di Spiderman e quello dell'assassino solitario, salve le varianti alla Alessi o all'Aviello, quello che le difese Knox – Sollecito hanno cercato, sia in primo grado che in appello, di far processare di nuovo, in surroga, ai loro rispettivi assistiti e in totale spregio della sentenza della Suprema Corte, Prima Sezione penale, n. 1132/2010.

Rudi ha ammesso di avere scritto la lettera che è stata acquisita da codesta Corte, che non solo smentisce nel modo più radicale possibile le bugie dell'Alessi, ma che si conclude con parole che pesano come macigni in quest'aula e che peseranno nella vostra decisione e che devo in questa sede richiamare come sono state scritte: “ quello che è stato un' orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza quale era Meredith da parte di Raffaele Sollecito e Amanda Knox”.

Questo è quello che Rudi ha scritto il 7 marzo 2010, ci ha confermato di avere scritto in quella data, all'udienza del 27 giugno e, rispondendo alle domande delle difese, ci ha confermato che questa frase corrisponde a quello che aveva sempre detto e che aveva sempre pensato. E Rudi era presente, la notte del delitto, nella camera di Meredith. Non lo ha mai smentito e lo ha confermato anche in udienza.

Poi, come s'è visto, lo stesso teste portato dalla difesa Knox, Luciano Aviello. ha rivelato nelle dichiarazioni illegittimamente acquisite al processo che il Sollecito gli ha confidato di essere stato nel luogo del delitto e che a uccidere Mez era stata la Knox.

Ancora una volta la sentenza di appello di Rudi, oramai irrevocabile afferma circostanze che fanno assumere la dignità di prova alle affermazioni di Rudi Guede.

Non vi è da obiettare nulla sulla attendibilità di Rudi. Non può ipotizzarsi una vendetta o una rappresaglia perché altrimenti non si comprende perché le dichiarazioni non siano state fatte prima. Non può ipotizzarsi che Rudi possa attendersi un vantaggio dall'accusa mossa, perché è un condannato definitivo e benefici potrebbe averne solo in un futuro abbastanza lontano, quando potranno applicarsi misure alternative alla detenzione, ma tali misure presuppongono una revisione critica della condotta del delitto, che presuppone necessariamente

l'ammissione di colpa, che il cittadino ivoriano non ha ancora maturato.

L'accusa di Rudi rende addirittura secondario l'esito della perizia di ufficio perché gli esiti possono mettere in discussione l'attribuibilità delle tracce, ma non forniscono alcuna certezza – che Rudi ha completamente smentito – che gli imputati non si trovassero sul luogo del delitto durante l'omicidio di Meredith.

6 - Conclusioni della I PARTE

Ricordo alla Corte ed alla Giuria in particolare che una quasi ossessiva campagna dei mezzi di comunicazione, costituita principalmente dalla stampa e dalle televisioni nazionali, ha avuto come costante obiettivo di far sentire i lettori o i telespettatori come i genitori di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, due giovani di buona famiglia, accusati - forse ingiustamente - di omicidio e tenuti in carcere dal 2007.

Vorrei che nel decidere sulla responsabilità penale di questo efferato omicidio voi giudici vi sentiate anche un po' genitori di Meredith Kercher una giovane studentessa, “una ragazza discreta, seria, riservata, molto legata al suo ambiente familiare” (cfr sentenza di appello c/ Rudi Guede pag.22) a cui questi bravi ragazzi di buona famiglia hanno impedito di vivere.

II PARTE

1. - CONSIDERAZIONI INIZIALI

Prima di esaminare e valutare i vari profili degli appelli dei due imputati, vorrei, però, fare alcune premesse che ritengo assolutamente doverose.

L'andamento del processo *fiction*, del parallelo processo mediatico, lo stiamo osservando da mesi ormai, ivi compresa la recentissima intervista di un noto settimanale sulle felpe e i proclami assolutori di tanta parte della stampa e dei familiari e sostenitori degli imputati.

Questa è, come ho detto, la *fiction*, non la realtà, l'unica che, invece, a noi e, soprattutto, a voi deve interessare.

Perché questo processo, come ogni processo, sembra lapalissiano ma non lo è in questo caso, si *deve* celebrare *solo* nell'aula di giustizia, non fuori.

Questo significa che, quando vi ritirerete in camera di Consiglio, lo dico per tutti ma in particolare per i giudici popolari, dovrete dimenticare il clamore mediatico che si è sviluppato in maniera insuperata, per quanto mi risulti, attorno a questa vicenda giudiziaria, specie in questi ultimi mesi, in cui la parte assolutamente preponderante degli organi di informazione di tutto il mondo ha assunto posizioni apertamente contrarie all'assunto accusatorio e all'andamento delle udienze e ad elementari esigenze di prudenza, trattandosi di un processo in corso e questo pur dopo un processo di primo grado conclusosi con la condanna dei due imputati, pur dopo la condanna definitiva del *concorrente*, sottolineo *concorrente*, Rudi Hermann Guede e pur dopo le dichiarazioni accusatorie dello stesso del 27 giugno scorso.

Come tutte le cose umane, anche questo clamore ha avuto le sue luci, che sono esistite certo, in particolare recenti trasmissioni televisive, ma, purtroppo, anche le sue ombre di cui credo doveroso sottolineare qui la sconcertante precipitazione dei giudizi, a cui abbiamo assistito specie dopo i risultati della perizia genetica e, consentitemelo, l'assoluto e vergognoso, sottolineo vergognoso, oblio che si è lasciato ancora una volta cadere sulla vittima di questa vicenda criminale,

Meredith Kercher e sul dolore immenso, ma singolarmente composto, dei suoi familiari e anche della cerchia dei suoi amici che si sono ben distinti dalla chiassosità di altri, contrapposti “amici”, oblio reso ancora più intollerabile dalla morbosa esaltazione mediatica di chi si trova sul banco degli imputati.

L'ho detto in primo grado ma lo devo ripetere qui: questa è una vicenda processuale unica, in cui, da un lato, vi è stata un'assoluta linearità e normalità dell'aspetto processuale, caratterizzato dalle molteplici e reiterate conferme dell'assunto accusatorio in un modo che difficilmente si riscontra in altri processi, salvo la recente e, peraltro, disastrosa perizia su una parte del materiale genetico su cui anch'io dovrò dire qualcosa, accertamento più che controbilanciata dalle accuse di Rudi ai due imputati del 27 giugno scorso.

Vi è stata, in particolare, lo ricordo perché va sottolineato, una sentenza definitiva, dopo i tre gradi di giudizio che esistono in Italia, nei confronti di uno dei concorrenti, a soli tre anni dall'omicidio. Credo che sia un record di celerità processuale. Dall'altro lato, però, questo processo, addirittura una sentenza emessa da una Corte d'Assise dopo un'istruttoria dibattimentale serrata e durata quasi un anno e il nostro sistema processuale sono stati fatti oggetto di una denigrazione sistematica da parte di un gruppo ben organizzato e potente, di carattere mediatico-“politico”, che si è mosso su binari totalmente divergenti da quelli processuali, in consapevole polemica con quanto è stato accertato in quest'aula e, prima ancora, nelle indagini, con una stucchevole e insopportabile delegittimazione dei nostri istituti processuali, per tentare di condizionare il vostro giudizio e ciascuno di voi.

Ma di questo fenomeno si potrà, forse si dovrà parlare in altre sedi o a margine della sentenza che siete chiamati ad emettere.

E allora, quando entrerete in Camera di Consiglio, lo ripeto ancora, questo baraccone mediatico-politico-lobbistico, queste pesanti interferenze, dimenticateli perché l'unico ambito in cui vi è un esame completo, razionale, sereno e rigoroso della vicenda, in tutti i suoi aspetti e sfumature e vi è il contraddittorio pieno delle parti, è quest'aula di giustizia di questa Repubblica italiana le cui leggi sostanziali

e processuali e solo queste, siamo chiamati a rispettare e a far osservare e voi ad applicare.

Gli “esperti” o i “detectives” di complemento, che non sanno nulla del processo, e che si sono, invece, alternati a ondate, da 5.000, ma più spesso da 10.000 chilometri di distanza o anche, purtroppo, da distanze minori, a disquisire con rimarchevole superficialità e pressappochismo, lanciando accuse infamanti a chi ha diretto le indagini e agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, in primis Squadra Mobile, SCO e Polizia Scientifica, al vertice nazionale della Polizia Scientifica, lo ricordo. alla loro, questa sì, elevatissima professionalità e al loro spirito di sacrificio e invocando in maniera nemmeno troppo implicita motivazioni di *nazionalismo giudiziario* che non avevo mai sentito fare prima di questa vicenda, nonostante i tantissimi processi contro stranieri che si celebrano a Perugia, tutti costoro debbono restare inesorabilmente fuori da questo processo.

Ora ci siete, infatti, voi che dovete decidere, questo ufficio a cui appartengo che non ha il compito di accusare per accusare, perché qui non c'è nessuna Pubblica Accusa, ma quello di richiedere *imparzialmente* la decisione di giustizia che ritiene conforme alle risultanze processuali, perché il dovere dell'imparzialità accomuna, piaccia o non piaccia, noi Pubblici Ministeri a voi giudici, le difese che debbono svolgere la loro insopprimibile funzione a tutela degli imputati e che non hanno certo bisogno di supporti esterni e, infine, i rispettivi esperti tecnici, periti, per quello che, ormai, rilevano e Consulenti di parte.

Bastano questi.

Passo alla seconda premessa, anch'essa doverosa.

Proprio all'inizio di questo appello (vds. p. 1 della Relazione), ho sentito fare un'affermazione che mi ha meravigliato e credo abbia colpito tutti, vale a dire che, in questo processo, l'”unico fatto obbiettivo davvero certo ed indiscusso” sarebbe la morte di Meredith Kercher e questo benché si sia contemporaneamente affermato che la misura cautelare in atto abbia resistito vittoriosamente a tutte le impugnazioni.

Noi dobbiamo aggiungere, più in generale, che l'ipotesi accusatoria non ha trovato

altro che conferme.

In altre parole, per il GIP, per i giudici del Riesame, per quelli della Corte di Cassazione, per il GUP, per il profilo cautelare e, nel merito, per la Corte d'Assise di primo grado, vi sono, rispettivamente, i gravi indizi di colpevolezza per gli imputati (oltre alle esigenze cautelari) e le prove di responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio” per la condanna penale degli stessi.

A questo si aggiungano le incidentali ma non meno significative conferme del coinvolgimento dei due imputati nel delitto, fatte dal GUP in sede di giudizio abbreviato, dalla Corte d'Assise d'Appello, cioè da giudici della stessa Corte a cui appartenete voi e dalla Corte di Cassazione, nel giudizio conclusosi definitivamente a carico del concorrente Rudi Hermann Guede.

In altri termini, qualcosa come 32 giudici hanno, a vario titolo, riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio contro la Knox e il Sollecito.

E tralascio i PM che hanno viste accolte le loro richieste in merito, perché, in tal caso, sarebbero una quarantina i magistrati che hanno riconosciute fondate le accuse ai due attuali imputati.

Se fosse vero quanto ho sentito affermare, non si sarebbe arrivati davanti a voi e il PM per primo, chi vi parla, all'epoca, non avrebbe esitato un istante a chiedere l'archiviazione del procedimento sin dalla fase delle indagini, come è stato fatto per il calunniato Patrick Diya Lumumba.

Tanti sono, infatti, gli elementi certi emersi dalle risultanze. Li illustrerò nel corso di questa requisitoria ma qui posso citare, a titolo puramente esemplificativo:

il fatto che in quel ponte festivo, nella casa di Via della Pergola, vi fossero solo la vittima e Amanda Knox perché le altre inquiline erano o fuori Perugia o, comunque, lontane da quella casa e i ragazzi del piano di sotto fossero nelle Marche;

il fatto che Rudi conoscesse quella casa e le ragazze che vi abitavano e che lo stesso deve considerarsi ormai definitivamente estraneo alla simulazione del furto;

il fatto che i due attuali imputati si conoscessero da *appena una settimana*;

il fatto che sia stato simulato un tentativo di furto;

il fatto che i due imputati abbiano lasciato tracce innegabili della loro presenza nel corridoio e nel bagnetto attigui alla stanza del delitto, tracce direttamente collegate alla morte della giovane Meredith, il cui sangue è stato da loro portato nel corridoio e nel bagnetto antistante la camera del delitto, evidentemente partendo entrambi dal luogo ove era stato versato il sangue della giovane ragazza di Coulsdon, cioè dalla sua camera e tali risultati sono al di fuori della perizia e ormai intangibili;

il fatto che i due, ma soprattutto la Knox abbiano fornito versioni tanto implausibili e che l'imputata, messa alle strette dalla Polizia, abbia calunniato Patrick Lumumba e non abbia, poi, mosso un dito per scagionarlo.

Da ultimo, il fatto consacrato ormai nella sentenza n. 7195/11 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione del 16.12.2010, depositata il 24.02.2011, che ha confermato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia del 22.12.2009, depositata il 22.03.2010 circa la responsabilità penale di Rudi Hermann Guede, per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, *in concorso con KNOX Amanda Marie e SOLLECITO Raffaele, esclusi gli altri reati contestati a questi ultimi.*

Ricordo che tale sentenza era stata emessa proprio due giorni prima della relazione introduttiva.

E ho fatto solo alcuni esempi.

Quell'affermazione di cui ho parlato è, quindi, in tutta franchezza, seriamente infondata, difforme dalle risultanze e superata processualmente dalla sentenza della Suprema Corte.

Su altri aspetti della stessa relazione, si soffermeranno i colleghi.

Terza premessa. Non posso non iniziare questa requisitoria, senza ricordare, anche, quello che è avvenuto, purtroppo, in quest'aula, nella giornata del 18 giugno scorso e non tanto per la "qualità" dei testi che le difese hanno ritenuto di richiedere, i detenuti Alessi, De Cesare, Castelluccio e Aviello, ma, soprattutto, per la sceneggiata posta in essere da quest'ultimo che ha pensato, forse, di dar corpo e credibilità alle sue dichiarazioni, poi ritratte, con l'oltraggio a cui, con le parole ed i gesti, s'è abbandonato nel corso del controesame svolto da questa

Procura Generale davanti agli organi di informazione italiani e del mondo.

E pensare che le difese avevano disquisito sulla credibilità di Kokomani, di Curatolo, di Quintavalle e addirittura di persone inappuntabili come Gioffredi ! Loro che vi chiedono di credere ad Alessi Mario Giuseppe, a De Cesare, a Castelluccio e ad Aviello, per così dire, prima “versione” !

Questo non dovete dimenticarlo, perché fa parte del processo.

E non dovete dimenticare la successiva, clamorosa, ritrattazione di Aviello del 22 luglio scorso, nel verbale di interrogatorio del procedimento n. 10985/10/21 e, tralasciando in questa sede altri aspetti, il ben diverso tenore delle confidenze che il detenuto ha, in quest’occasione, ammesso di avere ricevuto dal Sollecito, confidenze che riportano i due imputati nel luogo e nel momento del delitto. L’Aviello ha raccontato, infatti, in particolare che Sollecito gli disse che lui era nel luogo del delitto ma che a uccidere Meredith, col coltello oggetto della perizia (rep. 36), fu proprio Amanda (si veda il p.v. di interrogatorio del 22 luglio 11 alle pp. 49 e 50).

La Corte non ha ammesso la testimonianza dell’Aviello, ma ha ammesso la produzione di questo verbale. E ora, non potete ignorarlo.

E pensare che Aviello era stato indicato come teste proprio dalla difesa dell’imputata Knox ! Chi di Aviello “ferisce”, di Aviello “perisce”, perdonatemi l’inevitabile battuta, ma è innegabile che il detenuto campano si sia rivelato un micidiale boomerang per i due imputati e soprattutto per la Knox. E ora non potete più ignorare le ultime dichiarazioni di Aviello che collimano perfettamente con quelle di Rudi.

Quanto agli altri, nell’alternativa che avrete di fronte, quando vi ritirerete in camera di consiglio, vi sono, ormai, anche i “testi” del 18 giugno, c’è anche Alessi Mario Giuseppe, in particolare, quello che ha ucciso un bambino strappato dal seggiolone mentre consumava la cena, Tommaso Onofri, di soli diciotto mesi, ucciso “perché piangeva” dopo essere stato rapito ai suoi cari e ciascuno di voi dovrà prendere posizione su questo personaggio e anche su De Cesare Antonio e Castelluccio Marco.

Lo hanno voluto le difese.

Confermare la sentenza di primo grado vuol dire dire di no a queste persone, specie all'Alessi, riformarla vorrebbe dire invece ritenerle affidabili e degne di fiducia.

Pensateci.

La Corte ha ritenuto di rinnovare parzialmente l'istruttoria dibattimentale, con le prove testimoniali sulle dichiarazioni di Antonio Curatolo e con la perizia sul reperto 36 (coltello) e sul gancetto di reggiseno, già oggetto di accertamenti tecnici non ripetibili (li chiama così il codice di p.p. all'art. 360) e, prima ancora di accertamenti urgenti sulle cose e sulle persone, di cui all'art. 354 c.p.p..

Questi accertamenti sono stati condotti dall'organismo di élite della Polizia Scientifica del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Sezione Indagini di Genetica forense, in particolare, col pieno contraddittorio delle parti e con l'intervento dei numerosi Consulenti di parte, delle difese degli imputati e delle parti civili, senza che gli indagati formulassero contestazioni di sorta o riserva di incidente probatorio, nel qual caso il PM dispone ordinariamente che non si proceda all'accertamento urgente, a norma del quarto comma dell'art. 360 c.p.p. e richiede la perizia con incidente probatorio. E' lì, in quel momento, che si deve farlo.

Ma questo le difese, com'è noto, non l'hanno fatto.

E dov'erano i loro CC.TT, quando la D.ssa Stefanoni avrebbe compiuto i pretesi, clamorosi errori, elencati dai periti ? Dov'erano ? Io ce li avevo al mio fianco. Ricordo, tra tutti, il brillante, capace e correttissimo Prof. Saverio Potenza che non c'è più, purtroppo, perché è stato sostituito.

Io ho perso il conto dei cambiamenti dei CC.TT. di parte Sollecito, ma nessuno di loro ha mai obiettato alcunché nel momento in cui veniva rinvenuto il gancetto di reggiseno (mentre con l'Avv. Ghirga me ne stavo, all'esterno, nella piazzola, in un mezzo della Polizia che proiettava, a circuito chiuso, le operazioni all'interno della casa. Mi pare che i difensori del Sollecito fossero addirittura all'esterno della casa e il Prof. Potenza si allontanò prima che si completassero le operazioni) e,

comunque, venivano compiuti gli accertamenti sui reperti di cui alla perizia.

Erano distratti o invece non trovavano nulla da ridire su quello che veniva compiuto ? Aut aut: tertium non datur. Se hanno ragione i periti, i CC.TT. delle difese andavano a spasso. Ma se nulla può essere loro rimproverato, come io credo, allora vuol dire che hanno sbagliato, e in maniera imperdonabile, gli odierni periti.

Le difese non sono riuscite a provare, come avrebbero dovuto, la contaminazione dei reperti: il relativo onere probatorio su di loro gravava e non può dirsi assolto dall'invocare la *possibilità* del fenomeno, ciò che è insito in ogni accertamento di questo tipo. No: l'onere della prova del *fatto*, non della mera *possibilità* della contaminazione, era a carico di chi la invocava, cioè delle difese degli imputati, ma neppure un briciolo di prova in tal senso è stata data e il dubbio sul fatto la cui prova è a carico delle difese ha la stessa conseguenza, ma invertita, di quello concernente la prova il cui onere è posto a carico del Pubblico Ministero: il fatto che si invoca non sussiste. Quindi, nella fattispecie, la contaminazione non c'è. Punto e basta.

Ed è in ogni caso chiaro che se si parla di contaminazione, si ammette, con ciò stesso, la significatività e attribuibilità del reperto.

Gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, articolazione del Ministero dell'Interno, si noti bene, mi rendo conto che occorre sottolinearlo perché, in questo grado, è passato sotto silenzio, erano, come ho detto prima, quelli previsti dall'art. 360 c.p.p., cioè "accertamenti tecnici non ripetibili", *svolti, com'è noto a tutti*, pare proprio non ai periti e sicuramente nemmeno a molti giornalisti, *col pieno contraddittorio delle parti*, accertamenti che, a loro volta, si svolgono sul materiale acquisito *obbligatoriamente* dalla Polizia giudiziaria, in forza delle previsioni di cui agli artt. 348 e 354 c.p.p.

Questo che significa ? Significa che la Polizia Scientifica non s'è preoccupata di conservare ulteriore materiale su cui ripetere l'accertamento, proprio perché *ha operato, giustamente, per la irripetibilità dell'accertamento, quindi nel modo più rigoroso, normale e garantista per gli indagati.*

Non sappiamo come mai questo concetto che chi è abituato a operare nel settore penale conosce come le proprie tasche, sia stato frainteso, anzi ignorato dai periti e da larghi settori della stampa che, purtroppo, hanno contribuito, specie in questi ultimi tempi, a disorientare l'opinione pubblica e a non far capire più nulla del processo.

Di questo fraintendimento hanno largamente approfittato le difese e ci siamo sentiti dire: i periti non hanno trovato più nulla, ergo non c'era nulla nemmeno quando la Polizia Scientifica, col pieno contraddittorio delle parti, ha utilizzato il materiale, secondo le modalità dell'irripetibilità, quattro anni prima che quei reperti fossero revisionati dai periti.

Sottolineo, sul punto, quanto è emerso in particolare dalla risposta del Prof. Conti ad una precisa domanda dell'Avv. Maresca della PC Kercher se fosse a conoscenza delle differenze degli accertamenti a norma dell'art. 360 c.p.p. o meno, quindi "accertamenti tecnici ripetibili o non ripetibili ?" (vds. verbale 5 settembre 2011, p. 64). A tale domanda il perito ha risposto all'allibito Avv. Maresca: "No, non sono a conoscenza....No." (vds. ibidem). Ogni commento sarebbe inadeguato a esprimere lo sconcerto che si prova nel leggere questa risposta che, da sola, sarebbe sufficiente a porre un pietra tombale sulla perizia "Conti - Vecchiotti".

Ma allora l'accertamento autoptico cos'è per questi periti ? Anche in quel caso sarebbe del tutto naturale pretendere di rifare in appello un accertamento autoptico irripetibilmente compiuto nella fase delle indagini preliminari e rifare l'autopsia, per la seconda volta, come minimo, allo stesso cadavere, che ovviamente non potrebbe essere seppellito sino alla sentenza definitiva, per consentire la ripetizione anche in giudizio e perché no, anche in appello, ci si perdoni il bisticcio di parole, dell'atto non ripetibile, nella fattispecie, la dissezione del cadavere e l'estrazione ed esame degli organi interni ?

Eppure, nonostante questo e dopo ben quattro anni, era rimasto qualcosa di significativo, di esplorabile, addirittura in quella che, secondo la Procura, è l'arma con cui è stata inferta la lesione principale: abbiamo, infatti, sentito, in particolare

i CC.TT della Procura e la Prof.ssa Torricelli, CT Kercher, che, all'udienza del 6 settembre scorso, hanno contestato la decisione dei periti di non proseguire gli accertamenti perché la traccia, se non sbaglio "I", addirittura su quel punto cruciale che è la lama del coltello e vicinissima alla traccia della vittima, sarebbe ancora oggi utilmente esplorabile.

E perché non indagare ancora ? La Corte aveva fatto "49", poteva fare "50" e, lo ricordo, *melius re perpensa*, può e deve farlo ancora. Perché prima nessuna fretta e ora tanta fretta di chiudere, invece ?

La perizia, purtroppo, è naufragata, è inutile nascondere, è un fatto conclamato. L'impetoso e durissimo controesame subito dai periti del 30 luglio e del 5 settembre scorso ad opera dell'implacabile collega Comodi che non ha mai mollato la presa, ma, prima, ancora, la nient'affatto serena e obbiettiva relazione degli stessi del 25 luglio e poi ancora il controesame del 5 e del 6 settembre scorso, hanno, infatti, denunciato, si può ben dire, al mondo intero, il fallimento di questa perizia.

In particolare, gli esperti nominati da questa Corte hanno cercato di far convivere la pretesa inattribuibilità dei reperti con l'impossibilità di escludere che il risultato ottenuto potesse derivare da fenomeni di contaminazione e questo vale tanto per il reperto 36 che per quello 165 B.

Detto in termini comprensibili, i periti ci hanno detto: non c'è Meredith nel coltello né Sollecito nel gancetto (solo nelle conclusioni questo), ma potrebbero esserci stati portati dagli operatori per sbaglio. Ma il principio di non contraddizione non deve valere anche quando si parla di "picchi", "alleli" e "statter" ?

Vale, eccome e vale in tutti i campi ! E allora non si può avere, tanto per parlare chiaro a togati e popolari, la "botte piena e la moglie ubriaca", come dimostrerà la mia collega. Bisogna scegliere: o vi è impossibilità di attribuzione di un reperto e allora non si può dire più nulla o vi è contaminazione e allora vuol dire che l'attribuzione c'è ma è falsata dalla contaminazione che, a sua volta, va provata da chi la invoca non da chi la nega, come recita chiarissimamente la norma di cui

all'art. 2697 c.c. e, più succintamente, quella di cui all'art. 190 c.p.p., in linea con il notissimo brocardo latino *onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*. E qui, l'"actor" della contaminazione sono le difese, noi siamo quelli che negano. I periti, insinuando la possibilità della contaminazione, hanno irrimediabilmente contraddetto la conclusione di impossibilità di attribuzione dei reperti senza, peraltro, provare la contaminazione stessa. Un disastro.

La Corte ha mostrato il suo scrupolo nel tentare di approfondire le risultanze biologiche del gancetto di reggiseno e del coltello. Noi ci siamo opposti ma apprezziamo sinceramente questo scrupolo che voi avete mostrato e che vi fa onore. Purtroppo, spiace dirlo, ma va detto con franchezza, sono i periti scelti che si sono dimostrati, all'evidenza, oltre che, diciamo, *distratti* (vds. i controlli negativi), soprattutto, privi di quella serenità ed obbiettività che sono essenziali per una funzione come la loro.

Ciò che mi ha più stupito è stata, infatti, l'acrimonia, l'astio, apparso evidente a tutti, non nascondiamocelo, con i quali il Prof. Conti in particolare ha attaccato l'operato della Polizia Scientifica. Un perito indipendente deve operare con serenità e imparzialità e non basta essere processualmente periti per vedersi garantita la patente dell'imparzialità. E' una qualità che va concretamente dimostrata sul campo e avventurarsi, ad esempio, in interpretazioni di verbali di udienza che è compito esclusivo del PM, delle difese e, poi, dei giudici, finendo poi con l'attribuire alla Procura domande che sono dei difensori e utilizzare solo queste e, per giunta, obliterare passaggi che avrebbero chiarito certi problemi della presenza o meno di determinati atti (come quello dei controlli negativi di cui la D.ssa Stefanoni ha parlato nell'esame del 4.10.2008, p. 117, nell'udienza preliminare e che era disposta ad allegare e che poi sono stati trasmessi al GUP quattro giorni dopo), operare così, dicevo, è vanificare e rendere del tutto inutile l'opera del perito.

Perché, poi, i periti, hanno adottato delle conclusioni, *dando per scontato, con malcelata soddisfazione, che certe precauzioni metodologiche non fossero state adottate, mentre bastava un minimo di rapporto di collaborazione e di corretta*

informazione con chi aveva operato imparzialmente, lo ricordo, nelle indagini, ex art. 360 c.p.p., per evitare queste conseguenze. E ora, la perizia è, purtroppo, irrimediabilmente, questa sì, “contaminata”, gravemente lacunosa, sotto il profilo statistico e con un tasso di obbiettività al di sotto dei livelli di guardia.

In breve, non serve più se è mai servita a qualcosa.

D'altra parte, la lobby pro imputati ha utilizzato il solito leit motiv dall'inizio delle indagini sino ad ora e che è il sistema, oggi in voga, di difendersi, cioè quello di gettare sistematicamente *discredito* sugli inquirenti.

Uno degli ultimi episodi è l'intervista sulla felpa, che sarebbe rimasta in una cesta dei panni sporchi per 46 giorni e invece è il Reperto X “felpa di colore celeste, campionatura di sostanza ematica risultato DNA; profilo genetico della vittima e aplotipo Y uguale a quello appartenente a Guede Rudy Hermann”. Felpa che è stata rinvenuta per terra, accanto al cadavere e che è stata ovviamente analizzata dalla Polizia Scientifica.

Se l'operazione la si conduce con metodo, come insegnava Don Basilio, il maestro di musica di Rosina, ne “Il barbiere di Siviglia”, si può sperare di ottenere sempre qualcosa ai danni del Conte d'Almaviva di turno. E, in questo processo, la calunnia è, possiamo ben dire, “di casa”, a cominciare da quella commessa dalla Knox contro Patrick Diya Lumumba e contro la Polizia.

“ Calunniate, calunniate, tanto qualcosa resterà” soleva dire, da parte sua, il noto Ministro della Propaganda nazista negli anni '30 e '40, ma la frase, attualissima, era stata usata, prima di lui, in questi stessi termini, da Voltaire (“calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose”) e l'inventore era addirittura l'insospettabile Francesco Bacone che diceva: “Audacter calumniare, semper aliquid haeret” (De Dignitate et augmento scientiarum, I, VIII, c. 2,34).

Eppure, a guardare certi famosi e interessanti programmi televisivi che descrivono interventi di organi stranieri di Polizia scientifica d'avanguardia e che avrebbero comunque dovuto applicare i protocolli suindicati, c'è da rimanere inorriditi: “detectives” che si muovono disinvoltamente nei luoghi del delitto, muniti, se va bene, dei soli guanti alle mani, con le calzature prive di qualsivoglia

protezione, che vanno e vengono su aree “sensibilissime”, in attesa della Polizia Scientifica o che asportano materiale organico servendosi di pinze estratte tranquillamente dal taschino della giacca.

Potrei citarvi questi programmi e quando e da quali canali sono stati diffusi, ma non voglio fare polemica. Dico solo che, a confronto, gli uomini che sono intervenuti a Via della Pergola sembravano marziani, in tutti i sensi, anche perché indossavano le tute protettive bianche, dalla testa ai piedi come ho fatto anch'io.

Non conosciamo le ragioni dell' astio manifestato dai periti, che però è innegabile, ma siamo ormai abituati a vedere questo processo come “terreno di rivalsa” in relazione a vicende ad esso estranee.

Quindi, il lavoro dei periti è, direbbe il simpatico Bartali, tutto sbagliato, tutto da rifare...

Perché qui non stiamo parlando della, peraltro valentissima, Polizia Scientifica della Questura di Perugia, stiamo parlando del vertice della Polizia Scientifica italiana, i cui accertamenti sono a base di tantissime sentenze rese da tante Corti di Assise, ormai definitivamente confermate in Cassazione. Se avessero ragione questi periti, si dovrebbe inevitabilmente aprire un colossale e sconcertante iter di revisione di sentenze e sarebbe sconfessata la Polizia Scientifica italiana a livello mondiale e la sua collaborazione con le Polizie degli altri paesi, specie occidentali ! Bisogna stare attenti e usare prudenza. Quando, invece, si esagera, come hanno fatto i periti, animati da un astio che ha sconcertato tutti, si pongono le premesse per situazioni che nessuno può fondatamente augurarsi.

Di una cosa dovete, comunque, convincervi, come vi ho detto: in questo processo non c'è solo il gancetto e il coltello. Non commettete questo gravissimo errore !

Sarebbe imperdonabile, anche perché, da quando voi avete deciso la perizia sul materiale genetico, c'è una novità più importante di altre, inaspettata, la testimonianza di chi, per sua stessa ammissione, era nel luogo del delitto, cioè del concorrente, Rudi Hermann Guede, che ha proclamato, in quest'aula, il mattino del 27 giugno scorso, la colpevolezza dei due imputati.

C'è un materiale probatorio complesso ed estremamente articolato che porta

univocamente alla decisa conferma dell'impianto accusatorio, com'è avvenuto in primo grado.

E, nel passare in rassegna gli appelli, cercherò di illustrare gli aspetti di mia pertinenza. Gli altri colleghi illustreranno le risultanze di cui si sono specificamente occupati.

Un ultimo punto. Qui ci muoviamo nel processo penale e debbono trovare applicazione i suoi istituti. E allora, nel processo penale vi sono due soggetti che sono, con limitate eccezioni per il PM, estranei al processo civile: vale a dire la Polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero, i due organi che operano nelle indagini preliminari, di cui è dominus il Pubblico Ministero. E questo è un organo imparziale perché vincolato dalla norma di cui all'art. 358 c.p.p. non solo a compiere le indagini necessarie ai fini dell'esercizio dell'azione penale ma che "svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" e la cui posizione di imparzialità si comunica ai suoi Consulenti, specie quando questi operano nel contraddittorio delle parti.

Ben diversa e del tutto legata all'interesse della parte assistita è, invece, la posizione della difesa e dei suoi Consulenti. Ora, in questo processo, sono le norme e gli istituti del processo penale che debbono trovare applicazione, non il contesto in cui si muove il processo civile, dove solo il Giudice e, quindi, i suoi periti, sono assistiti, in linea teorica, dalla prerogativa dell'imparzialità, mentre le parti, l'attore e il convenuto sono portatrici di un'ottica legata a interessi privati.

Se non ci si pone nel contesto dell'ordinamento processuale che voi, qui, dovete applicare e di cui dovete tener conto, si rischia di non comprendere la rilevanza e le finalità di soggetti a cui è demandata una funzione preminente nelle indagini, cioè del Pubblico Ministero e, sotto la sua direzione, della Polizia giudiziaria e di non tener conto del fatto che la sentenza è qui il frutto di una valutazione complessiva dell'insieme del materiale probatorio, non già di singoli segmenti dello stesso.

Prima di andare avanti, vorrei presentare l'ambiente nel quale si è svolto il

delitto e la scena del crimine e gli aspetti fondamentali del quadro lesivo della vittima, perché, per valutare la vicenda, è indispensabile conoscere l'ambiente nel quale è maturata. Lo faccio ora per non tornarci successivamente, dato che dovrò esaminare a lungo i motivi d'appello.

2. - APPELLO DELL'IMPUTATO SOLLECITO.

Passo subito ai motivi che attengono al merito dell'appello, sotto il profilo generale del fatto e degli aspetti medico-legali.

Prima di passare in rassegna i motivi di mia pertinenza, debbo confessarvi che trattare diffusamente gli stessi avrebbe richiesto un tempo eccessivo. D'altra parte, saltare dei passaggi avrebbe rischiato di non farvi comprendere con esattezza la vicenda processuale.

Nessuna paura. Ho risolto subito il problema. Come ?

C'è ormai la sentenza della Prima Sezione penale della Suprema Corte 7195/11 che ci dice che uno degli assassini e violentatori era Rudi Hermann Guede, che questi non era però l'autore materiale dell'omicidio, che, quindi, Meredith Kercher è vittima di più soggetti, tra cui Rudi, il quale ultimo non ha partecipato, in particolare, alla simulazione del furto.

Gli appellanti indugiano spessissimo, nei loro motivi, su Rudi che cercano di presentare come l'unico autore dell'omicidio, della violenza sessuale e, addirittura, di un reato che *non lo ha mai riguardato ed oggi lo possiamo affermare senza riserve, vale a dire la simulazione, il famoso "g.p.s." come l'ho chiamato, confesso, con ironia, in primo grado, cioè il "getto di pietra con scalata"*.

Orbene, qualcosa forse dirò ancora, ma ormai i motivi d'appello che tornano su questi temi, ormai *definitivamente superati*, del delitto "monosoggettivo", senza concorso e della concentrazione su Rudi di tutte le nefandezze compiute ai danni

di Meredith e della proprietaria della casa di Via della Pergola, vanno richiusi in un immaginario fascicolo-ripostiglio di “atti inservibili e datati” che fanno parte, a tutto concedere, del passato remoto di questa vicenda.

Sul Motivo IX.

Il Sollecito, secondo l’appello, avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto.

Punto 1. Tale profilo di impugnazione si fonda sul fatto che la Corte, anziché esporre adeguatamente e compiutamente le ragioni fondanti della responsabilità del Sollecito (e della Knox), farebbe discendere la stessa dall’incapacità degli imputati di provare il contrario di quanto assunto nelle imputazioni.

In particolare, **nel punto 1.2** del predetto motivo d’impugnazione, si sottolinea che i due coimputati non sarebbero riusciti a provare di aver trascorso insieme la notte tra il primo e il 2 novembre, a casa di Raffaele Sollecito.

L’appellante cita, a presunta riprova del proprio assunto, il passo della sentenza in cui la Corte afferma che nessun elemento confermi la presenza dei due imputati, nel periodo che va dalle 21,15 del primo novembre al periodo attorno alla mezzanotte tra il primo e il 2 : vds. p. 68 della sentenza.

Orbene, dimenticano di aggiungere i difensori dell’appellante che la Corte, subito dopo, si è soffermata a lungo, nelle due pagine successive, sulla testimonianza del Curatolo che vede i due imputati in Via della Pergola e precisamente nelle scalette, nel periodo in questione (dalle 21,30 circa sino a prima di mezzanotte). Secondo tale testimonianza, quindi, i due ragazzi si trovavano proprio in Via della Pergola, a poche decine di metri dal luogo del delitto.

Sulla testimonianza del *clochard* Curatolo si tornerà e, per quanto attiene alle sue dichiarazioni in appello, le stesse sono state trattate dal collega Costagliola, ma qui si può solo dire che la Corte non desume affatto la presenza dei due nella zona del delitto dalla mancata prova della presenza dei due nella casa del Sollecito. La Corte dice: tra le altre risultanze, vi è la testimonianza di Antonio Curatolo che pone i due imputati in Via della Pergola nelle ultime ore del primo novembre. I

due non stavano, quindi, nella casa del Sollecito, come da loro affermato, ma a pochi metri dal luogo del delitto ed in orario di poco antecedente allo stesso. La prova è fornita dalla testimonianza del Curatolo, non dalla mancata prova che i due imputati hanno fornito circa il fatto di essersi trovati altrove. C'è un teste che li inchioda in Via della Pergola e che lo ha fatto in primo grado e lo ha confermato in appello. Questo è il punto.

La Corte di primo grado ha spiegato quali siano gli elementi che contrastano con la versione fornita dagli imputati circa la loro localizzazione la notte del delitto: basta andare alle pp. 69 sino a 73. della sentenza, per quanto concerne il Curatolo, per rendersene conto. Da p. 73 sino a p. 77 della sentenza stessa, la Corte tratta poi degli altri elementi che smentiscono la versione fornita sul punto dai due imputati. Non si comprende, poi, il nesso che tale, pretesa mancata prova avrebbe con la questione della borsa capiente di cui la Corte parla in tutt'altro punto della sentenza (vds. pp. 403 e 404), laddove tratta del problema della presenza del coltello del Sollecito nella casa di Meredith in occasione del delitto.

Altrettanto inspiegabile e privo di rapporto logico con l'affermazione di principio circa la pretesa anomala "inversione" dell'onere della prova eccipita dall'appellante è la questione del piccolo coltello che Raffaele soleva portare sempre con sé. La Corte dice soltanto che il Sollecito portava abitualmente un coltello e, nell'occasione del delitto, trovandosi alle spalle di Meredith, "sollecita con violenza il reggiseno fino a decidere di tagliarlo" (vds. p. 400). Ciò premesso, il Giudice di prime cure conclude, considerate anche le risultanze biologiche sull'oggetto rinvenuto ed analizzato successivamente dalla Polizia, che la lesione con tramite di cm. 4 sia stata inferta dal Sollecito col coltello che portava con sé. Coltello che aveva una lama lunga cm. 4, come hanno sostenuto il De Martino Mariano e Binetti Saverio (vds. p. 401).

Non è vero, quindi, che la Corte abbia desunto l'utilizzo del coltello del Sollecito dalla sola abitudine dell'imputato di portarlo con sé. La Corte ha tratto questa conclusione da una serie di elementi (abitudine del Sollecito certo, ma anche corrispondenza della lama col tramite della lesione, posizione del Sollecito, traccia

dello stesso sul frammento di reggiseno) che fanno ritenere del tutto plausibile l'utilizzo di un oggetto simile. E' questa una prova indiziaria ex art. 192, secondo comma c.p.p., che la Corte ha legittimamente utilizzato, in presenza delle condizioni richieste dalla legge (gravità, precisione e concordanza).

L'appellante afferma, poi, che sintomatico di questo rovesciamento della corretta impostazione dell'onere probatorio sarebbe per la Corte anche la presunzione di attendibilità della teste Capezzali, nonostante le contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni e, a conforto di tale assunto, si cita il passo della sentenza in cui il Giudice "a quo" afferma che sarebbe incomprendibile l'invenzione dell'urlo straziante di Meredith da parte della teste, qualora, appunto, l'urlo non fosse stato percepito (vds. p. 89 della sentenza).

Come al solito, l'appellante si ferma ad una singola, peraltro condivisibilissima affermazione, isolata dal contesto, senza tener conto che la Corte ha proseguito le sue argomentazioni sul punto ben oltre la singola frase riportata nell'atto d'appello. La Corte ha precisato, infatti, che non inficiano l'attendibilità della teste le imprecisioni mnemoniche relative al fatto che la teste stessa ha affermato che il giorno dopo aver udito quell'urlo avrebbe visto le locandine dei giornali con le notizie sull'omicidio: la Corte ha affermato infatti che la fortissima impressione subita dalla Capezzali dall'urlo e il rinvenimento del corpo senza vita della ragazza inglese il giorno dopo, seguito, nei giorni successivi, dalle continue notizie giornalistiche sull'argomento, abbiano reso difficile ad una signora, per di più provata anche dalla morte del marito, precisare l'esatta sequenza dell'apparizione delle locandine (vds. la sentenza appellata, alle pp. 90 e 91).

La teste è stata profondamente colpita da quell'urlo agghiacciante ed è apparsa ancora turbata da quel ricordo nel corso dello stesso esame dibattimentale e non è stata la sola, come ricorda la Corte, ad aver sentito quell'urlo e i passi di corsa sulle scalette in ferro e sulla piazzola: il primo particolare è stato confermato, infatti, dalla Monacchia e il secondo dalle due sorelle Dramis (vds. la sentenza appellata alle pp. 89, 90 e 91).

Se a tutto questo si aggiunge il fatto che non si comprenderebbe veramente perché

mai la Capezzali avrebbe dovuto inventarsi un particolare inesistente e perché avrebbe dovuto fingere di mostrarsi così turbata, il quadro che ne deriva è quello della piena attendibilità della teste. Anzi, la spontaneità della stessa e l'imprecisione dei ricordi sulle locandine rendono la Capezzali una teste particolarmente attendibile: è normale, infatti, che una signora di una certa età, ancora turbata dalla morte del marito, sottoposta allo stress dell'esame e del controesame dibattimentale, possa avere riferito circostanze errate sulla sequenza successiva alla scoperta del delitto, anche se poi, nel corso dello stesso esame, la teste ha corretto certe imprecisioni ed è evidente che le locandine le dovette vedere due giorni dopo quella notte. A p. 75 del verbale di udienza del 27.03.09, la teste, rispondendo, infatti, alla domanda del PM, ha detto di avere cominciato a vedere le locandine con le notizie "qualche giorno dopo" la notte in cui udì l'urlo. E' appena il caso di aggiungere, a completamento di quanto precisato, che il tentativo dei due imputati e in particolare del Sollecito di provare che, nel momento del delitto, i due si trovassero in un luogo diverso da quello nel quale veniva consumato il delitto, è un alibi non "fallito" ma "falso, mendace" e a tale alibi la giurisprudenza assegna il carattere di indizio, utilizzabile insieme ad altri elementi, ai fini dell'affermazione della responsabilità (si veda, ad esempio, Cass. pen. 4.02.2004, G., in CED 228386).

Punto 2.

Quanto al rilievo secondo cui la Corte avrebbe ignorato le regole che presiedono al processo indiziario, si tratta di un aspetto che l'appellante evita accuratamente di motivare, trincerandosi dietro un'affermazione apodittica.

Come si fa a dire che il Giudice "a quo", invece di indicare le prove a carico degli imputati, avrebbe proposto una lettura decontestualizzata e frammentaria del materiale probatorio ?

Basta accennare, a titolo solo esemplificativo, all'analisi dettagliata fatta dalla Corte sulle "incongruenze e smentite nel racconto di Amanda Knox", da p. 67 a p. 78, a quella sui "Comportamenti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito la mattina

del 2.11.200, da p. 78 a p. 87, a quella sulle testimonianze della Capezzali e della Monacchia, da p. 87 a p. 91. al lunghissimo e meticoloso excursus sulle “Indagini genetiche” e alle considerazioni sulle stesse, da p. 183 a p. 321, all’inesistente attività di navigazione nel web da parte del Sollecito la notte tra il primo e il 2 novembre, da p. 328 a p. 330, al traffico telefonico dei cellulari dei due imputati, da p. 338 a p. 348, alla lunghissima analisi sulle impronte, da p. 354 a p. 381, per citare solo i passaggi che più direttamente coinvolgono i due imputati, per rimanere sorpresi da un rilievo così sommario e infondato.

Punto 3.

Qui l’appellante si sofferma piuttosto a lungo sull’erronea valutazione della personalità del Sollecito e della Knox, anche se, poi, nel contesto dello stesso punto 3, allarga le sue valutazioni critiche ai testimoni più importanti della vicenda che, più che alla personalità degli imputati, si sono riferiti a circostanze oggettive che sono cadute sotto la loro diretta percezione. Non si comprende, pertanto, quale attinenza possa avere la testimonianza, ad esempio, della Monacchia, che l’appellante analizza nel presente punto, con la personalità degli imputati.

Secondo l’appellante, il fatto che la Knox e il Sollecito facessero uso di stupefacenti e leggessero fumetti di sesso violento avrebbe automaticamente comportato, per la Corte, la conseguenza che gli stessi “altro non attendessero che un invito di Guede per abusare sessualmente dell’amica” e tutto questo nonostante il fatto che tali abitudini non siano state confermate e nessun elemento fosse presente agli atti tale da far ritenere che i due imputati intendessero ricercare un rapporto sessuale fuori dagli schemi.

Sui fumetti giapponesi “manga”, l’appellante richiama un passo dell’ordinanza del GUP Micheli, emessa in sede di provvedimento sulla libertà personale dei due imputati, secondo cui la ricostruzione della sera del primo novembre, fatta di “festini di Halloween, pubblicazioni manga...implicazioni fumettistiche” sarebbe “a dir poco fantasiosa...decisamente fuori luogo” e “opportunamente abbandonata

in sede di repliche”. In definitiva, leggere e collezionare fumetti giapponesi sarebbe un normale hobby, comune alla gran parte dei coetanei degli imputati.

Sinceramente, non è dato comprendere a quale “festino di Halloween” possa essersi ispirata la ricostruzione del PM della sera del primo novembre, posto che la ricorrenza di Halloween si festeggia la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre e Meredith la festeggiò pacificamente con le sue amiche appunto la notte che precede il giorno di Ognissanti.

La singolare erroneità del rilievo non è certo sanata dal fatto che tale considerazione sarebbe contenuta nell’ordinanza del GUP che non ha, tra l’altro, alcun rilievo diverso da quello relativo alla libertà personale, quindi, in questa sede, un profilo ininfluyente.

Qui vi è una sentenza emessa dalla Corte d’Assise ed è quella che viene impugnata.

In ogni caso, nell’abitazione del Sollecito sono stati rinvenuti fumetti dal contenuto indiscutibilmente violento. E’ un fatto, non un’opinione. Per la Corte, all’esito di un’analisi rigorosa e completa delle risultanze processuali, il delitto si è verificato secondo le modalità descritte alle pp. da 388 a 393, modalità alle quali “non è estraneo” il consumo di stupefacenti e a cui i due soggetti erano in qualche modo psicologicamente predisposti, tra l’altro, anche dalla lettura di fumetti non particolarmente “pacifici” e alieni dalla violenza.

Non vi è nessun “festino di Halloween”, perché nessun accenno a tale ricorrenza è contenuto a p. 393 della sentenza.

Sugli effetti del cannabinoide utilizzato dagli imputati (vds. controesame difesa all’imputata, nel verbale 12 giugno 09, p. 78 e anche esame PC Lumumba nella stessa data alle pp. 29 e 30 e controesame del PM, in data 13 giugno 09, a p. 9 del verbale), non è affatto vero che la Corte abbia ignorato le risultanze dibattimentali sugli effetti di tale sostanza. Nella stessa p. 383, prima del passaggio relativo ai fumetti, nella parte iniziale della pagina, vi è un’analisi di ciò che il CT della difesa e gli stessi periti hanno precisato circa gli effetti di tale sostanza.

Sulla natura del rapporto tra i due imputati, non si comprende quale

contraddizione vi sarebbe tra un rapporto sentimentale sorto il 25 ottobre 07 e la condotta che i due imputati hanno tenuto la sera tra il primo e il 2 novembre, quando, trovatisi inaspettatamente liberi da precedenti impegni (quello lavorativo per la Knox e quello con la Popovič per il Sollecito), la “prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato” (vds. p. 393 della sentenza). Il rapporto amoroso, peraltro di differente intensità tra i due, più forte quello del Sollecito verso la Knox che viceversa, non pone al riparo da scelte in prospettiva discutibili o addirittura delittuose.

Passando al punto dell'appello in cui si tratta del “**presunto gregario**” (3.2), l'appellante sostiene a torto che la Corte abbia ridotto semplicisticamente il Sollecito ad un “ragazzino taciturno” e con un “coltellino in tasca”.

La Corte ha descritto, invece, con completezza la personalità del Sollecito, specie a lle pp. 50, 51, 52 e 53 della sentenza. La descrizione è tratta dalle risultanze processuali, tra le quali le dichiarazioni testimoniali di Tavernesi Francesco. Come accade generalmente, nella descrizione della personalità, tra l'altro, di un ragazzo ancora piuttosto giovane, vi sono come dei “chiaroscuri” inevitabili: vi è un atteggiamento di gentilezza e quasi di timidezza e, nel contempo, letture e films non particolarmente educativi, a dire il meno, con riferimento in particolare ai films visti all'ONAOSI. Il fatto che gli educatori avessero deciso di monitorare il ragazzo (vds. pp. 130 e 131 del p. v. di udienza del 27.03.09, richiamate a p. 50 della sentenza) non è un fatto trascurabile. Il ragazzo, in altre parole, pur presentandosi come un giovane educato e gentile, aveva evidentemente dei problemi e il fatto di avere l'abitudine di portare con sé un coltello, persino in Questura, è un altro elemento indicativo quantomeno di aspetti della personalità che contrastavano con l'immagine di “normalità” del ragazzo. Ma gli autori di delitti anche efferati sono spesso persone apparentemente normali. Pensare che bastino caratteristiche di “gentilezza” e di “normalità” apparenti per poter escludere la commissione di un delitto, tanto più se di natura occasionale, come quello per cui è processo, significa ignorare gravemente la complessità della

personalità umana.

Sulla “**presunta protagonista**”, cioè sulla Knox, l’appellante cerca di dimostrare che la studentessa di Seattle non abbia, in realtà, mentito come la Corte ha ritenuto.

L’appellante reitera qui la solita “censura” dell’aver la Corte tratto la prova della colpevolezza dei due imputati dall’assenza di prove della loro innocenza e in particolare del fatto che nel momento del delitto i due si trovassero a casa Sollecito.

Ma si è visto che si tratta di rilievi del tutto inconsistenti: vi sono le prove a sostegno della presenza dei due imputati in orario immediatamente precedente il delitto e dalle quali emerge come i due fossero sulle scalette di Via della Pergola, a pochi metri dal luogo del delitto e non a qualche centinaio di metri di distanza, nella casa di Raffaele. Il teste Antonio Curatolo è fondamentale, in proposito. Attorno a questa testimonianza e a conforto della stessa vi sono, poi, tutte le altre risultanze e in particolare quelle delle prove biologiche nella loro interezza e non solo a quelle di cui alla perizia d’appello, oltre al complesso delle dichiarazioni che la Knox ha fornito soprattutto in relazione alla mattinata del 2 novembre, che impressionano per la loro assoluta contraddittorietà e inverosimiglianza.

Nell’ambito del presente motivo d’appello, i difensori del Sollecito cercano di contestare l’attendibilità di quei testi che sono stati considerati punti fermi dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata dal Giudice di prime cure.

Il principale tra questi è il *clochard* Curatolo il quale sarebbe inattendibile per il seguente motivo:

il Curatolo ha detto di essere giunto nella zona del campetto di basket di Via della Pergola verso le 21,30 – 22 e di essersene allontanato verso le 23,30 – mezzanotte. Lo stesso ha precisato di aver visto gli imputati nelle scalette di Via della Pergola sino a poco prima di mezzanotte. La Corte, invece, ha ritenuto che verso le 23.00 – 23.30, minuto più minuto meno, il Curatolo vide per l’ultima volta i due ragazzi. Tale orario coincide con quello in cui i pullmann partono da Piazza Grimana per le discoteche. Inoltre la teste Ceccarelli Alessia, contitolare dell’edicola di Piazza

Grimana, ha affermato che quando il 2 novembre aprì l'edicola (e ciò accadeva alle 6.40) il Curatolo era lì, ma il *clochard* ha detto di essersi svegliato quel mattino alle 8.30 – 09 e di essere andato prima a prendere un caffè al Bar. Infine, la notte in cui il Curatolo vide i due ragazzi non poteva essere quella del delitto perché l'indicazione fornita dal Curatolo dell'arrivo, il giorno dopo, degli uomini della Scientifica dopo le 13 è errata nel senso che questi ultimi vi si portarono successivamente.

Le osservazioni dell'appellante tendono a far ritenere inattendibile un teste di fronte ad una semplice inesattezza di collocazione cronologica, mentre è vero proprio il contrario. Ci sarebbe da stupirsi e di molto se un teste, privo, come il Curatolo, di interessi nel processo, fosse in grado di riferire la sequenza di ciò che vide con la precisione di un orologio.

Il teste Curatolo è stato coerente e del tutto credibile sia in primo che, come vi ha spiegato il collega Costagliola, nel presente grado: ha detto in pratica di essersi seduto alla panchina verso le 21.30 – 22 e di avere notato i due imputati alcuni minuti dopo, quando accese una sigaretta (vds. in particolare udienza del 28.03.2009, pp. 10 e 11). Non li guardava sempre ma solo quando finiva un articolo del giornale che stava leggendo, in tutto quindi quattro o cinque volte in quasi due ore (vds. p. 17 dello stesso verbale di udienza). Li vede sempre, salvo l'ultima volta perché, quando osserva per l'ultima volta prima di andarsene, non li vede più (vds. p. 18 dello stesso verbale). Considerando l'intervallo di tempo approssimativo in cui il Curatolo li ha visti, grosso modo attorno alle 23 – 23.30, si può collocare il momento nel quale il Curatolo guarda verso i due ma non li vede più. I due si sono, quindi, allontanati nel corso della mezz'ora precedente, cioè dopo le 22,30 – 23.

Con le inevitabili e comprensibili approssimazioni, quanto riferito dal Curatolo (vds. p. 18 dello stesso verbale) che ha dichiarato di averli visti per l'ultima volta prima delle 23 – 23.30, è stato pienamente confermato e non vi sono anomalie di sorta nella sua ricostruzione. A questo si aggiunga il fatto che si trattava con certezza della notte del delitto, tra il primo e il 2 novembre, perché dopo aver visto

i due ragazzi ed avere dormito, nel corso della giornata successiva, vide il movimento di Polizia e Carabinieri tra le 13,30 e le 14 (vds. lo stesso verbale a p. 18). Non poteva aver visto Amanda a Via della Pergola a quell'ora la notte di Halloween, perché lei stava, come si vedrà, nel pub di Lumumba e, poi, in compagnia di Gatsios Spiridon, mentre Raffaele era ad una cena di laurea fuori città.

Quanto all'auto in panne, non si vede perché non dovrebbe darsi credito alle dichiarazioni dell'autista del carro attrezzi Giampaolo Lombardi che, chiamato verso le 22,30, giunse sul posto all'incirca verso le 23 e ripartì un quarto d'ora dopo. L'ora è del tutto compatibile con quanto dichiarato dal Curatolo e con la presenza dei due ragazzi che, di tanto in tanto, guardavano in direzione della casa, con ogni probabilità aspettando che l'auto in panne venisse portata via dal carro attrezzi. Le persone coinvolte nella vicenda dell'auto in panne non hanno detto cose diverse da quelle del Lombardi, hanno soltanto evidenziato una minore precisione nell'indicazione dell'orario d'arrivo del Lombardi. Ma anche loro hanno collocato la partenza del Lombardi attorno alle 23.15 o, a tutto concedere, alle 23,20.

La questione centrale è che la Capezzali non aveva ancora udito il grido disperato di Meredith, che sopraggiunse attorno alle 23,30 o poco dopo.

E veniamo alle testimonianze della Capezzali, della Monacchia e di Maria Ilaria Dramis.

La Capezzali è stata sottoposta ad un vaglio severissimo nell'esame e nel controesame dibattimentale, ma, ad di là di inesattezze di dettaglio o di indicazioni necessariamente approssimative, la teste, pur essendo una signora con un livello culturale modesto, pur non essendo giovanissima e in ottimali condizioni di salute e pur essendo ancora turbata dalla morte del marito, ha retto benissimo il riscontro dibattimentale.

La ricostruzione operata dalla Corte è perfettamente in linea con le dichiarazioni della Capezzali che ha sempre sostenuto che, dopo aver sentito l'urlo, si diresse nel bagno, guardò attraverso la finestra ma non vide nulla, poi uscì e, mentre stava

per richiudere la porta, sentì dapprima lo scalpiccio sulle scale metalliche e poi quello sulle foglie secche e la ghiaia della piazzola (vds. il verbale di udienza del 27.03.2009, alle pp. 18 e 19). E quel brevissimo intervallo di tempo in cui al rumore dei passi sulle scale segue quello sulla ghiaia è più rilevante di quanto possa apparire perché c'è qualcuno che corre sulle scalette in ferro, cioè nel punto più lontano dal luogo del delitto, prima ancora che altri calpestino la ghiaia e le foglie secche della piazzola che è vicinissima invece al luogo del delitto.

L'appellante ritorna, poi, sulla confusione che la teste ha fatto circa il giorno successivo a quello in cui udì il grido terribile che l'ha lasciata sconvolta persino nell'udienza dibattimentale.

La teste ha, invece, sempre tenuto a precisare che le locandine con le notizie del delitto le vide non la mattina successiva alla notte in cui udì il grido, ma il giorno successivo a quel mattino: si veda, ad esempio, alle pp. 24, 25, 26 (e qui la teste, nell'incipit della pagina, precisa proprio che, mentre i giornalisti con le macchine fotografiche li vide il giorno dopo a quello dell'urlo, le locandine le vide il giorno ancora successivo), 36, 76.

A p. 88, poi, in occasione della richiesta, avanzata dalla difesa Knox, di far visionare in aula il filmato relativo all'intervista della teste all'inviata della trasmissione televisiva "Porta a Porta", la Capezzali ha manifestato commozione ed ha cominciato a piangere silenziosamente, come la Corte ha dato atto a verbale. E questo è un significativo elemento di conferma della piena attendibilità della teste.

Quanto, poi, al fatto che la Capezzali abbia descritto il grido come "lungo" e la Monacchia come "secco" e che non abbia udito nessuno scappare, si resta davvero stupiti dallo sforzo dell'appellante, tutto teso a cercare contraddizioni dove non ve ne sono: sono descrizioni di quello che le testi hanno udito e "lungo" o "secco" (che non è il contrario di lungo) e "forte" (vds. p. 101 del verbale di udienza del 27.03.09), un urlo di donna hanno udito quella notte nello stesso momento. E' chiaro, poi, che mentre la Capezzali è entrata nel bagno, ha guardato dalla finestra, ha fatto i suoi bisogni, è uscita ed ha sentito i passi, la Monacchia, non appena

udito l'urlo, ha aperto la finestra, ha guardato fuori, poi ha richiuso e si è precipitata al piano inferiore dai genitori e non ha potuto sentire i passi (vds. le dich. della Monacchia a p. 102 del verbale del 27.03.09).

Quanto alla Dramis, la stessa ha riferito di avere avuto la percezione, nel dormiveglia, del correre di qualcuno sotto la finestra della sua camera da letto che dà su Via del Melo, a cui si accede proprio dalle scalette di ferro del garage ed ha aggiunto che quel modo di correre non l'aveva mai sentito altre volte.

Non si comprendono veramente gli sforzi dell'appellante di trovare elementi di inattendibilità nei testi che sono stati così decisivi per la statuizione della Corte, a nulla rilevando la considerazione che la teste si sia presentata a tanta distanza dal fatto. .

Né maggior pregio ha il rilievo che le testi avrebbero dovuto sentire anche il rumore dei vetri infranti della stanza della Romanelli. Di questo si parlerà più avanti, ma, a prescindere dai movimenti della Capezzali, va detto che una cosa è un urlo agghiacciante di una donna, altro è invece il rumore di vetri infranti dall'interno, un rumore quest'ultimo non così singolare e infrequente da potersi fissare nel ricordo come il primo, tanto più che la finestra della Romanelli era nel lato della casa più lontano dalla Capezzali e la Corte sostiene che la rottura del vetro fu operata, come s'è detto, dall'interno della camera (vds. la sentenza a p. 410).

Quanto alla Monacchia, l'abitazione della stessa è ancora più lontana di quella della Capezzali dalla casa di Via della Pergola e in particolare dalla finestra della Romanelli e, come si è visto, la stessa non ha potuto udire alcun altro rumore dopo l'urlo perché si precipitò dai genitori. Quanto alla Dramis, la stessa era ancora più lontana e anch'ella dormiva.

Quanto a Quintavalle, lo stesso ha riferito la circostanza di aver visto la Knox la mattina del 2 novembre nel suo negozio solo un anno dopo. E con questo ? Al Quintavalle, nei primi giorni delle indagini, l'Isp. Volturro chiese in merito ad acquisti fatti da Sollecito. Non gli rivolse alcuna domanda sulla mattina del 2. Non si può pretendere da un teste la piena consapevolezza di tutti gli aspetti rilevanti di

un procedimento penale e, d'altra parte, certi ricordi possono chiarirsi e divenire più precisi a qualche distanza di tempo dal fatto.

Perché il Quintavalle avrebbe dovuto mentire sul punto ? Davvero non è dato comprenderlo.

E perché il teste non avrebbe dovuto rimanere colpito dal colore degli occhi della ragazza presentatasi la mattina presto del 2, al momento dell'apertura del negozio, diversamente da quanto gli accadeva per gli accessi molto meno insoliti di Raffaele nel suo negozio ?

Né è dato comprendere le ragioni delle gravi e intollerabili insinuazioni sui testi fondamentali per la decisione della Corte, su pretese pressioni della stampa o, peggio, degli inquirenti, mentre solo i testi che hanno reso dichiarazioni non negative per gli imputati, come, ad esempio, gli amici di Sollecito o della Knox sarebbero attendibili e veritieri e immuni da pressioni e influenze di ogni genere. Come se, oltretutto, la pressione mediatica in questa vicenda, si fosse svolta sempre e soltanto contro gli imputati e non invece, come è pacifico, specie in questo grado d'appello, a favore degli stessi, come è emerso in maniera decisamente abnorme negli ultimi mesi.

Tra i numerosi profili di impugnazione del punto 3), **ve ne è soprattutto uno che riguarda la Knox ma che viene avanzato invece dal Sollecito ed è quello relativo all'accusa calunniosa a Patrick Lumumba.** La Corte, secondo l'appellante Sollecito, avrebbe omesso di approfondire la genesi delle dichiarazioni della Knox.

Detto in termini estremamente sintetici, la Knox è una ragazza caratterizzata, tra l'altro, da una "sfrenata immaginazione che le permette di difendersi dalla solitudine e di aggiungere una nota di fantasia nella vita " (vds. l'appello Sollecito a p. 112).

Non è vero, come sostenuto dall'appellante, che la Corte abbia omesso di esaminare e considerare il complessivo carattere della ragazza di Seattle e l'abbia presentata in termini sempre negativi. La Corte, a p. 421 della sentenza, ad esempio, non ha mancato di sottolineare la curiosità di Amanda e la sua tendenza

a fare le più diverse esperienze, stimolata dal particolarissimo ambiente perugino, specie per una ragazza proveniente da una grande città degli Stati Uniti, quale Seattle, nello Stato di Washington. E la Corte non ha mancato di sottolineare, non solo per il Sollecito, ma anche per Amanda, la mancanza di “protezione” e “riparo” che derivava anche alla Knox dal suo ambiente familiare, sola com’era in una città straniera, a un continente ed un oceano dalla sua città natale e priva dell’appoggio psicologico che le derivava dai suoi estesi rapporti di amicizia negli Stati Uniti.

Non sono espressioni pregiudizialmente ostili nei confronti della ragazza, come certi organi d’informazione hanno cercato di sostenere.

D’altra parte, richiamare le considerazioni di amici e conoscenti, che l’avevano peraltro persa di vista da mesi, quando la Knox era partita per l’Europa, appare francamente un discorso privo della benché minima rilevanza probatoria. Affermare che il Tizio o la tal’altra è una brava persona, esuberante, vivace ed allegra, sottolineare le “luci” reali o presunte del carattere di una persona, senza scendere in profondità e considerare anche le inevitabili “ombre”, è fare delle affermazioni che paiono quasi scontate e che non forniscono il quadro reale della persona.

Diverso era, invece, il giudizio che di Amanda davano le amiche e connazionali di Meredith e che, insieme alla Romanelli e alla Mezzetti, sono le uniche testimoni degli sfoghi e delle confidenze che Meredith faceva loro sulla coinquilina statunitense.

E quello che le ragazze inglesi hanno riferito, non solo del comportamento della Knox nei giorni successivi al delitto, ma anche di quello che la ragazza di Seattle teneva prima della morte di Meredith, non è certamente privo di ombre.

Soprattutto Robyn Carmel Butterworth e Purton Sophie hanno riferito di un certo disagio e fastidio nei confronti della Knox che Meredith aveva loro confidato (vds. pp. 21 e 23 della sentenza).

Quanto al rilievo secondo cui le accuse formulate dalla Knox nei confronti di Patrick Lumumba non avrebbero avuto il fine di ostacolare le indagini, perché in

tal caso Amanda non si sarebbe collocata nel luogo del delitto, giova solo osservare, in primo luogo, che è pacifico che Amanda accusò Patrick, pur sapendolo innocente e in secondo luogo Amanda non si è posta nel luogo del delitto, cioè nella camera di Meredith: in questa ha posto un uomo assolutamente innocente ed estraneo al fatto, ma lei si è posta nella cucina da dove afferma di aver udito le grida di Meredith. E, dato che un ragazzo di colore, che non era Lumumba, ma l'ivoriano Rudi era coinvolto nel delitto, Amanda non poteva non rendersi conto che le domande della Polizia sull'SMS di Patrick e la falsa accusa nei suoi confronti, avrebbe coperto le responsabilità di Rudi e impedito agli inquirenti di arrivare rapidamente a quest'ultimo.

In conclusione, Amanda è certamente dotata di fervida fantasia, talmente dirompente, da averla spinta a inventarsi di sana pianta un inesistente coinvolgimento nel delitto di una persona che lei sapeva totalmente innocente, solo perché il messaggio telefonico scoperto dalla Polizia nel suo cellulare le aveva dato l'occasione di inventarsi letteralmente il coinvolgimento di persona del tutto estranea, come Patrick Lumumba e ciò ha oggettivamente ritardato le indagini sul terzo concorrente.

Punto 4. Riguarda la pretesa, omessa motivazione dei pretesi errori che avrebbero condizionato le indagini.

Il primo di questi sarebbe l'errore sull'impronta, circostanza su cui la difesa Sollecito torna e ritorna in maniera incessante, tentando di far derivare da un errore di attribuzione, verificatosi nella fase iniziale delle indagini, errore poi totalmente eliminato dagli stessi CC.TT. del PM, la caducazione di tutte le risultanze che con quell'attribuzione iniziale nulla hanno a che vedere.

E' come se un automobilista sbagliasse strada nella fase iniziale del viaggio, poi ritrovasse la strada giusta e si sentisse dire che, avendo sbagliato all'inizio, ha sbagliato comunque anche nel prosieguo, quando, ritrovata la strada giusta, è giunto alla meta.

E' vero, è stato fatto un errore di attribuzione all'inizio, come può accadere in maniera pressoché fisiologica in tutte le indagini, ma tale errore è stato, però,

eliminato e l'impianto motivazionale della sentenza si fonda sugli altri elementi iniziali e sulle risultanze sopravvenute. Il Sollecito non è stato condannato in forza della errata attribuzione dell'impronta della scarpa, ma in forza di tutta una serie di elementi che sono quelli per così dire filtrati all'esito delle indagini ed è sugli elementi riportati dalla Corte che il Sollecito deve difendersi, non da quelli, ormai superati e rivelatisi errati, che non rilevano, se non storicamente, per illustrare l'iter, il percorso delle indagini, dal loro inizio alla fine.

Quanto all' "errore" sulla telefonata al 112, la difesa Sollecito richiama un passaggio della sentenza della Corte in cui si prende posizione per la posteriorità dell'arrivo della Polizia Postale rispetto alla chiamata, fatta dal Sollecito, al 112. La Corte ha optato sul punto per la versione della difesa Sollecito, ma ha tratto le sue conclusioni da un complesso di elementi, tra cui quello attinente proprio le telefonate al 112 e su cui la Corte si è soffermata a p. 79 della sentenza. E' il punto in cui, di fronte alla richiesta dell'App. Ceppitelli Daniele, il Sollecito, che nulla avrebbe dovuto sapere in quel momento di quanto accaduto quella notte e soprattutto se effettivamente fosse stato asportato qualcosa alla Romanelli, risponde con sicurezza: " No, non c'è furto" (vds. anche il verbale dell'udienza del 14.02.09, a p. 74).

Come faceva il Sollecito ad assicurare l'App. Ceppitelli che nulla era stato asportato alla Romanelli che non era ancora giunta sul posto e non aveva potuto verificare che, in effetti, nulla le era stato asportato ?

L'appellante, in un successivo profilo di impugnazione, sottolinea il fatto che proprio l'attesa dei due imputati fuori dalla casa di Via della Pergola e proprio la risposta del Sollecito che nulla era stato asportato confermavano la buona fede dei due che avrebbero, in caso contrario, tenuto un ben diverso atteggiamento.

Di contro, si può rispondere che proprio facendosi trovare fuori dalla casa in attesa, i due ragazzi avrebbero potuto cercare di fugare i sospetti, anche per il non trascurabile particolare che la casa di Via della Pergola era quella dove Amanda abitava e avrebbe suscitato perplessità il non trovarla quel mattino in quella zona. E questo sarebbe stato tanto più sospetto se si pensa che la notte del delitto, in

quella casa, si trovavano solo le due coinquiline Meredith e Amanda.

Passando all'ulteriore profilo d'appello del n. 4), cioè all'attesa dei due imputati fuori della casa di Via della Pergola, l'appellante prende in considerazione le ragioni addotte dalla Corte per giustificare la presenza dei due (tentativo di ostentare un senso di sicurezza che avrebbe allontanato i sospetti da loro, possibilità di controllo dell'attività degli inquirenti offerte dal fatto di rimanere nei paraggi della casa e maggior forza che questo avrebbe dato all'attività simulatoria) per poi concludere che "nessuno di questi motivi trova minimo fondamento nell'istruttoria dibattimentale" (vds. appello a p. 124): cosa significa ? L'istruttoria dibattimentale ha provato la presenza dei due ragazzi all'esterno di Via della Pergola e tale circostanza è, d'altra parte, pacifica. Ma, quanto ai motivi di tale comportamento, essi si traggono per deduzione logica dall'accertata presenza in loco e non potevano essere direttamente provati, perché le uniche "fonti" non avrebbero potuto essere che gli imputati che avevano, invece, tutto l'interesse a mentire e che hanno comunque tenuto un comportamento assolutamente contraddittorio e quantomeno sospetto (come, ad esempio, le incongruità del racconto di Amanda specie in ordine al fatto di avere fatto la doccia nonostante la porta aperta e le tracce di sangue e impronte o il "lapsus vocis" di Raffaele che al "112" dimostra di sapere che nulla è stato asportato quando ancora la Romanelli non era arrivata). Quanto ai commenti degli operatori sui brogliacci, certo gli stessi sono inaccettabili e sintomatici di un atteggiamento di certo non benevolo di singoli appartenenti della Squadra Mobile, rivolto non tanto all'imputato, quanto piuttosto ai familiari dello stesso ma quale rilievo abbiano ai fini dell'esclusione della responsabilità degli imputati, dobbiamo ancora comprenderlo..

Preteso errore circa le cause e le modalità del decesso.

Sotto questo profilo, l'appello introduce dapprima una critica all'interpretazione, operata dalla Corte circa le piccole ferite da taglio a carico del palmo della mano (vds. la sentenza a p. 160).

Secondo l'appellante, tali lesioni non potevano essere prodotte dall'azione di difesa della vittima, come sostenuto dalla Corte, ma avrebbero dovuto riferirsi più

propriamente alla lesione prodotta sul palmo della mano da un frammento di vetro. E qui, l'appellante fornisce una pseudo spiegazione al perché non sia credibile quanto sostenuto dai primi giudici circa l'assenza di una traccia ematica sul frammento di vetro: per la Corte questo significa che il palmo della mano non è caduto sul frammento che sarebbe stato subito macchiato dal sangue della ferita. Tale spiegazione non convince l'appellante poiché sul palmo della mano non c'è una lesività rilevante e non c'è emorragia e difettano tracce di sangue nel vetro.

L'assenza di tracce di sangue sul palmo e sul vetro, secondo l'appellante, è la prova che vi è stato contatto tra la mano e il vetro. E' difficile trovare un "ragionamento" fondato su una premessa così fallace, quale quella di far derivare immediatamente un contatto dall'assenza di tracce di sangue nel palmo della mano e nel vetro. Ma non basta: la Corte, proseguendo nel suo ragionamento, alle pp. 160 e 161 della sentenza, coglie l'occasione del riferimento, fatto dal Prof. Introna, CT del Sollecito, **al frammento di vetro per confutare l'ipotesi della difesa circa il percorso che avrebbe seguito il fantomatico ladro**, secondo la prospettazione difensiva : stanza Romanelli – soggiorno – bagno grande – soggiorno – corridoio – stanza di Meredith. Difficile che, in tutti questi passaggi, il frammento venga lasciato alla fine di un così lungo percorso. La presenza del frammento nella camera di Meredith significa che chi ruppe il vetro nella stanza della Romanelli si portò, poi, subito dopo, in quella di Meredith, dove lasciò il frammento. E vi si recò o per chiudere la porta o per coprire il corpo della vittima, nel contesto di un'attività di simulazione, posta in essere dopo l'uccisione della giovane ragazza inglese.

Quanto al denudamento della vittima, l'ipotesi sostenuta dalla Corte (secondo cui il denudamento di Meredith fu successivo all'azione degli assalitori) appare del tutto convincente e in linea con le risultanze processuali e in particolare con la simulazione del furto, mentre l'ipotesi avanzata dal Prof. Introna (secondo cui Meredith era nuda dal bacino in giù quando irruppe nella stanza un unico aggressore che la prese di spalle e la violentò con una delle mani) appare totalmente avulsa dalle risultanze processuali e non è dato capire come mai la

ragazza, dinanzi al frastuono derivante dalla rottura del vetro della stanza della Romanelli e alla successiva, inverosimile e, comunque, difficoltosa e non breve scalata del muro da parte dell'aggressore, non si sia posta in condizioni di difesa e sia rimasta invece mezza nuda, nella sua camera come se nulla fosse.

Passando alla questione della dinamica del ferimento, si duole l'appellante che la Corte non abbia preso in considerazione i risultati dell'accertamento del CT del PM Dr. Camana che ha individuato il punto in cui la ragazza venne uccisa in quello prossimo all'angolo anteriore destro della camera.

La Corte ha illustrato più che a sufficienza la dinamica dell'aggressione, soffermandovisi non solo alle pp. 165 – 166, ma anche alle pp. da 394 a 398, dove si precisa che Meredith stava in piedi nella stanza quando fu sottoposta alla brutale aggressione (vds. p. 398 della sentenza). Non è dato comprendere la rilevanza o meno di una precisazione circa l'esatta posizione di Meredith nella stanza, al momento della morte, se nei pressi del luogo in cui fu rinvenuta cadavere o, più verosimilmente, spostata un metro circa più a destra e in avanti, verso l'armadio e l'angolo anteriore destro della stanza. Quello che la Corte ha sottolineato è che Meredith non poté essere vittima che di più persone e non di una sola, come hanno continuamente ma inutilmente cercato di sostenere le difese. Ma, ormai, come ha definitivamente statuito la Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, con la sentenza a carico del Guede in data 16.12.2010, nell'omicidio aggravato ai danni di Meredith, *l'ivoriano è solo uno degli aggressori*.

Va anche aggiunto che, proprio in relazione alla dinamica del delitto, si è manifestato aperto e dichiarato contrasto tra i due valenti CC.TT. degli imputati, nel senso che, mentre il Prof. Introna ha ritenuto che la vittima fosse stata colpita dalla parte posteriore, il Prof. Torre ha ammesso di non condividere questa ricostruzione e ha ribadito che, per lui, Mez è stata colpita dal davanti (vds. le risposte alle domande del PM a p. 42 del verbale 6.07.09).

Mezzi che hanno provocato la morte. La ferita più grande in regione latero cervicale sinistra.

Contesta l'appellante l'assunto della Corte, secondo cui le due incisure

dell'epiglottide presuppongano l'estrazione completa della lama. Non è quello che dice la Corte: a p. 171 della sentenza dove si esclude che le incisure dell'epiglottide siano la risultante di una reiterazione di colpi sullo stesso punto, con estrazione e successivo riaffondamento della lama. La Corte ritiene più verosimile, invece, che le incisure siano la risultante dei disperati movimenti di difesa della vittima che provocavano una sorta di “maciullamento” nei tessuti interessati e, al tempo stesso, un “piccolo movimento di allontanamento dell'arma, azione di difesa” a cui seguiva “un'opposta azione di riavvicinamento di chi la stava aggredendo e la teneva” (vds. la sentenza a p. 171).

Osso ioide. L'appellante sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'impatto del coltello con l'osso ioide come il motivo della mancata, completa penetrazione della lama: si veda l'appello a p. 157.

La Corte stava spiegando, invece, che il dolo omicidiario che animava gli aggressori non era di tipo intenzionale, ma eventuale e, a riprova del fatto che non fu impiegato il massimo dell'energia “penetrante”, osserva che l'argomento “della lesione dell'osso ioide che starebbe a significare la grande violenza impiegata, potrebbe essere rovesciato per affermare che la forza impressa non era elevatissima, così che l'incontro con l'osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita profonda per tutta la lunghezza della lama stessa “ (vds. la sentenza a p. 173).

E' proprio il contrario di quello che afferma l'appellante che ha estrapolato soltanto la frase terminale, sganciandola dalla premessa e alterando così tutto il ragionamento della Corte che dice: non fu usata una energia al massimo livello e se qualcuno sostiene che la rottura dell'osso ioide sarebbe sintomatica, invece, dell'impiego di una energia al massimo livello, la Corte risponde che la violenza era talmente contenuta in qualche modo dal dolo omicidiario eventuale che, ammesso che la lama avesse impattato con l'osso ioide, (persino) questo ne frenò la corsa.

Impronta del manico del coltello. Secondo l'appellante, la Corte non avrebbe tenuto conto in particolare di quanto precisato dal Prof. Cingolani, all'udienza del

19.09.2009, secondo cui l'area ecchimotica sottostante la lesione più grave, in sede laterocervicale sinistra, sarebbe compatibile con la pressione esercitata dal manico di un coltello la cui lama sarebbe, quindi, penetrata completamente (vds. verbale di udienza 19.09.09, a p. 98). E l'appellante cita in proposito alcune risposte alle domande che il difensore del Sollecito Avv. Rocchi rivolge al perito. Si tratta, però, di domande fatte su presupposti totalmente ipotetici: si parla di possibilità di compatibilità col manico del coltello e, in caso affermativo, il Prof. Cingolani risponde che se l'area ecchimotica fosse stata la risultante della pressione del manico di un coltello, la lama di questo sarebbe completamente entrata.

Dimentica, però, l'appellante di aggiungere che il Presidente domanda se l'ecchimosi potesse essere compatibile anche con qualunque altra causa e il Prof. Cingolani risponde testualmente: “ E' una lesione escoriativa, può essere compatibile con tutti i mezzi che sono in grado di produrre una lesione escoriativa, cioè con un mezzo contundente che strisci contro quella superficie. “ (vds. il verbale 19.09.09, a p. 98).

Dimentica di aggiungere l'appellante anche l'ulteriore risposta del Prof. Cingolani alla domanda del PM se nella perizia avessero tenuto conto della lesione escoriata ai fini dell'affermazione della “non incompatibilità”, cioè della compatibilità, del coltello in sequestro con la lesione più grave (la IE 15). Il perito risponde: “ Certo, sì....Sì, sì, certo ne abbiamo tenuto conto” (vds. il verbale 19.09.09 a p. 114).

Ferita più piccola in regione laterocervicale dx.

Non è dato comprendere perché mai la lunghezza del tramite dipartentesi dalla lesione più piccola della regione latero cervicale dx, tramite di lunghezza pari a cm. 1,5, fosse tale da escludere l'assunto della Corte che la contenuta lunghezza di tale tramite dovesse ricondursi all'azione di difesa posta in essere dalla vittima ovvero dalla posizione che i colpitori e il colpito avrebbero potuto assumere nel corso dell'azione ovvero dall'intensità del dolo.

Quanto alla “non incompatibilità” del coltello di cui al Rep. n. 36 con la lesione più profonda in area latero cervicale sx, i periti e i CC.TT. del PM e

delle parti civili Kercher hanno sempre pienamente confermato la “non incompatibilità” di tale coltello con la lesione: in sede medico – legale non è infatti possibile esprimersi se non in termini di “compatibilità”, non nel senso di identità del coltello stesso rispetto a quello col quale fu prodotta la lesione maggiore. E l’eccesso di prudenza lessicale e di “scientificità” dei periti è tale che essi hanno preferito optare per una terminologia ancora più cauta: hanno detto che quel coltello non è incompatibile con la lesione. Incompatibile è ciò che non può adattarsi, non può conciliarsi con un termine di riferimento e che, quindi, esprime la radicale assenza di qualsivoglia possibilità di rapporto di pertinenza e di congruità con un altro termine di riferimento. Se i periti avessero concluso che il coltello in sequestro era incompatibile con la lesione più grande, voleva dire che tale coltello non poteva averla prodotta e che, quindi, la stessa doveva essere stata prodotta con altro mezzo. Affermare la “non incompatibilità” vuol dire, invece, concludere per l’assenza di tale incongruità. Significa dire: non so se la lesione sia stata prodotta con quel determinato coltello in sequestro, ma certamente, in ipotesi (quella che si formula in ambito medico – legale), quel coltello potrebbe averla prodotta perché non presenta caratteristiche che rendano impossibile quella determinata lesione.

Il giudizio di “non incompatibilità”, a cui evidentemente si dovrebbe contrapporre quello di “incompatibilità”, è un giudizio che risente, come s’è detto, dell’exasperata cautela lessicale dei medici – legali che cercano, in tutti i modi, di evitare “contaminazioni” di tipo “circostanziale” e “fattuale” nei giudizi di natura scientifica ma, dal loro punto di vista, sarebbe comunque da definire “non incompatibile”, cioè, per il *volgo* e i giuristi, “compatibile”. L’unico elemento di dubbio, caratterizzato dalla discrepanza tra lunghezza del tramite e ben maggiore lunghezza della lama, si spiega facilmente perché “tale dato può trovare ragione di giustificazione nell’interruzione del percorso della lama in profondità dovuto o alla forza impressa da chi la maneggiava ovvero dalla resistenza offerta dai tessuti. Il fatto, insomma, non costituisce intrinseca ragione di incompatibilità” (vds. perizia alle pp. 46 e 47). Aggiungono, più avanti, che la larghezza e la profondità

della lesione dipende essenzialmente dal rapporto dinamico “tagliente – tessuti”, ivi compresi i movimenti di resistenza, spesso violenti, della vittima (vds. perizia a p. 48).

Sulla compatibilità del coltello in sequestro di cui al reperto 36, il Prof. Bacci ha pienamente confermato tale giudizio in relazione alla lesione maggiore (vds. esame alle pp. 11 e 12) ed ha considerato non ostativi, a tale fondamentale conclusione, i rilievi dei CC.TT delle difese, poiché la lesività è dipendente da troppi fattori: momento in cui avviene il fatto, forza che ha il tagliente, movimenti reciproci della vittima e dell’autore e posizioni dagli stessi assunte (vds. esame a p. 12).

Veniamo al punto 7). Pretesa erronea determinazione dell’orario della morte.

L’appellante ha preso in considerazione quattro aspetti evidenziati dalla Corte, aspetti concernenti il rilievo che il peso corporeo ha nella determinazione dell’orario della morte.

La Corte, in realtà, ha effettuato una valutazione dell’orario della morte estremamente articolata, soffermandovisi da p. 175 a p. 183, dopo avere premesso che i vari criteri individuati per fissare l’orario della morte presentano “una elevata difficoltà di applicazione che deriva dalla presenza di variabili che non sempre possono essere tutte determinabili e misurabili con la necessaria precisione” (vds. la sentenza a p. 175). Ed è chiaro che nella determinazione di tale momento debba farsi riferimento anche alle risultanze di tipo circostanziale, nelle quali hanno un peso decisivo l’orario in cui Meredith salutò Purton Sophie, dopo la cena a casa delle connazionali e il grido disperato udito dalla Capezzali e dalla Monacchia e i passi sulle scalette e sulla piazzola, uditi dalla prima e dalla Dramis.

Non può non sottolinearsi, in proposito, peraltro, come l’unico ad aver avuto di fronte il cadavere di Meredith e ad averne, quindi, potuto **apprezzare il peso, in circa 50 kg. (vds. la sentenza a p. 179)**, sia stato proprio il Dr. Lalli e che, quindi, abbia ragione la Corte nello stimare il peso della ragazza attorno ai 52 – 53 kg., con conseguente collocazione dell’orario della morte attorno alla mezzanotte o poco prima. Il tutto, si conferma, in perfetta aderenza alle risultanze complessive

dell'istruttoria dibattimentale.

Quanto **al contenuto gastrico**, l'appellante richiama le argomentazioni del CT Prof. Introna secondo cui, poiché i tempi dello svuotamento dello stomaco sono di circa 2 – 3 ore dall'inizio dell'assunzione dell'ultimo pasto, avvenuto verso le 18,30 – 19, l'aggressione sarebbe avvenuta alle 21,30 circa. E si cita, a conforto di tali considerazioni, la deposizione del Prof. Umani Ronchi, perito in sede di incidente probatorio.

E' emerso però, in sede di istruttoria dibattimentale, che è estremamente difficile stabilire i tempi della digestione, che sono influenzati da una molteplicità di fattori (vds. sentenza a p. 180).

Questa difficoltà di quantificare i tempi dello svuotamento dello stomaco è stata confermata in pieno dal Prof. Umani Ronchi (vds. pp. 20 e 22 del verbale del 19.09.09). Il perito ha inoltre sottolineato, alludendo allo stomaco di Meredith: “ Beh, in gran parte non si era svuotato” (vds. verbale del'udienza 19.09.10 a p. 21).

Alla domanda della difesa quanto tempo impiegasse lo stomaco a svuotarsi, il perito ha risposto: “ è un problema assolutamente individuale che non è costante....per la stessa persona” (vds. p. 23 del verbale delle dichiarazioni del perito). Il Prof. Umani Ronchi ha affermato che potrebbero essere necessarie anche sette ore (vds. p. 23 dello stesso verbale).

Tra i CC.TT. escussi, particolare attenzione merita la deposizione lucidissima e puntigliosa del Prof. Mauro Bacci, titolare della Cattedra di Medicina legale dell'Università di Perugia, sentito all'udienza del 18.04.09. Sull'orario della morte, in particolare, il Prof. Bacci ha confermato che il dato inerente lo stato di digestione del cibo, rapportato all'ultimo pasto, consente di collocare la data della morte tra le tre e le quattro ore dal completamento del pasto, cioè tra le 21 - 21,30 e le 23 – 24 (vds. esame PM a p. 8)

Eccepsce, però, l'appellante che la Corte ha parlato della possibilità che, a causa di una non perfetta chiusura delle legature a livello del duodeno, materiale digestivo sarebbe potuto scivolare dal duodeno al tenue ma che il Prof. Umani Ronchi non ha parlato di tale evenienza. L'appellante osserva che il Dr. Lalli le

legature le aveva, però, apposte e ciò sarebbe sufficiente, secondo la difesa del Sollecito, a escludere lo scivolamento del materiale. Si risponde, però, che non è dato comprendere con chiarezza se la chiusura fosse stata precisa o fosse stata imperfetta, non potendosi trarre una conclusione certa in proposito dal filmato dell'autopsia.

Frammento di fungo nell'esofago. In sede di esame testimoniale, avvenuto principalmente all'udienza del 3.04.09, con una prosecuzione il 5 giugno successivo, *il Dr. Lalli*, dopo aver confermato l'orario della morte tra le 20,00 del primo novembre e le 4 del 2 novembre, ha affermato che, nel tratto superiore dell'esofago, è stato rinvenuto un piccolo frammento di fungo non digerito (non facente parte del pasto consumato in Via Bontempi e, quindi, ingerito dopo il ritorno a casa).

L'esame del CT della Procura, il Prof. Mauro Bacci, titolare dell'Istituto Medicina Legale dell'Università di Perugia (a cui appartiene anche il Dr. Lalli), nominato dal PM ex art. 359 c.p.p., unitamente alla D.ssa Liviero e al Prof. Marchionni, merita una particolare attenzione, per la serietà, la lucidità e la esaustività evidenziate all'udienza del 18.04.09.

Il Prof. Bacci ha collocato l'ora della morte tra le 21 – 21,30 e le 23 – 24 (vds. il verbale di udienza a p. 8); ha confermato il rinvenimento del fungo non consumato nella cena con le connazionali e, quindi, consumato successivamente al suo rientro a casa (vds. p. 44); ha anch'egli concordato sulla compatibilità del coltello di cui al rep. 36 con la lesione più profonda (vds. pp. 12 e 13); ha precisato che Meredith è stata vittima di un rapporto sessuale violento in coincidenza con la morte (vds. p. 19); che vi è stata un'escalation di violenze (vds. p. 46).

Punto 11. Riguarda il concorso di persone che, secondo l'appellante, sarebbe smentito dagli atti. Archivio il motivo, ormai travolto dalla sentenza n. 7195/11 della Suprema Corte.

Punto 12. “Il condizionamento dei media”.

Qui veramente riesce difficile capire a cosa l'appellante intenda riferirsi, al di là di affermazioni del tutto generiche e che potrebbero “ritorcersi” contro lo stesso

appellante, anzi che oggi si ritorcono in pieno contro di lui. Se i media britannici, durante le indagini, hanno, per lo più, con notevoli eccezioni, aggravato la posizione degli imputati e se, in parte, ciò è accaduto, in una certa misura, anche per quelli italiani, ovviamente all'epoca, non oggi, non si può certo dire che i media o ambienti di pressione statunitensi li abbiano seguiti. Tutt'altro. Quasi tutti, salvo trascurabili eccezioni, hanno teso a presentare Rudi come l'unico colpevole e i due imputati "bianchi" come vittime di un errore giudiziario.

Gli unici nomi che l'appellante fa sono quelli di Kokomani e di Gioffredi, il primo perché avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, il secondo perché presentatosi a distanza di un anno dal fatto. La Corte, però, a torto o a ragione, non ne ha tenuto conto e se il Gioffredi fosse stato animato da pulsioni di "protagonismo giudiziario", perché avrebbe dovuto attendere così tanto ? Si sarebbe presentato subito, spinto dalla sua pulsione.

La verità è un'altra, proprio l'esatto contrario di quello che afferma l'appellante. La gente tende a non avere "noie", a "farsi i fatti propri", a non esporsi a pressioni mediatiche e a non esporsi all'esame incrociato e a possibili o immaginarie ritorsioni. Sembra che l'appellante ignori quanto sia forte la pressione mediatica diretta spesso proprio contro la giustizia e chi la rappresenta ed amministra e come tutto ciò incentivi spesso un atteggiamento di non collaborazione con gli inquirenti, tanto che spesso i possibili testi, che sono chiusi verso Polizia e Magistratura, lo sono di meno con i giornalisti che li ricercano.

E' voler ignorare che esiste, purtroppo, in Italia, oggi, spesso anche a causa delle inefficienze, reali o presunte, della Giustizia, un atteggiamento di diffidenza, se non di ostilità, verso l'apparato giudiziario ed i suoi terminali di Polizia. E' in questo clima e in questo rifugio "privatistico" che va cercato il motivo per cui tanti esitano ad esporsi come testimoni.

Punto 13. La Corte avrebbe sbagliato a ritenere simulato il furto.

Questo aspetto è invece il fulcro della presente vicenda processuale ed è il primo e più evidente tra quelli subito emersi agli inquirenti.

Ne parlo, premettendo subito che a tale simulazione è ormai da considerare

estraneo il Rudi, in forza della più volte citata sentenza n. 7195/11.

La Corte ha ampiamente trattato l'argomento soprattutto da p. 35 a 44. Appare, anzitutto, assolutamente inverosimile che il “lanciatore - scalatore”, identificato all'epoca dall'appellante nel Rudi, scegliesse la finestra più alta da terra e la più esposta al traffico veicolare e al transito al parcheggio invece che quella del tutto più agevole e riparata dell'accesso dall'ingresso all'appartamento sottostante e al terrazzino che dava proprio sul corridoio della casa dove abitavano le ragazze. Anche uno sconosciuto avrebbe prescelto tale soluzione, ma Rudi frequentava quella casa e lo sapeva benissimo quale fosse la via più agevole e riparata per entrarvi.

Andiamo avanti. Dopo avere scelto la via più ardua e più esposta, il soggetto si sarebbe munito di una pietra di circa 4 chili (per la precisione 3,850 kg., riconosciuta in aula dal Sost. Comm. Napoleoni il 27.02.09) che, evidentemente, non si sarebbe portato dietro ma avrebbe raccolto sul posto.

L'Isp. Battistelli, per inciso, ha descritto la pietra come avente un diametro di 20 – 25 cm. ed un peso di 4 – 5 chili (vds. dich. del 6.02.09, p. 67).

Già il meccanismo scelto dall'ipotetico “lanciatore – scalatore” è talmente cervellotico da apparire subito, per ciò solo, difficilmente ipotizzabile. Invece di unificare le azioni in una sola in modo da esporsi il meno possibile agli sguardi dei passanti e degli autisti che transitavano lungo Via della Pergola, cercando di infrangere il vetro di una delle finestre con un oggetto contundente e, subito dopo, entrare nell'appartamento, lo sconosciuto si sarebbe dapprima posto di fronte alla ringhiera di legno al di là della quale, oltre lo spazio vuoto che termina alla base della casa, circa tre – quattro metri sotto, vi era la finestra della camera della Romanelli.

Da lì, lo “sconosciuto”, lanciando una pietra di circa 4 kg., di dimensioni ragguardevoli, come si nota dalle foto che la riprendono, da una distanza di circa tre metri, avrebbe centrato lo spazio vuoto tra le due persiane semiaperte della camera di Meredith, della larghezza di circa 40 cm., come rinvenuto dalla Polizia Postale.

Si parla, infatti, di posizione semiaperta delle persiane per indicare la condizione in cui furono trovate dalla Polizia che non è affatto quella in cui la Romanelli le lasciò al momento della partenza, cioè nella tarda serata del 31 ottobre (vds. le dich. della Romanelli in data 7.02.09), come si vedrà oltre.

Le persiane, per di più, presentavano il loro spazio vuoto non perpendicolare al lancio della pietra, ma deviato verso destra per chi si trovasse proprio dietro la ringhiera di legno: come si può osservare dalle foto che riproducono le condizioni delle persiane al momento del sopraggiungere della Polizia, infatti, la persiana destra (guardando verso la casa) era spostata più indietro dell'altra e lo sconosciuto tiratore avrebbe avuto quindi uno spazio più ridotto dato il diverso livello di apertura delle due persiane.

E' pressoché impossibile che, attraverso un'apertura orientata verso destra (per chi si trovava all'esterno), potesse passare una pietra di quelle dimensioni, senza impattare sul legno e cadere a terra, alla base della casa e precipitare dopo un percorso sinistrorso, praticamente sotto una sedia e davanti all'apertura di una busta, sedia che l'ipotetico lanciatore si sarebbe trovato alla sua sinistra.

All'udienza del 29.05.09 il VQA Dr. Giuseppe Codispoti, Direttore dell'UACV (Unità Analisi Crimine Violento) del Servizio di Polizia Scientifica – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ha, infatti, escluso che la grossa pietra potesse essere stata lanciata da fuori ed ha sottolineato che la posizione statica della pietra era incompatibile con un lancio dall'esterno (vds. verbale 29.05.09, pp. 104, 106, 149-150, 151-158, 174-175).

Ma c'è di più, molto di più. All'udienza del 7.02.09, la teste Filomena Romanelli che aveva la disponibilità della camera teatro di quello che è stato definito "g.p.s." (getto di pietra con scalata), rispondendo più volte alle domande dei PM, ha dichiarato con precisione che, nel momento in cui lasciò la camera la sera del 31 ottobre, aveva chiuso le persiane della finestra dall'interno, come faceva sempre: vds. pp. 26, 95 e 96. Ha precisato ancora che chiudeva sempre le persiane e che solo qualche volta lasciava aperte le ante della finestra coi vetri.

La teste ha concluso che le persiane forzavano per la dilatazione subita dal legno a

causa degli sbalzi di temperatura ma che lei chiudeva sempre le persiane e la stessa finestra (vds. il verbale del 7.02.09, alle pp. 103 e 104). Quindi, sia che riuscisse a chiuderle, sia che le tirasse indietro, le persiane forzavano sulla base, cioè sul davanzale.

Ha concluso sul punto con un'affermazione che chiude la questione: “ Sì. Mi ricordo di averla chiusa anche perché sapevo che sarei mancata qualche giorno, quindi...”.

La chiusura delle persiane è stata confermata dalla Romanelli anche rispondendo alle domande dell'Avv. Maori. La teste, poi, su contestazione di quest'ultimo che le ha ricordato che in data 3.12.07, esaminata da questo PM, aveva detto : “ E le persiane le avevo tirate, però penso di non averle chiuse”, ha confermato quanto dichiarato nel verbale in questione e, alla domanda dell'Avv. Maori: “ Quindi le finestre erano accostate e non chiuse “, la Romanelli ha risposto di sì. Ad ulteriore domanda del Presidente della Corte, la teste ha precisato che il riferimento riguardava le persiane.

Quindi la Romanelli ha tirato le persiane (vds. il verbale 7.02.09, a p. 115), cioè le ha accostate sino a fissarle e comunque le ha accostate l'una all'altra, forzandole a causa della dilatazione.

Non ricorda con certezza se le avesse chiuse.

Persiane tirate e accostate o chiuse e prementi sul davanzale per la dilatazione subita a causa del caldo, il discorso, per chi intendesse colpire il vetro retrostante con una pietra di 4 chili, lanciata dall'area prospiciente al recinto di legno posto in pratica di fronte alla finestra, al di là dello spazio vuoto che terminava alla base dell'immobile, cambia poco. Le persiane, per essere tirate e accostate, dovevano essere a contatto tra loro e *con pressione sul davanzale*, senza spazi tra di loro e certamente senza la non trascurabile semiapertura che presentavano all'arrivo della Polizia Postale. Altrimenti la teste avrebbe detto di avere lasciato le persiane semiaperte.

Lo sconosciuto che, dall'esterno, munito di pietra, avesse tentato di colpire la finestra, si sarebbe trovato quella notte le persiane chiuse o, comunque, tirate e

accostate, cioè a contatto materiale tra loro, senza spazi vuoti e, per giunta, “incastrate” e “forzate” sul davanzale e, lanciando la pietra, ne avrebbe provocato la rottura e la caduta della pietra stessa alla base della casa. Questo è tanto più vero nell’ipotesi di “tiraggio ed accostamento” delle persiane che avrebbe comportato una posizione prominente, verso l’esterno, di entrambi gli spigoli del frontale delle persiane su cui una pietra di 4 chili, lanciata dalla piazzola avrebbe impattato e spinto con forza all’indietro verso l’interno della camera con prevedibili rotture delle strutture in legno, usurate, per poi precipitare a terra.

Ma le persiane erano semiaperte e integre, all’arrivo della Polizia e la pietra all’interno. Qualcuno che aveva la disponibilità della casa, oltre a Mez, le aveva aperte *dopo* la partenza della Romanelli e aveva, dall’esterno, gettato la pietra e organizzato, dall’interno, la messinscena oppure aveva fatto tutto dall’interno della camera, lasciando poi le persiane in quella posizione semiaperta vista, al suo arrivo, dal’Isp. Battistelli che parla di finestra “un po’ aperta, sì...” (vds. p. 66), a conferma del fatto che le due persiane erano come si presentano nella foto, quindi avvicinate tra loro, non completamente accostate né aperte *alla maniera del M.llo Pasquale* la cui CT è stata, purtroppo, richiamata nell’atto d’appello.

Il particolare degli oggetti messi sottosopra e dei vetri che erano finiti sopra gli indumenti e gli oggetti, è stato riferito con precisione, in particolare, anche dagli appartenenti alla Polizia Postale: l’Isp. Battistelli Michele ha dichiarato di avere notato subito la stranezza di quel “furto” e di aver detto chiaramente ad Amanda e a Sollecito che non credeva si trattasse di un furto, senza ricevere alcun commento dei due. Ha precisato che la pietra aveva un diametro di 20 – 25 cm., del peso di 4 – 5 chili ed ha sottolineato il fatto che ciò che lo incuriosì fu soprattutto il fatto che i vetri stavano anche sopra i vestiti, sparsi per terra (vds. dich. testimoniali del 6.02.09, p. 65).

Che i vetri rotti fossero sopra i vestiti sparsi per terra lo hanno affermato con assoluta sicurezza l’Ass. Capo Marzi Fabio (vds. dich. del 6.02.09, p. 127) e il fidanzato della Romanelli, Zaroli Marco (vds. dich. del 6.02.09, p. 178, vds. dich. del 6.02.09, p. 127)

L'ipotetico ladro aveva messo a soqquadro la stanza, ma non aveva rubato nulla: lo constata la diretta interessata, la Romanelli (vds. dich. del 6.02.09, p. 41), ma, prima ancora dell'arrivo di Zaroli, dell'Altieri, della Romanelli e della Grande, lo stesso Sollecito aveva mostrato all'Ass. Capo Marzi la camera della Romanelli ed aveva commentato: “ Stranissimo, non è stato asportato nulla...” (vds. dich. dell'Ass. Capo Marzi in data 6.02.09 alle pp. 124 e 125).

Questi sono dei punti fermi che chiudono la questione. A nulla rileva richiamare diversi episodi in cui sarebbe stato coinvolto il Rudi, avvenuti a Perugia o addirittura a Milano, per continuare ad accusare Rudi di un delitto, la simulazione, che non ha commesso. *Oggi non lo si può dire più, perché Rudi è ormai definitivamente estraneo a quell'operazione, in forza della citata sentenza 7195/11. Discorso chiuso.*

Sulla CT Pasquale sarebbe meglio stendere un velo di oblio. E' stato un autogoal della difesa che tutto avrebbe dovuto fare meno che richiamare le affermazioni del CT Maresciallo Pasquale.

Se si riprendono, infatti, le dichiarazioni del CT all'udienza del 3.07.09, si rimane sinceramente esterrefatti della completa e cosciente eliminazione delle persiane dall'assetto della finestra da analizzare benché il M.llo Pasquale sapesse benissimo che le persiane vi erano, eccome.

All'osservazione del PM come mai non fossero raffigurate le persiane nella CT sul lancio della pietra, il M.llo Pasquale ha confessato candidamente: “ Non abbiamo...per una....diciamo per una comodità di ripresa...” (vds. p. 19). Ad un'ulteriore domanda del PM, proprio di quello che sta ora parlando, se una delle persiane forzasse e non si potesse chiudere, il CT di parte Sollecito ha risposto: “ Ma questo particolare....Sinceramente non lo so” (vds. p. 19). Ad un certo punto, è lo stesso Presidente che chiede al CT dove abbia messo le persiane e il M.llo Pasquale risponde: “ No io non le ho messe perché....Non le ho messe perché appunto nella sperimentazione mi interessava l'impatto del sasso sul vetro.” E ancora: “ Cioè io non l'ho considerata la persiana in questo caso” (vds. p. 21).

Il PM, ovviamente per nulla soddisfatto delle “risposte” del M.llo Pasquale,

insiste, non riuscendo a mascherare quella che eufemisticamente potremmo definire perplessità e il CT confessa: “ Non credo che ci voglia un tecnico per dire che se le persiane erano accostate non poteva passare è ovvio.”

E’ vero, non è una invenzione della Procura. E’ a p. 22 del verbale 3.07.09.

C’è da rimanere esterrefatti. Se lo dice lui....e infatti erano accostate, incastrate sul davanzale, si direbbe meglio. Peggio che normalmente chiuse.

Il Presidente Dr. Massei, non soddisfatto, torna di nuovo sulle persiane ma il CT è “irremovibile”: “ le persiane per me nella sperimentazione non esistevano....” (vds. p. 30).

Quando l’Avv. Maori, difensore del Sollecito, riprende le sue domande, cerca di correre ai ripari. Inizia la sua domanda a p. 57 del verbale e la sintetizza. E’ chiaro che quelle dichiarazioni sono, a dir poco, *esiziali* per la difesa Sollecito e anche per quella Knox. E allora, l’Avvocato cerca, è il caso di dirlo, di lasciarsi aperto uno spiraglio. Basterebbe poco. Basterebbe che il CT riconoscesse che, sì, sia pure vagamente, ha tenuto in considerazione anche una minore angolatura di apertura. In quelle condizioni, non si può pensare di pretendere altro. E chiede: “ Se fosse stato una...l’ipotesi è questa non 180 gradi ma ad una angolatura diversa, 100, 120 gradi quindi un semi aperto ma tale comunque da permettere l’entrata della pietra, lei ha considerato questa ipotesi ?” (vds. p. 58). Ma è tutto vano perché il M. Ilo Pasquale, implacabile, tronca bruscamente e inesorabilmente le “speranze” dell’Avv. Maori: “ Certo...io ripeto la persiana non l’ho considerata e pertanto l’ho considerata completamente aperta perciò non....” (vds. p. 58).

L’Avv. Maori capisce che, purtroppo, non può più insistere. Il CT ha chiuso il discorso senza aprire il varco in cui sperava la difesa Sollecito.

Quindi, nonostante lo sforzo del difensore, **il CT è stato categorico e inesorabile: nella sua analisi, ha presupposto che le persiane fossero completamente aperte e a contatto con la parete.** E l’Avv. Maori è stato costretto, con disappunto, ce ne siamo accorti, a non insistere più su quel punto fondamentale.

Non credevamo che l’appellante tornasse sul punto in appello. La risposta è quella che abbiamo dato, utilizzando le stesse dichiarazioni del CT del Sollecito.

Anche qui, il discorso è chiuso.

Né vale invocare, come si vedrà, **i nuovi motivi e la richiesta di rinnovazione del dibattimento, depositati l'8.11.2010.**

In essi, sul punto, i difensori dell'appellante, pur di difendere ad ogni costo la credibilità del lancio della pietra e dell'arrampicata, illustrando quella che è la loro convinzione della traiettoria della pietra, sostengono che il sasso ruppe il vetro destro (guardando dall'esterno) e urtò (dapprima) contro l'oscurante socchiuso e non agganciato, cioè il destro (guardando dall'esterno). Ma la pietra dovette impattare, prima ancora, sulla persiana interposta tra la pietra e il vetro che poi fu frantumato, non potendosi negare che il primo oggetto investito dalla pietra sarebbe stata proprio la persiana, che viene, invece, sbrigativamente tolta di mezzo per rendere credibile la simulazione.

Ma l'assurdità della versione della difesa tocca l'apice quando l'appellante aggiunge: “ L'oscurante, per l'impatto, si è aperto interrompendo la corsa del masso che, per l'effetto, ha modificato la traiettoria virando verso sinistra (guardando da fuori) e andandosi a posizionare laddove, poi, è stato ritrovato” (vds. i nuovi motivi a p. 51).

Qui, vi è un oggetto inerte, l'oscurante, che sta dietro il vetro, vetro l'interno, che, colpito da una pietra di ragguardevoli dimensioni e peso, lanciata dall'esterno, invece di subire la violenta spinta derivante dall'oggetto, in direzione dell'interno della stanza, cioè verso la direzione coerente con la spinta e invece di subire l'inevitabile lesione che ne sarebbe derivata, “si apre”, cioè si muove in contrapposizione alla direzione della spinta ed è, anzi, esso stesso che spinge la pietra e non la spinge, come ci si aspetterebbe, pur nell'assurdità della ricostruzione, verso il punto di lancio per poi farla cadere nel terreno sottostante, ma la spinge a sinistra, dove poi è stata rinvenuta. Dire che un'affermazione del genere significa rimettere in discussione le più elementari leggi della fisica è dir poco.

Le chiavi. Perché sono scomparse quelle della camera di Meredith ? Se Amanda aveva le sue, si chiede l'appellante, che necessità aveva di impossessarsi

di quelle della vittima ? Quella, evidentissima, di ritardare il più possibile il rinvenimento del cadavere. E farsi trovare all'esterno, insieme al Sollecito, con la porta della camera di Amanda chiusa a chiave li avrebbe tenuti, in teoria, al riparo da sospetti.

A Sollecito sfugge l'ammissione che nulla è stato asportato. Appunto, come faceva a saperlo se non fosse stato lui, insieme ad Amanda, il simulatore ? E certe affermazioni possono sfuggire. Si tratta di involontarie ammissioni, fatte in momenti di concitazione e di paura di essere scoperti. Mentire, inventarsi una storia falsa, è molto più difficile che dire la verità. Spesso, basta un inevitabile allentamento dell'attenzione e della concentrazione indispensabili per sostenere delle bugie, per lasciarsi andare ad ammissioni compromettenti: *lapsus vocis o freudiano*, si dice.

Quanto al contenuto della conversazione tra il Guede e l'amico Benedetti del 19.11.07 e al fatto che, secondo l'appellante, Rudi parla a quest'ultimo della notizia secondo cui nella casa vi sarebbe stato un vetro rotto, l'appellante si domanda come avrebbe potuto, Rudi, sapere quale delle finestre della casa era stata utilizzata dal ladro per entrare, visto che "non era mai stato all'interno di quella casa": così l'appello a p. 232.

La conversazione tra Rudi e l'amico è stata captata dalla Mobile e trattasi di intercettazione non autorizzata, quindi assolutamente inutilizzabile, a norma dell'art. 271 c.p.p.. E comunque, sul punto, Rudi era stato pacificamente più volte in quella casa. Non può l'appellante ignorare questo dato. E non solo era stato più volte nella casa, ma era un *habitué* del vicinissimo campetto di basket. Sapeva perfettamente quali finestre si aprissero verso la via che porta all'Università per Stranieri: esattamente quella di Amanda, quella di Filomena e quella a destra, ma con inferriata, guardando verso la porta d'ingresso, nel lato che guarda al parcheggio.

Dalla tarda mattinata del 2 novembre, giornalisti e curiosi erano continuamente assiepati, oltre che dalla parte della via che porta a Palazzo Gallenga e, quindi, all'Università per Stranieri, sul piazzale antistante del parcheggio, sotto la casa

della Capezzali ed erano perfettamente in grado di capire a quale camera si riferisse il preteso tentativo d'effrazione: la scelta era molto semplice. La finestra più "a valle", quella di Amanda aveva i vetri chiusi, quella più indietro, verso la strada, cioè quella della Romanelli, li aveva aperti, mentre la finestra che dava verso il parcheggio aveva le inferriate. Tanto per essere chiari sul punto, poi, la finestra della vittima vi era solo nella parete che dava verso la vallata. Non vi erano finestre di Meredith nel lato visibile dalla strada.

Rudi, se non curiosò dal terrazzo del parcheggio, poté facilmente venire a sapere quale fosse la finestra infranta anche dalle confidenze di amici presenti o da trasmissioni televisive o da articoli di giornale perché non ci voleva un grande intuito, in queste condizioni, a capire quale fosse stata la finestra "bersaglio" e, col suo amico, Rudi non può far altro che dire che, finché lui era stato in quella casa, non vi erano finestre rotte. Già, verissimo, la rottura è opera di Amanda e Sollecito che, dopo il delitto, hanno cercato di cercare di "sistemare" la scena. .

E' evidente che si trattò di simulazione, quindi, e gli unici interessati erano coloro a cui avrebbe potuto essere riferito il delitto. Si ricordi che in quel periodo festivo, i ragazzi del piano di sotto erano a casa loro, nelle Marche, Laura Mezzetti a Montefiascone e la Romanelli, dal fidanzato, in Via Fonti Coperte. Le uniche presenti erano proprio le due ragazze straniere, una era la vittima e l'altra proprio Amanda.

A chiudere definitivamente la questione sta ora, come più volte sottolineato, la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che il 16 dicembre 2010 ha rigettato il ricorso del Rudi contro la condanna ed ha confermato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia del 22.12.2009. Questa ha affermato con vigore l'evidenza della simulazione (vds. p. 40 della sentenza d'appello del processo a carico del Guede) e il fatto che la stessa sia stata posta in essere "solo da chi poteva avere reale interesse ad allontanare da sé ogni sospetto (la Knox ed il Sollecito), non certo dal GUEDE che non poteva accedere a quella casa a suo piacimento" (vds. la sentenza d'appello Guede a p. 41).

Motivo XI. Pretesa assenza di movente.

La Corte ha ricostruito il movente, ipotizzando, in Rudi, trovatosi nella casa forse per salutare i ragazzi del piano terra, forse per la necessità del bagno o forse per incontrarsi con Amanda e Raffaele, una spinta sessuale nei confronti di Meredith che era sola in camera mentre Amanda e Raffaele, intenti a effusioni reciproche e al consumo di stupefacente nella stanza della prima, una spinta originatasi da un'atmosfera per così dire invitante e carica di suggestioni. Il rifiuto di Meredith viene sentito da Amanda e Raffaele che ne rimangono disturbati e, eccitati dalla sostanza, cominciano a fiancheggiare l'azione di Rudi. Si origina un crescendo di violenze e poi la morte della ragazza.

Sugli effetti del cannabinoide, la Corte ha richiamato le dichiarazioni del Prof. Tagliatela e soprattutto quelle del Prof. Umani Ronchi, circa l'alterazione della percezione e il venir meno dei freni inibitori (vds. la sentenza a p. 393).

Vi era, però, una situazione preesistente che la Corte ha solo sfiorato ma di cui occorre tener conto, fermo restando che si tratta di "motivi futili" espressamente previsti dal codice come circostanza aggravante del reato.

I rapporti tra le quattro coinquiline del piano superiore conoscono una chiara evoluzione nel corso del periodo trascorso insieme. All'inizio, infatti, l'assetto dei rapporti d'amicizia si struttura su base per lo più linguistica: Meredith lega di più con Amanda, più giovane delle altre e di lingua e cultura anglosassone come la sua. Poi, successivamente, il rapporto tra Meredith e Amanda si raffreddò, nel senso che le due presero strade diverse (vds. dich. di Filomena Romanelli in data 7.02.09, p. 9 e dich. di Laura Mezzetti del 14.02.09).

Si crearono problemi di mancato rispetto dei turni di pulizia dell'appartamento da parte di Amanda (vds. le stesse dichiarazioni a p. 10). Inoltre, mentre Meredith non portava ragazzi in casa, Amanda lo faceva con una certa frequenza (vds. le stesse dichiarazioni a p. 11).

Il padre di Mez, John Kercher, nelle sue dichiarazioni del 6 giugno 09, ha riferito che la figlia solo in un paio di occasioni aveva parlato di Amanda e in termini decisamente critici: Meredith aveva confessato al padre di essere stupita che

l'amica avesse allacciato una relazione con un ragazzo, appena arrivata a Perugia e di provare fastidio per il fatto che la Knox non usasse lo sciacquone e non pulisse il bagno dopo averlo usato (vds. il verbale del 6.06.09, p. 23). Analoghe confidenze di Mez sono state riferite da Butterworth Robyn Carmel che ha aggiunto il particolare di aver visto che Amanda possedeva profilattici e vibratore, Amy Frost, Purton Sophie, cioè le connazionali di Mez (vds. udienza del 13 febbraio 09, p. 10, per la Butterworth; p. 69 per Amy Frost e p. 98 per Purton Sophie).

Sia pure in termini più sfumati, come si è detto, la Corte ha tenuto conto di questo non idilliaco quadro dei rapporti Meredith – Amanda (si veda la sentenza a p. 20 e segg.).

La Corte ha, però, ritenuto che il delitto sia la risultante non già di un piano preordinato degli imputati ma di contingenze del tutto occasionali che, purtroppo, andarono a saldarsi con effetti dirompenti: improvvisa e inaspettata consapevolezza di essere liberi da precedenti impegni quella sera, presenza, anch'essa per la Corte occasionale di Rudi in quella casa, assenza di tutte le altre coinquiline e dei ragazzi del piano sottostante.

E' vero, verissimo, ma quando, attirati dal veemente rifiuto di Mez, Amanda e Raffaele si rendono conto che Rudi sta facendo delle pesanti avances sulla ragazza inglese, lo stato "disinibito" e "alterato", causato dallo stupefacente e il pregresso quadro dei rapporti non propriamente idilliaci tra le due ragazze, Meredith e Amanda, spinge quest'ultima, che, come sempre, è spalleggiata da Raffaele, a cogliere l'occasione per costringere la coinquilina a sottostare alle pretese di Rudi, magari nella prospettiva di umiliarla, lei, Meredith, che era così severa verso Amanda.

Erano soli quella sera, nessuno avrebbe potuto aiutare Mez e l'occasione appariva troppo eccitante per non essere sperimentata (vds. la sentenza a p. 393). E vi è da immaginare che la violenta e disperata reazione di Mez accrebbe progressivamente la rabbia dei due, soprattutto di Amanda e abbia rinfocolato i dissidi che esistevano tra di loro, prevalentemente proprio per la "disinvoltura"

che Amanda mostrava con i ragazzi di fronte alla più formale Meredith.

Questo è quanto la Corte ha voluto dire e questo è quanto appare con ogni probabilità essersi verificato.

La Corte non ha condannato i due ragazzi per lo stile di vita da essi condotto, per il consumo di “oppiacei” o per la lettura di fumetti o la visione di films erotici, li ha condannati per le azioni commesse. Ha solo detto che la genesi di tale condotta andava ricercata in un complesso di circostanze del tutto occasionali, su un “terreno predisponente”, costituito da certe abitudini, come quelle riportate.

Lo stesso appellante richiama, poi, quella giurisprudenza di legittimità (vds. da ultimo, Cass. pen. Sez. I 12.02.2009 n. 11807) che ritiene non necessario e non essenziale un puntuale accertamento del movente quando la responsabilità dell'imputato sia comunque certa sulla base di “elementi indiziari univoci stringenti” (vds. appello a p. 249). Ed è proprio questa la situazione del presente processo.

In conclusione: i due soggetti vivono nella forte promiscuità dell'ambiente studentesco di una piccola città e fanno uso di cannabinoidi;

sono dediti alla lettura di fumetti, caratterizzati da una evidentissima combinazione di sesso e di violenza e il Sollecito anche alla visione di films dal contenuto sessuale addirittura di tipo “animalistico”;

il carattere, che viene evidenziato dalle “stravaganze” a cui la coppia si abbandona durante gli interrogatori della Polizia e le prime indagini, depone per un atteggiamento di particolare insensibilità ed anaffettività, non solo verso la vittima, ma anche verso il dolore provato dalle connazionali della stessa e dalle coinquiline italiane;

emerge inoltre, specie in Amanda, una estrema curiosità e tendenza alla “sperimentazione” di esperienze sempre nuove e coinvolgenti;

è ennegabile che esistesse una certa tensione nel rapporto tra Meredith e Amanda per via della “disinvoltura” di quest'ultima nel ricevere ragazzi o di certe sue abitudini quotidiane, descritte da Meredith al padre;

quella sera, per un complesso di circostanze, i due si ritrovarono improvvisamente

liberi da impegni;

nella casa di Via della Pergola, in quel ponte festivo, c'erano solo Meredith e Amanda;

per ultimo, entrambi i ragazzi, Rudi e Raffaele, provavano una forte attrazione verso Amanda ed erano, quindi, portati a compiacerla in tutto.

Sulla base di tutte queste premesse, l'idea dei due imputati di approfittare della situazione per spalleggiare Rudi appariva come "un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato". Poi, postisi per questa china pericolosissima e irritati dal fermo rifiuto di Meredith, si è innescato il processo di *violenza ingravescente*.

Motivo XII. Secondo l'appellante, **la Corte avrebbe dovuto assolverlo per mancanza di prova della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio"**.

Secondo l'appellante il sillogismo giudiziario affonda le sue radici "su dubbie presunzioni, meri sospetti e una congerie di ipotesi destituite di ogni rilievo" (vds. l'appello a p. 253). Più in dettaglio, l'incertezza della decisione si ricollega alla "radicale assenza del movente", "improvvisa "materializzazione" di una seconda arma", assenza di testimoni che abbiano visto i tre entrare nella casa, assoluta non conoscenza tra Raffaele e Rudi, "inattendibilità dei testi "portanti", "dinamica omicidiaria basata su circostanze prive della necessaria consistenza oggettiva e frutto, secondo la sentenza, di "*contingenze meramente casuali*" (vds. l'appello a p. 253).

Tutte queste "censure" sono state già trattate e ne è stata evidenziata l'infondatezza ma è necessario ribadirla.

Movente. Si è trattato di un delitto originatosi da una serie di coincidenze irripetibili e da un "humus" predisponente. Non vi è stata premeditazione e il delitto è la risultante di una violenza crescente. E, d'altra parte, numerosi ed univoci sono gli elementi che la Corte ha individuato per fondare la responsabilità del Sollecito (e della Knox).

L'arma determinante ai fini della produzione della morte è il coltello di cui al

rep. 36 e tale è sempre stato sin dalla sua scoperta, ma, sin dalla fase delle indagini, la tipologia delle lesioni faceva pensare ad un secondo coltello che, comunque, è ben presente agli atti come strumento utilizzato nel taglio del frammento di reggiseno. Non si vede come un tale secondo coltello possa infirmare il ruolo determinante del primo e più grande coltello. Ce ne era anche un altro, più piccolo. E allora ? Che differenza fa specie in relazione al Sollecito se quello più grande era proprio il suo ?

Poter disporre di testimoni circa l'ingresso degli assassini in una casa e, magari, di una telecamera interna che riprenda tutte le fasi di un omicidio, sarebbe certamente augurabile in ogni delitto, ma appare decisamente irrealistico.

Generalmente testi del genere mancano, ma c'era comunque un teste che ha visto i due sino alle soglie dell'ora del delitto a una trentina di metri dal luogo dello stesso e questo nonostante i due abbiano affermato che quella notte se ne stavano nella, peraltro non lontana, casa dell'appellante.

Rudi e Raffaele non si conoscevano ? Intanto abitavano a poche decine di metri l'uno dall'altro e frequentavano Via della Pergola. Poi entrambi conoscevano bene Amanda.

Sulla “inattendibilità dei testi “portanti”, si richiamano le precedenti considerazioni. I testi erano attendibilissimi e nel loro racconto non vi sono sbavature. I testi che sono stati ritenuti inattendibili la Corte non li ha considerati.

Perché i testi “portanti” sarebbero inattendibili ? L'appellante non lo spiega. I testi “portanti” non avevano alcun interesse nel processo, né rapporti con gli imputati o la persona offesa. Hanno reso dichiarazioni coerenti e in linea con il complesso delle risultanze ed eventuali inesattezze di dettaglio, ad esempio, sull'orario preciso, al minuto, in cui possano aver visto o non visto o sulla sequenza cronologica dell'eco mediatica della vicenda, lungi dall'infirmità le dichiarazioni, le rendono ancora più attendibili perché più sincere e verosimili. E il giudizio sulla coerenza e sulla non contraddittorietà dev'essere formulato sulla sostanza e non sui particolari minuti su cui il teste non può non essere più o meno impreciso. Quando **la Signora Capezzali**, ad esempio, s'è coricata quella sera, non aveva

alcun motivo per accertarsi con precisione l'ora del suo ritirarsi per il riposo notturno e quando la signora s'è alzata, come faceva tutte le sere, non aveva alcun motivo per guardare l'orologio. Meno che mai lo aveva quando ha udito quell'urlo terribile che le risuonava ancora alle orecchie persino nel corso della sua escussione dibattimentale. Sarebbe proprio altamente sospetta, invece, una precisione al minuto su tali orari e **lo stesso vale per il clochard Curatolo**, tanto per citare l'altro teste "portante" che ha pienamente confermato in appello le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Le occupazioni in cui i due erano immersi erano le solite della loro giornata. Non era successo nulla di strano (a parte il grido per la Capezzali) e i due non avevano motivo di memorizzare i particolari.

Proprio per questo la loro testimonianza è così genuina.

Il fatto che la dinamica omicidiaria sia priva della necessaria consistenza oggettiva vuol dire che la ricostruzione della stessa è stata formulata, partendo in particolare dalle risultanze medico – legali e cercando di "leggerle" ai fini della ricostruzione dei movimenti degli uccisori e della vittima.

Non c'era una telecamera che filmava la dinamica del delitto, come non c'è in quasi tutti i delitti ed è chiaro che la dinamica va ricostruita partendo da tutti i dati certi disponibili.

Il fatto, poi, che la dinamica sia frutto di "*contingenze meramente casuali*" è del tutto neutro ai fini della dinamica stessa. Cosa significa ? Il delitto è la risultanza di coincidenze occasionali. E allora ? Cosa rileva questo ai fini della ricostruzione del delitto ? Questo fatto rileva, invece, ai fini della genesi dell'impulso omicidiario che nasce in questo modo, ma la dinamica del delitto segue alla genesi ed è indipendente dall'occasione del delitto stesso.

Quanto **alle pretese incertezza circa il reperto 36**, cioè il grosso coltello responsabile della lesione fatale, dimentica l'appellante quanto la Corte ha affermato alle pp. 282, 283 e 284 della sentenza circa l'impossibilità che possa essersi verificata qualsivoglia contaminazione, non solo in relazione alle modalità di sequestro del coltello, della sua conservazione e del suo inoltro alla Polizia

Scientifica (per come descritte dall'Isp. Finzi e dal Sov. Gubbiotti) ma anche perché il coltello stesso non era stato mai utilizzato nella casa di Via della Pergola in quella breve settimana che precedette il delitto e nella quale iniziò la conoscenza e il rapporto tra il Sollecito e la Knox.

Perché è la stessa imputata, a tacer d'altro, che ammette di aver conosciuto Raffaele da un massimo di 10 gg. a un minimo di 8 gg. rispetto al primo novembre, rispondendo ad una precisa domanda del difensore Avv. Ghirga, vale a dire il 22 o il 24 ottobre, ma poi aggiunge: "DIF (AVV. DALLA VEDOVA): e quando hai conosciuto Raffaele c'era anche Meredith.

IMPUTATA: quando ho conosciuto Raffaele sì, sì, lei era con me al concerto sì.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): poi il giorno 26 in cui erano presenti Raffaele e Filomena chi altro c'era con voi il 26 ottobre?

IMPUTATA: questo era il concerto." (vds. il verbale del 12.06.09, a p. 123).

Quindi, si trattava di venerdì 26 ottobre, proprio una settimana prima del primo novembre.

Motivo XIII. Preteso errore circa l'aggravante della violenza sessuale.

Secondo l'appellante, sarebbe la stessa sequenza omicidiaria ricostruita dalla Corte ad escludere un qualsiasi ruolo degli imputati nell'azione di violenza di Rudi e ciò per quelli che la difesa Sollecito chiama "steps" e che sono i seguenti: nessuno ha visto i tre entrare nella casa; Amanda e Raffaele si sarebbero portati nella camera della prima per stare in intimità; Rudi, uscito dal bagno, sollecitato da un'atmosfera "predisponente", avrebbe deciso l'"approccio" con Meredith e si sarebbe portato nella stanza di quest'ultima o di sua iniziativa (come ritiene la Corte) o perché invitato da Amanda e da Sollecito; la reazione di Meredith "disturbò" i due imputati che si portano nella camera di Meredith per spalleggiare Rudi. Vi è, poi, un ulteriore elemento e cioè la solita mancanza di conoscenza tra Sollecito e Rudi.

L'appellante non aggiunge, ovviamente, il fatto che la Corte, dopo aver affermato a p. 392 della sentenza una circostanza assolutamente scontata e cioè che

l'assumere decisioni circa le proprie azioni anche criminose, la "scelta di male" di cui parla il giudice di prime cure, rientra nella libertà di scelta che è un dato incontestabile dell'essere umano ed è il presupposto perché una certa azione venga imputata all'agente, dopo aver affermato questo principio, si diceva, la Corte afferma che tale scelta " di male" iniziò col consumo di sostanze stupefacenti e tale consumo, di cannabinoidi, è risultato, dalle dichiarazioni del Prof. Tagliatela e del Prof. Cingolani, avere effetti alterativi della percezione e della capacità cognitiva, oltretutto depressiva sui freni inibitori (vds. la sentenza a p. 393).

Nel passaggio dell'atto d'appello relativo a tale punto, abbiamo inutilmente cercato un sia pur minimo accenno al consumo di stupefacente ma la fatica è stata vana ed è chiaro che non tener conto di un elemento che la Corte ha ritenuto così importante nel determinismo del delitto, costituisce un errore gravissimo, tale da inficiare anche la presente censura alla decisione della Corte.

D'altra parte, neppure ricorrendo ai soli elementi richiamati dall'appellante potrebbe pervenirsi ad escludere il concorso degli attuali imputati anche nella violenza sessuale: il fatto che i tre non siano stati visti entrare nella casa non inficia proprio alcunché perché, dalle risultanze complessive dell'istruttoria dibattimentale, i tre in quella casa ci sono stati la notte del delitto. Rudi lo ha confessato nelle indagini ed ha tirato in ballo altri due giovani, una delle quali era certamente Amanda, poi torneremo sul punto, mentre i due, a tacere delle tracce biologiche e delle impronte lasciate, sono stati visti da un testimone, il Curatolo, sino a poco prima l'ora del delitto, a una ventina di metri, più o meno, dalla casa.

L'intimità tra i due imputati nella camera di Amanda, la sollecitazione sessuale di Rudi, il rifiuto veemente frapposto da Mez e la reazione di "disturbo" dei due imputati delineano un quadro del tutto verosimile, soprattutto se si tiene conto della più volte ricordata promiscuità che contraddistingueva quell'ambiente studentesco e il tutto assume una connotazione perfettamente comprensibile, alla luce del consumo di sostanze stupefacenti con gli effetti che si sono testè descritti. Forse Sollecito non aveva una pregressa conoscenza di Rudi, ma certamente vi era un elemento relevantissimo che li univa, vale a dire la Knox che conosceva bene

entrambi e i due ragazzi erano attratti dalla ragazza di Seattle ed erano desiderosi di compiacerla in tutto.

Motivo XIV. Pretesa insussistenza dei reati di porto ingiustificato di coltello, di simulazione di reato e del furto dei telefoni cellulari.

Quanto al porto ingiustificato del coltello di cui al Rep. 36, ancora l'appellante insiste su una pretesa incompatibilità del coltello con la lesione più grave, quando tutti i periti, il Dr. Lalli e i CC.TT. della Procura ne hanno invece sostenuto la “non incompatibilità”, cioè la compatibilità.

Le tracce biologiche sono estremamente significative, una, quella di Amanda nel punto in cui la mano dell'impugnante si spinge sino al fermo dell'impugnatura, a protezione della mano dalla lama, l'altra, quella di Meredith, nella parte terminale della lama.

Le modalità di prelievo e di conservazione escludono qualsivoglia contaminazione, come dirà la collega Comodi.

Ed è un'arma che non era stata mai utilizzata a Via della Pergola in quella breve settimana prima del 2 novembre, in cui Sollecito aveva conosciuto la Knox.

D'altra parte, è nota l'abitudine del Sollecito di portare sempre coltelli con sé. E' del tutto verosimile che abbia indotto anche Amanda a portarsi un coltello dietro, soprattutto per motivi di sicurezza, visto che l'area cittadina dove insistevano le due abitazioni era ai margini di un'area boschiva, quella del Bulagaio, con abitazioni solo sparse e a distanza.

Quanto alla simulazione, si è visto che la stessa è indiscutibile e si richiamano tutte le precedenti considerazioni e la stessa non può che ricondursi ai due imputati

Il furto dei cellulari la Corte lo ha spiegato diffusamente a p. 412 e ne ha ravvisato la ragione nella necessità di evitare che lo squillo derivante da chiamate, rimaste senza risposta, potesse essere captato dalle orecchie di persone che avrebbero potuto portarsi quella notte in Via della Pergola, come le coinquiline italiane o il “fidanzato” di Mez, Silenzi che avrebbero potuto insospettirsi della

mancata risposta.

Motivo XV. In subordine, riduzione della pena inflitta per l'omicidio.

Non se ne comprende il motivo e si richiama, in proposito, l'appello del Pubblico Ministero.

Nella presente vicenda processuale, andava riconosciuta l'aggravante dei futili motivi e andavano escluse le generiche.

Non solo la pena, quindi, non deve essere ridotta, ma dev'essere inasprita con l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero.

Motivo XVI. Sospensione dell'esecuzione delle provvisionali.

A contrario, si osserva che non basta invocare il pregiudizio economico che deriverebbe dall'esecuzione della provvisionale.

Occorre in primis il *fumus boni juris*, da ritenere presupposto di quei "gravi motivi" che sono oggi sufficienti per la sospensione, in forza della sentenza n. 353 del 1994 della Corte Costituzionale. Ma si è visto che un tale *fumus* non vi sia.

3. - APPELLO KNOX.

Motivo III). Pretesa violazione dell'art. 192, commi primo e secondo c.p.p. e 533, comma primo c.p.p.

Al di là delle affermazioni di principio, l'appellante, a sostegno di tale censura, individua i seguenti punti:

Lettera a. Le modalità, il movente e le causali dell'omicidio.

Sarebbero state ricostruite in modi differenti dal PM, dal GUP e, in ultimo, dalla Corte d'Assise, nella decisione impugnata. Ma quello che conta è quest'ultima perché l'appello investe solo ed esclusivamente la sentenza, non il processo attraverso il quale il Pubblico Ministero, approfonditi gli atti d'indagine, giunge a formulare il quadro definitivo e neppure il decreto che dispone il giudizio del

GUP, decreto che non contiene l'illustrazione della dinamica e del movente del delitto. Né possono invocarsi, a tal fine, provvedimenti del GUP che non hanno finalità decisorie complessive nel merito ma che attengono ad aspetti particolari, come, ad esempio, quello relativo alla libertà personale. In particolare, dall'istruttoria dibattimentale e in particolare dalla deposizione di Antonio Curatolo, pienamente confermata in questa sede, è emerso che i due imputati, dalle 21 circa alle 23,30 circa ed oltre, erano in Via della Pergola e non nell'abitazione del Sollecito, come da loro sostenuto, in maniera peraltro contraddittoria.

Lettera b.

Su tale punto, l'appellante fa affermazioni prive della benché minima motivazione. Non spiega, cioè, perché gli indizi, ancorché trattati lungamente dal Giudice di prime cure, siano incerti. Lo afferma e basta e il discorso è, pertanto, totalmente sfornito di rilevanza.

Lettera c.

La sentenza, secondo l'appellante, lascerebbe irrisolti aspetti fondamentali, quali: *difetterebbe il riscontro probatorio della presenza della Knox nella stanza del crimine né che fosse l'autrice del delitto.* Ma è facile osservare che è la Knox stessa che si è posta, sin dal mattino del 6 novembre 07 (anche col memoriale del 7 novembre 07, nel quale la Knox ritorna sull'accusa a Patrick e sulla convinzione che, secondo lei, aveva che lui fosse l'assassino e che entrambi si trovassero a Via della Pergola), nel luogo del delitto e, del resto, nell'attiguo bagno, vi sono tracce ematiche incontestabili della Knox e della vittima, senza parlare delle impronte evidenziate dal Luminol. L'arma del delitto reca il profilo genetico della Knox nell'impugnatura e quello della vittima nella lama. La Knox era a conoscenza dei particolari del punto esatto in cui fu uccisa Meredith e ciò presuppone la sua presenza nel luogo del delitto. La Knox (e il Sollecito) ha cercato di ritardare il più possibile la scoperta del cadavere soprattutto affermando, contro la realtà, che fosse normale che Mez si chiudesse a chiave in camera. *Non sarebbe ragionevole, per l'appellante, la prospettazione di due delitti nella scena*

omicidiaria: cosa significa ? Vi è una evidente contraddizione, sul punto, tra i due appelli. Cosa vuol dire l'appellante ? Che l'unico coltello era quello n. 36 ? Se è così, non si vede a cosa possa giovare alla Knox, ma il discorso non cambierebbe se, accanto al coltello sequestrato, usato dalla Knox, ne fosse stato usato un altro dal Sollecito. Che differenza fa ? *Non sarebbe ragionevole, per l'appellante, il trasporto del coltello*: il coltello c'era nella stanza del delitto, era di Sollecito, non era mai stato portato nella casa di Via della Pergola né Meredith era mai stata a casa del Sollecito, nella settimana precedente, cioè nell'unico periodo di tempo in cui poteva essere accaduto, visto che i due imputati si conoscevano da circa una settimana. *Non vi sarebbero riscontri alla conoscenza tra Rudi e Sollecito*. Premesso che i due abitavano a poche decine di metri di distanza ed anche prescindendo dalle testimonianze del Kokomani e, soprattutto, del Gioffredi, i due avevano un significativo punto d'incontro: proprio Amanda Knox che conosceva da pochi giorni il Sollecito e da un periodo maggiore il Guede. Né è essenziale alla figura del concorso di persone la previa conoscenza del concorrente. *Radicale inverosimiglianza, per l'appellante, del concorso della Knox nella violenza sessuale*. Perché sarebbe inverosimile l'appellante non lo spiega, limitandosi alla considerazione che la Knox non ne avrebbe avuto interesse, visto che Mez era sua amica e coinquilina. Il discorso dovrebbe valere *in primis* per l'omicidio, ma il rapporto di coabitazione non esclude affatto la possibilità che si commettano delitti in danno del coabitante, anzi spesso tale situazione è occasione di attriti, anche gravi e, in prospettiva, di delitti

Motivo IV. Erronea e carente motivazione di struttura di reato complesso plurisoggettivo.

Il motivo d'appello è decisamente ermetico, ma sostanzialmente si focalizza sulla personalità della Knox e sull'impulso all'azione omicidiaria, posti in relazione al concorso di persone nel reato.

Sulla personalità dell'imputata l'appellante richiama le solite affermazioni indimostrate e, comunque, totalmente irrilevanti sulla "vivacità e positività" della ragazza di Seattle e richiama il fatto che la Corte l'abbia ritenuta suscettibile della

concessione delle attenuanti generiche, quasi che la concessione delle stesse fosse incompatibile con l'affermazione della sua responsabilità penale per i reati per cui si procede.

Orbene, la Procura ha impugnato sul punto, cioè sulla concessione delle attenuanti generiche (e sulla esclusione dell'aggravante dei futili motivi), la sentenza della Corte d'Assise e, in questa sede, non si può non richiamare, in proposito, l'appello proposto dall'ufficio del Pubblico Ministero, come la condanna riportata dalla Knox a 269 dollari da parte della Corte Municipale di Seattle, la gravissima attività calunniosa posta in essere dalla Knox la mattina del 6 novembre contro Diya Lumumba e mantenuta nonostante la carcerazione del suo innocente datore di lavoro, l'atteggiamento stravagante e del tutto incompatibile con il dolore per la perdita di una ragazza di cui si affermava amica, dimostrato dalla Knox in Questura (con la "spaccata" e la "ruota"), per non parlare del tono sprezzante con cui la Knox rispondeva alle osservazioni delle connazionali di Meredith, queste sì commosse e turbate per la perdita di quest'ultima e per le sofferenze che la stessa aveva subito.

Ma, prescindendo per un attimo dall'appello del Pubblico Ministero, non si comprende veramente come la riconosciuta (dalla Corte) esistenza di motivi per la concessione delle generiche debba essere ritenuta incompatibile con la commissione di un omicidio. Troppe volte la cronaca giudiziaria ci pone di fronte personaggi apparentemente ineccepibili ma che vengono accusati e condannati per omicidio, specie quando manchi la premeditazione e si tratti, come nella presente vicenda, di un fatto occasionale.

La Knox e il Sollecito non erano a casa di quest'ultimo dalle 21 sino a oltre le 23,30 del primo novembre, ma in Via della Pergola, a poche decine di metri dalla casa del delitto. Il coltello stava a casa del Sollecito e da lì è stato portato in Via della Pergola perché reca le tracce genetiche dell'imputata (nell'impugnatura, anzi nel punto dove si fa forza) e della vittima (nella lama) ma quest'ultimo profilo genetico doveva essere stato lasciato quella notte perché Mez non era mai stata a casa del Sollecito in quei sette giorni circa in cui la coinquilina di Seattle e il

ragazzo di Giovinazzo si erano conosciuti e si frequentavano, né quel coltello era stato comunque mai toccato, in quegli stessi sette giorni, prima del delitto, da Mez.

Non si comprende perché mai l'appellante consideri illazioni il fatto che in una città universitaria, due giovani, per di più abitanti a poca distanza l'uno dall'altro, possano conoscersi senza formalità.

Non vi sono state variazioni della causale del delitto. Vi è stato un naturalissimo approfondimento, da parte della Procura, nel corso delle indagini, di aspetti che potevano aver concorso alla spinta al delitto, pur in un contesto sempre di natura erotica, ma la Corte non poteva aver cambiato giudizio: la Corte si è espressa nella sentenza, una volta per tutte. E' strano che certi concetti debbano essere sottolineati, perché si tratta di circostanze lapalissiane.

Quanto all'affermazione secondo cui **la “violenza omicidiaria” debba necessariamente ricondursi ad una struttura “gravemente paranoide”**, si tratta di una mera opinione che non interessa minimamente questo processo e che comporterebbe, tra l'altro, la necessità di ipotizzare un perturbamento psichico in ogni autore di omicidio, ma è evidente che non è così.

Motivo V (Erronea valutazione del reperto 36 e istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con assunzione di perizia ex art. 603 c.p.p.): è di pertinenza della collega Comodi.

Mi soffermo sul solo aspetto circostanziale.

La Corte, sul punto, ha detto con estrema chiarezza che il coltello di cui al reperto 36 fu utilizzato per procurare a Meredith la lesione più grave (vds. ad esempio pp. 170 e 174 della sentenza, proprio in fondo alla pagina). Con ciò, evidentemente, ha ritenuto che il coltello vi fosse in Via della Pergola quella notte e vi fosse stato portato dall'abitazione del Sollecito dove si trovava.

Su questo coltello sono state rinvenute tracce biologiche importantissime in punti decisivi: quella della Knox nell'impugnatura, anzi proprio nel punto dove forza la mano che impugni il coltello e lo spinga in avanti e quella di Mez nella parte terminale della lama.

Tali elementi rendono evidente che quel coltello fu portato da casa del Sollecito a Via della Pergola con certezza la notte del delitto e che fu utilizzato per procurare alla Kercher la lesione più grave. E che quel coltello fosse impugnato dalla Knox e fosse stato utilizzato contro Meredith lo dimostra proprio la localizzazione dei profili genetici dell'imputata e della vittima. Quanto alla prima, la Corte ha messo bene in evidenza come la presenza del profilo genetico della Knox nella parte terminale dell'impugnatura, laddove il manico stesso ha come un rialzo protettivo per evitare alle dita di scivolare nella lama che si trova proprio immediatamente sotto quella sorta di protezione, sia ragionevolmente spiegabile col fatto che la traccia fu lasciata in un contesto di inclinazione del coltello e di violenta spinta della mano tanto da provocarne lo scivolamento in quell'ultima protezione e, quindi, il residuo genetico. Una normale impugnazione del coltello in posizione orizzontale al piano d'appoggio e in assenza di spinta, come sarebbe accaduto se il coltello fosse stato utilizzato, ad esempio, per motivi di tipo culinario o comunque per necessità domestiche, non avrebbe lasciato quel profilo in quel punto.

Queste cose la Corte le ha dette chiaramente a p. 404.

Quanto all'ubicazione del profilo di Meredith nella lama e, per di più, nella parte prossima alla punta, non vi è bisogno di soffermarsi sul significato di tale ubicazione della traccia, specie se si considera quanto precisato a proposito del reperto dell'imputata.

Né è possibile sostenere che quel profilo genetico fosse stato lasciato da Mez nella casa del Sollecito, evidentemente in una situazione non normale, come ha cercato di sostenere Sollecito in un interessante memoriale giornalistico, perché non si lascia il profilo genetico sulla lama di un coltello, per di più vicino alla punta, se non vi è una significativa pressione di materiale biologico sulla lama stessa: nel caso meno drammatico che si possa immaginare vi è, in ogni caso, se non una ferita, un energico struscio delle dita o della mano sulla lama stessa. Ma Mez, in quella sola settimana, non era mai andata nella casa del Sollecito, anche perché Raffaele e Amanda si erano conosciuti solo una settimana prima del delitto: lo dice la stessa imputata all'udienza del 13.06.09 (vds. p. 8 del verbale).

Mez conosceva appena il Sollecito e, considerato tale limitatissimo periodo e la tendenza di Mez a frequentare solo le sue connazionali, non vi è spazio per visite di Mez a casa Sollecito. Lo ha escluso Filomena Romanelli (vds. verbale del 7.02.09, p. 16) e, ancora più drasticamente, Laura Mezzetti (vds. verbale del 14.02.09, p. 29) che ha aggiunto che Meredith frequentava sempre e soltanto “quattro o cinque ragazze inglesi, stava sempre con loro” (vds. lo stesso verbale del 14 febbraio alla stessa p. 29).

La Corte è pervenuta alle sue conclusioni partendo da questi punti fermi.

E non è cercando di mettere in discussione i motivi indicati dal Giudice di prime cure come quelli che possono spiegare il perché Raffaele affidò quel coltello alla Knox che si possono contestare quei punti fermi di fatto.

Nel passo richiamato, la Corte cerca di dare una spiegazione plausibile ad un fatto che ha giustamente considerato come certo e ha formulato l’ipotesi che in una o più di quelle notti di quella settimana, il Sollecito avesse convinto la ragazza di Seattle a portare con sé il coltello con finalità di difesa. Ma questo non significa sostenere che il coltello fosse stato lasciato nella casa di Via della Pergola. Se la finalità era quella difensiva, quel coltello doveva servire ad Amanda negli spostamenti in quelle zone sì centrali ma anche prossime all’area boscosa del Bulagaio, zone frequentate da spacciatori e, di certo, non tranquille per una giovane ragazza straniera. Ma serviva a questo, non ad essere utilizzato nella casa di Via della Pergola.

Quanto ai rilievi medico – legali sul punto, l’appellante eccepisce l’incompatibilità del coltello di cui al Rep. 36 con quello utilizzato per uccidere Meredith.

Secondo l’appellante, la Corte aveva errato nell’attribuire “aprioristica certezza” (così a p. 36 dell’atto d’appello) ad una circostanza, quale la compatibilità dell’oggetto con la lesione maggiore, compatibilità che il dibattimento avrebbe dimostrato come tutt’altro che certa.

Secondo l’appellante, la Corte sarebbe pervenuta a tale conclusione solo dopo il rinvenimento della traccia di Meredith nella lama. La Corte, inoltre,

inspiegabilmente sarebbe pervenuta alla conclusione che gli oggetti da punta e da taglio utilizzati sarebbero stati due.

L'appellante si è soffermato, in particolare, sulle dichiarazioni del Prof. Mauro Bacci, uno dei CC.TT. della Procura, esaminato all'udienza del 4.04.09), secondo cui, mentre la lesione più grave a sinistra è compatibile col coltello di cui al rep. 36, la lesività nell'ambito latero cervicale destra sarebbe riconducibile ad un diverso oggetto. Il CT Prof. Bacci avrebbe anche aggiunto che un coltello più piccolo potrebbe essere compatibile anche con la lesione più grave a sinistra.

Da questa affermazione, l'appellante deduce che il Prof. Bacci, CT del PM, avrebbe condiviso le conclusioni del Prof. Torre e, quindi, la Corte avrebbe tratto le sue conclusioni senza il conforto sicuro nemmeno del principale dei CC.TT. del PM, posto che i periti hanno detto che la lesività maggiore è *non incompatibile* col coltello di cui al rep. 36.

Si tratta, invece, di un'affermazione gravemente distonica rispetto non solo a tutte le risultanze ma alle stesse affermazioni del Prof. Bacci.

Il Prof. Bacci ha sottolineato non la “non incompatibilità”, ma la netta “compatibilità” tra il coltello di cui al rep. 36 e la lesione più grave: basta rileggere le affermazioni del CT della Procura, ad esempio, a p. 13 del p.v. di udienza del 18.04.09 e, soprattutto, a p. 14 dove il CT definisce “assolutamente” compatibile la lesione più grave con il coltello di cui al rep. 36.

Circa, invece, l'altra lesione, a destra, il Prof. Bacci, pur sottolineando che “qualche elemento di compatibilità c'è” (vds. p. 13 dello stesso verbale), conclude poi in senso negativo. E questo è esattamente quello che ha affermato la Corte di primo grado, in piena aderenza alle risultanze processuali, soffermandosi a lungo sulla questione (si veda la sentenza appellata alle pp. da 167 a 175 e anche più oltre, alle pp. 201, 402 – 404).

La Corte, concludendo sul punto, proprio nella penultima frase della p. 174, ha ritenuto “inaccoglibile” la tesi della incompatibilità tra la lesione più grave e il coltello rep. 36.

La ricostruzione difensiva incentrata sulla reiterazione dei colpi nello stesso punto

e sulla completa immersione della lama viene smentita motivatamente dalla Corte di primo grado: secondo la Corte tale localizzazione della pretesa ripetizione dei colpi è impossibile e, oltre a ciò, occorre tener conto che il dolo era eventuale e occorre tener presenti i disperati movimenti della vittima e con ciò cade l'illazione dell'appellante.

L'appellante sottolinea, poi, la pretesa impossibilità che l'arma avrebbe arrestato la sua corsa, nel corso della reiterazione dei colpi, sempre alla stessa distanza di 8 cm. Dobbiamo ripeterci. Oltre a ignorare letteralmente il fatto che appare inverosimile una reiterazione dei colpi che finiscano nello stesso punto, l'appellante non prende in considerazione quanto affermato dalla Corte a proposito del limitato movimento di allontanamento della vittima dal coltetto e al successivo e opposto movimento di riavvicinamento operato dagli aggressori, nel corso della disperata resistenza di Meredith: il giudice di prime cure descrive la dinamica nella seconda metà della p. 171 della sentenza, ma l'appellante non confuta seriamente questa ricostruzione, limitandosi a ritenerla "disancorata da prove o leggi scientifiche", ma con questo si limita ad un'affermazione apodittica e non offre motivi a sostegno dell'appello.

All'appellante, infine, non appare verosimile che non vi sia stata una rilevante violenza nel colpo e, quindi, un intento omicidiario di tipo solo indiretto, come se il dolo omicidiario dovesse essere esclusivamente diretto e si dovesse, quindi, necessariamente usare l'arma in tutta la capacità offensiva consentita. Non accade così nella realtà: nella realtà, la lunghezza del tramite della lesione non riproduce necessariamente la lunghezza della lama. La Corte lo ha detto chiaramente e ha osservato che sarebbe altrimenti fatica insuperabile immaginarsi il tipo di lama che avrebbe dovuto produrre la lesione immediatamente sottostante quella più grave, della lunghezza di un centimetro e mezzo, rispetto alla quale non può certo sostenersi che vi sia stato un impatto con una struttura corporea che abbia impedito una profondità maggiore (vds. la sentenza a p. 172).

Quanto all'implausibilità della tesi che sia stato usato un altro coltello, oltre quello

in sequestro, questo è invece proprio quello che ha chiaramente affermato il CT del PM Prof. Mauro Bacci e la Corte ha fatto propria tale conclusione.

Anche il richiamo all'affermazione del Prof. Torre a p. 47 del verbale di udienza del 6.07.09 non aggiunge praticamente nulla di rilevante a quanto ricostruito dalla Corte e, comunque, tendendo a riproporre l'esclusione del concorso, è paralizzato dalla sentenza 7195/11.

Motivo VI), cioè alla questione della presenza di Amanda Knox in Via della Pergola.

Il motivo inizia con la **lettera A., cioè con la questione della simulazione.**

Il punto è stato, però, ampiamente affrontato e, tendendo a riproporre la responsabilità del Rudi nella simulazione, è radicalmente smentito dall'assoluta estraneità di Rudi alla simulazione, in forza della citata sentenza n. 7195/11: non è più possibile, infatti, continuare ad addossare a Rudi, in altro processo, condotte delittuose da cui è stato ritenuto ormai definitivamente estraneo nel processo che lo riguarda.

Rudi non c'entra per nulla con la simulazione. Discorso ormai chiuso.

Lettera B del Motivo VI. Con tale ulteriore articolazione del motivo VI, l'appellante cerca di togliere di mezzo la testimonianza di Nara Capezzali, sotto diverse angolature. La Corte di primo grado, secondo i difensori della Knox, aveva ritenuto attendibile la Capezzali, nonostante le "numerossime incongruenze e contraddizioni emerse nel racconto della Sig.ra Capezzali" (vds. l'appello a p. 91).

Secondo l'appellante, la partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda avrebbe fatto perdere alla stessa la fondamentale caratteristica della "terzietà" (così, appello ibidem). E questo, in primo luogo, perché la teste avrebbe "rielaborato" successivamente l'urlo e non lo "ha rievocato immediatamente" (vds. appello a p. 92) e lo avrebbe fatto sotto l'influenza della forte suggestione provata dalla notizia del delitto e dal ricollegamento dello stesso a quell'urlo.

La Capezzali, infatti, secondo l'appellante, non ha percepito immediatamente la natura dell'urlo ed ha pensato anche ad uno scherzo di cattivo gusto e non era

convinta di che cosa si fosse trattato. Ha addirittura pensato che si fosse trattato di un incidente (vds. appello a p. 93) e ciò era incompatibile con un urlo da film horror, come ha significativamente descritto l'urlo udito quella notte (vds. appello sempre a p. 93). Secondo l'appellante, infatti, l'urlo di una persona che venga investita in un incidente stradale o che venga colpita con un coltello alla gola sarebbe ben diverso e perfettamente riconoscibile (vds. appello a p. 93). Inoltre, mentre la teste, in sede di indagini, ha dichiarato con certezza che l'urlo proveniva dalla casa di Via della Pergola, in dibattimento lo avrebbe smentito. E, poi, la teste si è presentata a rendere le sue dichiarazioni solo un mese circa dopo il delitto. E, per finire, la teste ha dichiarato di aver appreso del delitto alle prime ore del mattino del giorno dopo la notte dell'urlo.

L'appellante cerca, poi, di inficiare l'altro fondamentale passaggio della testimonianza, cioè quello dei rumori sentiti dalla signora dopo l'urlo. In termini più precisi, secondo l'appellante, la Capezzali ha udito dapprima uno "scalpiccio di sassi di foglie", poi, a distanza di "due secondi un minuto dopo", il rumore dei passi sulle scalette metalliche sopra il garage (vds. appello a p. 94). Ciò implicherebbe, secondo l'appellante, la presenza di una sola persona (argomento ormai chiuso) e la vanificazione della testimonianza della Capezzali, perché, nella stessa frazione di secondi indicata dalla teste, la Knox avrebbe dovuto ripulire i piedi sporchi del sangue della vittima, lasciare le orme con i residui di sangue e porre in essere la simulazione del furto.

Secondo gli appellanti, poi, il Giudice per l'udienza preliminare che aveva condannato Rudi con il rito abbreviato, aveva indicato, come orario dell'urlo, quello delle 22.30 – 22.40 del primo novembre, non quello indicato dalla Corte d'Assise nelle ore 23.30 del primo novembre.

Tra le deposizioni della Capezzali e della Monacchia vi era, inoltre, divergenza sia sul tipo di urlo (secco e forte e preceduto da un litigio in italiano, per la seconda, prolungato e senza litigio, per la prima).

La Monacchia non ha riferito, inoltre, dello scalpiccio e della corsa sulle scale e la stessa si è presentata dopo oltre un anno e "dietro forti condizionamenti di un

giornalista” (vds. l’appello a p. 96). Va anche aggiunto, a smentita delle sue dichiarazioni, che i genitori della Monacchia non avevano udito nulla.

Questo è il sunto degli argomenti della lettera B) del motivo VI.

Dobbiamo, quindi, tornare sulla Signora Capezzali e soffermarci sulla sua deposizione.

Orbene, quanto alla partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda, sarebbe da stupirsi se la stessa, ancora scossa e sofferente per la morte del marito e persona semplice e spontanea, non fosse stata coinvolta emotivamente da quanto le era accaduto e in particolare dal grido terribile di donna che la signora sentì provenire dalla casa di Via della Pergola e dalla notizia di un delitto così grave avvenuto in un luogo vicinissimo alla propria abitazione. Partecipazione emotiva, quindi, del tutto comprensibile, ma non si comprende perché mai la teste avrebbe perso, per questo, il requisito della "terzietà", avesse, in altre parole, volutamente deformato i propri ricordi per avvalorare l'impianto accusatorio. Non si vede quale interesse avrebbe la teste per mentire in danno di due giovani del tutto sconosciuti e in relazione all'omicidio di una ragazza anch'ella sconosciuta, salvo averla intravista per strada qualche volta insieme alla ragazza di Seattle nei giorni precedenti il delitto.

Quanto al significato di quell’urlo, è vero che la Capezzali non capì esattamente di cosa si trattasse, ma certamente la Capezzali rimase sin da subito talmente colpita e impressionata da quell’urlo “straziante”, da film horror e mai udito prima di allora, che non riuscì a prendere sonno: lo dice la Corte di prime cure a a p. 89 della sentenza. La teste ha parlato di “un grido che non era un grido normale.....mi si è accaponata la pelle” (vds. verbale delle dichiarazioni della teste in data 27.03.09, a p. 16) e a rendere ancora più chiaro quello che dice la Corte, va ricordato ancora che la teste, riferendosi alla difficoltà che provò nel tentare di riprendere sonno, ha aggiunto: “ Mi ci è voluto perché ci pensavo, ci pensavo, dico: “ ma quell’urlo non mi sembrava una cosa....”, un po’ che tirava il vento, con quest’urlo, mi sembrava di stare nella casa degli orrori” (vds. il verbale dell’udienza del 27.03.09, a p. 21). Certo, la signora non era nel luogo del delitto e

non poteva sapere cosa fosse realmente accaduto, ma si rese conto che, in ogni caso, qualcosa di terribile doveva essere avvenuto in quella casa così vicina, forse proprio un delitto.

La signora intuì evidentemente, quindi, che era accaduto qualcosa di terribile e, poi, acquisita la notizia dell'assassinio di quella giovane ragazza inglese, si rese conto della reale natura di quel grido.

Non è affatto vero, poi, che la teste abbia smentito in dibattimento quanto dichiarato in sede di indagini e cioè che l'urlo proveniva dalla casa di Via della Pergola. Non le sono state rivolte domande precise su questo particolare che la teste ha considerato come implicito: la Signora Capezzali, infatti, ha udito l'urlo provenire dal basso perché il suo sguardo si è appuntato sul terrazzo del parcheggio e sulla casa che stava più avanti e più in basso, cioè proprio quella di Via della Pergola, perché non vi sono altre case sotto quella della Capezzali. Vi è solo la casa del delitto ed è dalla piazzola o vialetto antistante quest'ultima casa che sente provenire il rumore dello scalpiccio sulle foglie e sulla ghiaia. La teste lo dice chiaramente: “ Della piazzola che rimane di lì della casetta, il vialetto insomma della casetta” e all'osservazione del PM: “ Di via della Pergola”, la signora conferma dicendo: “ Io ho sentito correre” (vds. il verbale delle dichiarazioni testimoniali della teste a p. 17).

Quanto alla sequenza :”passi sulle scale – scalpiccio sulle foglie e la ghiaia”, l'appellante richiama le dichiarazioni rese in sede di indagini che invertirebbero la sequenza nel senso di far precedere lo scalpiccio ai passi sulle scale, ma all'udienza dibattimentale del 27.03.09, la teste ha chiarito in maniera costante ed inequivocabile la sequenza dei rumori uditi dopo il grido, nel senso che sentì dapprima il rumore dei passi di corsa sulle scale metalliche del parcheggio e, *immediatamente dopo*, lo scalpiccio sulla piazzola: la Corte ha richiamato l'esatta sequenza, utilizzando proprio le parole della Capezzali, a p. 88 della sentenza appellata. E, d'altra parte, data l'estrema rilevanza del particolare, ad una precisa domanda del PM sul punto, la teste ha risposto: “ Quasi nello stesso momento, mentre io ho sentito quello delle scale perché facevano più rumore, poi dopo ho

sentito subito quest'altri" e, all'osservazione del PM: " Ha sentito quasi contemporaneamente quindi ?", la signora risponde: " Sì, sì" (vds. il verbale 27.03.09, a p. 20). Ma la stessa sequenza: " passi di corsa sulle scale – scalpiccio sulla piazzola" viene ulteriormente e definitivamente confermata dalla teste anche nel controesame dell'Avv. Bongiorno, della difesa Sollecito (vds. il verbale della stessa udienza a p. 48).

E' chiaro l'interesse della difesa a sostenere il contrario di quello che ha affermato la teste: prima lo scalpiccio sulla piazzola, la più vicina alla casa del delitto, poi la corsa sulle scale metalliche del parcheggio sovrastante, decisamente più lontana dal luogo delitto e più vicina alla Capezzali, ciò potrebbe essere compatibile con la presenza di una sola persona che fugge di corsa dalla casa, attraversa la piazzola, si porta all'ingresso del garage, sale di corsa sulla terrazza e sui gradini di ferro per sbucare in prossimità di Via Pinturicchio: non sono sufficienti, a tal fine, pochi secondi perché il percorso non è brevissimo ma, a parte questo, sarebbe compatibile con la fuga di una sola persona.

Ma la teste pone lo scalpiccio sulle scale, cioè nel luogo più lontano dalla casa di Via della Pergola, qualche attimo prima, addirittura, dello scalpiccio sul posto più vicino al luogo delitto o quasi contestuale a quest'ultimo e ciò è estremamente significativo, stante la distanza dei punti di riferimento dal luogo del delitto e il fatto che, prima ancora che qualcuno impegni la piazzola, qualcun altro, evidentemente, era partito in vantaggio e si trovava già sulle scale. Ciò è decisamente incompatibile con una singola persona e postula la presenza di più soggetti, partiti, all'evidenza, in momenti diversi e non di poco se il primo ad essere sentito dalla Capezzali è proprio quello che aveva dovuto percorrere il tratto maggiore.

Quanto alla pretesa insufficienza del brevissimo intervallo di tempo intercorso tra l'urlo e il rumore dei passi, va osservato che va ripercorsa la dinamica descritta dalla teste alle pp. da 16 a 19 del verbale di udienza del 27.03.09.

In sostanza, la signora si alza, si dirige al bagno ma deve prima passare per la sala da pranzo (vds. lo stesso verbale a p. 16), Giunta all'altezza della finestra di tale

sala, sente l'urlo e la stessa sottolinea: “ Io in quel minuto non sapevo più cosa succedeva” (vds. lo stesso verbale a p. 16). Ciò significa che la signora, terrorizzata, rimane immobile per diversi secondi, forse un minuto, forse più, poi prosegue l'iter verso il bagno, dove aveva necessità di recarsi per soddisfare il bisogno di urinare. Spaventata dall'urlo, la signora guarda attraverso i vetri della finestra del bagno ma non nota nulla. A questo punto, la signora deve avere espletato il bisogno corporale per il quale si era alzata. Poi la signora esce dal bagno e, mentre sta chiudendo la porta del locale, a quel punto sente i passi sulle scalette e lo scalpiccio sulla piazzola. Si veda lo stesso verbale a p. 19, dove la Capezzali dice: “ Sento i rumori che ho descritto quando stavo chiudendo la porta del bagno”.

Tra l'urlo e i rumori passa molto più che il quantitativo di secondi indicato dall'appellante, passa qualche minuto, perché il percorso non è breve, la signora si muoveva lentamente, era rimasta interdetta dall'urlo, ha guardato attraverso i vetri nel bagno, soprattutto ha dovuto fare i suoi bisogni, poi, uscendo e chiudendo la porta del bagno, ha udito i rumori. A tenersi stretti, non possono essere passati meno di due o tre minuti, tutto il tempo necessario per muoversi per le stanze, lasciare le tracce e tentare la messinscena del tentato furto.

Quanto alla tesi sostenuta dal GUP Dr. Micheli, circa l'ora del delitto, si tratta di un'ipotesi di quest'ultimo che non ha alcun vincolo per una Corte davanti alla quale è stata espletata l'istruttoria dibattimentale.

Quanto alla Monacchia, la stessa abitava in una casa che era sensibilmente più lontana, da quella del delitto, di quella della Capezzali, in direzione di Porta Pesa, dalla parte opposta all'Università per gli Stranieri verso cui era volta la piazzola. Inoltre, la Monacchia, dopo essere stata svegliata dalla discussione, dal contenuto incomprensibile per la giovane (vds. lo stesso verbale alle pp. 100 e 101) e dall'urlo, si è subito affacciata alla finestra ed è poi immediatamente scesa dai suoi genitori che non avevano, però, sentito perché stavano da un'altra parte della casa (vds. il verbale dell'udienza 27.03.09, a p. 102). La Monacchia non ha potuto, quindi, udire i rumori sentiti dalla Capezzali, rumori che, tra l'altro, avrebbe

potuto udire con minore chiarezza di quest'ultima, vista la maggiore distanza dalla piazzola e dalle scale.

Quanto, poi, alle sconcertanti considerazioni sulle modalità e sui tempi attraverso i quali la teste è arrivata a rendere le sue dichiarazioni al PM, non si riesce onestamente a comprendere la finalità di rilievi analoghi, a cui, purtroppo, le difese si sono abbandonate, in vista dell'unico obiettivo di cercare inutilmente di gettare discredito sugli inquirenti e sulle persone informate sui fatti che hanno reso dichiarazioni "sgradevoli" alle difese stesse, insinuando oggettivamente ipotesi di "complotti" di inquirenti e giornalisti per trovare "testimoni" in grado di confortare l'ipotesi accusatoria. Il tutto, senza rendersi conto che, non avendo i possibili testi alcun obbligo giuridico di presentarsi immediatamente alle Autorità per riferire loro le circostanze di fatto di loro conoscenza ed essendo, purtroppo, notorio il disagio di esporsi alla ribalta delle cronache e alla futura cross examination delle parti, il fatto che diversi testi abbiano esitato a presentarsi agli inquirenti, in una vicenda giudiziaria caratterizzata da una così intensa pressione mediatica, non trovi invece una spiegazione molto più credibile nel disagio di comuni cittadini di affrontare un impegno gravoso e, spesso, com'è, purtroppo accaduto, ingiustificati e irresponsabili attacchi delle difese, tesi a minarne la credibilità, invece che occuparsi più tranquillamente delle proprie occupazioni quotidiane.

Questa, purtroppo, è la realtà e le difese non hanno fatto altro che confermare tale conclusione.

Lettera C), cioè al "quadro lesivo della vittima". Tende a riproporre l'ipotesi dell'unicità dell'assassino ed è ormai travolto dalla sentenza della Prima sezione della Suprema Corte.

Lo stesso discorso vale per **il punto 2.2 della lettera C): "Quadro lesivo imponente per numero e diffusione", che, anch'esso, tende a riproporre l'aspetto dell'assassino singolo.**

Basta ricordare che la Corte ha detto: è impossibile che una sola persona possa aver tolto i vestiti a Meredith, le abbia usato la violenza in sede vaginale, le abbia

tolto la felpa, alzato la maglietta, forzato i gancetti del reggiseno, poi strappato e tagliato (vds. la sentenza a p. 396) e, aggiungiamo, le abbia provocato il gravissimo quadro lesivo al viso e al collo, utilizzando, per di più, due diversi coltelli.

Anche il punto 2.3 della stessa lettera C, “Le ferite da difesa”, postula il richiamo all’ipotesi dell’assassino solitario e segue il destino dei precedenti.

Qui va solo detto che l’appellante raggiunge il massimo dell’incoerenza e della illogicità: non aveva invocato il Dr. Codispoti secondo cui solo la mano sinistra era sporca di sangue ? E non aveva detto che era stato il trattenimento esercitato da Rudi a impedire alla mano destra di portarsi in corrispondenza della lama ? E il Rudi non era anche il soggetto che, in quel contesto di aggressione così articolata, avrebbe anche esercitato la violenza sessuale nei confronti della ragazza, utilizzando proprio dita di una delle mani, mentre doveva trattenerla al polsino della felpa, esercitare con le mani la costrizione al collo e infliggerle il colpo mortale col coltello all’estremità sinistra dello stesso, strappare le bretelline del reggiseno di Meredith e tagliare, con il coltello, la stoffa con i gancetti dello stesso?

Ma quante mani doveva avere questo ragazzo ivoriano ?

Anche il punto 2.4 della stessa lettera C, “ La posizione della vittima”, appartiene all’”archeologia processuale”, di tipo “fantascientifico”, non reale, dell’unico assassino.

L’appellante, in pratica, contesta le conclusioni della Corte di prime cure secondo cui Meredith subì il colpo mortale mentre si trovava in piedi. Tale posizione, secondo l’appellante, renderebbe inspiegabile la violenza sessuale e la presenza di più persone. L’appellante richiama poi un’altra affermazione della Corte, a proposito del cuscino rinvenuto sotto le natiche della vittima e sotto il quale fu rinvenuto il pezzetto di reggiseno con i gancetti: secondo i giudici di prime cure, ciò significa che prima vi fu la forzatura del reggiseno, poi fu apposto il cuscino “probabilmente per farci sdraiare la giovane e abusare sessualmente della stessa con maggiore facilità.” (vds. la sentenza a p. 166). Ma la Corte poi aggiunge che

prima dell'apposizione del cuscino, già la vittima aveva subito la forma di violenza sessuale riscontrata e aveva subito la lesione al collo, oltre alla costrizione e al denudamento. A quel punto, sempre secondo la Corte, la ragazza emette il grido disperato e la risposta è la compressione delle vie aeree superiori e la lesione “profonda e gravissima” al collo, subito dopo la rottura del reggiseno e quando lo stesso le veniva tolto e gettato via (si veda la sentenza sempre a p. 166).

La Corte non si è contraddetta. Tutta l'attività descritta si è svolta mentre la vittima era in piedi. L'apposizione del cuscino era stata fatta nella previsione di una più agevole e completa violenza sessuale, operazione interrotta dalla necessità di ridurre al silenzio la vittima che aveva emesso un grido che i vicini avrebbero potuto sentire.

L'appellante aggiunge, citando il CT Torre, che la posizione supina della vittima escluderebbe la pluralità di aggressori: non è dato comprenderne il motivo, non solo perché non si vede perché una tale posizione sarebbe, di per sé, incompatibile con la pluralità di aggressori, ma anche perché la Corte ha descritto Meredith in piedi per tutta l'azione che ha portato all'omicidio.

Va solo aggiunto che gli aggressori non se ne stavano fermi nella loro azione e la Corte lo ha affermato, anzi ha detto proprio che erano questi a muoversi, mentre la vittima esponeva loro il collo ed era nell'impossibilità di difendersi.

Va solo aggiunto un particolare perché rileva in ordine alla questione **“presenza o meno” della Knox (e del Sollecito) a casa di Raffaele**, argomento questo a cui è dedicato, in generale, il motivo VI. Nel manoscritto di Amanda, rinvenuto all'interno di un quadernone di color rosa (diario), tradotto il 5.12.07, si legge, tra l'altro, a proposito di quello che deve aver provato Meredith nel momento in cui fu aggredita e uccisa: “La mia immaginazione si fa sempre più precisa man mano che la polizia mi fa più domande. Ad esempio, so che la mia amica è stata violentata prima di essere uccisa....Con la polizia temo di non ricordare qualcosa correttamente e la polizia mi accuserà. IO NON HO UCCISO LA MIA AMICA. Ma sono molto confusa perché la polizia mi dice che sa che mi trovavo a casa

quando è stata uccisa, cosa che non ricordo”.

Motivo VII, intitolato **“Il racconto di Amanda Knox”**, suddiviso anch’esso in **più punti, sei per la precisione.**

Nel primo punto, l’appellante sintetizza quanto riferito dalla ragazza di Seattle a proposito della giornata del primo novembre 07. Dapprima, la mattina di giovedì 01°.11.07, la Knox e la Kercher, dopo la notte di Halloween, nella quale erano entrambe tornate tardi a casa, provenendo da luoghi diversi, si incontrarono e si parlarono nella casa di Via della Pergola. Qui giunge il Sollecito che consuma della pasta con le ragazze. Poi Meredith li saluta e se ne va.

I due coimputati rimangono a casa e salutano Filomena Romanelli che vi si era recata per prepararsi ad una festa di laurea. Poi si portano nell’abitazione del Sollecito. Preparano la cena a base di pesce, cucinato da Raffaele. Questi si accorge poi con disappunto che il lavandino aveva una perdita e Amanda lo rassicura, dicendogli che il giorno dopo sarebbe andata a prendere il “mocho”, cioè lo spazzolone asciuga pavimento, nella casa di Via della Pergola e avrebbe provveduto appunto ad asciugare il pavimento stesso.

Sempre secondo l’appellante, i due coimputati trascorrono così una serata nell’intimità della casa del Sollecito, anche perché, nel frattempo, la serata, per loro, è divenuta improvvisamente libera, perché Amanda riceve l’SMS dal suo datore di lavoro Lumumba che la informava che quella sera non avrebbe dovuto recarsi al pub, mentre il Sollecito viene avvertito dalla Popovič che non avrebbe dovuto più accompagnarla verso la mezzanotte alla Stazione dei pulman di Piazza Partigiani per ritirare la valigia che la madre le aveva detto che le avrebbe inviato. La serata termina con il fumo di uno spinello e con un rapporto sessuale. I due sarebbero rimasti, quindi, nella casa sino alle 10,30 del giorno successivo.

Questa la versione dell’appellante.

La Corte di prime cure ha, però, ricostruito ben diversamente la serata dei due e, comunque, l’intera condotta dei due imputati anche la mattina del 2, dalle pp. 53 e soprattutto 67 sino a p. 87 e dalla p. 382 alla p. 394 della sentenza (per la serata del primo novembre e la dinamica del delitto) e la ricostruisce sulla base del

quadro probatorio emerso dalla lunga istruttoria dibattimentale. Su questo si tornerà affrontando i vari passaggi attraverso cui si articola l'incipit del motivo VII, ma, sin da ora, si può dire che tale pretesa ininterrotta permanenza dei due nell'abitazione del Sollecito per tutta la notte, sino addirittura alle 10,30 del 2.11.07, contrasta, come s'è visto, con la testimonianza di Antonio Curatolo, contrasta con le abitudini mattiniere della Knox specie perché il mattino successivo i due si sarebbero dovuti recare a Gubbio (tanto che il padre del Sollecito chiamò il figlio alle 9.24 per sapere se fossero partiti), contrasta con la presenza della Knox nel negozio del Quintavalle nell'orario di apertura, contrasta con l'interazione al computer del Sollecito avvenuta alle 5.32, protrattasi per circa mezz'ora, contrasta ancora con l'SMS che il padre del Sollecito invia al figlio alle 23.14 del primo novembre e che il figlio riceve alle 6.02 del 2 novembre.

E tutto questo senza dimenticare le originarie dichiarazioni del Sollecito di cui parleremo più avanti.

Passando al punto 2. del Motivo VII, qui l'appellante si sofferma sulla condotta dell'imputata la mattina del 2 novembre 07, condotta che la Corte, come s'è detto, ha ampiamente analizzato dalle pp. 53 e in particolare da p. 67 (dove la Corte affronta proprio le incongruenze del racconto di Amanda) sino a p. 87 della sentenza.

Secondo l'appellante, il prelevamento di biancheria pulita ed abiti freschi conservati nella propria camera da letto, il tornare nella propria casa per fare la doccia, il prelevamento del "mocio" da Via della Pergola per asciugare il pavimento della casa di Sollecito, sarebbero comportamenti del tutto normali.

Ma la Corte ha giustamente puntato l'attenzione anche a questi particolari: i due sapevano che l'indomani si sarebbero dovuti portare a Gubbio. Perché allora Amanda non si porta gli abiti puliti quando va col Sollecito nella casa di quest'ultimo ? Quanto alla doccia (e al lavaggio dei capelli), Amanda l'aveva già fatta a casa di Sollecito la sera del primo. Perché avrebbe dovuto, non tanto rifarla, ma rifarla spostandosi questa volta a casa sua e non nel luogo in cui aveva dormito e si era svegliata ? Queste considerazioni la Corte le fa a p. 77 della sentenza

appellata. E ancora: sulla necessità di asciugare il pavimento del Sollecito. Dalla (pretesa) caduta dell'acqua avvenuta la sera del primo, erano passate circa dodici ore, quante ne intercorrono anche prendendo per buone le dichiarazioni di Amanda sull'ora della cena, cioè le 22 o addirittura le 23 (vds. p. 69 della sentenza). *E dopo 11 o 12 ore il pavimento della cucina del Sollecito doveva essere per forza completamente asciugato* e Amanda non avrebbe avuto alcuna necessità di tornare a Via della Pergola per prendere il “mocho” (vds. p. 77 della sentenza).

Sarebbero condotte “normali” queste ? Per l'appellante, sì e anzi sarebbero indicative dell'innocenza della Knox che mai sarebbe tornata nel luogo del delitto e mai avrebbe avuto interesse a rivelare particolari anomali come la porta aperta, le tracce di sangue nel lavandino e nel bidet, le feci nel bagno grande, la porta chiusa della stanza di Meredith e così via.

Ma quella era la casa di Amanda, là la ragazza di Seattle aveva la sua camera e le sue cose. Come sarebbero stati interpretati, non è dato capire, un suo allontanamento e mancato rientro alla sua abitazione ? Quella condotta sì avrebbe destato forti sospetti se non la certezza di trovarsi di fronte all'assassina. In quella situazione, l'imputata, anzi i due imputati hanno adottato una linea di condotta che ha consentito loro di evitare di essere subito inquisiti. Sono dovuti passare alcuni giorni, prima che le inverosimili dichiarazioni specie di Amanda e la sua ammissione di essersi trovata nella casa di Via della Pergola mentre veniva commesso il delitto, non orientassero decisamente le indagini contro i due imputati e, in un primo tempo, su “Patrick”. Del resto, non si può pretendere in queste circostanze l'assenza di un sia pur minimo errore nella condotta di chi sia coinvolto in un delitto.

Né vale invocare le “spiegazioni” fornite da Amanda nelle dichiarazioni del 2 novembre (vds. l'appello a p. 142), perché delle due l'una: o quel particolare era (come in effetti è) anomalo e allora Amanda avrebbe dovuto tenere un comportamento conseguente, come, ad esempio, quello di chiamare subito la Polizia oppure quella situazione era normale e allora non si comprende perché la

ragazza di Seattle la definisse “strana”, perché Meredith poteva aver lasciato la porta aperta, essendosi semplicemente allontanata per pochi minuti.

Quanto al sangue, Amanda dice che, guardando al sangue sul lavandino, pensò inizialmente che potesse essere suo perché aveva fatto del “piercing” all’orecchio circa una settimana prima, poi, dopo aver toccato il sangue sul lavandino, aveva notato che non era fresco perché non si toglieva ed ha allora pensato che si trattasse di sangue mestruale (vds. le dichiarazioni della Knox del 2.11.07, h. 15.30). L’appellante ha erroneamente riportato il particolare del tappetino, precisando che quello fu riferito da Amanda al ciclo mestruale di una delle coinquiline, a differenza di quello sul lavandino, dovuto al “piercing” dell’ultima settimana di ottobre 07.

La Knox ha fatto invece riferimento allo stesso sangue sul lavandino ed è evidente che quello che dice Amanda non è credibile. Sia che fosse derivato da un “piercing” di una settimana prima, sia che fosse addirittura più vecchio e legato al ciclo mestruale di una delle coinquiline, *come mai nessuno si era prima accorto di quel sangue nei giorni precedenti e non lo aveva rimosso ?*

All’udienza del 13 giugno 2009, nel corso del controesame, il PM chiede ad Amanda quando sia entrata l’ultima volta la sera del primo novembre nel bagnetto piccolo e se vi fossero le tracce di sangue (suo e di Meredith) rinvenute il mattino del 2.

Va riportato il passaggio perché è di capitale importanza, dopo aver premesso che la Knox ammette, come s’è visto, di aver notato le tracce di sangue nel bagnetto e la traccia di sangue sul tappetino dello stesso bagnetto (vds. il verbale 13.06.09, a p. 48):

P.M. - Dott. Mignini - Scusi, lei il primo novembre quando è andata via da casa di via della Pergola, a che ora?

IMPUTATA – Attorno alle quattro forse.

P.M. - Dott. Mignini - Alle sedici.

IMPUTATA – Non guardo l’orologio, quindi... Allora, so che era attorno alle quattro, cinque quando sono andata via da casa il primo novembre.

P.M. - Dott. Mignini - Quindi lei c'è stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa?

IMPUTATA – Sì.

P.M. - Dott. Mignini - Quindi lei l'ultima volta che stata nel bagnetto piccolo prima di uscire da casa erano circa le sedici, grossomodo.

IMPUTATA – Circa, sì.

P.M. - Dott. Mignini - Lei sapeva che la Filomena non c'era?

IMPUTATA – Sapevo che lei è andata quel pomeriggio a una festa.

P.M. - Dott. Mignini - A una festa, perfetto. E della Mezzetti?

IMPUTATA – Laura non sapevo dov'era. Sapevo che non era in casa quando ero là, ma non sapevo veramente dov'era.

P.M. - Dott. Mignini - Quando lei ha visto il bagnetto per l'ultima volta, c'erano le tracce di sangue?

IMPUTATA – No.

Si veda, in proposito, il verbale di udienza del 13 giugno 09, alle pp. 48 e 49.

Quindi: il pomeriggio del primo novembre, Amanda vede per l'ultima volta il bagnetto e il tappetino (del bagnetto) puliti. Vi ritorna, a suo dire, solo la mattina dopo e trova le tracce di sangue, risultate miste, cioè di Meredith e sue e la traccia sul tappetino con l'impronta del piede di Sollecito. In quell'intervallo, Laura era in provincia di Viterbo e Filomena era in Via Fonti Coperte.

E' evidente, lapalissiano, che in quel cruciale intervallo di tempo, i due coimputati sono entrati nel bagnetto, imbrattati del sangue di Meredith e questo è tanto più significativo se si pensa che ciò deriva dalle stesse ammissioni di Amanda.

Ma la Knox si imbatte in un'altra stranezza quando si porta nel bagno vicino all'ingresso (in uso alle due italiane) e nota le feci nel water e si sorprende di quest'altra anomalia e cioè che qualcuno avesse fatto i suoi bisogni senza scaricare il water. A quel punto, di “stranezze” ce ne erano decisamente troppe ed è ancora più strano che la Knox non avesse sentito il bisogno di chiamare la Polizia o comunque dei soccorsi, invece che prendere il “mocho”, tornare a casa di Sollecito, asciugare il pavimento della cucina di un'acqua caduta dodici ore prima

e ormai prosciugatasi e fare colazione, il tutto per circa un'ora, come se le "stranezze", che peraltro lei avrebbe riferito al Sollecito, non l'avessero spinta a trattenersi così a lungo e inutilmente lontano dalla sua casa, senza, lo si ripete ancora, avvertire Polizia o Carabinieri.

I due ragazzi, quindi, dopo questa inutile parentesi nella casa del Sollecito, e dopo avere inutilmente fatto squillare ripetutamente entrambe le utenze di Meredith, ritornano a Via della Pergola e qui si accorgono anche della rottura del vetro della finestra della Romanelli. Ora il quadro sarebbe stato decisamente tragico, ma i due, nonostante Meredith non risponda e la porta della camera sia chiusa, tentano, il Sollecito, di sfondare la porta della camera e Amanda tenta addirittura di guardare verso la finestra della camera di Meredith, sporgendosi dal terrazzino, a tre, quattro metri da terra e guardando verso la finestra della camera di Mez, posta sull'altro lato della casa, verso l'Appennino, oltre due metri a sinistra dell'estremità del terrazzino stesso, senza ovviamente poter vedere nulla perché sporgendosi da quel terrazzino, non avrebbe potuto vedere altro che, di lato, la finestra della camera di Meredith e, più in basso, una finestra con grata dell'abitazione dei ragazzi del piano di sotto. Né migliori risultati la Knox poteva avere dal guardare nel buco della serratura della camera della coinquilina inglese. Iniziativa ancora più inutile è stata, poi, quella di scendere le scale per parlare coi ragazzi del piano di sotto e in particolare con Giacomo, perché i ragazzi erano tutti fuori, nelle rispettive abitazioni, nella provincia di Ascoli Piceno, come la Knox avrebbe dovuto sapere.

Poi il Sollecito chiama la sorella che appartiene al settore tecnico dell'Arma dei Carabinieri e, quando giungono gli appartenenti alla Polizia Postale, credono che si tratti dei Carabinieri.

Nel corso della chiamata al "112", il Sollecito, nel riferire all'App. CC. Ceppitelli Daniele, quanto aveva notato, ha parlato di qualcuno che era entrato all'interno della casa, rompendo il vetro di una finestra e ha riferito che i locali erano sottosopra. Quando l'Appuntato chiede a Sollecito se fosse stato asportato qualcosa, il Sollecito risponde: "No, non c'è furto" (vds. verbale del 14.02.2009,

p. 74, citato a p. 79 della sentenza appellata), affermando una verità che, come già notato, i due non avrebbero mai e poi mai potuto conoscere se non fossero stati partecipi dell'attività simulatoria. E questo è un ulteriore, significativo elemento di anomalia della condotta dei due.

L'appellante pone l'accento sul fatto che la Knox sia rimasta a Perugia nei giorni successivi al delitto, mentre, ad esempio, le amiche e connazionali di Meredith se ne tornano subito nel Regno Unito. E con questo ? La Corte ha spiegato le ragioni che dovettero spingere i due coimputati a farsi trovare nei pressi della casa la mattina del delitto e, si deve aggiungere, a rimanere nella zona e, specie, la Knox a non partire subito per gli Stati Uniti. Avevano la necessità di "controllare" in qualche modo l'evoluzione delle indagini e far sì che l'attività simulatoria e depistatrice potesse "tenere" il più a lungo possibile.

Del resto, la posizione della Knox non è neppure lontanamente paragonabile a quella delle connazionali della vittima. La Knox era l'unica coinquilina presente quei giorni a Perugia, nella casa di Via della Pergola o nella vicina casa del Sollecito, a non più di cinque minuti a piedi. Era inevitabile che dei sospetti, prima o poi, si indirizzassero verso di lei e, d'altra parte, proprio delle ragazze pacificamente estranee ai fatti, se ne sono andate via subito da Perugia dopo la notizia del delitto. A seguire il ragionamento dell'appellante, posta l'equazione: innocenza=permanenza a Perugia, si finirebbe con il dover avanzare assurdi sospetti su chi era assolutamente e pacificamente estraneo al delitto.

Passando al punto 3. dello stesso Motivo VII, l'appellante appunta le sue critiche all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui nessun elemento confermerebbe la presenza dei due coimputati nella casa di Corso Garibaldi, per il periodo successivo alle 21.15 di quel primo novembre e che i due abbiano dormito nella stessa casa del Sollecito sino alle 10 del mattino dopo, anzi vi sarebbero elementi che proverebbero il contrario.

La Corte, come sempre, ha fatto seguire a questa affermazione, contenuta a p. 68 della sentenza, la puntuale elencazione di tutti gli elementi che contrastavano le affermazioni dei due imputati, elementi già a lungo trattati.

La Corte esamina questi elementi dalla p. 68 a p. 77.

Il fatto, poi, di avere programmato per il giorno successivo una gita a Gubbio (vds. appello a p. 147) costituisce, come s'è visto, un ulteriore elemento di incongruenza della condotta dei due, specie di Amanda.

Al punto 4. dello stesso motivo, l'appellante cerca di contrastare le risultanze derivanti dall'orario della cena e dalle deposizioni del Curatolo e del Quintavalle.

Il punto 4.1 riguarda l'ora della cena. L'appellante, dopo aver richiamato il passaggio della sentenza in cui la Corte afferma che la Knox ha sempre cercato di posticipare l'orario della cena sino alle 22.00 o addirittura alle 23.00, afferma invece con decisione che la Knox aveva sempre detto di non ricordarsi con precisione l'ora della cena e aggiunge testualmente: “ L'indicazione dell'orario non compare in alcun verbale” (vds. l'appello a p. 148).

Eppure, nel corso del controesame svolto dal difensore Avv. Ghirga, all'udienza del 12 giugno 09, all'osservazione di quest'ultimo che poi avevano cenato, la Knox risponde: “ sì, ma molto tardi abbiamo mangiato” (vds. il verbale del 12.06.09, a p. 77). Ma, qualche attimo dopo, su richiesta del Presidente della Corte di indicazione di un'ora precisa della cena, la Knox ha risposto: “ attorno alle nove e mezzo dieci abbiamo mangiato” (vds. lo stesso verbale a p. 78). Poi, sempre secondo la Knox, Raffaele ha lavato i piatti e ha notato che vi era la perdita d'acqua (vds. ibidem).

Quindi non corrisponde affatto al vero quello che afferma l'appellante: la Knox ha indicato un'ora tarda per la cena ed ha collocato, quindi, il lavaggio dei piatti e la perdita d'acqua in un momento ancora successivo, in contrasto con quanto riferito dal padre del coimputato.

L'appellante, dopo questa affermazione bruscamente contraddetta dallo stesso verbale del controesame di Amanda, svolto dai suoi stessi difensori, passa all'analisi della testimonianza del Curatolo, dopo aver premesso una considerazione di cui si stenta a comprendere la logica e cioè che sarebbe incomprensibile che i due coimputati neghino di essersi trovati nella zona di Piazza ex Grimana nell'intera serata del primo novembre, dopo le 21,15, poiché

questo sarebbe stato vantaggioso per loro e avrebbe fornito loro un alibi.

Si osserva, a contrario, però che il posto dove i due avrebbero trascorso la serata del primo era pericolosamente vicino al luogo del delitto. Era la stessa Via della Pergola, a meno di 50 metri dalla casa ove si è svolto il delitto e, a un certo punto, il Curatolo i due ragazzi non li ha più visti.

Sul punto, una ben diversa valutazione danno i difensori del Sollecito, nei motivi nuovi e nella richiesta di rinnovazione del dibattimento, depositati l'8.11.10, dove gli stessi affermano che la presenza dei due a pochi metri dall'abitazione del delitto e in orario con esso compatibile, costituirebbe "un elemento – forte – ed indiziante a carico dei due imputati" (vds. l'atto in questione a p. 28).

Eppoi, i due dovevano mantenere la posizione di sempre: avevano sempre detto di avere trascorso la notte in Corso Garibaldi e ora non potevano ammettere di essersi trovati invece proprio in Via della Pergola.

E si arriva al punto 4.2 dello stesso motivo, cioè alla testimonianza di Antonio Curatolo.

Secondo l'appellante, il Curatolo sarebbe un "teste professionale", "avendo già deposto in altri due rilevanti processi di rilevanza mediatica" (vds. appello a p. 149). E allora sarebbe inattendibile.

Il teste Curatolo, ovviamente, essendo un *clochard*, non solo non svolge alcuna professione, tantomeno quella di teste, ma, vivendo da barbone e sempre nello stesso luogo, si trova, suo malgrado, in una posizione che gli consente di prendere cognizione di fatti che si verificano nella sua area di permanenza e che una persona che vive nella propria casa, non sarebbe in grado di conoscere. E comunque, se è stato teste decisivo in altre occasioni, vuol dire che la sua credibilità è stata vagliata, come poche altre in questo processo.

Superate queste premesse che evidenziano come il Curatolo sia un teste che la difesa degli imputati avverte come particolarmente pericoloso, la difesa Knox cerca di contestare gli orari indicati dalla Corte in sentenza.

L'appellante cita la conclusione, tratta dalla Corte, circa il momento in cui il Curatolo vide per l'ultima volta i due ragazzi. Si veda l'incipit della p. 73 della

sentenza (vds. appello Knox a p. 149), ma non si preoccupa di riportare quello che la Corte afferma a sostegno di tale conclusione, vale a dire le considerazioni contenute nella seconda parte della p. 72. In esse la Corte spiega cosa debba intendersi con l'espressione "prima di mezzanotte", usata dal Curatolo sia per indicare il momento in cui il teste partì e non vide più i due ragazzi, sia quello, necessariamente anteriore, in cui vide i due per l'ultima volta. Ciò emerge in maniera inconfutabile nelle risposte del Curatolo alle domande rivolte dal PM a p. 18 del verbale delle dichiarazioni del Curatolo, all'udienza del 28.03.09.

Il PM chiede: "Si ricorda quando li ha visti lì l'ultima volta ? A che ora ?" e il Curatolo risponde: " Prima delle undici, undici e mezza, l'ultima volta che li ho visti...l'ultima volta che ho notato loro". Riprende il PM: " Quindi lei ha guardato, li ha visti verso le undici undici e mezza, poi, quando lei se n'è andato via, verso mezzanotte, non li ha più visti" e il teste conferma: " Non li ho visti più". Il teste, infatti, alzava la testa e si guardava intorno, mentre fumava e finiva di leggere un ulteriore articolo del giornale che leggeva, mpiegando in questo circa una mezz'oretta (vds. lo stesso verbale a p. 24).

E, rispondendo alle domande presidenziali, il Curatolo è stato ancora più preciso. Ha detto, infatti, che, quando si mise a fumare l'ultima sigaretta, non guardò subito verso i ragazzi, ma solo dopo aver guardato la piazza e la gente. A quel punto, si è girato e i ragazzi non c'erano più. E il teste conclude: " Sì, questo verso le undici e mezza, verso mezzanotte..." (vds. lo stesso verbale a p. 25. I ragazzi, in altre parole, li aveva visti per l'ultima volta circa mezz'ora prima e quindi gli stessi si erano allontanati nel corso dell'ultimo "intervallo" di lettura del Curatolo. Proprio quello che ha affermato la Corte in sentenza.

E che si trattasse della notte del delitto, lo si desume anche dal fatto che la sera precedente, cioè quella che conosciamo ormai come la notte di "Halloween", Amanda non poteva essere vista dal Curatolo perché si trovava nel non vicinissimo pub "Le Chic", pieno di clienti, dove la ragazza bulgara che vi si trovava disse a Patrick che Amanda lo cercava e che voleva un bicchiere di vino rosso. Patrick Lumumba la vide, infatti, ma non ricorda con chi fosse. Ricorda

solo che era truccata da gatta e che era dopo le 22, tanto che Lumumba riferisce: “ posso assicurare che già da mezzanotte e un po’ e mi sembra che non c’era più” (vds. le dichiarazioni di Lumumba in data 3.04.09, pp. 158 e 159 del verbale di udienza).

Ma è la stessa Amanda che, nel corso del controesame svolto dai suoi difensori, esclude che la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre potesse trovarsi in Via della Pergola, nei pressi del campetto di basket. Ecco come risponde al difensore: “DIF (AVV. DALLA VEDOVA): ci puoi raccontare che cosa è successo il 31 la sera di halloween?”

IMPUTATA: sì, sono andata a Le schik che è il pub di Patrick ho passato un po’ di tempo là e poi ho raggiunto un mio amico Spiros che è un amico che ho conosciuto in giro anche lavora a un bar dove si può usare l’internet e ho raggiunto lui vicino a Marilyn ma non siamo andati dentro, infatti lui stava uscendo e siamo andati a un altro locale e poi ero stanca e quindi loro mi hanno lasciato in centro e Raffaele mi ha raggiunto e poi siamo andati a casa sua.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): verso che ora?

IMPUTATA: le due forse. “ (vds. il controesame dei difensori di Amanda in data 12.06.09, a p. 125).

Quindi, Amanda è stata al pub “Le Chic”, poi, dopo le 22 circa, ha raggiunto l’amico Gatsios Spiridon in centro e, da lì, dove, dopo molto, li ha raggiunti Raffaele e con lui è tornata a casa di quest’ultimo verso le 2. *Lo Spiridon, da parte sua, ha confermato nella sostanza il racconto di Amanda* ma con maggior precisione e ha detto, riferendosi espressamente alla notte di “Halloween”: “Ci siamo incontrati penso verso mezzanotte, lei è venuta a trovarci, abbiamo fatto un giro ai locali al centro, 2-3 locali, più di tanto abbiamo passeggiato che restare ai locali perché c'era tanta gente, e poi verso le due, l’una e 45 se mi ricordo bene, mi ha detto che doveva incontrare questo ragazzo italiano che aveva conosciuto alla fontana. Io e i miei amici l'abbiamo accompagnata fino alla fontana e l'abbiamo salutata. “ (vds. il verbale dell’udienza del 27.06.09, a p. 31).

Raffaele, invece, quella sera si trovava a cena in una trattoria di San Martino in

campo, per festeggiare la laurea del fidanzato della sorella di Angelo Cirillo, amico di Raffaele (vds. il p.v. di udienza del 4.07.07, pp. 64 e 65).

L'appellante perviene, poi, al punto 4.3: "La testimonianza di Quintavalle Marco". L'appellante cerca di contrastare, poi, quanto dichiarato dal teste Quintavalle all'udienza del 21.03.09, dapprima sotto il profilo del "valore indiziario conferito nella sentenza".

Secondo la Corte, Amanda si sarebbe recata nel negozio del Quintavalle per acquistare detersivi ma ciò sarebbe smentito dal fatto che Amanda, in realtà, non acquistò proprio nulla dal Quintavalle.

Il teste, in realtà, con estrema franchezza, ha risposto alle domande della difesa Sollecito: " Io non sono in grado di stabilire se lei avesse comprato o meno nessuna cosa" (vds. il verbale del 21.03.09, p. 85). E la Corte ha richiamato questa affermazione del teste (vds. la sentenza a p. 75), affermazione peraltro priva del significato attribuitogli dalla difesa: la Knox poteva essersi portata nel negozio per acquistare qualcosa e potrebbe aver cambiato, poi, idea, riservandosi di farlo in un momento successivo.

L'ammissione del Quintavalle di non essere in grado di sapere se la ragazza avesse acquistato o meno qualcosa prova invece la correttezza del teste che ha riferito la circostanza che riteneva ininfluyente perché convinto a riferire anche quel particolare all'Autorità giudiziaria.

Il punto 4.3 si scinde in altri punti, contrassegnati dalle lettere dell'alfabeto.

La prima è la lettera a., relativa al "Contrasto con la deposizione dell'ispettore Volturmo".

E il contrasto sarebbe ravvisabile tra le due deposizioni del Quintavalle, una nei giorni immediatamente successivi all'omicidio, quando fu sentito appunto dall'Ispettore Volturmo che svolgeva indagini sull'eventuale acquisto di candeggina da parte dei due imputati e l'altra, quando lo stesso si presentò al Pubblico Ministero quasi un anno dopo, perché convinto da un amico giornalista circa la rilevanza della notizia di essersi imbattuto nella Knox la mattina del 2, circostanza non riferita in precedenza perché ritenuta irrilevante.

Ma che il Quintavalle avesse visto la Knox la mattina del 2, emerge anche dalle dichiarazioni della teste Chiriboga Ana Marina, commessa nel negozio (vds. verbale dell'udienza del 26.06.09, p. 64). La teste, rispondendo alle domande del Presidente se il Quintavalle avesse detto di aver visto la ragazza la mattina del 2, risponde risponde affermativamente ed ha precisato poi: “ Le prime volte ha detto forse, non voleva assicurare il cento per cento, ma...”. E questo non è altro che quello che ha riferito il Quintavalle che, sulle prime, ricordava solo di aver visto nel suo negozio la mattina del 2 una ragazza che gli era rimasta impressa per l'azzurro dei suoi occhi e il volto bianchissimo (vds. le dich. del Quintavalle in data 21.03.09, pp. 72, 73 e 74). Poi vede la foto della Knox in uno dei giornali che riferivano del suo arresto, evidentemente nei giorni successivi al 6 novembre e, tra sé e sé, dice: “ ma questa è quella ragazza” (vds. lo stesso verbale a p. 76), pur non avendone una “certezza matematica assoluta” (vds. ibidem).

Che, poi, questo ricordo, per un soggetto inesperto di investigazioni in materia di omicidio, potesse essere una circostanza a cui il teste non era in grado di attribuire un significato importante sino a che qualcuno non glielo avrebbe fatto capire, questo è un fatto normalissimo e dimostra anzi la piena attendibilità del teste. E quando l'Isp. Volturmo chiede indistintamente, al Quintavalle e alle commesse, se avessero visto i due, nel contesto di domande sull'acquisto della candeggina, il teste risponde solo su quello che gli viene chiesto e non riferisce ulteriori particolari che non ritiene, in quel momento, importanti, anche perché la ragazza abitava in quella zona e il fatto di averla vista al mattino nel negozio poteva apparirgli un fatto normalissimo.

Il teste Isp. Volturmo, nel suo esame del 13.03.09, precisa la domanda posta agli addetti al negozio, titolare e commesse, dopo avere premesso che erano stati sequestrati due flaconi di candeggina ACE nell'abitazione del Sollecito: “ mi recai in giro per i negozi limitrofi...cercando di capire da dove potessero essere stati acquistati e a tal proposito esibivo la fotografia di Raffaele Sollecito, la fotografia di Amanda Knox....sia il titolare che le commesse riconobbero....Raffaele Sollecito ed Amanda Knox. Raffaele Sollecito era cliente abituale di questo

negozio, mentre la ragazza era stata vista due o tre volte in sua compagnia..... In questo negozio chiedemmo anche se per caso avessero notato nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio o subito dopo se ricordavano che queste persone avessero acquistato questo prodotto, però non ricordavano" (vds. il verbale del 13.03.09, alle pp. 177 e 178).

In sostanza, nell'accertamento fatto nei giorni precedenti il 19.11.07, l'Ispettore ha chiesto informalmente al Quintavalle e alle commesse se conoscessero i due ragazzi e se gli stessi avessero acquistato la candeggina in quel negozio. Si tratta cioè di domande informali, relative alla candeggina e le persone richieste rispondono in relazione a quelle domande. Non vi è nessun verbale allora firmato dai tre, vi sono solo le loro dichiarazioni a domande del Volturmo relative alla candeggina. E i tre rispondono di non ricordare, come ha risposto il Quintavalle nel suo esame. Corrisponde, quindi, pienamente al vero quanto precisato dalla Corte d'Assise e riportato nell'appello, nell'ultima frase della p. 156, vale a dire che l'Ispettore non chiese al Quintavalle se avesse visto la Knox nel suo negozio la mattina del 2 e non vi è, pertanto, alcun contrasto tra le dichiarazioni testimoniali del negoziante e quelle dell'Ispettore.

Lettera b) del punto 4.3, cioè "l'inattendibilità intrinseca del Quintavalle".

Un primo elemento invocato dall'appellante deriverebbe dal fatto che quest'ultimo non aveva visto la Knox la prima volta il 2 novembre, come affermato nell'incipit dell'esame, ma anche precedentemente, come riferito all'Ispettore Volturmo: si tratta di un argomento di nessun pregio. Il teste, infatti, ha risposto subito, soffermandosi sull'episodio del 2, ma nel prosieguo dell'esame, ha affermato, tra l'altro: " Io in quel momento per me la ragazza, io non l'ho riconosciuta, anche se poi dirò che in precedenza l'avevo vista, però non l'ho riconosciuta, per me non la conoscevo questa ragazza io" (vds. il verbale 21.03.09, p. 72).

La ragazza, d'altra parte, aveva un cappello o cuffia, comunque un copricapo e poi una sciarpa che era un "pochino abbondante qui davanti al viso" e la sciarpa le nascondeva completamente il collo (vds. lo stesso verbale a p. 73). Inoltre, non si vedevano per nulla i suoi capelli, coperti, com'erano, dal copricapo (vds. lo stesso

verbale a p. 74). La ragazza non scopriva completamente il capo e quel che è rimasto impresso al Quintavalle è il colore azzurro degli occhi e il candore della pelle.

Ma c'è un altro particolare fondamentale: il commerciante, quel mattino del 2, ha visto la ragazza solo per “tre quarti del lato sinistro”: così ricorda il Quintavalle che precisa: “ Non l'ho vista frontalmente” (vds. lo stesso verbale a p. 75).

Non stupisce affatto che il Quintavalle non l'abbia subito riconosciuta nella giovane che accompagnava Sollecito e che aveva visto qualche altra volta, insieme al ragazzo di Giovinazzo che, non si dimentichi come dimostra di fare invece l'appellante, conosceva solamente da una settimana. Il teste è stato, quindi, chiarissimo.

Quanto al “cappotto grigio” che il teste dice di aver visto indosso ad Amanda, è evidente che la ragazza di Seattle, all'arrivo della Polizia Postale, nella tarda mattinata del 2 novembre, era vestita con un pullover blu, che era diverso dall'abito col quale la vide Filomena Romanelli, quando ritornò a Via della Pergola, la sera del primo novembre. Filomena ricorda che Amanda indossava una felpa di lana bianca e nera, a righe (vds. il verbale dell'udienza del 7.02.09, a p. 29), che il Quintavalle ben avrebbe potuto scambiare per un cappotto, attribuendogli il colore, per così dire, di sintesi tra i due colori della felpa, considerato che i colori della stessa, sequestrata dalla Squadra Mobile, non sono netti e possono essere confusi in una tonalità grigia da un osservatore rimasto colpito soprattutto dallo sguardo della ragazza.

Quanto alla risposta negativa che il Quintavalle avrebbe ricevuto dalla Chiriboga alla domanda se quel mattino del 2 non avessero visto Amanda nel negozio, l'appellante trae le sue conclusioni citando il passaggio della sentenza senza riferire e commentare quello che la Corte aggiunge e che è fondamentale: “Domanda che necessariamente presuppone che quella mattina il Quintavalle aveva visto Amanda Knox” (vds. la sentenza a p. 76).

Eppure l'appellante avrebbe dovuto ricordarlo perché la teste Chiriboga Ana Marina è stata chiarissima nel ricordare che il Quintavalle le chiese se avesse visto

la Knox, rispondendo ad una serie di domande del Presidente che sono le ultime poste alla Chiriboga e che confermano quanto ha riferito il Quintavalle in udienza. Il teste ha detto la verità: aveva visto qualche volta, solo nella settimana precedente al delitto, la Knox insieme al Sollecito. Poi vede la ragazza il 2 e rimane colpito da certe caratteristiche, poi vede le foto sui giornali il giorno dopo l'arresto, cioè il 7 novembre 07 e si chiede se la Knox non corrisponda alla ragazza vista il 2 e se lo chiede alla presenza della Chiriboga che aveva mandato a prendere il giornale (vds. il verbale del 21.03.09, alle pp. 75 e 76). E infatti la Chiriboga, lo si è visto, ha detto che il Quintavalle più volte affermò di avere forse visto la Knox la mattina del 2 (vds. p. 64 del verbale 26.06.2009).

Le contestazioni in merito all'attendibilità del Quintavalle sono così integralmente destituite di qualsivoglia fondamento.

Arriviamo così al punto 5. dello stesso Motivo VII, punto incentrato sull'analisi degli argomenti utilizzati dal Giudice di prime cure per pervenire ad un giudizio di incongruenza dei comportamenti della Knox.

Il punto 5. si suddivide in ulteriori punti.

Il primo di essi è il punto 5.1, vale a dire “La doccia ed il cambio”.

Qui bastano veramente poche battute per dimostrare l'inconsistenza decisamente rimarchevole delle osservazioni dell'appellante che tende a far ritenere del tutto normale che la Knox, dopo aver fatto la doccia da Sollecito e avere dormito da lui, dovendo recarsi con Raffaele a Gubbio, fosse tornata a Via della Pergola per cambiarsi d'abito. E ciò perché la sera del 2 i programmi dei due erano cambiati nel senso che la Knox non avrebbe dovuto recarsi da Lumumba e il Raffaele non avrebbe dovuto accompagnare la Popovič. Non si vede, però, il nesso che esisterebbe tra tale cambio di programma per la tarda serata del 2 con il viaggio che i due avrebbero dovuto fare a Gubbio la mattina successiva. Né vale invocare una pretesa abitudine in tal senso della Knox, di cui l'appellante non si preoccupa minimamente di indicare l'elemento di riscontro o un'analogia “incongruenza” della Romanelli che torna a Via della Pergola per confezionare col fidanzato il regalo da portare a Luca Altieri con un pacchetto e ne approfitta per cambiarsi. La

condotta della Romanelli, peraltro del tutto estranea alle accuse, è stata sempre lineare, a differenza di quella di Amanda e, d'altra parte, né Filomena né il fidanzato avevano in programma di andarsene a Gubbio o in altra località, distante da Perugia, come avrebbero dovuto fare i due imputati e la necessità di tornare a Via della Pergola derivò, per la ragazza italiana, dall'esigenza di confezionare il pacchetto per il regalo.

5.2: “La doccia”.

Perché trovare strano, si chiede l'appellante, che la ragazza di Seattle che già aveva fatto la doccia a casa di Sollecito, decida di tornare a casa sua e di ripetere la doccia? E la ragione deriverebbe dal fatto che “quella notte aveva fatto l'amore con Raffaele” (vds. appello a p. 163).

Dobbiamo ammettere che non comprendiamo ancora una volta l'iter logico seguito dall'appellante. Quella circostanza avrebbe dovuto essere un motivo in più per lavarsi di nuovo appena alzatasi e non rivestirsi con i vecchi abiti e incamminarsi verso Via della Pergola per fare di nuovo la doccia, peraltro in circostanze decisamente inquietanti.

5.3: “Il mocio”.

Ancora una volta non è dato comprendere la difesa dell'appellante che si richiama ad una frase contenuta nella sentenza circa il fatto che qualcuno andasse a casa Sollecito per le pulizie. Il problema del “mocio” è un altro e la Corte lo ha ben spiegato a p. 77 della sentenza: dell'acqua caduta sul pavimento della cucina attorno alle 22, alle 10 del mattino successivo, dopo dodici ore, non doveva esserne rimasta che un quantitativo irrisorio, per non dire inesistente e non si vede che necessità potevano avere i due coimputati di disporre ancora del mocio di Via della Pergola.

5.4: “Le abitudini di Amanda Knox”.

Si chiede, sul punto l'appellante quale anomalia esisterebbe nel fatto che Amanda, definita ragazza mattiniera dalla Corte (e la circostanza non è affatto contestata dalla difesa della ragazza di Seattle), la mattina del 2 si sia svegliata tardi, alle 10

del mattino ?

Secondo l'appellante, la Corte non ha tenuto conto del fatto che si trattava di un giorno festivo nel quale non doveva recarsi all'Università e del fatto che la programmata gita a Gubbio non necessitava di un'"alzataccia" e partenza nella prima mattinata.

Orbene, quanto al primo punto, il giorno festivo è il primo novembre, Festività di Ognissanti, che è un giorno festivo riconosciuto legalmente e, quindi, di riposo ufficiale. Non è, invece, giorno festivo in tal senso il 2 novembre e l'appellante si riferisce al 2, che, come s'è detto, *non è giorno festivo legale*.

Quanto al secondo punto, intanto non è vero che Gubbio disti una trentina di chilometri da Perugia ma almeno una decina in più e poi sono chilometri di strada disseminata di curve anche molto strette e percorsa anche da mezzi pesanti, per l'esistenza in loco di due cementifici. Percorrere quei 40 chilometri non è come viaggiare, ad esempio, lungo il raccordo autostradale Perugia – Bettolle. Verso Gubbio, la velocità media deve necessariamente abbassarsi, superato un primissimo tratto a quattro corsie, nel momento in cui si impegna la Statale 298 dalla località di Bosco e dovendo altresì transitare all'interno del centro abitato di Farneto Colombella. Bene che vada, per arrivare a Gubbio, ci vogliono 45 minuti e si sfiora l'ora. Alzandosi alle 10, i due, in condizioni normali, sarebbero partiti alle 11 e sarebbero arrivati già a fine mattinata. Considerando che, ad una certa ora, sarebbero ripartiti e sarebbero giunti a Perugia dopo circa un'ora, non avrebbero avuto molto tempo per visitare la città. Il preteso risveglio di Amanda alle 10 era, quindi, del tutto illogico.

6. Qui, l'appellante analizza le valutazioni della Corte sul comportamento di Amanda la mattina del 2, richiamando pregresse considerazioni.

L'appellante contesta le considerazioni della Corte a proposito del comportamento di Amanda che, pur avendo trovato la porta aperta e le macchie di sangue nel bagno utilizzato da lei e da Meredith, avrebbe fatto tranquillamente la doccia in quella casa. E ciò perché, per chiudere quella porta, bisognava chiuderla a chiave e poi perché gli elementi della Polizia Postale avrebbero tranquillizzato la

Romanelli, dicendole, in un primo tempo ovviamente, che non c'era bisogno di chiamare nessuno.

Sotto il primo punto, non si comprende la rilevanza della chiave: la porta era aperta, quindi, qualcuno della casa l'aveva lasciata così, perché magari si era allontanato di poco e si sarebbe dovuto far trovare nella piazzola o, comunque, nei paraggi della casa, ma non c'era nessuno e il fatto non poteva non preoccupare.

Quanto alla Polizia postale, l'invito dell'Ass. Capo Fabio Marzi a non preoccuparsi presuppone proprio che Filomena Romanelli (a cui l'invito era rivolto) dovette apparire preoccupata agli agenti tanto che gli stessi sentirono il bisogno di tranquillizzarla. Anzi, l'Ass. Capo Marzi, riferendosi alla Romanelli, dice: “ Finito il panico di Filomena” (vds. il verbale del 6.02.09, p. 261).

Quanto, poi, questa rassicurazione fosse sincera o fosse, più verosimilmente, dettata invece dall'evidente tentativo di non allarmare la ragazza, è difficile stabilirlo con certezza.

L'appellante torna poi sull'osservazione che proprio il fatto di essersi portati a Via della Pergola la mattina del 2, di avere chiamato i Carabinieri e di avere dato le informazioni richieste alla Polizia presupporrebbe la buona fede dei due imputati che altrimenti avrebbero potuto invece “recarsi a Gubbio come preventivato” (vds. appello a p. 165). E poi perché avrebbero dovuto tradirsi, si chiede l'appellante, negando che fosse avvenuto un furto ?

L'osservazione, ripetuta e ripetuta, è del tutto priva di pregio. La Knox abitava in Via della Pergola, anzi, in quei giorni del primo, era la sola ad abitarvi con Mez, perché i ragazzi erano tornati nelle Marche e le coinquiline italiane erano più o meno lontane, la Romanelli in Via Fonti Coperte e la Mezzetti in Provincia di Viterbo. Una prolungata assenza della Knox da Via della Pergola avrebbe, questo sì, suscitato sospetti. Quindi, la Knox non poteva non fare ritorno a Via della Pergola e il modo più “intelligente” per non destare interrogativi negli inquirenti, era farsi trovare lì con Raffaele, chiamare i Carabinieri, non subito peraltro e dare indicazioni ai poliziotti.

In quella situazione, come avrebbero fatto i due a recarsi a Gubbio a cuor leggero,

sapendo che prima o poi la Polizia avrebbe scoperto il cadavere ? D'altra parte, Filomena non era in capo al mondo, era sempre a Perugia, in altra parte della città, ma sarebbe tornata.

Quanto al fatto di “tradirsi”, negando che fosse avvenuto un furto, l'appellante presuppone, nei due ragazzi, un'assoluta capacità di autocontrollo tale da evitare qualsivoglia “errore”, ma, nella realtà, questo non accade. Accade, invece, che, prima o poi, in un contesto di rapida successione di domande e risposte, si “sbagli” nella risposta, ci si tradisca e si dia una risposta che non è quella che si avrebbe voluto dare: è quello che accade con la categoria psicologica del *lapsus*, nella fattispecie “*vocis*”, in cui il soggetto dice una cosa diversa da quella che aveva cercato di dire.

In conclusione, giova ribadire il principio secondo cui la prova d'alibi falso costituisce costituisce indizio a carico dell'imputato (vds. Cass. pen. Sez. II 6.12.1996 n. 10469; Cass. pen. Sez. II 22.05.1995 n. 5842; Cass. pen. Sez. II 5.10.1995 n. 10141; Cass. pen. Sez I, 11.06.1992 n. 6935).

Giungiamo così al **motivo VIII, intitolato: “ La personalità di Amanda Knox. Il movente”**.

L'appellante richiama il passaggio in cui la Corte di prime cure si sofferma sul fatto che il delitto derivò dall'”esercizio continuo della possibilità di scelta” e aggiunge: “ questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata” (vds. l'appello a p. 166).

Secondo l'appellante non è emerso alcun riscontro oggettivo che potesse ricollegarsi a tale “scelta di male estremo”. E questo perché, secondo l'appellante, tra Meredith e Amanda vi era “un rapporto di amicizia e simpatia reciproca, di frequentazione assidua....e non è stata addotta alcuna testimonianza in merito a litigi o scontri tra le stesse”.

Secondo l'appellante, le uniche testimonianze sui rapporti tra Meredith e Amanda li collocano in un quadro di “amicizia, condivisione e serenità”.

Le cose non stanno però così. Il quadro non è così limpido. Nella parte dedicata alle “amiche di Meredith”, la Corte riporta affermazioni delle connazionali della

vittima in merito a problemi nei rapporti tra Meredith e Amanda: si confrontino le dichiarazioni di Robin Carmel Butterworth (p. 21 della sentenza), di Amy Frost secondo cui “Meredith diceva molte cose su Amanda, cose che la irritavano: Amanda suonava la chitarra e suonava sempre lo stesso accordo e lasciava il water sporco” (p. 23 della sentenza), di Purton Sophie, secondo cui “alcune cose infastidivano Meredith. In particolare le abitudini di Amanda in bagno” (vds. ibidem). Analoghe dichiarazioni sono state rese dal padre della vittima John Leslie Kercher, nell’udienza del 6.06.09 (vds. p. 23 del verbale).

Quanto al fatto che Meredith potesse sentirsi in colpa per non avere accettato l’invito di Amanda a trascorrere insieme la notte di Halloween, sta il fatto che la ragazza inglese preferì trascorrere quella notte con le sue connazionali, come avrebbe fatto la sera successiva, invece di trascorrerla con la coinquilina di Seattle. Quanto alla vicinanza tra i due coimputati che, lungi dal caratterizzare significativamente il momento contestuale e successivo a quello della scoperta del cadavere, aveva contrassegnato la condotta dei due anche in precedenza, va ribadito, innanzitutto, che i due si conoscevano solo da una settimana, quindi da un tempo così breve che non era possibile definire tale vicinanza “elemento costante” del loro rapporto. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato degli aspetti di tale condotta che confortano la tesi del coinvolgimento dei due nel delitto, quali, ad esempio, il fatto che mentre Filomena e i ragazzi sopraggiunti nella tarda mattinata del 2, oltre agli appartenenti alla Polizia Postale, mostravano vivo interesse a sapere cosa vi fosse nella camera di Amanda, quest’ultima e Raffaele si tennero lontani e quasi disinteressati, intenti a scambiarsi effusioni reciproche in un momento decisamente non opportuno, quasi che la risposta alla domanda che cosa fosse successo a Meredith non li interessasse perché sapevano benissimo cosa sarebbe stato trovato (vds. la sentenza alle pp. 86 e 87).

Quanto, poi, alle caratteristiche psicologiche estrapolate a p. 168 dell’appello, si tratta di notazioni attribuite alla Knox dall’insegnante di italiano, sotto il profilo dell’intelligenza e della diligenza scolastica o di espressioni del tutto generiche che la coinquilina Romanelli riferisce ad entrambe le ragazze anglofone, cioè alla

vittima e all'imputata. Quanto alle caratteristiche di cui ai nn. 11) ("Qualsiasi cosa dicevo rispondeva con il sorriso"), 12) ("allegra") e 13) ("sorridente"), riferite dalla Popovič alla Knox, esse non corrispondono a giudizi sul carattere della ragazza di Seattle ma a come si presentò quest'ultima alla Popovič quando la stessa chiese di parlare con Raffaele la sera di giovedì primo novembre per comunicargli che non doveva più accompagnarla alla stazione dei pullman (vds. udienza del 21.03.09, p. 8).

Non è dato comprendere, inoltre, in quale punto della sentenza, la Corte abbia dimostrato di considerare la Knox "depravata, immorale e perfida" (vds. appello a p. 169).

Passiamo alla **questione dello stupefacente**, la Corte ha indicato l'uso di tale sostanza come un elemento che ha concorso alla condotta che i due imputati, unitamente al Guede, hanno tenuto nei confronti della vittima la notte del delitto.

Che i due imputati facessero uso di stupefacenti, l'abbiamo dimostrato ampiamente, ma occorre aggiungere che la Knox, nel memoriale del 7 novembre 07, riferisce testualmente, alludendo al Sollecito: "ha avuto una terribile esperienza con le droghe e con l'alcool. Mi ha raccontato di quando si è recato con alcuni amici ad un concerto, e in quell'occasione avevano fatto uso di cocaina, marijuana, che lui aveva bevuto del rhum", tanto che, accompagnando a casa in auto gli stessi, lui fosse "ormai completamente – fuori".

La Corte ha richiamato le affermazioni del CT Prof. Tagliatela circa la forte variabilità soggettiva degli effetti derivanti da tale sostanza di cui i due ragazzi, per ammissione della Knox, fecero comunque uso la notte del delitto (vds. le dich. del Tagliatela a p. 211 del verbale del 17.07.09), circa il negativo effetto sulla capacità cognitiva e sulla alterazione delle percezioni (vds. le stesse dichiarazioni del Tagliatela alle pp. 201 e 207) e della capacità di comprendere la situazione (vds. p. 218). Il perito Prof. Cingolani ha posto in evidenza l'effetto di indebolimento dei freni inibitori (vds. le dich. del Cingolani in data 19.09.09, a p. 163).

La Corte si è soffermata ripetutamente su tali aspetti e, del resto, la vigente

disciplina unifica il trattamento sanzionatorio dei vari tipi di sostanze stupefacenti, senza distinzione tra “droghe di serie A o B”, anche perché negli ultimi anni si è assistito ad un crescente aumento della concentrazione del THC, il principio attivo della sostanza.

Il fatto che il Curatolo abbia visto, abbastanza a lungo, i ragazzi nei pressi del luogo del delitto non vale a ritenere che gli effetti della sostanza fossero scemati. Il Curatolo ha visto i due discutere un po' animatamente tra di loro e, di tanto in tanto, il ragazzo si alzava e andava ad osservare al di sotto della ringhiera (vds. le dich. del Curatolo in data 28.03.09, p. 5). Non è possibile, quindi, trarre le conclusioni che gli effetti della sostanza fossero scemati e che non vi fosse alcunché di anomalo nel comportamento dei due.

Passando al movente, va ricordato che si tratta di un omicidio non premeditato, frutto di contingenze del tutto occasionali nelle quali, secondo la Corte, rientra anche il consumo di *hashish* i cui effetti non possono essere banalizzati come dimostra di fare l'appellante: vi è una grande variabilità soggettiva di conseguenze, vi è un abbassamento dei freni inibitori, della capacità cognitiva ed una alterazione delle percezioni. E, d'altra parte, lo stesso Prof. Tagliatela conferma, come dato indiscusso, il progressivo aumento del principio attivo, il tetraidrocannabinolo (THC), nel corso degli anni (vds. il verbale del 17.07.09 a p. 206) e il fatto che, alle alte concentrazioni, l'hashish può avere addirittura effetti allucinatori (vds. lo stesso verbale a p. 207), l'hashish, non l'eroina, come ci ha ricordato Curatolo.

Non tener conto di tali variabili e dell'aumentata concentrazione di THC nella sostanza costituisce, quindi, un grave errore che inficia tutte le considerazioni che, sul punto, fa l'appellante.

Motivo IX: “Violazioni multiple in tema di valutazione delle prove”.

Sulla lettera a., l'argomento è di pertinenza della collega Comodi.

Sulla lettera b., sempre sulla presenza dei due imputati nella casa di Via della Pergola, è stato provato, attraverso la testimonianza del Curatolo, che i due non hanno trascorso le ore successive alle 21.30 nell'appartamento di Corso Garibaldi

ma in Via della Pergola, dove, del resto, la Knox abitava insieme alla vittima e alle due ragazze italiane, in quel momento, assenti.

Sulla lettera c., relativa alla presenza del coltello nella casa di Via della Pergola, non si comprende cosa vi sarebbe di strano che la Knox, considerata la necessità di percorrere anche in ora notturna percorsi stradali non particolarmente rassicuranti e frequentati ad esempio da spacciatori e/o tossicodipendenti, non seguisse l'abitudine del Sollecito di portarsi dietro coltelli, abitudine che possiamo considerare pacifica. Quanto alla assenza di premeditazione, si tratta di un dato pacifico e, del resto, questa è circostanza (aggravante), cioè elemento accessorio al reato, anche di omicidio.

Sulla lettera d., l'appellante ritorna sulla pretesa inverosimiglianza del trasporto dell'arma eppure la Corte ha motivato sul punto alle pp. 403 e 404 della sentenza e, del resto, i dati obbiettivi rinvenuti nel coltello e il fatto che lo stesso non entrò mai in contatto con il corpo della vittima in condizioni "normali" né in Via della Pergola né, tantomeno, nella casa del Sollecito, dove Meredith non si è mai recata in quella sola settimana in cui era durato il rapporto tra i due imputati, confermano le conclusioni della Corte.

Sulla lettera e., la Corte ha semplicemente ipotizzato **la presenza di un secondo coltello, sulla base di una analisi della tipologia delle lesioni** e il Sollecito portava un coltello con sé per una singolare abitudine ma non per una volontà omicidiaria.

Sulla lettera f., l'appellante torna su profili già trattati come il rapporto tra le due ragazze "anglofone" e la incomprendibilità di quanto accaduto, considerato il carattere positivo di tale rapporto: è un aspetto a lungo trattato.

A prescindere dal fatto che si trattava di un rapporto nel quale non erano per nulla esenti tensioni e incomprensioni, il delitto è maturato in un contesto di occasionalità e col concorso di una serie di elementi, tra i quali l'uso di stupefacenti, il fatto che quella fosse l'unica notte in cui mancavano i ragazzi del piano di sotto e le coinquiline italiane, oltre alla presenza del Guede nell'appartamento, sensibile ad un contesto che incentivava approcci anche pesanti

verso Meredith e sempre attratto, peraltro, come si è visto, verso la ragazza di Seattle che aveva conosciuto da ben prima che la conoscesse Raffaele.

Sulla lettera g., l'appellante dimentica, non solo l'elemento spaziale, che pone i tre imputati dimoranti in un ambito spaziale assolutamente contiguo, il Sollecito ed il Rudi a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, la comunanza di frequentazioni e di spostamenti e, soprattutto, il fatto che la Knox era l'elemento "di raccordo" tra il Rudi e il Sollecito che conosceva entrambi, dapprima il Rudi, poi, in un secondo momento, il Sollecito, che il concorso di persone non presuppone necessariamente un previo accordo e che esso può consistere anche in un'intesa istantanea o addirittura come semplice adesione all'opera di altri (vds. Cass. pen. Sez. VI 20.01.2004 n. 1271 e Cass. pen. Sez. V 19.06.2009 n. 25894).

Sulla lettera h., la Corte ha fornito una serie di elementi che hanno concorso a dar vita al delitto: improvviso cambio di programma dei due odierni imputati che si ritrovano liberi da precedenti impegni, presenza di Rudi, caratterizzato da una condotta "pesante" nei confronti delle ragazze (come riferito dal Barrow Abukar) e da una forte attrazione verso la Knox e, quindi, particolarmente eccitato nella casa di Via della Pergola e nell'atmosfera "invitante" venutasi a creare e orientato ad approfittare di Meredith visto che la ragazza di Seattle era impegnata con Raffaele, uso di stupefacenti da parte di questi ultimi (e di Rudi) e loro predisposizione mentale al connubio tra sessualità e violenza, derivante da letture del tipo di quelle sequestrate al Sollecito e dall'abitudine ad assistere a films che avevano attirato le attenzioni preoccupate degli educatori dell'ONAOISI. Non vi è premeditazione nell'omicidio, ma vi è una situazione pericolosa nella quale può innescarsi una torbida spirale di violenze. La Corte ha descritto in particolare questi "ingredienti" alle pp. 392, 393 e 394 sulle quali ci si è più volte soffermati.

Sulla lettera i., l'appellante mostra di ignorare che la Knox e Rudi si conoscessero da tempo e che il ragazzo ivoriano fosse pacificamente attratto dalla ragazza di Seattle: la Corte vi si sofferma a p. 386 della sentenza ma l'appellante ignora la circostanza e quello che la Corte ha puntualizzato in proposito.

Sulla lettera l., l'appellante non esamina quanto la Corte ha affermato sulle

operazioni di pulizia (vds. pp. 415 e 416 della sentenza) e si limita ad affermazioni apodittiche.

Sulla lettera m., c'è veramente di che rimanere allibiti: **negare la possibilità che nella stanza del delitto potessero muoversi quattro persone** insieme è un'affermazione che è smentita dallo stesso sopralluogo compiuto dagli otto giudici della Corte, dai due sostituti procuratori e dai difensori che, certo alternandosi a gruppi, si sono mossi ed hanno esaminato la stanza, come del resto è accaduto nei sopralluoghi della Polizia. Leggete il numero delle persone che possono essere ospitate negli ascensori che si trovano qui fuori: mi pare 5 persone e si tratta di uno spazio che è, all'incirca, un quarto della stanza di Meredith.

Quanto al contenuto delle conversazioni Knox – Romanelli del mattino del 2, non si comprende il senso delle affermazioni dell'appellante e il fatto che “contro la costruzione della Corte” la Knox avesse chiamato insistentemente la Romanelli e Meredith e che, appena contattata la prima, la Knox avrebbe subito detto di avere cercato la seconda. Sarebbe stato ben strano e sospetto che la Knox non avesse chiamato entrambe le utenze di Meredith. Di quello che si dissero al telefono l'imputata e la Romanelli, dobbiamo riportarci alle dichiarazioni di quest'ultima, rese in data 7.02.2009, nelle quali la coinquilina italiana invita la ragazza di Seattle a chiamare Meredith ma la Knox non le dice che l'ha chiamata: nella prima telefonata, Amanda fu incomprensibile (vds. alle pp. 31 e 32), poi, successivamente, nella telefonata delle 12.12 che la Romanelli fa all'imputata, la prima, dopo averla tranquillizzata alludendo al fatto che a Meredith potrebbe essere venuto il ciclo, che era andata di sotto e che si era dimenticata di chiudere la porta, aggiunge: “ Adesso Amanda ti richiama e vediamo quello che ti dice” (vds. lo stesso verbale del 7.02.09, a p. 34). Amanda non dice alla Romanelli di avere inutilmente chiamato Meredith alla quale aveva già fatto tre telefonate (la prima e l'ultima all'utenza inglese e la seconda a quella italiana).

Sulla lettera o., non si comprende perché mai la Corte non avrebbe dovuto interpretare la chiamata all'utenza inglese di Meredith come un tentativo per accertarsi che quel cellulare, unitamente all'altro, non fosse finito nelle mani di

qualcuno e, si aggiunge, per cercare di dimostrare la sua estraneità al fatto.

Sulla lettera p., non si comprende l'allusione alla maniera "ideologica" di interpretare la condotta della Knox. La Knox non dice all'Isp. Battistelli che la camera di Meredith fosse chiusa (vds. il verbale del 6.02.09, a p. 70) e l'Ass. Marsi lo accerta direttamente quando cerca di capire se vi fossero altre camere rovistate (vds. lo stesso verbale a p. 129).

La Corte illustra a p. 417 le ulteriori incongruenze del comportamento della Knox (e del coimputato), vale a dire la sicurezza con cui escludono che sia stato asportato qualcosa prima ancora che giunga l'occupante della stanza interessata e la posizione defilata e distante dei due quando i ragazzi sopraggiunti e gli appartenenti alla Polizia Postale decidono di sfondare la porta della camera di Meredith (vds. le dichiarazioni di Paola Grande, in data 6.02.09, alle pp. 253 e 254, secondo cui i due imputati stavano distanziati, verso la porta della camera di Amanda e con le spalle rivolte verso l'interno della camera, impossibilitati a vedere l'interno della camera di Meredith). E Amanda non poteva non essere, in ipotesi, la più interessata a vedere l'interno della camera di Meredith, della sua coinquilina con la quale (e con altre due ragazze) condivideva l'appartamento. Appare, quindi, strano che la ragazza di Seattle (e il Sollecito) si sia tenuta in posizione tale da non poter vedere nulla della camera dell'amica e, poi, sia subito uscita all'esterno.

Sulla lettera q., cioè sulla pretesa "Ulteriore e palese contraddizione delle argomentazioni della sentenza in relazione all'elemento materiale del delitto", vi sarebbe contraddizione se il porto del coltello fosse stato preordinato all'omicidio, ma non è così e l'appellante lo sa benissimo. La Corte ha spiegato i motivi per cui si debba ritenere che la Knox abbia portato con sé il coltello di cui al rep. 36, motivi legati alla sicurezza, dovendo la ragazza di Seattle muoversi anche in orari notturni in un contesto non propriamente tranquillo ma frequentato anche da spacciatori e tossicodipendenti che avrebbero potuto importunarla. Avendo con sé il coltello, per motivi del tutto estranei ad un proposito omicidiario verso la coinquilina, nel crescendo di violenze che si è ripetutamente descritto, lo

ha utilizzato e, con esso, ha ucciso Meredith. Non c'è la minima contraddizione in tutto questo.

Sulla lettera r., l'appellante **torna ad attaccare la testimonianza della Capezzali** ed altre testimonianze riconosciute decisive, sotto un particolare e ulteriore profilo. Vi sarebbe, infatti, contraddizione, secondo l'appellante, tra la durata delle operazioni poste in essere dai due imputati e descritte a p. 409 e 410 della sentenza, cioè controllo della situazione esterna, ricerca del sasso da parte del Sollecito all'esterno della casa per rompere il vetro, lavaggio delle mani da parte di Amanda, rientro di Raffaele, messa a soqquadro la camera di Filomena, rottura del vetro e persiane sospinte all'esterno, presa dei cellulari, copertura del corpo di Meredith e il brevissimo intervallo che la Capezzali percepisce tra i passi sulle scalette in ferro e lo scalpiccio sulla piazzola. Dimentica, però, l'appellante che le scale in ferro sono decisamente più distanti dal luogo del delitto della piazzola antistante l'abitazione e che, dal momento in cui il primo degli assassini, Rudi, fuggì dalla casa, intercorse un intervallo di tempo non lieve perché questi dovette portarsi nella strada e attraversare di corsa tutto il piano rialzato del parcheggio (cioè la grande terrazza che si trova in alto rispetto alla casa, dall'altra parte della strada) per poi raggiungere di corsa i gradini di ferro. Nel frattempo, i due imputati rimasti avevano avuto il tempo di compiere tutte le operazioni e, quando, dopo i passi sulle scale in ferro, la Capezzali sente il tramestio sulla piazzola, sente in rapida sequenza dei passaggi su punti di diversa distanza dalla camera di Meredith, in cui il primo è addirittura il più lontano. E non è detto che il tramestio si riferisse alla fuga dei due o non piuttosto alla precedente e affannosa ricerca, da parte del Sollecito, della pietra da usare contro il vetro, ricerca questa che segue soltanto il controllo esterno dell'abitazione e la puntata di Sollecito al bagno piccolo per rimettersi le scarpe.

La Capezzali sente il grido di Meredith e il tramestio sulla piazzola, ma non sente il rumore dei vetri infranti. Per l'appellante non sarebbe possibile.

Bisogna tornare sui movimenti della Signora, già descritti in precedenza: questa si alza, si dirige al bagno ma deve prima passare per la sala da pranzo. Giunta

all'altezza della finestra di tale sala, sente l'urlo e la stessa sottolinea: " Io in quel minuto non sapevo più cosa succedeva" (vds. la testimonianza Capezzali a p. 16). Ciò significa che la signora, terrorizzata, rimane immobile per diversi secondi, forse un minuto, forse più, poi prosegue l'iter verso il bagno, dove aveva necessità di recarsi per soddisfare il bisogno di urinare. Spaventata dall'urlo, la signora guarda attraverso i vetri della finestra del bagno ma non nota nulla. A questo punto, la signora deve avere espletato il bisogno corporale per il quale si era alzata. Poi la signora esce dal bagno e, mentre sta chiudendo la porta del locale, a quel punto sente i passi sulle scalette e lo scalpiccio sulla piazzola. Si veda lo stesso verbale della testimonianza della Capezzali a p. 19, dove la teste dice: " Sento i rumori che ho descritto quando stavo chiudendo la porta del bagno".

Orbene, se lo scalpiccio sulla piazzola è quello di Raffaele che cerca la pietra, la rottura del vetro avviene quando la Signora si sta ormai portando di nuovo verso la sua camera e si allontana ancora dalla direzione della casa. Se, viceversa, lo scalpiccio è quello della fuga dei due e, quindi, segue, nella prospettiva della Corte, la rottura del vetro, la Capezzali è nel bagno, intenta ad espletare i suoi bisogni, In tutto questo contesto, va considerato l'enorme shock psicologico subito dalla Capezzali in conseguenza di quell'urlo disperato che ha ormai focalizzato tutta la sua attenzione, mentre la rottura di un vetro, compiuta dall'interno della stanza più lontana rispetto alla teste, ammesso e non concesso che la teste avesse potuto sentirla, poteva imputarsi anche ad un colpo di vento e, quindi, non avrebbe catalizzato l'attenzione e i ricordi della teste. E non si dimentichi che la teste, nel corso dell'esame del PM, raccontando ciò che avvenne dopo essere tornata a letto, di ritorno dal bagno e rispondendo alla domanda quando si fosse addormentata, ha precisato: " Mi ci è voluto perché ci pensavo, ci pensavo, dico – ma quell'urlo non mi sembrava una cosa -, un po' che tirava il vento, con quest'urlo, mi sembrava di stare nella casa degli orrori" (vds. il verbale di udienza del 27.03.09, a p. 21). "Tirava il vento" dice la teste. Ma la teste Formica Alessandra, nel descrivere le condizioni metereologiche di quella sera, dice soltanto che era "molto freddo" (vds. le dich. della teste in data 21.03.2009, a

p. 23) e non parla di “vento”. E’ verosimile, quindi, che la Capezzali abbia potuto attribuire all’azione del vento il rumore, attutito, dei vetri infranti.

Passando alle implicazioni che, secondo l’appellante, deriverebbero dalle testimonianze della Formica, del Lombardi, della Salsiccioli, del Coletta e dell’Occhipinti, la Corte ha giustamente affermato che tali soggetti non erano più presenti nella zona attorno alle 23.30 perché se ne erano andati via poco prima (vds. la sentenza a p. 410).

L’appellante cerca di confutare tale conclusione, procrastinando la partenza del carro attrezzi e degli occupanti l’auto in panne ed amici, i quali, secondo l’appello, sarebbero ripartiti alle 23.35 (vds. l’appello a p. 191). E invece il Lombardi, a precisa domanda del PM a che ora fosse ripartito, ha risposto: “ 23.15 – 23.20 massimo”. Ancora il PM: “ Quindi lei alle 23.20 massimo ha lasciato la zona ? “ e il teste: “ Sì”.

Si veda il verbale dell’esame testimoniale del Lombardi in data 27.03.09, a p. 121. E’ l’unica precisazione sull’esatto orario di partenza, contenuta nel verbale dell’esame testimoniale del Lombardi. E tale orario coincide perfettamente con quello di ripartenza indicato dal conducente della Toyota Avensis in panne Coletta Pasqualino che, a domanda del Pubblico Ministero, ha risposto che si trattenne nella zona sino alle 23.15 circa (vds. il verbale del 23.06.09, a p. 78 e 79). La moglie del Coletta, Salsiccioli Lucia, ha indicato un orario massimo di ripartenza, corrispondente alle 23.30 (vds. le dich. della Salsiccioli in data 23.06.09, a p. 101). E Occhipinti Carmela che si trovava a bordo della Citroën C4 con i bambini e il marito, ha precisato di essersi trattenuta nel luogo per circa una “mezz’oretta, una quarantina di minuti” (vds. le dich. della Occhipinti in data 23.06.09, a p. 108), sempre in linea con le dichiarazioni del Lombardi.

In definitiva, tutte queste persone non erano più in zona alle 23.30, come affermato dalla Corte.

Quanto al cancello che il Lombardi vede semiaperto, l’appellante eccepisce che Meredith avrebbe certamente chiuso il cancello. Cosa vuol sostenere l’appellante ? Forse che Meredith non fosse ancora a casa, smentendo così clamorosamente tutta

la versione delle difese sul delitto, specie sull'orario della morte ?

E invece, Meredith era rientrata a casa piuttosto presto quella sera e sapeva che Amanda era con Raffaele. E' chiaro che ha lasciato semiaperto il cancello perché immaginava che Amanda sarebbe certamente rientrata più tardi e, d'altra parte, non era il cancello l'elemento di sicurezza della casa, perché dalla strada si poteva accedere all'interno della piazzola, scavalcando la ringhiera a lato della strada. L'importante era chiudere a chiave la porta di casa.

Quanto alla lett. s., si è visto che quello che dice Amanda non è credibile. Sia che fosse derivato da un "piercing" di una settimana prima, sia che fosse addirittura più vecchio e legato al ciclo mestruale di una delle coinquiline, come, si deve ripetere, mai nessuno si era prima accorto di quel sangue nei giorni precedenti e non lo aveva rimosso ? La stessa Amanda, si è visto, ha riconosciuto che non vi erano le tracce di sangue e l'impronta sul tappetino il pomeriggio del primo novembre, quando lei lasciò la casa di Via della Pergola.

Sulla lett. t., l'appellante contesta la ricostruzione che la Corte fa dei delitti come frutto di convergenze occasionali ma non è dato comprendere sulla base di quali motivi. Forse l'appellante pensa che i delitti debbano essere frutto sempre e soltanto di una premeditazione, ma non è così e la cronaca ce lo dimostra, Esistono vicende delittuose anche gravi che si originano da contingenze occasionali e la Corte lo ha affermato a p. 422 della sentenza.

Motivo X : “ La – calunnia – nei confronti di Patrick Diya Lumumba”.

Qui l'appellante cerca di mettere in dubbio gli estremi oggettivi e, soprattutto, soggettivi del delitto di calunnia e lo fa in relazione al memorandum che la Knox consegnò agli inquirenti la mattina del 6 novembre 07, senza affrontare in alcun modo le dichiarazioni calunniose rese nelle prime ore del 6 novembre che costituiscono “corpo” del reato di cui all'art. 368 c.p., come sancito da questa Corte nell'ordinanza del 18 dicembre scorso.

La Corte di prime cure si è soffermata sul reato di calunnia contestato alla Knox alle pp. 417, 418 e 419, ma delle considerazioni del Giudice “a quo” l'appellante non dice nulla, limitandosi ad affermare la contraddittorietà degli elementi emersi

sulla base del solo memorandum. Ma, a prescindere dal fatto che la contestazione riguarda le dichiarazioni rese nella notte dal 5 al 6 novembre 07, la Knox, nello stesso memoriale della mattina del 6, come ha osservato la Corte, ha confermato in pieno le “dichiarazioni accusatorie” fatte proprio la notte tra il 5 e il 6 ed aggiunge: “ nei flashback che sto avendo vedo Patrick come l’assassino”. E’ chiaro che la Knox ha falsamente accusato un innocente dell’omicidio di Meredith, ben sapendolo tale, cioè del tutto estraneo al fatto e la piena consapevolezza di ciò in capo alla Knox non viene contraddetta ma aggravata dalla tipica modalità “onirico-insinuante” che caratterizza i racconti della Knox, che cerca di avvolgere le sue accuse in un contesto ibrido, quasi di dormiveglia, dove svaniscono i confini tra ciò che si vive e ciò che si sogna.

Si accusa un innocente con conseguenze gravissime, protrattesi nel tempo, ma, per “tutelarsi” in qualche modo, si propina il dubbio che quello non sia altro che il racconto di un sogno.

Ma la calunnia è indissolubilmente legata all’omicidio e la Corte afferma con decisione questo legame e la finalità “difensiva”, rispetto all’omicidio della calunnia ai danni di Patrick: si veda la sentenza alle pp. 418 e 419.

La calunnia, in altre parole, è un altro pesantissimo elemento a carico della Knox e del coimputato in ordine all’omicidio ed alla violenza sessuale e non ha “giustificazioni” di sorta: sotto l’incalzare delle domande della Polizia, la notte tra il 5 e il 6 novembre, Amanda è entrata in crisi e si è “aggrappata” alla “via d’uscita” che le offriva il messaggio del suo datore di lavoro. Altro che pressioni della Polizia !

E per rendersene conto, basta andarsi a leggere l’esame di Amanda, anzi, in particolare, il controesame del PM che inizia con una domanda puntualissima, vale a dire chi le avrebbe suggerito il nome di Patrick (vds. p. 16 del verbale del 13 giugno 09).

Ciò che provoca il turbamento della Knox non sono le domande incalzanti (o magari gli scappellotti, o, forse, un urto involontario) della polizia. E’ un’altra cosa. Lasciamo la parola alla Knox che così risponde al PM nel verbale del 13

giugno 09: “IMPUTATA –.....Perché io, dibattendo con loro, alla fine loro hanno cominciato sempre poco a poco e poi crescendo ancora di più questo... E poi mi hanno detto questa cosa del fatto che Raffaele avrebbe detto che io sarei uscita dalla casa. Io ho detto: “Guarda, è impossibile. Io non so se lui ti dice queste cose o no, ma guarda io non sono uscita dalla casa”. Quindi loro hanno detto: “No, tu stai dicendo una bugia, tu devi ricordare per bene quello che hai fatto, perché sennò noi ti mettiamo in carcere per trent’anni perché sei una bugiarda”. Io ho detto: “No, non sei una bugiarda”, e loro “Ma sei sicura che non stai proteggendo qualcuno?”, io “No, non sto proteggendo nessuno” e loro continuavano: “No... noi siamo convinti che tu stai proteggendo qualcuno... Chi hai incontrato quando sei andata fuori da casa di Raffaele?” “Io non sono uscita” “No, sei uscita. Con chi sei stata?” “Non lo so, io non ho fatto niente” “Ma come mai non sei andata a lavoro?” “Perché il mio capo di lavoro ha detto che io non dovevo andare a lavoro” “Ah sì? Vediamo questo telefonino che... ce l’hai questo messaggio?” “Okay, va bene, prendi”. Allora, c’era un poliziotto che ha preso questa cosa di qua e hanno cominciato a guardare dentro questo telefonino, mentre loro sempre vedevano: “No, sappiamo in qualche modo che tu sai che hai incontrato qualcuno in qualche modo, ma perché hai incontrato qualcuno?” “Io no, non sono uscita, io non sto proteggendo...” (vds. il verbale del 13 giugno 09, alle pp. 22 e 23).

Il Sollecito che veniva interrogato in un’altra stanza, aveva infatti “preso le distanze” dalla Knox e aveva detto che lei non era rimasta con lui tutta la notte dal primo al 2 novembre. E’ per questo che i poliziotti incalzano la Knox. Vogliono sapere se ciò corrisponda al vero. In quel momento, d’altra parte, la linea difensiva del Sollecito era decisamente diversa da quella che avrebbe poi assunto e puntava al distacco dalla Knox.

La tappa ulteriore è la scoperta del messaggio SMS a Lumumba, che presuppone il precedente di quest’ultimo ed ecco quello che dice la Knox: “IMPUTATA - Allora, c’era il fatto del telefonino che a un certo punto hanno detto: “Allora, abbiamo questo messaggio, ma tu hai mandato un messaggio a Patrick?”. Io ho detto: “Non penso”, loro “No, sei una bugiarda. Guarda, questo è il tuo telefono

che... c'è questo messaggio che tu volevi incontrare lui", "io non ricordo che ho fatto questo messaggio, ma va bene, ho fatto", loro "ma vuol dire che tu volevi incontrare lui, questo è un punto". (stesso verbale, p. 24).

E ancora: "Per esempio c'era un uomo che aveva questo telefonino, che proprio metteva questo telefonino nella mia faccia dicendo: "Guarda questo telefonino, ma chi è questo? Ma che volevi incontrare lui?". (vds. lo stesso verbale del 13 giugno 09, p. 30) E' evidentissimo l'interesse della Polizia quando scopre il messaggio. Ecco quello che dice la Knox: "c'erano tantissime persone che hanno suggerito nel modo che mi hanno chiesto: "Allora, tu hai incontrato qualcuno", io "No", loro "Sì invece, perché qua abbiamo questo telefonino che dice che tu vuoi incontrare qualcuno. Volevi incontrare lui?", io "No, non mi ricordo", "Ah, ricordati per bene, perché sennò ti mettiamo in carcere per trent'anni", "Ma io non ricordo", "Forse hai incontrato lui? Forse hai incontrato lui e non hai ricordato?". Era questa cosa.

P.M. - Dott. Mignini - Scusi, questo lui gliel'hanno anche specificato?

IMPUTATA – Ma era il fatto che era il capo mio.

P.M. - Dott. Mignini - Cosa?

IMPUTATA – Il fatto che ho ricevuto questo messaggio di Patrick, che loro erano molto, molto presi da questo. Quindi il fatto che ho ricevuto un messaggio da lui... " (vds. lo stesso verbale a p. 32).

Quando Amanda dice ai poliziotti che non è uscita e non è andata al lavoro, gli stessi incalzano. Vogliono sapere perché ed è allora che la Knox confessa loro che il suo "capo" le aveva detto di non andare al lavoro. I poliziotti vogliono verificare questa affermazione, prendono il cellulare e, mentre non trovano il messaggio di Patrick, perché la Knox lo ha (inspiegabilmente) cancellato, trovano la risposta della ragazza che gli dice che si vedranno più tardi.

Dice la Knox, sempre nel controesame del PM del 13 giugno 09: "IMPUTATA – Sa che non lo so se è scritto sul telefono, ma ha detto che ho ricevuto un messaggio da Patrick e poi loro hanno cercato nel telefono se ho ricevuto, non hanno trovato il suo messaggio, ma hanno trovato quel messaggio che io ho

mandato a lui. “ (vds. lo stesso verbale a p. 35).

Ed ecco la risposta definitiva, sempre di Amanda: “Poi, sempre questo fatto, sul messaggio, sul fatto che proprio hanno messo nella mia faccia... “Ah, guarda che sei una stupida bugiarda, non ricordi questo?”. Io nella prima parte non ho ricordato che ho fatto questo messaggio, poi il fatto che c’era quest’interprete vicino a me che mi diceva sempre: “Ma forse non ricordi, forse non ricordi”, io ho provato... Poi c’erano queste persone che dicevano: “Ma prova a ricordare qualcos’altro, prova a ricordare questo fatto che hai incontrato una persona”. Quindi stavo là pensando: “Okay, ricordati, ricordati, ricordati” e poi c’era questo che dietro proprio mi... non è che mi ha fatto proprio male fisicamente, ma mi ha spaventato.

PRESIDENTE – Stiamo al suggerimento. “Ricordati” è una sollecitazione forte alla memoria. Il suggerimento è invece una...

IMPUTATA – Ma “ricordati” sempre seguendo queste idee che loro stavano...

PRESIDENTE – Le hanno detto: “Di’ che è stato lui”?

IMPUTATA – No.

PRESIDENTE – In questo senso no, “ricordati, ricordati, ricordati”.

IMPUTATA – Non mi hanno detto che è stato lui, ma mi dicevano: “Ah, ma sappiamo chi è, sappiamo che tu stavi con lui, che tu hai incontrato”.

PRESIDENTE – Il suggerimento era questo, in questo consisteva.

IMPUTATA – Sì. “ (vds. lo stesso verbale del 13 giugno 09, alle pp. 37 e 38).

Quindi: Sollecito dice agli agenti che la Knox non è stata con lui la notte del delitto. I poliziotti chiedono spiegazioni ad Amanda che rimane colpita dalla sconfessione del Sollecito. Amanda nega di essere uscita e dice che non è andata nemmeno al lavoro. Gli agenti le chiedono perché mai non sia andata al lavoro ed è Amanda che tira in ballo Patrick, il capo, dicendo che questi l’aveva invitata a non andare al Pub. Gli agenti vogliono capire e guardano il telefono, dove non c’è però il messaggio di Patrick, che Amanda ha cancellato, ma solo quello, di risposta, della Knox. *Com’era naturale, gli agenti si insospettiscono ancora e le contestano le bugie.* A quel punto, la posizione della Knox si è fatta molto difficile

e gli agenti capiscono che, forse, stavolta Raffaele ha detto il vero. Amanda non sa che fare, ma l'interprete e gli stessi poliziotti la invitano a ricordare meglio, perché forse s'è dimenticata di quello che è successo. Ci si aspetterebbe, a quel punto, se fosse vera la versione della Knox, che i poliziotti le suggeriscano di fare il nome di Patrick, come a dire: “ Dì che sei stata con lui...”. E invece non c'è nessun suggerimento, per ammissione della stessa Knox. E' lei che, disperata per il voltafaccia di Raffaele, *coglie la palla al balzo*, approfitta dell'impressione che inevitabilmente s'è creata tra i poliziotti che la Knox voglia coprire qualcuno, forse proprio il suo “capo” con cui c'era quella corrispondenza via SMS e accusa Patrick dell'omicidio e pone entrambi, il Lumumba e se stessa, nella casa di Via della Pergola. C'era un nero, Rudi, loro complice ma la Polizia non lo sapeva ancora e lei offre agli inquirenti, come “vittima sacrificale” e strumento di depistaggio, il povero Lumumba.

E' proprio lei che suggerisce quel nome agli inquirenti, come assassino !

Si dirà: era “stressata” per il pesante interrogatorio subito ? Stressata lo doveva essere per forza come inevitabilmente succede a un colpevole, messo “sotto torchio” dagli inquirenti, ma non era questo il problema, perché lo “stress” si ripropone invariato quando la Knox è interrogata in carcere dal PM, mentre *stavolta, ad assisterla, ci sono ben tre avvocati* e, per giunta, lei è affiancata da questi ultimi mentre il PM, il Sost. Comm. Napoleoni e qualche altro poliziotto sono a due, tre metri di fronte a lei, insieme all'App. CC. Paciotti che verbalizza e registra e all'interprete.

Eppure, quando la stessa è stata interrogata in carcere dal PM, in un contesto di assoluta formalità, Amanda è stata ancora sul punto di crollare nello stesso momento, quando il PM l'ha interrogata sulle sue dichiarazioni calunniose di quella notte. Stava crollando, benché vi fossero, come s'è detto, ben tre difensori e l'interrogatorio fosse registrato e si svolgesse secondo modalità inattaccabili. *E Amanda, su consiglio dei suoi legali, ha allora deciso di interrompere l'interrogatorio.*

E' doveroso dare la parola alla stessa Knox che, nel controesame svolto *dai suoi*

stessi difensori, così risponde e spiega il motivo per cui ha deciso di non rispondere più alle domande di questo PM:

“DIF (AVV. DALLA VEDOVA): tornando all'interrogatorio davanti al pubblico ministero, ti ricordi che a un certo punto è stato interrotto?”

IMPUTATA: sì.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): ricordi che cosa è successo in relazione a che cosa?

IMPUTATA: sì, dopo parecchie ore il pubblico ministero ha cominciato a ripetermi di nuovo le stesse domande ed era come se io stavo ritornando proprio nella Questura in quel momento quindi io non mi sentivo più a mio agio e più che loro mi stavano sentendo, che loro mi stavano ascoltando, così con il consiglio dell'avvocato ho interrotto l'esame.

DIF (AVV. DALLA VEDOVA): esattamente tu hai avuto la stessa sensazione che hai avuto la notte del 5 e 6?

IMPUTATA: stava, questo senso di frustrazione sì.”

Si vedano le pp. 154 e 155 del verbale del 12.06.09.

Non vi è bisogno di aggiungere altro.

E, con questo, terminano i motivi d'appello della Knox.

Dopo la proposizione dell'atto d'appello, entrambi gli imputati hanno depositato, motivi ulteriori, ex art. 585, quarto comma c.p.p. che, in gran parte, ripropongono le stesse censure dei primi motivi.

4. - MOTIVI NUOVI DELLA DIFESA SOLLECITO.

Sono tutti incentrati sulla richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.

Su tali richieste, la Corte si è già pronunciata con l'ordinanza del 18.12.2010.

In particolare, è stata disposta la perizia genetica sul coltello in sequestro e sul gancetto di reggiseno e lascio questo argomento alla collega.

5. - MOTIVI NUOVI DELLA DIFESA KNOX.

Il primo motivo aggiunto si intitola: “ Alterazione e gravissima violazione del giusto processo. Processo indiziario violazione dell’art. 192 c.p.p. e della legge 63/2001”. Di questo ha trattato il collega Costagliola.

Qui dico solo che il movente, pur potendo costituire elemento di conferma del quadro probatorio, tuttavia, poiché conserva un margine di ambiguità, in tanto può fungere da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi a carico (dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, l’esistenza del fatto ignoto, da provare) in quanto, all’esito dell’apprezzamento analitico di ciascuno degli elementi stessi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione.

Il movente costituisce, quindi, una chiave di lettura dell’indizio o degli indizi e se gli stessi hanno le caratteristiche previste dalla legge, il movente, che ha un margine di ambiguità, *può* fungere da elemento di conferma del quadro probatorio, ma non costituisce un elemento indefettibile di un delitto.

L’individuazione di un adeguato movente dell’azione omicidiaria perde *qualsiasi rilevanza*, ai fini dell’affermazione della responsabilità allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità dell’azione criminosa all’imputato: così Cass. pen. Sez. I 3.06.1998 n. 6514. E questo principio si rafforza ulteriormente quando venga contestata, come nella fattispecie, l’aggravante dei “futili motivi” che questa Procura ritiene pienamente configurabile tanto che forma oggetto dell’appello dell’ufficio del Pubblico Ministero.

Si è parlato a lungo della questione del movente e in questa sede non si possono non richiamare le considerazioni espresse in relazione ai motivi XI e XII della difesa Sollecito e VIII della difesa Knox.

Anche le considerazioni di cui al punto A.1 dei nuovi motivi sono la ripetizione di precedenti considerazioni sulla personalità di Amanda e sui rapporti tra le due ragazze anglofone, su cui questa procura Generale si è espressa (vds. da p. 133 a

p. 135 della requisitoria).

Passando **alla lettera B. del primo motivo aggiunto e al punto B.1, intitolato: “Inesistenti presupposti fondamentali posti a base della sentenza di condanna e che configurano mere congetture”**, qui l’appellante torna di nuovo sul porto del coltello di cui al Rep. 36 da parte della Knox, per affermarne il carattere congetturale. Sono argomenti già ampiamente trattati.

Punto B.2. L’appellante torna sul secondo coltello e contesta le conclusioni della Corte sostenendo, in pratica, che la Corte avrebbe escogitato la soluzione del secondo coltello per giustificare le lesioni sul corpo della vittima che sarebbero incompatibili col coltello in sequestro.

Orbene, la Corte ha motivato invece in termini assolutamente lineari. Ha detto infatti che la lesione più grave e più profonda è stata operata col coltello in sequestro, ma l’altra lesione è stata certamente prodotta con un oggetto da punta e da taglio diverso e non rinvenuto nella scena del delitto perché questa seconda lesione non è compatibile col coltello di cui al rep. 36.

Dalla lesione, cioè dal fatto certo, si inferisce, con rigorosa coerenza, l’esistenza del fatto ignoto da dimostrare perché quella seconda lesione doveva essere stata prodotta con qualcosa che non poteva essere, però, l’oggetto sequestrato in casa Sollecito. Tutto qui.

B.3. L’appellante torna ancora sul concorso con il Sollecito e il Rudi senza “previa” conoscenza dei tre. Se ne è già parlato a proposito del Motivo XI, punto 11 dell’appello Sollecito e si rimanda a quanto già detto in quella sede: Amanda conosceva bene gli altri due che abitavano a pochi metri l’uno dall’altro e frequentavano entrambi la vicinissima Via della Pergola e, poi, si è detto, che il concorso non presuppone la previa conoscenza dei concorrenti.

E, del resto, la sentenza del GUP Micheli del 28.10.08 con cui il Guede è stato condannato per l’omicidio e la violenza sessuale commessa in danno della Kercher, in concorso con Amanda Knox e Sollecito Raffaele, è stata confermata, sotto il profilo dell’”an”, dalla Corte d’Assise d’appello di Perugia il 22.12.2009 e questa, a sua volta, è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha respinto il

ricorso dell'imputato il 16.12.2010. E la Corte d'Assise d'Appello, la stessa Corte a cui appartiene lei Sig. Presidente e lei Sig. Consigliere Relatore, si è soffermata specificamente, sia pure in maniera incidentale, sul concorso della Knox e del Sollecito con il Guede da p. 45 a p. 48 della sentenza. Dei rapporti tra la sentenza in questione e l'attuale processo tratterà il collega Costagliola.

B.5. “Gravissimo travisamento dei fatti con conseguente insufficiente motivazione”, derivante dal fatto che nella stanza del delitto non vi siano profili genetici di Amanda Knox. L'argomento è di pertinenza della collega.

Passiamo alla **lettera C “Omessa valutazione di indizi favorevoli”** e in particolare a **C.1 “Indizio relativo alla telefonata ai carabinieri”**. L'appellante eccepisce che la tesi della Procura circa la posteriorità delle chiamate ai Carabinieri del Sollecito successivamente all'arrivo della Polizia Postale sarebbe stato smentito dalla Corte che cita l'Isp. Battistelli secondo cui il Sollecito gli disse di avere già chiamato i Carabinieri. La Corte si limita a riportare quanto il Sollecito disse all'Isp. Battistelli, ma non smentisce l'assunto della Procura. Ma quand'anche il Sollecito avesse subito chiamato i Carabinieri, che rilievo avrebbe tutto questo a favore dell'estraneità dei due ? La sorella dell'imputato apparteneva al settore tecnico dell'Arma ed è chiaro che, dovendo a quel punto chiamare un corpo di polizia, Sollecito abbia optato per i Carabinieri.

C. 2: “Indizio a carico dell'imputata smentito dai riscontri in punto alle telefonate di Amanda Knox”. Se ne è già parlato ma occorre tornarci. Si possono certamente contestare le argomentazioni della Corte ma non equivocarle: la Corte ha sempre detto che Amanda, tra le 12.07 e le 12.11, chiamò due volte l'utenza inglese di Meredith e una quella intestata ala Romanelli. Non ha mai detto che chiamò una sola volta Meredith.

Certo che la Knox era preoccupata, ma non è questo un motivo a conforto della sua estraneità ai fatti che le sono contestati.

Non va dimenticato un ulteriore elemento decisivo, a carico dell'imputata, proprio relativo alle prime telefonate. Va riportato il passaggio del controesame della Knox da parte del PM, all'udienza del 13.06.2009:

“P.M. - Dott.ssa Comodi - Dai tabulati risulta... che lei chiamò sua madre alle dodici, cioè a mezzogiorno.

IMPUTATA – Okay.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Okay? Che ora era a Seattle se a Perugia era mezzogiorno?

IMPUTATA – Dovrebbe essere la mattina, nove ore... le tre di mattina.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Quindi le tre di notte.

IMPUTATA – Sì.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Quindi sua madre sicuramente dormiva.

IMPUTATA – Sì.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Alle dodici non era ancora successo niente, così ha detto anche sua madre....Nel corso del suo colloquio in carcere con la madre, anche sua madre si stupisce del fatto che lei alle dodici, cioè alle tre o alle quattro di notte, la chiama, “ma ancora” dice testualmente sua madre “non era successo niente”.

IMPUTATA – Ma io non sapevo che è successo, ho detto soltanto... ho chiamato la mia mamma soltanto per dire che eravamo mandati fuori dalla casa e che ho sentito una cosa di un piede.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Sì, ma alle dodici non era ancora successo niente, nel senso che ancora non era stata sfondata la porta.

IMPUTATA – Okay. Non mi ricordo questa chiamata....

P.M. - Dott.ssa Comodi - Se l’ha chiamata prima perché l’ha chiamata?

IMPUTATA – Non mi ricordo, ma se ho fatto io avrei chiamato perché...

P.M. - Dott.ssa Comodi - No, l’ha fatto.

IMPUTATA – Okay, va bene, ma non mi ricordo. Non mi ricordo questa telefonata.

PRESIDENTE – Scusi, lei non si ricorda, però il Pubblico Ministero prima le faceva notare che è una chiamata che sua madre riceve in un’ora notturna.

P.M. - Dott.ssa Comodi - Nel cuore della notte.

PRESIDENTE – Quindi doveva esserci, se c’era, oppure lei aveva l’abitudine di chiamarla anche in altre occasioni a quell’ora, a mezzogiorno in Italia che

corrisponde a Seattle a un orario... solitamente non si chiama nel cuore della notte.

IMPUTATA – Sì, sì, certo.

PRESIDENTE – Quindi o c'è un particolare motivo o c'è un'abitudine, questo chiede il Pubblico Ministero.

IMPUTATA – Allora, perché non ricordo questa telefonata, io ricordo quella che ho fatto dopo. Ovviamente ho fatto questa telefonata. Se ho fatto questa telefonata era perché ho pensato che dovevo dire qualcosa a lei, forse ho pensato in quel momento che c'era qualcosa di strano. Perché in quel momento, quando sono andata da Raffaele, ho pensato che c'era qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare. Quindi sinceramente non mi ricordo questa telefonata...

P.M. - Dott.ssa Comodi - Dunque, il colloquio dovrebbe essere quello del 10 novembre. Se lo ricorda quando sua madre le dice: “Ma alle dodici non era ancora successo niente”?

IMPUTATA – Non mi ricordo questo.” Si veda il verbale del 13.06.2009, da p. 73 a p. 76.

C.3. Indizio relativo alla formazione per il prelievo sulle mani della vittima.

Furono trovate, secondo il CT Dr. Lalli, delle formazioni pilifere nelle mani della vittima. Non sono state analizzate, secondo l'appellante, quindi non si sa a chi potessero appartenere, ma certamente non appartenevano alla Knox.

Orbene, il Dr. Lalli, nella sua Ct, parla di “materiale di natura ematica frammisto a formazioni pilifere (capelli), prevalentemente a livello della mano sinistra “ (vds. la CT alle pp. 4 e 5). Erano frammenti di capelli.

Non è vero che non sono stati analizzati. Sono risultati appartenere alla vittima (vds. Rep. 15 e 16, pp. 40 e 41 della Relazione tecnica indagini di genetica forense del Servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato).

C.4. Indizio relativo all'esame del coltello.

Qui l'appellante cerca di assimilare le striature viste dalla D.ssa Stefanoni sulla lama del coltello in sequestro alla seghettatura di una lama per concludere che il coltello di cui al Rep. 36 non poteva essere l'arma del delitto che non poteva

essere seghettata. Ma il coltello in sequestro non è a lama seghettata e le striature che la D.ssa Stefanoni ha affermato di avere visto sotto una particolare rifrazione di luce non avevano nulla a che fare con la seghettatura della lama. La percezione delle striature derivava da una particolare esposizione alla luce e tali striature sono state, d'altra parte, immediatamente riscontrate in sede di perizia genetica (vds. p. 5 della perizia Vecchiotti – Conti) e il discorso è, quindi, decisamente superato.

C.5 “Rilevanza dei precedenti specifici”. Ancora un tentativo di riproporre l'improponibile, cioè la responsabilità di Rudi per un delitto di simulazione non commesso. E non vi è necessità di aggiungere altro, perché se ne è già parlato abbastanza, a chiudere ogni possibilità di argomentazione sul punto, sta la citata sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza in data 16 dicembre 2010, respingendo il ricorso del Guede, ha confermato la condanna del Rudi per il solo omicidio aggravato dalla violenza sessuale, mantenendolo completamente al di fuori della simulazione.

C.6 “Indizio disponibile all'ampiezza disponibile della camera della vittima (al netto degli arredi e con l'apertura della porta verso l'interno) ed alle modalità di esecuzione del delitto. Se ne è già parlato a proposito degli ascensori di questo palazzo.

C.7 “Indizi tratti da atti inutilizzabili.”. Qui l'appellante contesta che la Corte abbia posto a base della sua decisione atti inutilizzabili come il verbale di s.i. delle 1,45 della notte tra il 5 e il 6 novembre 07, utilizzabile solo contra alios e quello successivo, inutilizzabile in assoluto e abbia qualificato come “interrogatorio” il verbale di s.i. della notte tra il 5 e il 6 novembre.

Orbene, gli atti in questione sono pienamente utilizzabili in ordine ad uno dei reati per cui si procede, la calunnia, secondo quanto statuito da codesta Corte nell'ordinanza del 18 dicembre 2010, pp. 11 e 12 ed è evidente quanto sia rilevante, ai fini della complessiva valutazione della vicenda, tale ipotesi di reato.

E poi l'esame ed il controesame della Knox ha riguardato proprio, in maniera puntuale, la condotta degli imputati la notte tra il 5 e il 6 novembre 2007. E come non richiamare il memoriale del 6 novembre, riconosciuto pienamente utilizzabile

dalla Corte di Cassazione (vds. la sentenza sul Riesame Knox, a p. 7) e che richiama le precedenti dichiarazioni, memoriale in cui la Knox, riferendosi al momento in cui scrive il memoriale, afferma: “ Nei flashback che sto avendo, vedo Patrick come l’assassino, ma il modo in cui la verità appare nella mia mente, non c’è nessun modo per me di appurarla, perché non ricordo CON CERTEZZA se io fossi a casa mia quella notte”.

Quanto all’”interrogatorio” è evidente che la Corte ha usato il corrispondente verbo in senso atecnico, come sinonimo di “assumere a sommarie informazioni”.

C.12: “ Omissione di valutazione del comportamento di Amanda Knox dopo l’omicidio.

L’appellante premette che, secondo la psicologia forense, il concorrente nel reato avrebbe l’”impellente necessità” di confrontarsi con gli altri corresponsabili al fine di determinare il più conveniente comportamento”. Ciò non sarebbe, però, accaduto nella fattispecie: qui, l’appellante Amanda non si sarebbe in alcun modo messa in contatto con gli altri concorrenti e in particolare con il Guede.

Orbene, le cose non stanno così e la sentenza impugnata lo spiega alle pp. 418 e 419, laddove la Corte si sofferma sulla calunnia posta in essere, come contestato, dalla Knox al fine di ottenere per tutti gli imputati (anche per il Rudi) l’impunità in relazione al delitto di omicidio aggravato dalla violenza sessuale.

Tale comportamento della Knox è stato finalizzato, secondo la Corte, proprio al fine di “indirizzare gl’inquirenti per una pista sbagliata”. “Per ottenere ciò” osserva la Corte” era necessario indicare un diverso colpevole e Amanda lo indicò in Diya Lumumba” (vds. la sentenza a p. 419).

Il Guede era fuggito e non era rintracciabile, eppure la Knox, con la falsa accusa ad un uomo di colore come Rudi, ha, in qualche modo, coperto anche lui, ritardando e portando le indagini su una falsa pista. Quando, in seguito alle indagini, la Polizia ha individuato il Rudi, i due odierni imputati hanno tenuto una linea difensiva costante: coprirsi vicendevolmente e gettare tutta la responsabilità sul Guede, ragazzo solo e sbandato.

Linea difensiva costante e ribadita nonostante le ripetute sentenze (del GUP, della

Corte d'Assise d'Appello e, infine, della Corte di Cassazione) che hanno definitivamente riconosciuto il Guede *concorrente nell'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, in concorso proprio con il Sollecito e la Knox*, omicidio ascrivibile alla “forza brutale e prevaricatrice di un plurima, collettiva condotta che rivela nei suoi tristi protagonistila volontà orgiastica di dare sfogo agli impulsi criminali più perversi” (vds. la sentenza n. 7195/11 della Suprema Corte, Sezione I, del 16.12.2010/24.02.2011, che ha definitivamente confermato la condanna del Guede per l'omicidio aggravato in danno della Kercher, pp. 21 e 22).

Linea difensiva, si diceva, quella degli imputati, che è stata, però, preceduta dal tentativo della Knox di controllare la condotta del Sollecito, accompagnandolo in Questura la sera del 5 novembre, da quello di quest'ultimo di “sganciarsi” dalla Knox, denunciandone l'assenza da casa la notte tra il primo e il 2 novembre e, infine, dalla necessità per la Knox di parare in qualche modo tale iniziale condotta difensiva del Sollecito, deviando le indagini sul binario morto Lumumba.

E anche in relazione a questo profilo d'appello, torna il solito motivo dell'unico aggressore ivoriano. Gli imputati continuano a sostenere l'unicità dell'assassino ma, nel contempo, la loro estraneità al fatto, come se fosse possibile per due giovani innocenti conoscere un elemento così importante del delitto e cioè che a commetterlo sarebbe stata una sola persona e, in particolare, proprio Rudi Hermann Guede mentre loro se ne sarebbero stati tutta la notte a casa del Sollecito, peraltro a poco più di cinque minuti a piedi dal luogo del delitto. E' un comportamento che, lungi dal costituire elemento a favore degli stessi, si conferma sempre più come un pesante elemento a carico dei due imputati che sono bene a conoscenza della verità perché quella notte erano proprio a Via della Pergola insieme a Rudi ma che ora cercano in tutti i modi di stornare la responsabilità del delitto sul giovane di colore, che, però, ormai in maniera definitiva, non è da considerare l'autore materiale del delitto e qui in appello ha accusato di questo i due concorrenti.

Fatta questa premessa, l'appellante torna a contestare tutta la ricostruzione operata dalla Corte.

In particolare, quanto **al principio “sospettocentrico”** che trasparirebbe dal lessico, si sottolinea che una cosa è impugnare un coltello per tagliare, cioè per abbassare la lama e muoverla in avanti e all’indietro, facendo forza sulla lama e altra cosa è impugnarla facendo pressione sulla parte dell’impugnatura che è seguita dalla lama e che è destinata a impedire lo scivolamento delle mani verso la lama perché qui la spinta è impressa verso la punta della lama e non verso il bordo. E’ evidente che, in questo ultimo caso, il coltello non veniva usato per tagliare ma forzando verso la punta della lama, cioè per penetrare, come nella fattispecie.

E’ questo ciò che la Corte ha inteso affermare.

Quanto alle dichiarazioni della Knox del 2 novembre, onestamente non si comprende cosa voglia dire l’appellante. L’imputata ha dovuto chiarire la sua condotta con tutte le incongruenze che si sono evidenziate e che la stessa appellante ha richiamato.

E’ analogamente non comprensibile l’ulteriore profilo di impugnazione (pp. 42 e 43 dei nuovi motivi d’appello Knox), dove l’appellante richiama alcune tra le tante incongruenze della sua condotta nella tarda mattinata del 2 novembre e che sono rilevanti ma nel senso opposto da quello preteso dalla Knox.

Quest’ultima sarebbe stata a disposizione degli inquirenti dal primo novembre al giorno del fermo. Lo è stata dal 2 al giorno del fermo e con questo ? Anche la Romanelli e la Mezzetti lo hanno fatto. La Knox era l’unica coinquilina presente nella casa o nei dintorni la notte del delitto e Sollecito la seguiva sempre. Non c’è da stupirsi se la Polizia abbia sentito la necessità di sentirla come persona informata sui fatti.

“Amicus curiae”. Cosa c’entri l’istituto in questione, proprio di ordinamenti processuali di *common law* e che designa l’intervenuto in giudizio, su autorizzazione del giudice, per fornire “pareri” su questioni di fatto o di diritto, questo vorremmo capirlo.

Qui vi è un solo ordinamento che disciplina la vicenda, quello dello Stato italiano, sotto la cui giurisdizione si sono verificati i “fatti-reato”.

Qui vi sono “persone informate sui fatti” o “testi”, “indagati” o “imputati” e i Consulenti o Periti che forniscono il loro apporto di cognizioni specifiche. Non vi è altro. E la Knox è stata esaminata dalla Polizia come tutte le altre persone informate sui fatti, sinché, emersi indizi di reità nelle sue dichiarazioni, non è divenuta indagata e, poi, dopo l’esercizio dell’azione penale, imputata.

Sui rapporti con Meredith, sul carattere della Knox e sulle valutazioni della Corte che, peraltro, l’ha ritenuta meritevole delle attenuanti generiche, ci si dovrebbe ripetere per l’ennesima volta. La condotta dei due imputati dopo la scoperta del delitto non è stata affatto normale e in linea con quella delle altre coinquiline e delle amiche di Meredith.

Il messaggio di posta elettronica agli amici non dice alcunché.

E’ vero, poi, che la Knox, che non ha risposto al GIP in sede di convalida, ha accettato di rispondere all’interrogatorio in sede di indagini, rifiutandosi poi di proseguire nel momento in cui è stata posta di fronte alle sue dichiarazioni della notte tra il 5 e il 6. In dibattimento, ha accettato di rispondere ma le sue affermazioni non sono andate certo a vantaggio della sua posizione. Il Sollecito, invece, dopo aver risposto al GIP, non ha più accettato di rispondere. Dovremmo allora valutare tale condotta a carico del Sollecito ?

La Knox ha subito il fermo e, da allora è in stato di custodia cautelare carceraria. Come faceva a lasciare l’Italia tra il 2 e il 5 novembre senza destare sospetti più che fondati, lei che comunque era l’unica coinquilina presente quella notte ?

Il secondo motivo aggiunto attiene alla prova scientifica ed è di pertinenza della collega.

E veniamo al **terzo ed ultimo motivo aggiunto**: **“Assoluta insussistenza dell’elemento materiale e dell’elemento psicologico del reato di calunnia ex art. 368 c.p.”.**

La Corte ha affermato che la Knox ha pacificamente accusato dell’omicidio e della violenza sessuale Patrick Diya Lumumba, con le dichiarazioni rese nella notte tra il 5 e il 6 novembre 07 e che su tale accusa e sulla piena consapevolezza della sua falsità la Knox è tornata nei colloqui con la madre, rammaricandosi per

aver accusato un innocente: si veda l'intercettazione ambientale del 10 novembre 07 richiamata dalla Corte a p. 418 della sentenza. Come se non bastasse, la Corte ha osservato che l'accusa calunniosa era stata reiterata nel memoriale del 6 novembre 07 in cui ha scritto: “ confermo le dichiarazioni – accusatorie – fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick....nei flashback che sto avendo vedo Patrick come l'assassino” (vds. la sentenza appellata a p. 418). Sia le dichiarazioni a s.i. che le spontanee dichiarazioni che il memoriale sono stati ritenuti pienamente utilizzabili nel reato di calunnia secondo l'ordinanza di codesta Corte d'Assise d'Appello del 18.12.2010.

In conclusione, vi sono plurime incolpazioni del delitto di omicidio aggravato dalla violenza, fatte dalla Knox, nei confronti del Lumumba, persona assolutamente estranea al delitto, dinanzi alla Polizia Giudiziaria e vi è la piena consapevolezza, da parte dell'imputata, dell'innocenza dell'incolpato. Oltre a questo, l'imputata, pur affermando di rammaricarsi per aver accusato un innocente, ha evitato di ritrattare le sue accuse nei confronti di una persona che solo l'Ufficio del Pubblico Ministero e il GIP hanno liberato e, poi, riconosciuto totalmente estraneo ai fatti.

Proprio la sentenza n. 7195 della Prima Sezione della Suprema Corte, relativa al Guede, ha pienamente confermato la piena legittimità di desumere dal comportamento dell'imputato e “dalle sue dichiarazioni, sempre che collegate ad altre circostanze indizianti, significati sfavorevoli alle posizioni difensive” (vds. la sentenza a p. 22 e anche Cass. Sez. II 21.04/14,06.2010; Cass. Sez. V 14.02/6.04.06).

6. – CONCLUSIONI

Per quanto mi riguarda, salvo alcune cose che dovrò aggiungere, ho finito. Chi ha seguito, come me, dal vivo e non solo sulle carte questa tragica vicenda dal suo inizio, non ha e non ha mai avuto alcun dubbio sulla responsabilità dei due

imputati e non può pagare per tutti il solito ragazzo di colore, condannato in via definitiva dalla Cassazione, *come concorrente con gli altri due ma non autore materiale dell'omicidio.*

Un ultimo punto: ho parlato del processo “mediatico” e in esso ricomprendo anche i biglietti d’aereo pagati da network USA per l’intervista all’Amanda liberata e gli annunci di assoluzione che riguardano entrambi.

Questo processo è una cosa seria e non parlo più della “fiction” che non mi interessa. Dico solo che io una cosa del genere non l’ho mai vista, in 32 anni di carriera ed evidentemente c’è qualcosa che non torna in questo *processo* mediatico.

Non l’avevo mai visto prima d’ora, tantomeno in primo grado, né in questo processo né in tutti quelli che abbiamo trattato ed è un’offesa, la più sfacciata, non solo e non tanto all’ufficio del Pubblico Ministero, alla Polizia italiani e al giudice di primo grado, ma soprattutto a questa Corte di cui, così facendo, si tenta di minare il prestigio, l’autorevolezza e la credibilità.

Ma soprattutto è l’ennesimo oltraggio, l’ultimo, alla giovane ragazza di Coulsdon che in quella notte tra il primo e il 2 novembre ha veramente cessato di vivere, veramente, non per modo di dire, oltreché al dolore incommensurabile ma altrettanto composto e alieno da profili pubblicitari. dei genitori, dei fratelli e della sorella Stephanie che, loro sì, non hanno la speranza di rivedere Mez per Natale !

Questa Corte, nella sua decisione, si trova di fronte dei paletti che dovrà rispettare: quelli della sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione n. 7195/11, vale a dire:

l’omicidio Kercher è un delitto aggravato dalla violenza sessuale commesso da più persone, tra cui Rudi Hermann Guede che non è però l’autore materiale dell’omicidio;

Rudi non ha commesso gli altri delitti ascritti agli odierni imputati dello stesso omicidio, in particolare la simulazione del reato;

Rudi ha accusato dell’omicidio gli odierni imputati.

La Corte dovrà decidere, *nell’assoluto rispetto di questa sentenza.*

III PARTE

LE PROVE TECNICHE E SCIENTIFICHE L'APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

1. - LA PERIZIA

I precedenti interventi ben potrebbero esaurire la requisitoria della Procura Generale. Dimostrano, infatti, che anche a prescindere da una approfondita analisi delle prove scientifiche, l'esito di questo processo non può che essere, quanto meno, la conferma della sentenza di primo grado, la cui motivazione, infatti, non si è certo limitata al gancetto e alla lama del coltello, che fanno, come è già stato detto, da riscontro e da conforto alle già decisive prove circostanziali che vi sono state appena ricordate e alle altre, ancor più pregnanti, prove di natura tecnica e scientifica di cui pare tutti si siano dimenticati e che, pertanto, formeranno oggetto del mio intervento.

Ma, prima ancora, mi corre l'obbligo di affrontare l'imbarazzante performance dei periti che hanno ricevuto da voi l'incarico; un incarico che, come hanno già messo in rilievo i colleghi, non hanno saputo onorare, essendosi limitati a sterili critiche al lavoro svolto dalla Scientifica spesso supportate da falsi dati fattuali ed esposte con un'aggressività del tutto impropria alla loro sbandierata funzione "*super partes*" e probabilmente adottata – oltre che per una non celata e ingiustificata ostilità nei confronti di chi vi parla – per compensare la loro assoluta inadeguatezza che, al contrario, è stata ancor più esaltata dalla scompostezza del loro atteggiamento e delle loro risposte.

Nella civilissima Inghilterra, davanti alla Corte di Winchester, il Comandante del RIS di Parma Col. Giampietro Lago è stato chiamato, nel processo contro Danilo Restivo accusato dell'omicidio di una sua vicina di casa, per esporre i risultati delle indagini genetiche compiute nel coevo processo contro lo stesso Restivo che, in Italia, è in corso per l'omicidio di Elisa Claps. A parte le infinite considerazioni che si potrebbero fare sul totale affidamento che la corte inglese ha riposto nella testimonianza di un appartenente ad una istituzione pubblica (con buona pace di

tutte le deliranti considerazioni sui laboratori privati, o laici come qualcuno ha detto, che sarebbero da preferire a quelli che lo Stato ha istituito allo scopo), mi raccontava il Colonnello Lago di aver subito un vero e proprio terzo grado sulle sue specifiche competenze ed esperienze, sui titoli, sulle metodiche, sui casi esaminati, sugli incarichi avuti in precedenza etc. per un totale di oltre 45 minuti. Solo all'esito gli hanno consentito di entrare nel merito.

Se la Corte avesse ammesso le analoghe – e più che legittime – domande che avrei voluto fare ai periti, le risposte vi avrebbero quanto meno lasciato perplessi. Alla domanda: quanti sopralluoghi tecnici avete compiuto? (da non confondere con quelli medico-legali che sono tutt'altra cosa), la risposta sarebbe stata : **0**; Alla domanda: quante tracce definibili *low copy number* avete analizzato? La risposta sarebbe stata: **0**; Alla domanda: le è mai capitato che un giudice abbia disatteso le sue conclusioni di perito?: La risposta sarebbe stata positiva e per ragioni del tutto analoghe a quelle da noi addotte con la richiesta di una seconda perizia. Di via Poma la dott.ssa Vecchiotti ha già parlato spontaneamente offrendovi la sua versione; in realtà, non accorgersi di una traccia VISIBILE AD OCCHIO NUDO presente sul corpo della vittima, sia pur celata dall'orologio, è una mancanza di non poco momento, che ha comportato una archiviazione ed una successiva riapertura delle indagini con la nomina di nuovi periti. Ma ancor più calzante, per lumeggiare il *modus operandi* della dott.ssa Vecchiotti, è il richiamo al processo per omicidio celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Cosenza, la cui sentenza di condanna, del 17.5.2002, è passata in giudicato nel 2005 e può, quindi, essere citata come precedente giurisprudenziale. Le similitudini con questo processo sono sorprendenti, persino nell'atteggiamento tenuto dalla dott.ssa Vecchiotti in dibattimento. In quel processo la Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio per la decisione, uscì con un'ordinanza con cui disponeva una nuova perizia. Nella motivazione finale si legge: “*la determinazione di una nuova perizia è stata dettata dall'evidente INCONCLUDENZA della prima perizia, sia in ordine ai risultati raggiunti, sia in ordine al giudizio tecnico sull'operato del consulente del P.M.*”(pag. 166). La Corte d'Assise di Cosenza parlava inoltre di “*arbitraria*

interpretazione del quesito”; di *“utilizzo di strumenti poco sensibili”* di *“difetti di procedura”* e, infine, censurava l’operato della dott.ssa Vecchiotti (in quel caso affiancata dal prof. Mariani Costantini) per **“il difetto di risposta da parte dei primi periti nominati circa l’attribuibilità della traccia comunque organica che essi stessi avevano ritenuto di aver trovato: tale rinvenimento, unito all’asserita irrilevanza dell’estrazione del DNA, proclamava una incompiutezza della esecuzione dell’incarico peritale ricevuto”**. Anche lì la prof.ssa Vecchiotti NON ha analizzato una traccia che lei stessa aveva trovato. Anche lì, incredibile ma vero, aveva affermato che il consulente del P.M. dott. Barbaro non aveva compiuto i controlli negativi che invece erano stati fatti (pagg. 163, 164 della sentenza); anche lì aveva avanzato sospetti sulla contaminazione, che la Corte ha rispedito al mittente ritenendolo un assunto indimostrato; anche lì i periti avevano lamentato la carenza della relazione del CT del PM che non aveva indicato questo o quel reagente utilizzato (che però aveva poi specificato puntualmente in udienza). Risultato: la Corte ha nominato altri due periti e ha condannato a 25 anni di reclusione l’imputato.

Si riportano di seguito le pagineda 165 a 170 della sentenza:

CORTE DI ASSISE DI COSENZA sent. 3/2002 - R.G.A. 2/2000 –R.G.N.R. 208/99 del 17 maggio 2001 dep. 11. 07.202 C/ Formoso Sebastiano irrevocabile il 12 gennaio 2005

In effetti, se si volesse accogliere dette tesi bisognerebbe concludere che o il dott. Barbaro non sia stato capace di svolgere con capacità il proprio lavoro, con l'ulteriore conseguenza che egli, anche se resosi conto di aver commesso errori tali da inficiare gli esiti delle operazioni tecniche, avrebbe continuato a sostenere le proprie argomentazioni esclusivamente allo scopo di non smentire se stesso e quasi per puntiglio nei confronti di altri professionisti del suo settore; oppure che il dott. Barbaro abbia volutamente mistificato i risultati delle operazioni tecniche, per scopi non chiari e comunque volti a far condannare l'imputato.

La seconda di queste ipotesi può trovare spazio soltanto nei labirinti della fantasia, atteso che, da un lato, il dibattimento non ha evidenziato alcun motivo di astio o di rancore od altro di analogo del dott. Barbaro nei confronti del Formoso (né che essi si conoscessero prima dei fatti di cui si tratta) e che, d'altro lato, l'incarico di consulenza tecnica è stato svolto da più persone e non soltanto da Aldo Barbaro (è sufficiente rammentare che anche la dottoressa Anna Barbaro ha deposto nella qualità) per cui appare difficile anche solo pensare ad una vasta congiura di più individui animati da propositi criminali nei confronti dell'imputato.

La prima ipotesi dipinge il consulente tecnico del P.M. forse a tinte ancor più fosche, raffigurandolo come consapevole di errori e contaminazioni asseritamente avvenute nel laboratorio, ma ostinato e pertinace nel non voler ammettere uno sbaglio. In realtà, nulla nel processo ha dato adito ad un sospetto fondato di contaminazione avvenuta a danno dei campioni da esaminare; nulla ha realmente fatto pensare ad errori di metodologia; nulla ha fatto dedurre sbagli nell'esame dei risultati. E' pur vero che il dott. Barbaro non ha fatto menzione talora di alcuni particolari nella sua relazione di consulenza tecnica, ma in dibattimento ha spiegato ampiamente il suo operato ed è stato anche sentito due volte, appunto allo scopo di comprendere se avesse effettuato il controllo

M
R

[Handwritten signature]

negativo finale, del quale non vi era menzione nella relazione scritta. È su questo punto egli ha ammesso di non aver scritto di avere effettuato il controllo finale negativo esclusivamente perché riteneva superfluo scriverlo, atteso che aveva ottenuto risultati positivi e che il controllo finale li aveva confermati. Effettivamente, appare convincente la sua spiegazione ed il suo rammarico per una mancata puntigliosità, poiché, in effetti, non si comprenderebbe – nella ipotesi in cui egli, effettuati i controlli negativi finali, avesse constatato che gli esiti delle operazioni tecniche erano falsati – per quale motivo avrebbe poi redatto una relazione di consulenza tecnica tale da far determinare, in ipotesi, la condanna penale di un imputato. È palese che si sarebbe di fronte o alla ipotesi di cui sopra (già ritenuta inattendibile per le ragioni indicate) o ad un atteggiamento di sprezzo per la giustizia e per la stessa scienza; ma nulla di ciò il dibattimento ha evidenziato, per cui appare preferibile accantonare queste osservazioni e procedere all'esame delle obiezioni scientifiche mosse all'elaborato del dott. Barbaro, anche perché, ritiene il Giudice, soltanto l'esame di queste osservazioni e la comparazione delle contrapposte teorie può avere un senso ed un fondamento nell'ambito del giudizio di prevalenza che si accorda all'un parere tecnico invece che all'altro, restandone invero al di fuori mere considerazioni anche di ordine personale o di valentia accademica.

Risulta dal processo e dagli atti che il consulente tecnico della Difesa dell'imputato ha mosso obiezioni nei confronti dell'operato del consulente tecnico del P.M., fondandosi su elementi di carattere tecnico-scientifici e logico-deduttivo. In primo luogo, si è contestato un asserito grave errore di metodologia: infatti, in ordine all'analisi ematologica forense, si è spiegato che essa si distingue in tre fasi diverse, e cioè la diagnosi generica, quella specifica e quella individuale; quanto al primo degli esami menzionati, le tecniche più valide sono state suddivise in diagnosi di orientamento e diagnosi di certezza (le prime porrebbero in luce una attività pseudo-perossidasi, posseduta da molte sostanze naturali, mentre le seconde identificherebbero la presenza di emoglobina).

In particolare, l'asserito errore del consulente tecnico del P.M. sarebbe stato individuato nel non aver mai eseguito un test di certezza circa la natura ematica delle tracce rinvenute (derivata dal test al Luminol, che è soltanto orientativo) e di aver tentato di ottenere una certezza mediante l'estrazione del DNA, con ciò capovolgendo il corretto ragionamento medico-legale poiché il ritrovamento di DNA non adduce la prova della natura di sangue della traccia esaminata. Oltre a ciò, si evidenziava la disparità di risultati del test al Luminol e si affermava che il consulente tecnico del P.M. era stato "reticente" nell'informare il Giudice circa l'ampia possibilità di falsi positivi che potevano derivare dall'esecuzione del test suddetto (sensibile anche alla perossidasi vegetale ed ai metalli a base di rame, o alla ruggine e al permanganato di potassio).

In secondo luogo, si sosteneva che era ottimistica l'affermazione del consulente tecnico del P.M. circa l'assenza di fenomeni di contaminazione nel suo laboratorio: si spiegava che questo fenomeno era molto comune e si affermava che, sebbene le tecniche adoperate per l'estrazione di polimorfismi del DNA (reazione PCR in multiplexing con kit commerciali ed identificazione con sequenziatore automatico) fossero ben validate e standardizzate, alcuni elementi dei risultati ottenuti dovevano destare perplessità; infatti, il risultato di amplificazione mostrava diversa resa nei vari reperti ed era generalmente caratterizzato da prodotti ad alto peso molecolare. Tuttavia si evidenziava che la PCR è un sistema contrassegnato da amplificazione preferenziale, e cioè che tende ad amplificare i frammenti di più basso peso molecolare: di conseguenza, si attribuiva ad una contaminazione casuale i risultati ottenuti e non anche ad una degradazione del DNA. Oltre a ciò si evidenziava la mancanza del controllo negativo finale. Infine, si sottolineavano elementi di natura logico - deduttiva sul comportamento del Formoso che però non formano oggetto diretto delle valutazioni affidate ad un consulente tecnico e quindi, più opportunamente, saranno affrontati al momento corretto.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto opportuno disporre una prima ed una seconda perizia.

L'oggetto di queste perizie era identico, pur nella differente articolazione dei quesiti posti (i secondi erano maggiormente estesi per superare difficoltà riscontrate con gli esiti raggiunti dai primi periti), e consisteva nella effettuazione di nuovi esami tecnici sul tappetino della automobile in sequestro e in un giudizio di ordine tecnico sulla correttezza delle metodologie seguite dal consulente tecnico del P.M. nonché sui risultati dal medesimo raggiunti.

Questo disporre perizie si rendeva necessario in ordine ad entrambi i profili prima menzionati: infatti, già dalle prime descrizioni del substrato degli esami tecnici appariva problematica la ricerca di nuove tracce di natura organica, anche perché lo stesso consulente tecnico del P.M., il quale per primo (ed unico, all'epoca) aveva operato gli esami aveva precisato che le tracce di sangue rinvenute erano impercettibili ad occhio umano e che il DNA amplificato era certamente di qualità degradata e di quantità scarsa: di conseguenza, occorre un giudizio di natura tecnica anche in ordine alle metodologie seguite, in relazione sia alla tipologia di risultati che alle osservazioni critiche mosse.

Quanto poi all'ordine di disporre nuova perizia dopo la prima, questa decisione non è stata certamente dettata (per come è talora parso di adombrare nelle discussioni finali della Difesa dell'imputato) dall'intento di cercare ad ogni costo e comunque la prova della responsabilità dell'imputato - intento che peraltro, così come descritto, sarebbe del tutto al di fuori dei doveri di correttezza ed imparzialità del Giudice - anche in presenza di una prima perizia che non aveva trovato tracce di natura organica sul tappetino della vettura del Formoso; al contrario, la determinazione di una nuova perizia è stata dettata dalla evidente inconcludenza della prima perizia sia in ordine ai risultati raggiunti sia in ordine al giudizio tecnico sull'operato del consulente tecnico del P.M.

Infatti, è agevole riscontrare che, tra i quesiti posti nell'affidamento dell'incarico ai primi periti, vi era anche quello di cercare eventuali tracce organiche sul

off. ex.

tappetino citato, e, una volta rinvenute tali tracce, verificare la loro natura ematica o meno e comunque estrarre il DNA dal substrato.

Al contrario, i primi periti hanno interpretato, di propria iniziativa, il quesito sopra ricordato, ritenendo arbitrariamente che la Corte fosse interessata all'estrazione di DNA da una traccia organica soltanto se essa fosse stata di natura ematica: ciò traeva origine, si ripete, o da una arbitraria interpretazione o da un grossolano equivoco, giacché comunque, in un processo di siffatta natura, l'identificazione di un DNA estratto da una traccia eventualmente rinvenuta con il DNA della vittima dell'omicidio avrebbe avuto comunque una sua rilevanza, la quale poi sarebbe entrata tra gli elementi da valutare nel giudizio finale, ambito nel quale la Corte sola restava sovrana. Di fatto, i primi periti hanno operato seguendo metodologie standardizzate e collaudate, anche se, per come è stato evidente sin da subito ed anche grazie alle osservazioni mosse in sede dibattimentale, hanno utilizzato strumenti dalla sensibilità piuttosto non elevata e tale così da ingenerare dubbi. In generale, essi non hanno reperito alcuna traccia di materiale organico sul tappetino (cfr *supra*, alla sintesi dei risultati ottenuti, alla quale si rinvia opportunamente allo scopo di evitare ripetizioni): tuttavia, in relazione ad un reperto, si è creato un problema le cui premesse si annidavano nell'equivoco sopra accennato relativamente al quesito posto agli scienziati.

Infatti, il c.d. "frammento 13 B" presentava picchi dello spettro ultravioletto tali da indicare la presenza di sostanze organiche di origine biologica o sintetica, non correlabili a derivati porfirinici: in udienza, il perito prof. Mariani Costantini spiegava che aveva attribuito questo risultato alla presenza di una proteina e, con ogni probabilità, a cheratina; tuttavia, si era ritenuto che la presenza di una tale sostanza non aveva rilievo per il quesito posto, atteso che mancava il c.d. "picco del Soret", elemento determinante per il rilevamento di materiale ematico. Di conseguenza, pur ritenendo che fosse stato rinvenuto del materiale organico, non si era proceduto alla estrazione del DNA proprio perché si era partiti dal presupposto che questa operazione era resa necessaria soltanto dal ritrovamento

M
hr

1/11/11

di sangue. Indubbiamente questa conclusione dei primi periti destava perplessità, tenuto conto che lo stesso frammento era risultato positivo al test del Luminol e che il perito prof. Mariani Costantini aveva dichiarato in dibattimento che, fra i reperti biologici umani, il sangue era certamente quello che forniva la positività al Luminol più rilevante.

Ciò, poi, senza contare le numerose critiche rivolte dal consulente tecnico del P.M. sia nei confronti dell'operato dei periti sia nei confronti delle osservazioni mosse dal consulente tecnico della Difesa dell'imputato: egli infatti rilevava che i periti avevano individuato alcune aree di prelievo dal tappetino mediante mera operazione visuale, e cioè ad occhio sotto la luce della finestra (con accusa di avere operato sostanzialmente a caso); che essi non avevano spruzzato il Luminol su tutta la superficie del reperto; che, al pari di lui stesso, non avevano documentato fotograficamente le aree di chemiluminescenza e che il consulente tecnico della Difesa dell'imputato - il quale pure non aveva risparmiato critiche su tale operato del dott. Barbaro - non aveva avuto nessuna obiezione da muovere nei confronti dei periti, pur avendo assistito all'esecuzione del test al Luminol; che i periti avevano utilizzato dei test colorimetrici denotanti un difetto di procedura sia per il reale limite di sensibilità delle tecniche (in considerazione della estrema diluizione delle tracce di sangue da cercare) sia per la non dimostrata efficacia della metodica su tracce ematiche invecchiate e degradate; che essi non avevano tenuto conto che la ricerca loro affidata aveva ad oggetto tracce di sangue su di un reperto lavato energicamente ed a lungo con shampoo, i cui componenti potevano avere provocato modifiche strutturali della molecola dell'emoglobina.

In definitiva, quindi, i consulenti tecnici del P.M. e della Difesa di Parte Civile criticavano aspramente i risultati raggiunti dai primi periti, con particolare riferimento al frammento "13 B": si argomentava che, nel caso di sangue vecchio e trattato con sostanze come i saponi, la struttura tetrapirrolica delle porfirine subiva delle modificazioni chimiche che ne potevano modificare lo spettro,

spostandone i valori verso regioni di assorbenza differenti. Pertanto, l'assenza del c.d. "picco del Soret" nel campione "13 B" poteva essere dovuta all'effetto di composti che ne avevano ridotto il segnale spingendone i valori verso altre lunghezze d'onda; di conseguenza, tale spettro non poteva essere considerato negativo per la presenza di derivati porfirinici, ma viceversa indicativo della loro presenza.

Orbene, se la presenza di diverse opinioni relative a risultati raggiunti sia un fatto comune e probabilmente inevitabile nell'ambito scientifico, va detto che la Corte aveva colto il difetto di risposta da parte dei primi periti nominati circa l'attribuibilità della traccia comunque organica che essi stessi avevano ritenuto di aver trovato: tale rinvenimento, unito alla asserita irrilevanza dell'estrazione del DNA, proclamava una incompiutezza della esecuzione dell'incarico peritale ricevuto. Peraltro, un'altra circostanza evidenziava questo difetto di completezza: la relazione di perizia nulla affermava in ordine al terzo quesito posto, e cioè la valutazione della metodologia utilizzata dal consulente tecnico del P.M. e sulla quale si erano abbattute molte osservazioni critiche da parte del consulente tecnico della Difesa dell'imputato. Infatti, su questo argomento i periti non avevano scritto nulla e soltanto in dibattimento avevano avanzato larvate critiche non molto motivate, appuntate soprattutto su di una asserita sinteticità da parte del dott. Barbaro: ad esempio, uno dei periti aveva contestato l'omissione della indicazione del tipo di antisiero utilizzato nella immunodiffusione in gel di agar e, anche posto di fronte ad una formale comunicazione del consulente tecnico del P.M. (relativa appunto all'indicazione dell'antisiero utilizzato) non ha fornito risposta in merito alla idoneità – almeno in astratto – dell'antisiero nell'esame indicato; ed ancora, lo stesso perito aveva affermato che tale test era descritto in una riga e mezzo, quando una mera lettura della relazione di consulenza tecnica del P.M. consente di constatare che detto esame era stato invece descritto in quasi venti righe di scritto (cfr pag. 62 della suddetta relazione di consulenza tecnica).

g.l.c.

E' chiaro che simili valutazioni non possono essere rapportate al parametro della quantità di righe utilizzate (potendo la sintesi superare ed essere più utile della prolissità), ma gli esempi riportati appaiono utili a comprendere il tipo di visuale dalla quale i periti avevano colto il lavoro del dott. Barbaro e l'evidente giudizio negativo sullo stesso, tuttavia non esplicitato per iscritto e serbato nei recessi della deposizione dibattimentale.

Simili atteggiamenti non potevano soddisfare la Corte ed imponevano pertanto il conferimento di un nuovo incarico peritale, anche in considerazione del fatto che i periti, nonostante le richieste in merito, non avevano eseguito alcun test utilizzando come controllo di riferimento diluizioni note di un campione ematico invecchiato, degradato, trattato con il Luminol.

Anche ai nuovi periti venivano riproposte, sebbene in maniera più articolata, fondamentalmente le stesse richieste già avanzate agli esperti precedenti, ossia la ricerca di tracce di natura organica sul tappetino della vettura del Formoso, l'estrazione del DNA da quanto eventualmente rinvenuto e la verifica rigorosa in senso tecnico e scientifico della metodologia e dei risultati ottenuti dal consulente tecnico del P.M.; a ciò si aggiungeva anche la richiesta di una valutazione dei risultati e delle tecniche utilizzate dai primi periti, soprattutto in relazione alle tracce rinvenute che venivano definite come organiche (cfr in atti).

.....omissis.....

Cosa dire, poi, del dott. Conti - sulle cui risposte ai limiti dell'oltraggio stendo un velo pietoso - che abbiamo saputo essere specializzato in tutto, ivi compresi i lubrificanti per profilattici, tranne che in genetica?

Ma anche ad ammettere l'adeguatezza dei titoli accademici dei due periti, un'indagine sulla loro pratica esperienza era doverosa: vi fareste fare una protesi dentaria da un dentista che ha preso il massimo dei voti, ha mille pubblicazioni, ma non ha mai usato un trapano? Affidereste il ricevimento di nozze della vostra unica figlia a qualcuno che conosce tutte le ricette a memoria, ma non ha mai cucinato?

Devo necessariamente tornare sulla questione della necessità o meno di una perizia in appello, in quanto nella relazione introduttiva il giudice a latere espressamente stigmatizza la Corte di primo grado che non ha voluto disporre una “*VERA E PROPRIA PERIZIA*”; è il caso di ripeterlo ancora una volta: la perizia NON è MAI obbligatoria in presenza di consulenze di parte; e lo è ancor meno quando gli accertamenti tecnici compiuti nel corso delle indagini siano stati disposti e svolti nelle forma degli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p. e la difesa non abbia fatto riserva di incidente probatorio; in tal caso, infatti, la consulenza del P.M., dal punto di vista processuale, **assurge a rango di perizia** (non lo dico io, lo dice la dottrina, anche se per criticare tale soluzione legislativa che amplia i poteri del PM sino a consentirgli di formare una prova; lo dice la giurisprudenza della Suprema Corte) tanto da poter essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzata *tout court* dal giudice per la decisione (Cass. Sez. 6 18.4.1996 n. 6031; Cass. Sez. 2 11.11.2010 n. 43726); la perizia, in sostanza, risponde all’esigenza di compiere certi accertamenti tecnici in contraddittorio, contraddittorio che negli accertamenti tecnici irripetibili è già garantito: non avendo le difese fatto riserva di incidente probatorio e non essendosi registrata alcuna osservazione da parte dei consulenti delle difese presenti in tutte le fasi delle analisi compiute dalla Stefanoni e, ancor prima, nel corso del sopralluogo, perché mai dovrebbe essere affermata la necessità di una vera e propria perizia?

E che vuol dire *vera e propria perizia*, posto che qualunque esperto fosse intervenuto anche un minuto dopo la fine degli accertamenti della Scientifica, non avrebbe potuto ripeterli, trattandosi, appunto, di operazioni irripetibili? Una vera e propria perizia sarebbe stata solo quella che avesse sostituito l’accertamento tecnico irripetibile con la riserva di incidente probatorio. Tutto il resto è un commento sulle carte che lascia il tempo che trova e che – quello sì – può avere il più vario contenuto “*a seconda della parte dalla quale uno sta*”, come ha maliziosamente argomentato la dott.ssa Vecchiotti che chissà a chi voleva riferirsi, tenuto conto che certamente quell’espressione non si attaglia alla funzione del Pubblico Ministero così come vi è stato spiegato ieri dal collega Costagliola.

La Corte di primo grado ha ben spiegato, con motivazione immune da vizi, la ritenuta superfluità di un ulteriore contributo scientifico: la difesa aveva chiamato a sé il gota della genetica italiana; e, pertanto, l'elevata professionalità di tutti quelli che erano intervenuti aveva consentito di approfondire in modo più che adeguato ogni aspetto delle questioni messe in campo, con ampio dibattito sulle tesi contrapposte. Senza considerare il fatto che le operazioni della Scientifica erano state compiute – come più volte ricordato anche dalla Corte di primo grado – nelle forme degli accertamenti tecnici irripetibili.

D'altra parte, nessun giudice potrebbe mai delegare al perito la valutazione delle prove e recepirne passivamente le conclusioni: *“In tema di giudizio, la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali”* (Cass. Sez. 3 del 4.10.2007 n. 42984), né, per ragioni del tutto analoghe, potrebbe appiattirsi sulle conclusioni del perito solo in quanto tale: *“In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio....deve dimostrare di aver valutato tali conclusioni senza ignorare le argomentazioni difformi del consulente e può ravvisarsi vizio di motivazione.... se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali”* (Cass. Sez. 1 17.2.2009 n. 25183). In sostanza l'aver disposto una perizia non vi esimerà dall'onere di scegliere la tesi più convincente e di motivare tale scelta; esattamente come ha fatto la Corte di primo grado che, lungi dal recepire acriticamente gli argomenti della Stefanoni, ha compiuto in sentenza un gigantesco lavoro di ricostruzione, disamina e commento di ogni tesi sviluppata per ciascuno dei temi trattati.

La scontata battuta della difesa che si è opposta fieramente ad una nuova perizia come richiesta dalla Procura Generale, è dunque priva di senso: non abbiamo mai cambiato idea circa la superfluità della perizia in questo grado di giudizio, ma una volta che la Corte l'abbia disposta, ritenevamo e riteniamo che sia interesse di tutti che almeno sia completa ed esaustiva. Se, dunque, è più che comprensibile

l'atteggiamento della difesa sulla richiesta di nuove analisi, mi sto ancora chiedendo perché la Corte non abbiate voluto disporle.

Sta di fatto che su quella lama non c'è solo la traccia dalla quale la Stefanoni ha estratto il DNA attribuito a Meredith, ma ce n'è almeno un'altra (tra quelle campionate dalla Vecchiotti) contenente DNA umano, che ha resistito ai lavaggi post delitto e persino ai trogloditici metodi di conservazione cui sono avvezzi quei cialtroni della Polizia Scientifica. Ma non sapremo mai a chi appartiene quel DNA, posizionato in un punto (la lama di un coltello da cucina) del tutto inconferente ad un uso proprio dell'utensile. Come giustificherete in sentenza questo rifiuto? Un ragionato e compiuto convincimento lo ci si può fare su quanto detto e fatto, ma non certo su quanto non è stato fatto. Quella *traccia I* rimane inesplorata e non sapremo mai a chi appartiene. Può la sorte di un processo dipendere dalla insensata decisione di un sedicente esperto? Può il Giudice avallare quella decisione anche dopo averne verificato l'erroneità? (gli stessi consulenti di parte hanno dovuto ammettere che si tratta di una traccia che, nella peggiore delle ipotesi, rientra nella categoria dei "low copy number" e, come, tale agevolmente analizzabile, soprattutto grazie ai macchinari di nuova generazione).

La rinnovazione del dibattimento in appello – che costituisce un'eccezione alla regola – ha un senso se serve a colmare eventuali lacune dell'istruttoria di primo grado. Questa, invece, ne ha prodotte di lacune; e la mancata analisi della traccia I è la più evidente e macroscopica.

Detto questo, la vostra decisione non può che confortarci: è evidente infatti che rinunciare ad un elemento di prova del tutto nuovo e così potenzialmente significativo, può trovare logica spiegazione solo nel convincimento della bontà delle analisi svolte dalla sezione di genetica della Polizia Scientifica che ha attribuito alla vittima il DNA trovato a suo tempo sulla lama.

Solo in questo caso, infatti, può fondatamente ritenersi superfluo sapere a chi appartiene il DNA contenuto nella adiacente traccia campionata dai periti: se anch'essa fosse attribuibile a Meredith, infatti, si rafforzerebbe un dato comunque già acquisito; se fosse degli imputati, il quadro probatorio resterebbe immutato.

Non aspettatevi, quindi, che io entri nel merito delle considerazioni svolte e delle conclusioni prese dai due periti al fine di confutarle una per una. La loro conclamata inadeguatezza rende improponibile un approccio scientifico ad un lavoro che di scientifico non ha nulla.

Può essere preso in considerazione un perito che non distingue il pubblico ministero dall'avvocato?

- Un perito che dichiara di non sapere di essere uno dei revisori di una raccolta di linee guida di cui tra gli estensori compare un consulente della difesa?

- Un perito che risponde: “Tutto è possibile” o, peggio ancora, “Lo chieda al suo consulente”?

- Un perito che integra arbitrariamente un passo del verbale di udienza utilizzato per denigrare la Scientifica? (vi ricordate la frase lasciata a metà con l'annotazione “*inc*” (incomprensibile) del trascrittore dell'udienza preliminare, che i periti hanno disinvoltamente completato?)

- Un perito che ignora volutamente passi dello stesso verbale che dimostrano la falsità di quanto da lui affermato (mi riferisco ai controlli negativi, che la dott.ssa Stefanoni ha riferito di aver compiuto, e ne ha fornito la documentazione, sia all'udienza preliminare, sia nel dibattimento di primo grado, tanto che la del verbale dell'udienza in cui fu sentita la dott.ssa Stefanoni)?

- Un perito che si rifiuta reiteratamente di rispondere (al Pubblico Ministero, naturalmente) col pretesto di non aver capito la domanda?

- Un perito che si attarda a mostrare le tracce di amido sulla lama del coltello senza neanche spiegarne la rilevanza? L'unico effetto che ha sortito è quello di insinuare il dubbio che sulla lama non ci fosse mai stato altro che residui di cibo – come certi inqualificabili giornali hanno riportato – ed è costato fatica far dire alla Vecchiotti che la presenza di amido, comunque, non escludeva la presenza di materiale biologico.

Ma chi ci ha fatto capire quale potesse essere il rilievo difensivo di tali tracce di amido è stato il prof. Torre: egli sostiene, infatti, che la loro presenza dimostrerebbe che il coltello non è stato lavato e che, quindi, se fosse davvero

l'arma del delitto, vi sarebbero rimaste tracce biologiche ben più massicce, attesa la capacità di assorbimento dell'amido che, sempre secondo il CT della difesa Knox, doveva necessariamente essere stato apposto sulla lama (per es. per tagliare una patata) precedentemente all'ipotizzato uso del coltello stesso come arma del delitto. Ma a parte l'assoluta inconsistenza di tali affermazioni, smentite dalle dichiarazioni di coloro che lo hanno sequestrato e di chi lo ha poi analizzato, descrivendolo con una lama **perfettamente pulita**, il professore nel suo intervento illustrato ha voluto spiegare troppo, inserendo anche il talco tra i prodotti che contengono amido. Ebbene, lo sapevate che la stragrande maggioranza dei guanti in lattice utilizzati per le perquisizioni, i sopralluoghi e anche nei laboratori, sono talcati? (vd. brochure scaricata da internet).

E non vi è mai capitato di lavare il coltello del pane od un altro coltello delle dimensioni di quello in esame, ed accorgervi che nella congiuntura tra la lama ed il manico sono rimasti residui di sporco (perché è in quel punto e non lungo la lama, che la Vecchiotti ha trovato la maggiore concentrazione di amido)? E non vi è mai capitato di pulire il cassetto delle posate e trovare sul fondo un'infinità di residui di pane (che contiene amido), polvere ed altro che si depositano nel tempo non ostante il lavaggio delle posate che vi si ripongono? E' dunque assolutamente infondata la tesi dell'omessa lavatura del coltello (perché mai poi Amanda o Raffaele avrebbero dovuto riporre un coltello usato per tagliare vivande senza lavarlo? Anche la sera del delitto sappiamo che avevano lavato i piatti dopo aver cucinato e cenato).

E, continuando

- può essere preso in considerazione un perito che scrive di come sia importante usare la cappa aspirante in laboratorio (insinuando che la Stefanoni non l'abbia fatto) e poi afferma superbamente di non averla utilizzata perché non lo ha ritenuto necessario?

- un perito che per quaranta pagine della sua relazione elenca linee guida, raccomandazioni, tecniche di sopralluogo e di refertazione senza raccordare, volta per volta, questo elenco informale ad uno specifico fatto di cui si chiedeva la

valutazione?

Mi vengono in mente quei terribili temi che alla commissione esaminatrice capita spesso di leggere agli esami di abilitazione per l'avvocatura, nei quali il candidato copia tutte le massime della Cassazione che riguardano l'argomento indicato nella traccia, riportandole una di seguito all'altra senza farsi carico di applicare la massima al caso concreto e, soprattutto, senza spiegarne la rilevanza per la soluzione del problema specifico posto dalla traccia medesima.

Sarei quindi persino tentata di non affrontare per nulla gli argomenti oggetto della perizia, rimandando alle logiche ed ineccepibili motivazioni della sentenza di primo grado, ma almeno alcuni temi devono essere richiamati, anche in considerazione del fatto che voi non avete vissuto l'acceso ed istruttivo dibattito del primo grado.

2. - LA CONTAMINAZIONE

I fotogrammi dei due sopralluoghi della Scientifica proiettati in udienza dal dott. Conti con tanto di commento scritto – che del tutto scorrettamente non è stato neppure in minima parte anticipato nella relazione depositata – sono serviti solo a fare spettacolo e ad alimentare gli equivoci sui quali i mass media hanno potuto ampiamente giocare; esattamente come ha fatto il prof. Tagliabracci quando ha mostrato il cotton fioc e la sua capacità contaminante, pur sapendo che la Scientifica non usa quel tipo di tampone per le campionature e pur sapendo che, lavorando sotto cappa, anche il cotton fioc della Coop non avrebbe potuto contaminare alcunché.

Ma tornando al sopralluogo, la performance del prof. Conti che ha infarcito di punti esclamativi la sua esposizione, non è riuscita a spingersi oltre alla (poco elegante e, soprattutto, per nulla scientifica) insinuazione. Nessuno dei passaggi di quella esposizione, infatti, dà conto di come il DNA di Sollecito possa essersi

depositato sul gancetto del reggiseno nel corso dei sopralluoghi.

La dott.ssa Stefanoni ha sempre affermato di aver adottato – come da protocollo – tutte le procedure di rito e NESSUNO può affermare il contrario (tenuto anche conto che i consulenti di parte hanno assistito o avuto la possibilità di assistere a tutte le fasi del lavoro svolto dalla Polizia Scientifica e non è con una intervista ad un settimanale che si possono – dopo quattro anni e alla vigilia della vostra decisione – impunemente insinuare difetti che non sono stati tempestivamente fatti rilevare).

I filmati dei sopralluoghi servono a chi li fa per documentare la scena del delitto e tutti gli oggetti e le tracce che via via si repertano. Non servono a documentare il cambio dei guanti e dei calzari che, anzi, costituiscono uno dei momenti in cui le riprese vengono interrotte. Nessuno è pertanto autorizzato ad affermare che la Stefanoni o gli altri tecnici hanno deposto il falso, soprattutto mostrando immagini fuorvianti (l'appartamento al piano di sotto, le macchie di sangue di gatto, il misterioso soggetto che si aggira col maglione intorno al cadavere e che non è altro che il medico legale e via di questo passo).

L'unica verità è quella processuale, alla quale vi dovrete attenere, a meno di non dichiarare l'inattendibilità di tutti i funzionari, gli ispettori, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica che hanno testimoniato nel primo grado di questo processo. E dalle loro dichiarazioni si evince che giammai avrebbe potuto verificarsi una contaminazione "esogena", ovvero ad opera di materiale che non si trovasse sulla scena del delitto. Tutti hanno, inoltre, escluso che nei sopralluoghi successivi al primo, siano stati portati nella camera che fu di Meredith Kercher oggetti che inizialmente non vi fossero ed hanno ricordato che gli unici spostamenti di oggetti sono avvenuti da un punto all'altro della stanza o da quella stanza all'esterno, in quanto non utili o già esaminati.

Se, dunque, dobbiamo discutere di possibile contaminazione, ci dobbiamo limitare all'ipotesi di contaminazione "endogena" cioè avvenuta all'interno della stanza di

Meredith. E l'argomento che entra in gioco a questo punto è quello probabilistico, cioè quello della potenzialità inquinante.

Il famoso gancetto, benché raccolto in un punto diverso del pavimento rispetto a quello in cui era stato fotografato durante il primo sopralluogo, non si è mai spostato dalla stanza del crimine. Quella stanza era occupata solo da Meredith che ci viveva da qualche mese; vi erano solo indumenti ed effetti personali della vittima e, dopo l'omicidio, era pervasa in ogni dove dal suo sangue. Sollecito non viveva in quella casa; ci è andato tre o quattro volte al massimo; non ha mai frequentato la stanza di Meredith; non risulta si sia ferito. Ebbene, non c'è chi non veda che la potenzialità inquinante o contaminatrice di Meredith è elevatissima; la potenzialità inquinante di Sollecito è praticamente NULLA.

Ciò che porta a concludere che se può essere probabile che io trovi tracce di DNA della vittima anche in reperti in cui non mi aspetto di trovarle, è del tutto improbabile che trovi sulla scena del delitto tracce di DNA di Sollecito che non ve l'abbia lasciate per contatto, ma che vi siano state depositate per contaminazione.

In sostanza, anche a voler ammettere che, contrariamente a quanto riferito dalla dott.ssa Stefanoni, il pezzo di reggiseno con gancetti sia stato prelevato con guanti monouso che avevano già toccato altri oggetti all'interno della stanza, non esiste possibilità – o, per meglio dire, è del tutto improbabile e, quindi, non ragionevolmente sostenibile – che quei guanti avessero raccolto inavvertitamente altrove il DNA di Sollecito. Ma, si potrebbe obiettare, abbiamo visto con i nostri occhi la gigantografia del guanto sporco con cui la Stefanoni ha preso in mano il gancetto. A parte l'opinabilità di una simile deduzione ed ammettendo, quindi, che il guanto fosse sporco, ha riferito il perito di COSA potesse essere sporco? Sicuramente non di sudore, di forfora, di cellule epiteliali, di saliva e neppure di polvere – poiché non sarebbero visibili – ma, eventualmente, di sangue della vittima di cui, se pur ormai secco, era ancora piena la stanza e di cui vi erano vistose tracce sul pezzetto di stoffa; oppure di residui del metallo scuro di cui i

gancetti sono fatti e che è ben visibile su quello deformato.

Ammettiamo, infine, che non fossero i guanti ma il pavimento, come pure è stato sostenuto, ad essere sporco di tracce invisibili di Sollecito e che queste abbiano contaminato o direttamente il gancetto o i guanti della Stefanoni che poi quel gancetto ha toccato: a parte la evidente rilevanza – che anche questa ipotesi – avrebbe rivestito a livello investigativo (perché la presenza di Sollecito in quella stanza può essere giustificata solo e soltanto con la sua partecipazione al delitto), se così fosse è irragionevole pensare che possa essere stato contaminato il gancetto (unico punto dove è stata rilevata la traccia mista) e non il pezzo di stoffa sul quale era cucito e che molto meglio del gancetto aderiva alla superficie del pavimento ed è stato più volte toccato dai guanti della Stefanoni e dei suoi assistenti. Sta di fatto che su quel lembo di stoffa è stato rilevato il solo DNA della vittima.

Ma allora, si è insistito, potrebbe essere stato il tappeto sotto il cui lembo è stato raccolto il pezzetto di reggiseno il 18 novembre; oppure il filo della lampada che, rinvenuta a scena del crimine intatta in fondo al letto vicino alla porta, è stata poi spostata sopra la scrivania di Meredith; o ancora le ante dell'armadio, smontate per il rilievo delle impronte e successivamente rimontate.

Ma disgraziatamente non abbiamo né elementi per sostenere che su questi oggetti si sia posato il DNA di Sollecito, né tanto meno che vi sia stato il dedotto trasferimento (anzi, dalle immagini non risulta alcun contatto diretto tra il gancetto e gli oggetti in questione, né è risultata presente alcuna traccia biologica sul calzino che era addirittura avvolto dal tappeto!).

Come il prof. Novelli ha chiaramente spiegato nella sua relazione, non è possibile che il DNA presente nella polvere contami un solo reperto e non è mai capitato che dalla polvere venisse estratto un profilo completo.

*A proposito del prof. Novelli, considerato il padre della genetica medica italiana e che ha deciso di accettare l'incarico solo dopo aver letto le carte, vorrei leggervi il

sintetico curriculum che volutamente non gli ho chiesto nel corso del suo esame*

RUOLO, TITOLI E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI

Professore Ordinario di Genetica Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Adjunct Professor, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, (USA) dal 2003. Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "Tor Vergata" dal 2008 al 2011.

Il Prof. Novelli è attualmente componente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e della Ricerca e membro dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA).

Ha ricevuto diversi riconoscimenti scientifici nazionali ed internazionali ed è responsabile di diversi progetti di ricerca. Autore di 400 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, 115 su riviste nazionali (compresi capitoli di libri) e 4 monografie. **Il suo H-index è di 44 con 19.000 citazioni. E' inserito nella lista TIS (Top Italian Scientists) per numero di citazioni ricevute dai suoi articoli in tutto il mondo.**

Il Prof. Novelli ha introdotto la tecnica del DNA nell'analisi forense in Italia nel 1990 (Tribunale dell'Aquila). Da allora ha continuato a sviluppare metodi innovativi per l'analisi del DNA da tracce biologiche ricevendo per questa attività incarichi importanti da diversi tribunali e procure italiane e dalla Direzione Nazionale Antimafia (Caso Provenzano). Ha contribuito alla preparazione ed elaborazione degli articoli contenuti nella l. 30 giugno 2009, n. 85 sulla Banca dati del DNA in Italia quale membro del Comitato Nazionale Biosicurezza e Biotecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ma anche a voler dar credito alla suggestiva ma irrealistica immagine del DNA che vola, che entra dalla finestra, che attraversa porte e che, addirittura, sceglie poi di adagiarsi SOLO SUL GANCETTO DEL REGGISENO e in NESSUN ALTRO PUNTO NON GIA' DELLA SOLA CAMERA DI MEREDITH, MA DELL'INTERA CASA), dovremmo – con uno sforzo di fantasia altrettanto

impegnativo – immaginarci un improbabile Sollecito che mentre cammina verso la porta di Meredith prima dell'arrivo della Polizia Postale, dispensa sudore, forfora, saliva, capelli col bulbo e pezzi di pelle che poi, in un'unica concentrazione, volano verso il gancetto. E' bene, a questo proposito, ricordare ciò che fu detto in primo grado e che è riportato in sentenza: le cellule epiteliali – sulle quali ci hanno intrattenuto anche in questo grado sia la dott.ssa Vecchiotti (a cui si deve l'immagine del DNA dei passanti che dalla strada vola fino alla camera di Meredith – che sta dalla parte opposta – sia il prof. Tagliabracci – che contengono DNA non sono quelle che vengono rilasciate dalla nostra pelle per il naturale e continuo ricambio cellulare; queste, infatti, si staccano spontaneamente nel momento in cui sono cheratinizzate, cioè morte, e non contengono DNA che, al contrario, è contenuto nelle cellule di sfaldamento che si staccano per un'azione di sfregamento della pelle su una qualche superficie. E' pertanto un falso scientifico affermare che il Sollecito può aver rilasciato cellule epiteliali nei giorni precedenti l'omicidio in quanto frequentante la casa di via della Pergola e che siano quelle che essendosi posate accidentalmente sul gancetto hanno fatto rilevare la presenza del suo DNA.

Così come è un falso scientifico che il DNA resista ai lavaggi in lavatrice e all'azione dei detersivi o che, comunque, sia possibile, anzi addirittura probabile, il trasferimento di DNA tra una centrifuga ed un'altra, da un capo di abbigliamento ad un altro e, naturalmente, sempre solo sul gancetto!!!!!! Ma insomma: è più probabile e verosimile che Sollecito abbia lasciato il suo DNA sul gancetto perché lo ha toccato o che Sollecito abbia lasciato del DNA su qualche indumento di Amanda durante le loro effusioni e che poi quell'indumento sia stato lavato in lavatrice insieme al reggiseno di Meredith sul cui gancetto di chiusura – e solo su quello – abbia trasferito la traccia di Sollecito?????? (Cfr. foto lavatrice che indica: COTONE 90°).

Ma si potrebbe obiettare che sul coltello, pur essendo stato lavato, sono rimaste tracce di DNA; la risposta è quanto mai agevole: 1) non è stato lavato in lavatrice

e, quindi, per una durata, con sollecitazioni ed a temperature totalmente diversi ; 2) il DNA di Meredith vi si è apposto in modo diretto e non con i passaggi ipotizzati dalla dott.ssa Gino; 3) la traccia sul coltello è stata “salvata” dalla pulitura in quanto inserita in una graffiatura della lama; 4) la traccia rimasta è, infatti, microscopica a fronte di copioso materiale biologico che doveva presentare prima del lavaggio, a giudicare dalla enorme ferita che ha provocato e dal sangue che ne è uscito.

Rimarrebbero, pertanto, solo le poco velate insinuazioni su una possibile contaminazione volontaria del reperto o, in alternativa, che gli operatori della Scientifica abbiano usato in casa di Meredith gli stessi guanti e gli stessi calzari con cui la Squadra Mobile ha compiuto la perquisizione a casa di Sollecito un mese e mezzo prima !!!!

Per il **coltello** ancora più evidente è l'impossibilità di una contaminazione – peraltro mirata alla sola lama (o dobbiamo pensare che il DNA oltre che individualizzante è anche malizioso e dotato di intelligenza selettiva?) – con materiale biologico di Meredith che MAI ha fatto ingresso in casa di Sollecito, dove il coltello è stato ritrovato e sequestrato (lo hanno riferito tutte le amiche inglesi di Meredith e la stessa Knox nel corso del suo esame in primo grado). E quindi, a cosa è servita la minuziosa disamina delle dichiarazioni in udienza di Finzi sull'utilizzo dei guanti? Neppure se l'Isp. Finzi avesse eseguito la perquisizione completamente nudo avrebbe potuto cagionare la contaminazione della lama del coltello con il DNA di Meredith; a meno di non sostenere, in subordine, che la busta in cui è stato provvisoriamente riposto o la scatola dell'agenda servita a contenerlo per la trasmissione a Roma fosse imbrattata del sangue o di altra sostanza biologica della vittima.

In sostanza, la pretesa violazione dei protocolli internazionali – che comunque la Stefanoni ha sempre affermato di aver seguito, modulandoli, com'è ovvio, alle esigenze del momento ed interpretandoli (come si fa con ogni norma, anche

giuridica) in base alla sua decennale esperienza in sopralluoghi – di cui non possono, al contrario, vantarsi i periti – non avrebbe, in concreto, potuto determinare alcuna accidentale contaminazione dei due reperti in questione.

Fuori da ogni logica è anche l'argomento, speso dal prof. Tagliabracci, che la contaminazione si sarebbe potuta più agevolmente dimostrare (o escludere) se la Stefanoni avesse svolto le indagini sulla natura della traccia. Questa è una osservazione totalmente priva di significato scientifico: in primo luogo la Stefanoni ha spiegato di non aver compiuto l'analisi di sangue perché non ce ne erano evidenze e perché, essendo il gancetto deformato per una verosimile azione violenta di strappo, era illogico pensare che l'autore dello strappo avesse lasciato sangue. Molto più probabile cellule di sfaldamento, così come, infatti, ha ipotizzato (e SOLO ipotizzato) in relazione. In secondo luogo, che cosa cambia, ai fini di verificare se la traccia è frutto di contaminazione o meno, sapere se si tratta di sangue, di saliva, di sudore, di cellule epiteliali o altro? Forse che la saliva apposta per contaminazione risulta all'analisi di un colore diverso dalla saliva da contatto? Ricordo che il Presidente ha fatto l'esempio del soggetto che prima di toccare il reggiseno si sia messo un dito in bocca, bagnandolo di saliva. E se anche fosse? La saliva si sarebbe apposta sul gancetto sempre per contatto e non certo per contaminazione!

Ma le insinuazioni si sono poi trasferite alle **fasi di analisi in laboratorio**, affermandosi che poiché la Stefanoni non aveva specificato di aver pulito il piano di lavoro, di aver indossato camici e guanti puliti, di aver usato la cappa aspirante etc. legittimava il sospetto che non avesse fatto nulla di tutto ciò.

A parte la già accennata gravità di aver ignorato, in perizia, i passi dei verbali di udienza in cui la Stefanoni descriveva per filo e per segno tutte le precauzioni utilizzate, avete mai letto in un registro operatorio o in una relazione autoptica il resoconto dell'abbigliamento sterile del chirurgo o del medico legale? Io no. Dobbiamo allora desumere che il chirurgo operi in costume da bagno e a mani

nude o che poggi il paziente sopra un tavolo che ha ancora i residui dell'intervento precedente?

Autentiche provocazioni. Non saprei come altro definirle. Delle quali ha reso giustizia, oltre che la stessa Stefanoni, il prof. Novelli che con il suo accurato esame delle procedure seguite, dei controlli positivi e negativi effettuati, della cronologia delle analisi dei reperti in questione, ha categoricamente escluso, anche con l'ausilio di esperti in matematica statistica e in statistica medica, che si siano verificati nella specie episodi di contaminazione della quale, ha aggiunto, non è peraltro sufficiente affermarne il possibile verificarsi, ma occorre dimostrare che si sia in concreto verificata, indicandone la fonte che – per tutti i casi in cui è stata accertata – è stato possibile individuare.

3. - E ANALISI GENETICHE

3.1 – IN GENERALE

Mettendomi nei panni dei giudici popolari, comprendo l'enorme difficoltà che possono aver incontrato nel seguire l'esposizione dei risultati delle analisi genetiche, tra elettroferogrammi, ovvero la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi per la ricerca del profilo genetico sulle tracce repertate, loci genici, alleli e stutter. Difficoltà viepiù aggravate dalla approssimazione con la quale vi sono state proposte in questo dibattito e dal fatto che non abbiate potuto assistere alla serrata, reiterata ed altamente chiarificatrice discussione delle precedenti fasi del giudizio.

Provo a sintetizzare: in ciascun locus genico (che indica il cromosoma esaminato) compaiono una coppia di alleli per ogni soggetto contributore e il risultato deve essere apprezzato tenendo conto di tre parametri:

- A) l'altezza del picco di fluorescenza (allele);
- B) il rapporto tra i picchi;

C) e il rapporto tra il segnale ed il “rumore” di sottofondo.

Un buon risultato si ha quando l'altezza del picco (RFU – unità relativa di fluorescenza) è apprezzabile (si è detto che indicativamente un buon picco è quello che raggiunge i 50 RFU, anche se non costituisce la regola, essendo l'RFU una misura relativa e non assoluta, e potendo, quindi, il parametro variare a seconda dei casi ed in relazione all'altezza degli altri picchi; in altre parole l'RFU è un rapporto di proporzione con gli altri alleli la cui altezza media dipende da una serie infinita di fattori, tra cui la quantità di DNA presente nel campione; pertanto **OGNI LOCUS HA UNA STORIA A SE'**); quando i picchi che si mettono in relazione hanno una grandezza omogenea; quando tra i picchi presi in considerazione ed il rumore di fondo c'è un rapporto apprezzabile (il picco buono dovrebbe essere almeno quattro, cinque volte più alto del rumore di fondo). E' comunque indiscutibile che l'esatta lettura ed interpretazione degli elettroferogrammi e degli elementi che li compongono dipende non solo dalla bontà del materiale esaminato, ma anche dalla capacità ed esperienza di chi compie quella lettura, essendo parecchie le variabili da tenere in considerazione di volta in volta. E qui arriviamo alle famose stutters. La dott.ssa Stefanoni aveva già in primo grado inconfutabilmente spiegato – documentandone l'esatta definizione – quali, tra i picchi di fluorescenza di ogni locus contestato, doveva essere interpretato come stutter (e, quindi, non considerato negli accoppiamenti), caratterizzata sia dalla sua posizione – sempre uguale rispetto al picco buono – sia dalla frequenza (altrettanto costante), sia dal rapporto di grandezza rispetto al picco di riferimento. E non c'è un elettroferogramma né un singolo locus per il quale la Stefanoni non abbia dato una lettura delle stutters conforme alla definizione data alla stutter dai testi scientifici e dal manuale del kit che quell'errore produce.

Ma quello che più conta è che tutti i consulenti, ed anche la dott.ssa Vecchiotti, a fronte di un profilo completo (16 loci) che la Stefanoni ha estratto dalle tracce più importanti, hanno contestato la valutazione e l'accoppiamento degli alleli relativi solo ad alcuni dei loci genici, senza i quali, comunque, l'identificazione del profilo

genetico sarebbe stata ugualmente possibile ed attendibile. E', infatti, accreditata la tesi – sostenuta dallo statistico americano BRENNER – secondo la quale 11 loci genici sono sufficienti per dare una diagnosi di identificazione di sostanziale certezza (e nel nostro caso ne abbiamo almeno 12 sia per il gancetto che per il coltello, anche a non voler considerare quelli contestati); quindi la dott.ssa Vecchiotti che dice di averne trovati 9 corrispondenti ai suoi può stare tranquilla, perché gli altri 7 sono totalmente incompatibili. Ed è comunque insopportabile – non riesco a trovare un termine più processualmente corretto che abbia la stessa efficacia – che anche di fronte all'evidenza si abbia avuto il coraggio di negare la presenza degli alleli del profilo di Sollecito sui loci contestati, sulla scorta di accoppiamenti strampalati che fanno sparire anche la vittima!!!!

Certo, noi tutti ne capiamo poco di genetica, perché facciamo un altro mestiere, e gli esperti se ne approfittano usando la supponenza di cui anche i periti hanno dato ampio saggio, ma anche noi abbiamo la capacità di ragionare e davanti a quelle tabelle dove in ogni locus del profilo misto si trovavano gli stessi alleli (indicati da numeri) che ritrovavamo nel profilo di Sollecito e nel profilo di Meredith, credo che tutti voi abbiate compreso il gioco di prestigio di cui volevano farci vittime.

Altrettanto logiche, plausibili e soddisfacenti sono le risposte che la dott.ssa Stefanoni ha dato ai rilievi circa la **mancata ripetizione delle analisi**. Posto che nessuno nega che sia sempre meglio avere una grande quantità di DNA e poter procedere a più amplificazioni, mi pare persino troppo evidente che se il materiale a disposizione è molto poco sia più ragionevole utilizzarlo tutto per ottenere un risultato apprezzabile, piuttosto che dividerlo rischiando di rendere inutilizzabile il campione e di non riuscire a compiere neppure una volta il PCR, quel processo consistente nella reazione chimica e nella conseguente fotocopiatura molecolare (cioè nella amplificazione) che precede la corsa elettroforetica (unica fase ripetibile anche più volte). La scelta – che si è ritenuta scientificamente discutibile – mi pare invece sacrosanta, sia perché non ha minato l'attendibilità del risultato, sia perché non dobbiamo dimenticarci che le analisi sono state fatte nell'ambito di

un'indagine per un orribile omicidio, da parte di personale che è dotato sì di specifiche competenze scientifiche, ma che fa pur sempre parte di un apparato di Polizia e che, quindi, non può prescindere – guai se lo facesse – dallo scopo della ricerca che non è fine a se stessa, ma che serve (nel senso proprio di essere servente) alla individuazione del responsabile del reato.

“O la va o la spacca” disse la Stefanoni, proprio nell’ottica di cui ho appena detto e mi pare proprio che abbia avuto ragione, perché non è stato trovato Mario Rossi o un perfetto sconosciuto, ma – guarda caso – Sollecito, Guede e, per il coltello, Meredith sulla lama e Amanda sull’impugnatura.

Ma, si obietta ancora, la Stefanoni non ha indicato i risultati della quantificazione e, quando li ha dovuti fornire perché la difesa li ha fortissimamente voluti, avrebbero finalmente smascherato ciò che la Stefanoni ha voluto tener nascosto per tanto tempo: che la traccia sulla lama era talmente esigua che il relativo DNA era risultato all’esame del kit di quantificazione come too low – troppo basso.

Il tormentone ci ha afflitti nel corso di tutto il primo grado ed anche nel presente grado di giudizio.

Anche su questo punto rinvio alla puntuali osservazioni del prof. Novelli e della dott.ssa Stefanoni. In questa sede mi preme solo di sottolineare come sia emerso anche in questo dibattito, non ostante la strenua resistenza a rispondere sia del perito che dei consulenti delle difese, che per la la traccia sulla lama del coltello la Stefanoni non poteva sapere quanto DNA ci fosse, in quanto ha dovuto utilizzare il fluorimetro, uno strumento di quantificazione molto meno sensibile della real time e che, pertanto, non è in grado di indicare numericamente il peso del campione al di sotto di un certo livello (vi ho già fatto l’esempio della differenza tra la bilancia da cucina con l’ago indicatore e quella elettronica, la sola in grado di indicare con precisione anche pesi molto esigui); l’indicazione too low del fluorimetro, quindi, non poteva condurre la dottoressa a rinunciare all’amplificazione, sia perché quella dizione indicava, comunque, la presenza di DNA; sia perché non era in grado di

stabilire a priori se fosse una quantità non utile ad estrarre un profilo; ciò che si può sapere solo al termine del processo di estrazione del profilo genetico (cioè guardando il grafico ed avvedendosi che non ci sono alleli da leggere o che ce ne sono pochi o che sono così confusi da non essere attendibili).

Prima di quella verifica sarebbe una follia gettare il campione come qualcuno ha ritenuto dovesse essere fatto. Follia non solo perché si trattava di un'indagine per omicidio, ma perché – sotto il profilo squisitamente scientifico e statistico – sono tutt'altro che rari i casi in cui è stato estratto un ottimo profilo su una quantità minima di DNA (il prof. Novelli ha parlato anche di una sola cellula) e, al contrario, un profilo inutilizzabile su una grossa quantità; così come del tutto frequenti sono i casi in cui da medesime quantità di DNA non si hanno necessariamente gli stessi risultati (buoni o cattivi che siano). Questo dipende sia dal fatto che il DNA può essere deteriorato (e, quindi, anche se ce n'è in grande quantità potrebbe non sortire gli effetti sperati), sia perché il kit di quantificazione vede un solo punto del DNA che si deve analizzare, determinando una poco attendibile valutazione che solo con la successiva amplificazione (che invece legge tutti i punti del DNA) si può dare a ragion veduta sulla utilità del DNA a disposizione.

Tanto che a differenza di tutte le altre fasi (esame sulla natura della traccia; estrazione con bio robot del dna per isolarlo dagli altri componenti della cellula che non servono e dagli inquinanti quali muffe, lieviti e batteri; amplificazione: copiatura del dna; corsa elettroforetica: che serve ad avere il riscontro visivo del profilo genetico attraverso i grafici che anche noi abbiamo potuto vedere) la fase della QUANTIFICAZIONE non è necessaria ai fini dell'ottenimento di un profilo genetico. La si fa per non lavorare alla cieca, ma se non lo si fa il profilo – se il DNA c'è – esce lo stesso. E anche se risponde al vero che un low copy number può creare gli effetti stocastici di cui si è tanto parlato (drop in e drop out), è altrettanto vero che MAI potrebbe, invece, far risultare il profilo di un altro soggetto se tutti i loci genici sono presenti come in questo caso. Facciamo un

esempio culinario: se ho TUTTI gli ingredienti per fare il sugo all'amatriciana, ma ne dispongo in quantità minime, la pasta potrà risultare poco condita, potrò non apprezzare appieno il sapore di qualche ingrediente, ma mai potrò confonderla con la carbonara; perché se anche fossi fuorviata da un ingrediente comune (la pancetta), tutti gli altri (pomodoro, basilico, aglio, pecorino), scarsi ma presenti, mi condurrebbero ad un sicuro riconoscimento.

In definitiva, l'elettroferogramma della traccia sulla lama era basso, ma con picchi omogenei; era basso, ma con tutti i picchi presenti; era basso, ma sufficientemente chiaro e distinto dal rumore di fondo.

E attenzione: non lasciatevi ingannare da chi vi dice che la Stefanoni ha arbitrariamente usato due metodi diversi per la traccia sul coltello e per quella sul gancetto, perché nel primo ha considerato anche picchi più bassi di 50 RFU e nel secondo non ha considerato picchi anche più alti di 65 RFU: l'analista esperto DEVE modulare l'interpretazione del grafico a seconda dei casi: se ho tutti picchi da 200 RFU certo che non considero quello da 65; ma se ho tutti i picchi intorno ai 60, 55, considererò anche il picco da 45 RFU se questo è sufficientemente più alto del rumore di fondo.

Ed altrettanto sacrosanta è la scelta di aver impostato il macchinario con diverse soglie a seconda delle tracce che doveva analizzare: più bassa (cioè "leggimi anche i picchi più piccoli") per il coltello, più alta per il misto del gancetto (cioè "leggimi solo i picchi alti da 60 RFU in su"), poiché in quest'ultimo caso non ha voluto rischiare, proprio per la presenza di più contributori, di prendere lucciole per lanterne; ha voluto, cioè vedere solo i picchi certi.

Non vale neppure la pena di commentare l'affermazione del prof. Tagliabracci circa la qualificazione di L.C.N. anche in relazione alla traccia mista trovata sul gancetto del reggiseno. Se, infatti, tale definizione la si attribuisce all'esito della quantificazione e PRIMA dell'amplificazione, solo il mago Merlino avrebbe potuto prevedere che quella traccia fosse mista e, come tale, presentare contributori

maggiori e contributori minori. Ma neanche con il senno di poi può definirsi tale la porzione di contributo del DNA maschile, perché essendo presente almeno un altro contributore, oltre a Sollecito, non se ne possono calcolare le rispettive quantità.

Tuttavia, ciò che ritengo dirimente è la circostanza che anche in questo caso è stato estratto il profilo completo di Sollecito (16 loci più quello del cromosoma Y) e che, anche eliminando i quattro loci messi in discussione dalla prof.ssa Vecchiotti e dal prof. Tagliabracci con le evidenti forzature che avete potuto apprezzare negli accoppiamenti degli alleli, vale ad identificarlo senza ombra di dubbio.

Identificazione confortata anche dal calcolo biostatistico contenuto nella relazione del prof. Novelli che ha utilizzato l'UNICO metodo possibile quando non si conoscono i profili di tutti i contributori.

Rimane la curiosità di chi fosse l'altro o gli altri contributori di quella mistura, oltre Sollecito e la vittima; curiosità non appagabile in quanto i picchi del loro profilo erano pochi ed illeggibili. Ma non dimentichiamoci che sulla scena del crimine c'erano anche Amanda e Rudy e che il DNA di Rudy è stato estratto dalla traccia prelevata dalla fascia del reggiseno. Non è pertanto necessario immaginare fantasiosi scenari alternativi per fare ipotesi su chi possano essere gli altri contributori.

3.2 - CROMOSOMA Y

Discorso assolutamente analogo va fatto per il cromosoma Y che persino la dott.ssa Vecchiotti ha dovuto riconoscere essere compatibile con il profilo di Raffaele Sollecito. Il sistema per la determinazione dell'aplotipo Y (cioè la componente maschile del DNA) e per la sua attribuzione ad un determinato soggetto, è del tutto analogo a quello relativo al profilo genetico di cui abbiamo sinora parlato, con la differenza che si utilizza un diverso kit commerciale che è molto più sensibile di quello utilizzato per la ricerca del profilo genetico cd.

nucleare, tanto che in alcuni casi (come la fascia del reggiseno, il tampone vaginale e la felpa) sul medesimo frammento di DNA non si è trovato il profilo genetico nucleare, ma si è trovato quello del cromosoma Y di Rudy. Sul gancetto invece è stato rilevato tanto il profilo genetico nucleare, i cui elettroferogrammi hanno lungamente occupato il contraddittorio, quanto il profilo dell'aplotipo Y di Sollecito (che viene estratto con lo stesso procedimento, ma con un altro apparecchio che legge solo l'Y e che è più sensibile dell'altro).

Non sarà certamente sfuggito alla Corte che nessun tipo di rilievo, in ordine ai risultati di quest'ultimo esame, è stato mosso dalle difese tecniche. **Nessuno ha parlato di errori nella lettura degli elettroferogrammi del cromosoma Y**, se non per avanzare ipotesi sulla presenza di altro contribuente e per ridimensionarne l'importanza, con i calcoli sulla inferenza statistica, di quello **0** sulla banca dati che indica come il cromosoma di Sollecito sia talmente raro che nessun altro uomo inserito in quella banca dati ha il suo stesso aplotipo.

E allora, sebbene questo profilo non abbia la stessa capacità individualizzante del profilo genetico nucleare, in quanto appartenente ad un'intera progenie di sesso maschile ed in quanto potenzialmente comune anche ad altri individui che si trovino sparsi per il mondo, ha comunque un peso probatorio di enorme importanza se – come nel caso del gancetto – consente di riscontrare lo stesso risultato ottenuto dal profilo genetico nucleare (Sollecito viene, per così dire, identificato due volte).

Se a ciò si aggiunge che secondo i calcoli del prof. Novelli (che non hanno nulla a che vedere con quelli della Vecchiotti) ci sarebbe una possibilità su 3 miliardi che un altro soggetto abbia lo stesso aplotipo di Sollecito e se non possiamo ragionevolmente dubitare sulla impossibilità che sul luogo del delitto vi si trovasse un qualche parente in linea retta di Raffaele Sollecito e se nessun dato investigativo, con cui gli accertamenti scientifici vanno doverosamente raccordati, ci porta a sospettare della presenza di qualche altro individuo di sesso maschile

(Guede a parte) che sia così fortunato da essere totalmente ignorato dalle indagini, da non aver lasciato alcun'altra traccia e da avere, al contempo, lo stesso cromosoma Y di Sollecito, **possiamo con tranquillità concludere che la traccia mista sul gancetto contiene il profilo misto della vittima e di Raffaele Sollecito che ve lo ha lasciato quando le tolse con violenza, insieme a Rudy Guede, il reggiseno.**

Così come possiamo concludere che chi impugnava il coltello che ha inferto il colpo mortale era Amanda Knox, la cui “presenza” sul manico del coltello non è stata mai stata contestata dai consulenti ed è stata riconfermata persino dai periti. Vi diranno che quella presenza, però, non è significativa, in assenza di certezze sul DNA trovato sulla lama, perché ben poteva Amanda apporre il suo DNA in ogni altra occasione in cui, frequentando la casa di Sollecito, ha verosimilmente usato il coltello per tagliare alimenti. Non dimenticatevi, però, oltre a tutto quello che è già stato detto, ciò che in sentenza (pag. 404) si argomenta circa il punto in cui la traccia contenente DNA di Amanda è stata reperita: sul punto in cui il manico si allarga, immediatamente prima dell'inizio della lama, ciò che fa ritenere un uso improprio del coltello che comporti una pressione della mano che impugna il manico che vada a poggiarsi sulla parte terminale del medesimo, mentre nel movimento che si fa per tagliare la pressione viene normalmente esercitata lungo il dorso del manico.

3.3 - METODO SOSPETTOCENTRICO

Oltre alla contaminazione, un altro dei leit motiv che ha caratterizzato la linea difensiva è il **cd metodo sospettocentrico** che la dott.ssa Stefanoni avrebbe adottato nella interpretazione dei dati risultanti dall'analisi biologica delle tracce.

Si è detto, infatti, che avendo la Stefanoni già a disposizione il DNA di Sollecito e di Amanda è stata in qualche modo forzata ad una lettura del campione da comparare, in modo da farlo coincidere con quello degli indagati. La Stefanoni ha

replicato di non aver “sbirciato” i profili di comparazione prima di aver finito l’analisi sulle tracce, ma ha anche detto chiaramente che QUELLA DEL DNA E’ SEMPRE UNA ANALISI DI CONFRONTO, NEL SENSO CHE NON CONTENENDO IL DNA IL NOME ED IL COGNOME DEL SUO APPARTENENTE, SOLO CONFRONTANDOLO CON UN ALTRO DNA PUO’ ESSERCI L’ATTRIBUZIONE. La precisazione, tanto ovvia e notoria, quanto risolutiva, non ha impedito a consulenti di parte e difese di ritornare sull’argomento con considerazioni che non possono passare sotto silenzio.

Anche in questa fase di giudizio si è tentato di riproporre senza vergogna l’argomento secondo cui tale metodo sospettocentrico afferirebbe anche alla natura pubblica del laboratorio in cui le analisi sono state eseguite, concetto espresso in forma di domanda dalla difesa Knox che, giustamente, il presidente ha ritenuto inammissibile, oltre che – aggiungo io – gravemente offensiva per chi offre e mette a disposizione le proprie conoscenze scientifiche all’interno di strutture dello Stato, rinunciando a ben più cospicui compensi cui potrebbero aspirare lavorando altrove.

Si è detto, infatti, in primo grado e sicuramente lo si ripeterà in questa discussione, che essendo la Polizia Scientifica un settore specialistico della Polizia ed avendo essa a disposizione anche informazioni di tipo investigativo idonee ad influenzarne le conclusioni, non offrirebbe le stesse garanzie di attendibilità di un laboratorio privato del tutto estraneo al contesto nel quale le analisi biologiche dovranno poi essere utilizzate.

A parte ogni considerazione sulla bontà di questa affermazione e le riserve sulla effettiva possibilità che il privato rimanga immacolato e non riceva informazioni di tipo circostanziale (che, per quanto detto anche sulla funzione integrativa e di supporto del lavoro scientifico in un’indagine, sono indispensabili perché l’accertamento sia utile), se non c’è alcuna ragione di tipo tecnico-scientifico che debba far ritenere il privato più attendibile del pubblico, ma è solo una questione di

“contiguità” con la parte che sostiene una certa tesi, ne deriva necessariamente e in primo luogo che i consulenti di qualunque imputato sono, per ciò stesso, totalmente inattendibili.

Si potrebbe agevolmente obiettare che identico argomento andrebbe speso per i consulenti del Pubblico Ministero: ma nel corso delle indagini la Procura non ha una tesi da difendere, ma solo delle ipotesi da verificare. E non è inutile ricordare che nel nostro caso i sospettati erano almeno tre, se non quattro considerando anche Lumumba, almeno sino a quando non è formalmente uscito dal procedimento. I pretesi interessi dell'accusa cui la Scientifica avrebbe piegato i risultati delle sue analisi, dunque, ben avrebbero potuto indirizzarsi verso gli altri protagonisti maschili della vicenda. A meno di non affermare che la Stefanoni avesse una particolare antipatia per Raffaele Sollecito che non aveva mai visto in vita sua.

4. - LE ALTRE TRACCE BIOLOGICHE

Ora, ammettiamo – per mero esercizio dialettico – che non ostante tutto quello sin qui detto, vi convinciate che le analisi compiute sulle due tracce di cui si è finora parlato non siano attendibili e che, quindi, sia vero che sul gancetto non ci sono tracce di Sollecito e che sulla lama del coltello non ci sia DNA di Meredith. Anzi, simuliamo che quelle due tracce non siano mai esistite o che, addirittura, non sia mai stata trovata l'arma del delitto. Bene. Tutte le altre tracce rinvenute sarebbero comunque più che sufficienti a dimostrare la presenza dei due imputati, insieme a Rudy Guede, sulla scena del delitto e, quindi, la loro incontrovertibile penale responsabilità.

Potreste dare, infatti, un significato diverso dalla partecipazione al delitto alle tracce di sangue trovate in più punti del bagno attiguo alla camera di Meredith e contenenti DNA misto di Meredith e di Amanda Knox? E quale altro significato, se non la partecipazione al delitto, potreste dare all'impronta che Raffaele Sollecito

ha lasciato sul tappetino dello stesso bagno con il piede sporco di sangue? O alle impronte di piede nudo di Amanda e Raffaele esaltate con il luminol sul corridoio, nella stanza di Amanda (che è attigua a quella di Meredith e al bagnetto) e nella stanza della coinquilina Romanelli, teatro della simulazione di furto?

Scrivono infatti i giornali disinformati e disinformanti che – tolti i due reperti appena finiti di esaminare – non ci sarebbero segni dei due imputati sul luogo del delitto.

Tenendo presente che:

- 1) non è affatto così facile, come vogliono far credere periti e consulenti della difesa, che il DNA si depositi in modo tale da poter essere sempre trovato e analizzato (sulla strisciata lasciata col sangue da dita umane, per esempio, NON E' STO TROVATO DNA);
- 2) è evidente che non si può campionare il luogo del delitto millimetro per millimetro come simpaticamente ha azzardato il prof. Conti, manifestando anche in quella occasione tutta la sua professionalità; se così dovesse essere, la Scientifica sarebbe ancora là e non avrebbe più senso parlare di campionature; (sarei curiosa di sapere se nel mondo qualcuno abbia mai campionato “millimetro per millimetro”);
- 3) i due imputati sono tornati sul luogo del delitto per pulire, dedicando, logicamente, più attenzione alla stanza di Meredith;
- 4) secondo il principio di scambio di Locard, citato anche dai periti, sebbene impropriamente, quando una persona, nell'ambito di un crimine, entra in contatto con un oggetto o un'altra persona, egli lascia sempre qualcosa di sé sulla scena del delitto, anche se non necessariamente sul corpo della vittima.

Premesso tutto questo, che spiega sinteticamente perché i segni della presenza dell'assassino possono non trovarsi in tutti i punti in cui ce li auspicheremmo, la Corte di primo grado non solo ha puntualmente elencato, descritto ed interpretato tutte le altre tracce contenenti DNA misto vittima Knox o solo vittima o solo Knox campionate ed analizzate dalla Scientifica, ma ne ha dato spiegazione e tempi di apposizione, con un ineccepibile ragionamento logico che merita di essere

integralmente riportato (cfr. da pag. 298 a pag. 303 della sentenza di primo grado).

5 - LE IMPRONTE DI PIEDI

.....

5.1 – In generale.

Venendo ora ad esaminare l'eccellente lavoro svolto da altra sezione della Polizia Scientifica che si occupa di analisi ed attribuzione delle impronte, diretto dall'ing. Rinaldi, va subito sgombrato il campo dall'errore, sicuramente involontario, in cui è incorso il relatore nella sua esposizione introduttiva ove si legge, alla pag. 10: *“Inoltre la Corte pur non essendo stato rinvenuto nel bagno DNA appartenente a Raffaele Sollecito (se è per questo, non è stato rinvenuto neppure DNA appartenente a Rudy Guede o a qualche altro individuo maschile sconosciuto – ndr) ritiene che l'orma trovata all'interno del bagno – attribuita in un primo tempo a Rudy Guede – sia invece stata impressa proprio da Sollecito, anche in considerazione del fatto che le impronte di scarpe che, provenendo dalla stanza di Meredith si dirigono verso la porta, sono compatibili del tutto con le scarpe di Rudy...”*. In realtà, MAI l'impronta di piede nudo sul tappetino del bagno è stata attribuita dalla Scientifica ad altri che non fosse Raffaele Sollecito; l'unica rettifica nell'attribuzione ha riguardato proprio l'impronta di scarpa repertata nella stanza del delitto ed originariamente giudicata, da ALTRI tecnici, compatibile con la scarpa da ginnastica sequestrata a Sollecito, ma poi attribuita invece dal dott. Rinaldi e dall'Isp. Boemia alla scarpa da ginnastica di cui si rinvenne solo la scatola in casa di Rudy Guede. La precisazione è d'obbligo, in quanto alcuna incertezza vi è mai stata nel giudizio di attribuzione delle impronte di piede nudo, sia quelle di Sollecito, sia quelle di Amanda (a parte le scontate contestazioni della difesa di cui si dirà). E la Corte ha ritenuto condivisibile l'attribuzione dell'impronta a Sollecito non solo per la logica considerazione che se Rudy aveva le scarpe non poteva lasciare le impronte di piedi nudi, ma prima ancora e

soprattutto perché ha ritenuto pienamente soddisfacente e scevro da ogni critica il metodo utilizzato dagli esperti della Scientifica e gli argomenti tecnici svolti a supporto delle loro conclusioni.

Il dott. Rinaldi ha rappresentato in modo chiaro e puntuale, anche con l'ausilio di slide che sono a disposizione di questa Corte, la procedura seguita, costituita da un'attività di comparazione metrica e morfologica TRA LE IMMAGINI DELLE IMPRONTE e come sia pervenuto alla valutazione di identità probabile delle impronte di scarpe con quelle indossate da Rudy Guede e delle impronte di piedi rilevate sul tappetino e lungo il corridoio, con quelle prelevate (con il metodo della inchiostatura) ai due odierni imputati. Ha puntualmente spiegato che si può parlare solo di identità probabile, poiché in genere sull'impronta di piede non sono presenti caratteristiche uniche che si possano dire appartenere per certo ad una persona (a meno che non sia presente, ad es., una cicatrice sulla pianta del piede che lasci un segno non riproducibile da nessun altro piede al mondo) ed è altrettanto scontato che l'analisi è stata fatta considerando consapevolmente un insieme chiuso di persone e non, come potrebbe avvenire nel caso di un esercizio **puramente accademico**, un'intera popolazione di soggetti.

Alla luce di tale presupposto, ed avendo accertato la palese difformità reciproca tra le impronte plantari dei tre imputati, è stato possibile – in base ad una dimostrata compatibilità morfologica e dimensionale di uno dei soggetti – formulare per ciascuna impronta da comparare, un giudizio di identità probabile, essendo contestualmente possibile l'esclusione degli altri due.

Purtroppo non posso trasferirvi a parole la certezza, in relazione agli assunti che si andavano affermando, trasmessa dalla chiarezza e linearità delle spiegazioni e dall'evidenza delle immagini; e non sortirà lo stesso effetto il mostrarvi ora le slide che ritengo più significative di quel lavoro, ma leggendo i lunghi passi della sentenza di primo grado dedicati a questo argomento, credo che quella certezza si riesca a percepire agevolmente.

Credo che siano rimaste ben impresse nella memoria di tutti quelli che hanno partecipato al primo grado le immagini di comparazione che già da sole facevano

istintivamente dire: sì, effettivamente sono uguali! Ma è chiaro che il tecnico non si è fermato all'aspetto visivo ed è pervenuto alle conclusioni che anche voi conoscete, attraverso la individuazione e la misurazione dei punti più individualizzanti di un piede umano. Punti che sono: la forma dell'alluce, che per Sollecito è singolarmente triangolare, esattamente come la forma dell'alluce impressa sul tappetino (*cfr. slide*); la dimensione dell'alluce, che il dott. Rinaldi ha misurato in tre punti e che è del tutto incompatibile con l'alluce di Guede, molto più stretto. La larghezza del metatarso (99 mm e 99 mm); l'arco plantare; le famose "gobbe" che sono i segni che lascia il piede immediatamente sotto le dita e che, afferma il dott. Rinaldi, sono altamente individualizzanti (il confronto con quelle dell'impronta di Sollecito dà un risultato di sorprendente sovrapposibilità); il tallone, utilizzato solo per il confronto con le impronte esaltate con il luminol, in quanto sul tappetino manca la parte finale del piede.

Ha poi evidenziato il dott. Rinaldi come abbia rafforzato le sue convinzioni attraverso la **cd correzione prospettica** delle impronte luminolfluorescenti, attesa la palese non perfetta perpendicolarità – rispetto ad esse – della macchina che le ha fotografate.

Questo approfondimento ha fatto scatenare le ire dei difensori che hanno parlato infondatamente di "documenti nuovi", di accertamenti nuovi, di violazione dei diritti della difesa, di "tipico caso di udienza nulla che poi fa annullare tutto il processo in Cassazione" etc. etc.

La Corte di primo grado risolse immediatamente l'eccezione, rigettandola, ma vorrei ribadire anche in questa sede che non è stato utilizzato alcun documento (in questo caso foto) tenuto nascosto alla difesa e che l'esperto, nel corso della sua deposizione in dibattimento, non deve certo ripetere pedissequamente ciò che ha scritto nella sua relazione; d'altra parte, se così fosse, basta confrontare il testo della perizia con quello che la coppia Vecchiotti-Conti ha detto e proiettato in quest'aula, per accorgervi che seguendo quella regola le loro deposizioni dovrebbero essere tutte stralciate dagli atti di questo processo. E se una regola c'è (ma questa non c'è) vale per tutti, anche per i consulenti di parte ed i periti del

giudice.

Tornando all'approfondimento, quella correzione prospettica non aveva, peraltro, modificato di una virgola le conclusioni cui i tecnici erano già giunti, ma le aveva semplicemente riscontrate e rafforzate.

L'Isp. Boemia si è invece soffermato sulla seconda impronta di scarpa imbrattata di sangue reperita sul cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima. La prima è stata attribuita, come sappiamo, alla stessa scarpa che aveva lasciato le altre impronte reperite sul pavimento (la Nike Outbreak2 di Rudy Guede). La seconda non è stata attribuita in quanto non compatibile con alcuna delle scarpe sottoposte a sequestro. Secondo l'Isp. Boemia si tratterebbe di una scarpa molto più piccola dell'altra, per le ridotte dimensioni della parte posteriore che poi è quella impressa sul cuscino, riconducibile al numero 36/37 e, pertanto, verosimilmente da donna. La Corte di primo grado, invece, ha ritenuto in questo caso non condivisibile l'assunto, preferendo la tesi – sostenuta dalla difesa – che quell'impronta rappresentasse una porzione della scarpa di Rudy Guede, anche per la considerazione che Amanda aveva lasciato impronte di piedi nudi e che, pertanto, doveva essersi mossa senza scarpe. Pur non condividendo tale tesi (in quanto nulla vieta che Amanda abbia agito sul luogo del delitto con le scarpe e se le sia tolte successivamente, nelle fasi volte a cancellare tracce e a simularne altre, per gettarle, infine, in qualche cassonetto; considerazione che non può valere per Rudy Guede, atteso che le impronte di scarpe da ginnastica – sia pur parziali – dalla camera di Meredith si dirigono verso l'uscita, dimostrando che chi calzava quelle scarpe non le ha mai tolte), tuttavia non abbiamo ritenuto che questo punto dovesse formare oggetto di impugnazione, in quanto non determinante ai fini della decisione.

Il professor Vinci, che dopo essersi occupato nelle fasi precedenti di tutto e di più, scompare in questa fase, senza però disdegnare le apparizioni – anche recentissime – in televisione, criticava, com'è ovvio e come avrete certamente letto, il lavoro svolto dalla Divisione Identità della Polizia Scientifica, con argomenti inconcludenti e, in certe parti, addirittura inaccettabili.

Ma alla Corte di primo grado non è sfuggita, e non sfuggirà certamente a voi, l'evanescenza e la totale, tangibile inattendibilità – sotto il profilo scientifico – della sua deposizione. E che anche lui fosse consapevole del poco commendevole lavoro che stava esponendo attraverso le discutibilissime rielaborazioni grafiche offerte all'attenzione dei giudici di prime cure, è dimostrato dal fatto che – come in una sorta di gioco delle tre carte – faceva sparire e ricomparire le diapositive affinché, evidentemente, nessuno potesse soffermarsi su quello che andava proponendo, tanto da stimolare addirittura il richiamo dello stesso Presidente.

A pag. 27 della trascrizione il CTP avanza l'ipotesi (che lui stesso definisce suggestiva e fondata sul niente, ma che in relazione descrive come un'evidenza certa) dell'esistenza di una presunta macchia sulla parte della mattonella vicina al tappetino che in qualche modo richiama la forma di un tallone che potrebbe essere la parte finale dell'impronta di piede presente sul tappetino medesimo.

Al contrario, l'ombreggiatura presente sulla mattonella è una caratteristica del materiale di cui è composta la mattonella e riscontrabile anche su molte altre. (vi basterà riguardare le foto del bagnetto piccolo).

5.2 - Modalità di acquisizione delle impronte dei piedi agli imputati

Il professore ha, poi, insistentemente definito "sperimentale" la modalità di acquisizione dell'impronta plantare al Sollecito (perché di Sollecito era consulente) e che avrebbe dovuto essere prelevata in modo dinamico.

Tuttavia la Polizia Scientifica è nata nel 1903 e da quella data assume, diciamo "sperimentalmente", le impronte su carta con inchiostro tipografico. Ora è lecito chiedersi: dopo quale intervallo di tempo può considerarsi conclusa la "sperimentazione?". D'altro canto lo stesso prof. Vinci è stato costretto ad ammettere, dopo estenuanti tentativi di ottenere una qualunque risposta

A) che non c'è riscontro di impronte assunte – da Ris come da Polizia Scientifica – in modo diverso da quello utilizzato nel nostro caso;

B) che l'ipotesi che l'impronta sul tappetino sia dinamica e non statica è frutto di

mera illazione (anzi, proprio perché posizionata davanti al lavabo, verosimilmente utilizzato per lavarsi le mani sporche di sangue è decisamente più logico ritenere che sia statica);

C) che lui stesso, benché avesse ripetutamente affermato che per fare una corretta analisi era "assolutamente necessario" acquisire le impronte in movimento per meglio apprezzarne la morfologia e gli appoggi, in concreto aveva usato per tutte le sue indagini le impronte acquisite staticamente.

5.3 - L'impronta del tappetino

È importante evidenziare che dalla fine della pag. 199 a tutta la pag. 200 della trascrizione il CTP ha affermato che sicuramente il piede che ha lasciato l'impronta sul tappetino non era completamente imbrattato di sangue; ma ciò non ostante egli arbitrariamente scelse di utilizzare, per il confronto tra l'impronta del tappetino ed il piede di Sollecito, un sistema di allineamento non oggettivo quale la linea rossa alla base del metatarso.

Sarebbe stato meglio attuare, come ha fatto il dott. Rinaldi, criteri di orientamento fissi e comuni a tutti i termini di paragone, finalizzati a favorire i confronti e non a complicarli (a tal fine è stata utilizzata la griglia di Robbins che serve ad allineare tutte le impronte in comparazione partendo sempre dallo stesso punto).

Non ha mai usato, il prof. Vinci, lo stesso peso e le stesse misure. A cominciare dalle immagini, che per Sollecito sono scure e di scadente definizione, mentre per Rudy la definizione è chiara ed identica a quella delle foto usate dalla Polizia Scientifica.

E ancora. Il professore a volte ha affermato che una certa misurazione la faceva partire da un punto perché oltre non c'erano più tracce di sangue; altre volte (cioè quelle in cui non convenivano alla sua tesi) ha affermato esattamente il contrario e cioè che la misurazione fatta dal dott. Rinaldi era sbagliata in quanto la zona, benché macchiata di sangue, era tale perché frutto di una strisciatura del piede e che, quindi, non avrebbe dovuto essere considerata; altre volte ancora, di aver

dovuto considerare zone non imbrattate per evitare che emergesse la sagoma di un piede storpio.

Non parliamo poi dell'alluce impresso sul tappetino, vicino al quale ha voluto vedere, con una INESISTENTE soluzione di continuità, l'impronta del dito medio, per escludere Sollecito il cui dito medio non appare sull'impronta di comparazione. Peccato che il dito medio di Rudy sia molto più lungo dell'alluce e solo immaginandoci un'improbabile posizione del piede che lasci disteso ed intatto l'alluce, ma faccia contorcere il medio sino a farlo diventare più basso e rivolto verso destra, potremmo dar credito alle fantasie del professore.

Questo basterebbe a rendere sostanzialmente inutilizzabili le osservazioni del prof. Vinci che nulla di serio sono riuscite a portare sul tavolo del dibattito tecnico-scientifico e che, infatti, sono state pesantemente e motivatamente criticate dalla sentenza di primo grado.

Ma il prof. Vinci si spinse anche oltre; precisando solo a posteriori che si trattava di una dimostrazione puramente indicativa (pare che in questo processo sia un vizio ricorrente: dai periti che mostrano l'appartamento sottostante quello del delitto; al cotton fioc e il frigorifero del prof. Tagliabracci), proiettò il cd. *“processo di sovrapposizione computerizzata delle impronte”*, metodo che ha fatto sobbalzare sulla sedia il dott. Rinaldi che stava seduto accanto a me, solitamente con un inattaccabile aplombe, facendogli addirittura pronunciare la frase: “Questo non si fa...”. E poi mi ha spiegato il perché:

- l'aver utilizzato una dimostrazione con un programma denominato non a caso “Blend & Stretch” (lett. “mescolare e allungare”), che non solo non ha valore scientifico, ma che è considerato unanimemente inapplicabile a tematiche identificative, può a ragione definirsi attività deontologicamente INACCETTABILE soprattutto se ed in quanto proposta dinanzi ad una Corte d'Assise, per suggestionare i giudici popolari;
- l'averlo fatto solo per l'impronta di Rudy Guede, impedendo alla Corte e a tutti quelli che erano presenti di verificare se la stessa suggestione avrebbe potuto provocarla anche la sovrapposizione computerizzata dell'impronta di Sollecito

e quella da comparare, è altrettanto deontologicamente discutibile. E non escludo che lo stesso spettacolo possa ripetersi nel corso delle discussioni dei difensori.

Anche per la porzione di impronta di scarpa di nr. tra il 36 ed il 38 sul cuscino il prof. Vinci ha addirittura SPANCIATO, INGRANDENDOLA, la foto della impronta piccola per renderla apparentemente compatibile con la scarpa attribuita a Rudy Guede (esattamente di 3 mm.).

A chiosa della totale arbitrarietà dei metodi e delle deduzioni del Vinci, si confrontino con attenzione quale metodo ha utilizzato per affermare che l'impronta sul cuscino attribuita alla scarpa destra di Rudy sia invece quella sinistra (e lo scopo è chiaro: se entrambe le impronte di scarpa attribuite a Rudy sono riferibili alla sinistra, ben può aver lasciato le impronte di piede nudo destro sul tappetino e lungo il corridoio). In questo disperato tentativo, **il consulente molto di parte** ha volutamente convertito l'impronta "in blu" per rendere difficoltosa la valutazione.

Inoltre per evidenziare presunte incompatibilità con la scarpa destra, il CTP ha tracciato una linea rossa che a suo avviso indicherebbe la curvatura del bordo laterale.

La tracciatura di tale linea rossa costituisce una metodica di confronto completamente arbitraria e soggettiva... Infatti, sarebbe sufficiente tracciare una diversa linea, per evidenziare invece l'assoluta compatibilità con la scarpa destra.

Si deve infine evidenziare l'altrettanto arbitraria ricostruzione delle curvature della suola, senza che vi siano sulla traccia elementi oggettivi visibili coincidenti (creste o linee). Al riguardo, si richiamano le foto nr. 105 e 106 dell'allegato fotografico alla Relazione Tecnica del 09.04.2008 del dott. Rinaldi, nelle quali viene dimostrata la compatibilità con la scarpa **destra** della nike outbreak2 di Guede.

E sarebbero i funzionari della Scientifica a piegare le loro conclusioni ad interessi particolari?

5.4 - La luminolfluorescenza Sulle impronte c'è però ancora qualcosa di interessante da dire.

Non posso dimenticare la lunga e partecipata elencazione della dott.ssa Sara Gino, ripresa anche dal prof. Tagliabracci, sulle molteplici sostanze che reagiscono al luminol, dopo che ci aveva inutilmente intrattenuto sui concetti di non databilità delle impronte, tutti temi che certamente vi saranno riproposti dai difensori in discussione.

Ma già la dott.ssa Stefanoni aveva precisato di non aver compiuto analisi sulla natura del materiale esaltato col luminol, anche se la fluorescenza prodotta dalla reazione tra il luminol ed il sangue è più intensa e duratura di quella prodotta da altre sostanze (ruggine, succo di frutto, erba, candeggina) e quella ottenuta nel caso di specie era particolarmente intensa, come le immagini che abbiamo visto dimostrano. Risulta, inoltre, agli atti che la Stefanoni ha prelevato campioni da quelle tracce sul pavimento, trovando a volte il DNA della vittima, a volte DNA misto vittima/Knox, precisando che:

- giammai avrebbe potuto trovare DNA di chicchessia se la traccia fosse stata prodotta da ruggine, succo di frutta o candeggina;
- giammai sarebbe stata esaltata un'impronta, se ad essere sporco di sostanza luminolfluorescente fosse stato il pavimento e non il piede.

Ma anche a non voler considerare questi schiacciati argomenti, **quante probabilità ci sono che** – dati investigativi alla mano – sulla scena del delitto, con una stanza piena di sangue, con l'impronta di piede lasciata col sangue sul tappetino del bagno; con le impronte di scarpa lasciate col sangue sul pavimento e sul cuscino,...**le impronte di piede nudo attribuite a Sollecito e alla Knox siano state prodotte chissà quando e, soprattutto, con ruggine, varechina o succo di frutta di cui non c'è traccia visibile in tutta la casa e che, invece, sarebbero serviti in copiose quantità ed in copiose quantità avrebbero dovuto attaccarsi ai piedi degli imputati per produrre quelle impronte?** A voi il giudizio.

In definitiva, non posso che ribadire che la Polizia Scientifica, nelle sue diverse articolazioni, ha lavorato con serietà e scrupolo, in questo come in tutti gli altri

processi in cui è chiamata a svolgere il suo compito istituzionale e se è vero che il suo intervento non può prescindere dallo scopo della ricerca che non è fine a se stessa, ma che è volta alla individuazione del o dei responsabili di un reato e deve, pertanto, operare le proprie scelte tecnico-scientifiche anche sulla base di ciò che è più utile ai fini dell'indagine, questo non si traduce certo in superficialità, parzialità o mancanza di professionalità; significa solo dover operare delle scelte: è del tutto inutile, dice la Stefanoni, che io conosca la natura di una traccia e poi non riesca a sapere chi l'ha lasciata. E' la stessa differenza che passa, in campo medico, tra la ricerca e la diagnostica: il medico ricercatore può fare e disfare mille volte un esperimento, gettarne i risultati, ricominciare da capo, far morire cavie, consumare materiali; il medico curante ha un solo doveroso obiettivo: individuare la patologia e guarire il paziente.

Non credo che diversa discrezionalità sarebbe lasciata ad un laboratorio privato investito di compito analogo a quello per il quale sono stati istituiti il RIS e la Polizia Scientifica.

Per concludere si può ben affermare che le analisi scientifiche, genetiche e non, compiute dalla Polizia Scientifica sono state eseguite a regola d'arte ed hanno dato risultati apprezzabili e attendibili. Il tentativo di confutarle, ma ancor più di screditarle, non è andato a buon fine. Quel tentativo, che era partito da lontano, si è definitivamente arenato in questo dibattito.

6. - L'ANALISI DELLE CELLE TELEFONICHE

Ma gli elementi a carico degli imputati non sono ancora esauriti. Sappiamo tutti che l'imputato nel nostro ordinamento ha il diritto di mentire. Ma anche questo diritto ha un limite, costituito dal cd. **alibi falso** che la Suprema Corte di Cassazione definisce, con orientamento costante, quale indizio a carico dell'imputato.

Per meglio dire, se è vero che non è l'imputato a dover dimostrare la sua innocenza, ma lo Stato a dimostrarne la colpevolezza, è altrettanto vero che se l'imputato si crea un falso alibi e questa falsità viene dimostrata, tale circostanza può e deve essere valutata come elemento a carico. Prima ancora della carta, giocata in appello, costituita dalle dichiarazioni di Alessi ed Aviello, sappiamo tutti che gli imputati hanno tentato di dimostrare che Meredith fosse stata uccisa in orario incompatibile con la loro presenza fuori di casa Sollecito (in cui pacificamente si sono trattenuti la sera del delitto almeno sino alle 21,15); ed hanno tentato di farlo sostenendo che il computer di Raffaele Sollecito era stato utilizzato (e quindi gli imputati si dovevano collocare ancora in casa) oltre l'orario in cui i telefoni della vittima erano già in possesso dell'assassino che poi li getterà nel giardino della villa della signora Lana in via Sperandio.

E' necessario, quindi, ripercorrere gli accertamenti compiuti sulle celle telefoniche e sul computer di Raffaele Sollecito.

.....

Nessuno potrà mai affermare con certezza matematica dove si trovasse il telefono cellulare con utenza inglese di Meredith alle 22.13 del 1° novembre 2007, quando l'apparecchio ricevette un MMS.

Posto questo, le uniche certezze che abbiamo e che possiamo utilizzare sono quelle che provengono dai dati a nostra disposizione e che sono i seguenti:

A. uno stesso luogo è servito da più celle, anche del medesimo gestore telefonico (è un principio generale, ma che trova immediato riscontro obiettivo – ad esempio – nelle due telefonate di Sollecito ai CC che agganciano, a distanza di pochi minuti e dallo stesso luogo, le celle vodafone Piazza Lupattelli settore 7 e Via dell'Aquila n.5 Torre dell'Acquedotto settore 1);

B. via della Pergola e, segnatamente, la casa del delitto è servita quanto al

gestore WIND (utilizzato dall'utenza inglese di Meredith) – tra le altre – dalla cella 064 agganciata alle **22.13 del 1° nov.** e altre volte nei giorni precedenti, se pur con una frequenza minore rispetto ad altre (vd. per es. le telefonate delle 17.56 e delle 18.14 del 31 ottobre 2007 che agganciano quella cella, rispettivamente, come cella iniziale e come cella finale quando MEREDITH ERA SICURAMENTE A CASA, IN QUANTO TRATTASI DEL POMERIGGIO IN CUI LA MEZZETTI PRIMA E LA ROMANELLI POI VEDONO PER L'ULIMA VOLTA MEREDITH IN CASA: cfr. verbali del 6 e del 7 febbraio 2009);

C. via Sperandio è astrattamente servita dalla stessa cella in questione, denominata Ponte Rio Montelaguardia trovandosi nel suo cono di azione, e, quindi, dicono i difensori, a quell'ora il telefono già non era più in possesso della vittima. Però va considerato che:

- lo strumento di rilevazione dei segnali utilizzato dall'Isp. Latella dello SCO di Roma (e molto più sensibile di un cellulare) non ha rilevato la cella 064 tra quelle serventi via Sperandio;
- le comunicazioni SICURAMENTE ricevute quando quel telefono già si trovava nel giardino della signora Lana in via Sperandio NON utilizzano MAI quella cella, ma la 622 (le comunicazioni delle 00,10; 9.04; 10.10; 12.07...fino alle 12.43, orario in cui il telefono si trova negli uffici della polizia Postale ed aggancia, infatti, una cella servente una zona completamente diversa – la 603).

L'ipotesi che la telefonata sia stata ricevuta dal telefono di Meredith “*in itinere*” è, al contrario, frutto di mere supposizioni e, allo stato, totalmente indimostrata, se non dai grafici mostrati in primo grado dal consulente di parte dott. Pelleri che però sono stati predisposti sulla scorta della COPERTURA ASTRATTA di quella zona. Non solo, ma è smentita dal fatto che in quella specifica circostanza (cioè la comunicazione delle 22,13) la stessa cella viene agganciata all'inizio e alla fine della conversazione: ciò che fa pensare ad un telefono che non si sposta.

In definitiva L'Isp. Latella non ha mai detto che la cella 064 sia astrattamente incompatibile con via Sperandio (l'incompatibilità è tra la cella 621 e la cella 622 che pur avendo denominazioni uguali – Piazza Lupattelli – hanno direzioni opposte), ma che materialmente il macchinario **non l'ha rilevata in quella zona**, mentre l'ha rilevata tra quelle agganciabili da via della Pergola.

Se a questi dati aggiungiamo che dai tabulati del telefono inglese della vittima risulta che per molte telefonate dei giorni precedenti al delitto ha agganciato la cella 064 (o in via esclusiva, cioè dall'inizio alla fine della telefonata; o come cella d'inizio o di fine telefonata); e se, ancora, non abbiamo argomenti per sostenere ragionevolmente l'assidua frequentazione di Meredith della strada che porta verso via Sperandio o che la stessa uscisse lungo quella strada quando telefonava ai suoi genitori anche in ore serali, la conclusione non può che essere una: alle **22.13.29 il telefono inglese era ancora nella disponibilità di Meredith** la quale era l'unica ad avere l'interesse ed il tempo necessari a cancellare l'MMS prodotto dalla connessione GPRS che risulta ricevuto e poi cancellato (in quanto risultante dai tabulati, ma non presente nella memoria del telefono). Il consulente della difesa si è detto convinto – del tutto immotivatamente – che a cancellare quel MMS sia stato l'assassino che si sarebbe spaventato dopo averne sentito lo squillo e lo avrebbe, perciò gettato nel giardino della villa. Ma non è contraddittorio pensare che ne abbia prima letto il contenuto e si sia poi premurato di cancellarlo?

Così come priva di senso e, soprattutto di utilità ai fini del decidere, è discutere sulla scelta del luogo in cui disfarsi dei telefoni della vittima. Abbiamo appreso dagli ufficiali di P.G. che hanno compiuto il sopralluogo, che il giardino della signora Lana è confinante – e visivamente senza soluzione di continuità – con una vallata che può definirsi un "burrone"; verosimilmente, quindi, chi l'ha gettati era convinto di indirizzarli verso un sito in cui non sarebbero mai stati ritrovati. Oltre a questa considerazione, qualunque fosse stato il punto di ritrovamento, avremmo potuto chiederci il perché di quella o quell'altra scelta.

Ma il maldestro tentativo di anticipare la morte di Meredith cui tendevano gli argomenti del dott. Pellerò descritti sinora, si spinsero sino a leggere come gravemente anomali tre innocui tentativi di chiamata che risulterebbero dalla memoria del telefono di Meredith e che, in quanto tentativi non generanti traffico telefonico, non sono stati registrati dai tabulati.

Vediamo allora che cosa c'è di inquietante in queste tre chiamate (che, verosimilmente, in discussione verranno anche dinanzi a voi attribuite, dai difensori, all'assassino già in possesso dei telefoni della vittima):

- quello delle ore 20.56 (Meredith sta tornando a casa dopo aver lasciato le sue amiche) è un tentativo di chiamata all'utenza inglese della famiglia Kercher non andata a buon fine. Tra l'ipotesi più scontata (non ha risposto nessuno; non è stata presa la linea) e quella machiavellica dell'interruzione della telefonata a causa di un'aggressione, naturalmente la difesa predilige la seconda (ma ci siete abituati anche voi; ripensate agli accoppiamenti invertiti degli alleli da parte di Vecchiotti e Tagliabracci);
- il secondo è un tentativo di chiamata delle 21.58 alla segreteria telefonica del gestore inglese: "Come mai, ci si chiede, la chiamata è stata interrotta prima che il servizio desse informazioni sulla presenza o meno di messaggi?". Forse è stata aggredita un'altra volta? O è stato l'assassino curioso a giocare con il telefonino di Meredith? O molto più semplicemente anche in questo caso è stata la stessa ragazza ad interrompere per una qualche banale ragione la chiamata? (non vi è mai capitato di decidere di chiamare qualcuno, ma mentre il telefono squilla vi viene in mente di dover fare qualcosa e chiudete la comunicazione? A me mille volte).
- Ma non finisce qui. Abbiamo anche il tentativo di chiamata delle 22.00 che il consulente della difesa definisce il più gravemente anomalo e in ordine al quale spende non so quante pagine per avanzare sospetti su un presunto errore compiuto dalla Polizia che avrebbe confuso (o meglio, identificato) questo tentativo di chiamata con la successiva connessione GPRS delle 22.13. Oltre al

fatto che non c'è traccia agli atti di questo errore, ancora me ne sto domandando l'utilità. Comunque si tratta di un tentativo di chiamata ad un numero (che non si sa se corrisponda ad uno sportello o ad un servizio h24 o a chissà che altro) della Banca Abbey inglese. E la difesa si è ripetuta la domanda: a chi verrebbe in mente (se non all'assassino, naturalmente) di fare una telefonata alla Banca a quell'ora di sera? E perché una volta presa questa inquietante decisione, non la si porta a compimento? Rispondo con due domande: sapete il numero della banca in quale posizione è memorizzato nella rubrica del telefono? Al primo posto (in ordine alfabetico, Abbey avrebbe potuto essere secondo solo al nostro abaco, prima parola di tutti i dizionari italiani!!). E non vi è mai capitato che, tenendo il telefono in mano o in tasca o in borsa, vi sia partita per errore una chiamata al primo numero memorizzato in rubrica? A me mille volte.

Ma si dirà che questi sono argomenti indimostrati e che è certamente più verosimile che gli assassini, già in possesso dalle 21.58 del telefono di Meredith ci abbiano giocato a più riprese per un quarto d'ora fino alle 22.13, quando – finalmente consapevoli di avere un pericoloso “reperto” in mano (le parole sono del dott. Pelleri) – lo hanno gettato nel giardino di via Sperandio!!!!!!!!!!

All'evidente fallimento del tentativo di anticipare l'orario della morte di Meredith sino ad un'ora incompatibile con la presenza del Sollecito in via della Pergola (ricordiamo che risulta interazione umana sul suo computer solo sino alle 21.10 del 1° novembre 2007), si è aggiunto quello – altrettanto fallito – di far apparire la notte del delitto come trascorsa dal Sollecito e dalla Knox nella assoluta ordinarietà, scevra da ogni tipo di anomalia.

L'Isp. Latella dello SCO di Roma, esperto di celle e di telefonia, ha evidenziato come i telefoni di entrambi gli imputati avessero cessato ogni traffico quasi in contemporanea (alle 20.42 quello del Sollecito e alle 20.35 quello di Amanda Knox. Gli orari si riferiscono, rispettivamente, ad una telefonata ricevuta da Sollecito e all'SMS che Amanda invia a Lumumba. Poi più niente, sino alle

6.02.59 del 2 nov. per Sollecito e alle 12.07 dello stesso giorno per la Knox).

Da un'analisi comparativa dei tabulati relativi ai 30 giorni precedenti, l'Isp. Latella faceva notare che solo nelle giornate dell'uno e del 2 novembre era capitato che il telefono di Sollecito cessasse di avere traffico la sera così presto e riprendesse l'indomani mattina altrettanto presto. Argomentava altresì, con dati alla mano, che il Sollecito era solito ricevere in tarda serata le telefonate del padre o anche più telefonate e messaggi e che, ugualmente, il traffico telefonico di Amanda si protraeva nei giorni precedenti sino a tarda ora. Era, pertanto, lecito dedurre (sebbene non si potesse stabilire con certezza dal punto di vista tecnico) che i due imputati avessero spento i rispettivi cellulari. Tesi peraltro accreditata dall'analisi della storia del messaggio di buona notte ricevuto dal Sollecito la mattina alle 6,02, ma spedito (come risulta dai relativi tabulati) dal padre Francesco alle 23.14.11 della sera precedente (orario del tutto omogeneo a quello dei messaggi e delle telefonate dei giorni precedenti e regolarmente ricevuti dal figlio Raffaele in tempo reale).

Avendo la casa di Sollecito normale copertura di linea (sia nelle sere precedenti, sia nella stessa serata dell'uno, quando alle 20.42 riceve la telefonata del padre agganciando la cella di via Berardi che serve casa sua e che aggancerà anche la mattina dopo alle 6); non essendoci stato alcun guasto alla linea medesima (circostanza comprovata dai tabulati di cella acquisiti dallo stesso Latella che hanno documentato un traffico telefonico assolutamente normale sulla zona di casa Sollecito), unica spiegazione plausibile al ritardo di 7 ore nella ricezione dell'SMS non poteva che risiedere nella volontaria chiusura del cellulare.

L'imputata Knox, d'altra parte, ha confermato la circostanza nel corso del suo interrogatorio, giustificando la decisione col fatto che non voleva essere disturbata (sia pur per motivi del tutto difforni da quelli da noi ritenuti).

La difesa di Raffaele Sollecito, invece, ha giocato ancora una volta la carta della consulenza, per tentare di dimostrare l'indimostrabile, ovvero la sfortunata sorte

dell'SMS che naviga nell'etere per ore ed ore senza poter arrivare a destinazione, perché il gatto sulla finestra o il camion sulla strada o i corpi degli imputati in continuo movimento all'interno della casa, si frapponevano per tutta la notte come invalicabili ostacoli tra il povero SMS e il telefono di Sollecito pronto a riceverlo.

Battute a parte, l'insostenibilità di una simile tesi – che onestamente non meritava di essere sostenuta da un professionista che ha ben due pagine di verbale di incarichi e competenze – balza agli occhi sol che si consideri, in aggiunta a quanto già detto:

- che la casa di Sollecito è servita anche da un'altra cella – quella di via Dell'Aquila Torre dell'Acquedotto – oltre a quella solitamente agganciata (via Berardi) e noi sappiamo, perché ce l'hanno spiegato un po' tutti, che quando per una qualsiasi ragione una cella non è in grado di garantire la copertura, se ne mette in funzione un'altra;
- che è certamente possibile che un telefono, in un determinato momento, non abbia campo anche nel luogo in cui solitamente ce l'ha; ma ciò che non è possibile è che quel difetto di copertura perduri per sette ore, o anche solo per quattro o per due. Se, infatti, ciò dipende da un ostacolo mobile, sarebbe contraddittorio ritenere che rimanga immobile così a lungo. Se, invece, dipende da un ostacolo fisso (gru), è irragionevole ritenere che sia stato rimosso alle 6 del mattino successivo e, soprattutto, che non ci fosse ancora alle 20.42, quando il Sollecito ha ricevuto regolarmente la telefonata del padre.

In definitiva possiamo ben affermare che gli accertamenti compiuti dagli esperti della Polizia non sono stati per nulla scalfiti dall'opera – difensivamente pregevolissima, ma tecnicamente scadente – del consulente di parte, così come certificato dalla motivazione della sentenza di primo grado che anche in questo caso ha puntualmente, minuziosamente ed ineccepibilmente argomentato sui temi appena trattati.

7. - IL COMPUTER DI RAFFAELE SOLLECITO

Almeno nel campo informatico i consulenti della difesa (ancora una volta diversi da quelli della precedente fase) hanno dovuto ammettere la sostanziale ineccepibilità del lavoro svolto dalla Polizia Postale (pag. 33 della dep. D'Ambrosio del 26.9.2009: "la Polizia Postale ha dato delle informazioni che non ho potuto smentire") anche se, poi, si imbarcherà nell'esposizione di dati ed evidenze del tutto infondati.

Passiamo al dettaglio.

La Postale è stata chiamata a verificare se ci fossero attività che comportassero interazione umana sul computer utilizzato da Sollecito nel lasso di tempo intercorrente tra le **18.00 dell'1 novembre 2007 e le 8.00 del 2 novembre 2007** (non starò qui ad approfondire le insinuazioni sulle cause del mancato funzionamento degli altri PC e sul presunto shock elettrico che – se c'è stato – sicuramente non è stato prodotto dall'apparecchiatura di clonazione dell'hard disc sia perchè è stato escluso dal perito nominato dal GIP con incidente probatorio che ne ha testato il perfetto funzionamento, sia perché tale apparecchiatura ha un meccanismo di protezione contro le inversioni di polarità o, comunque, di cattivo allineamento).

La Postale ci ha spiegato chiaramente come abbia proceduto alla creazione del clone attraverso il programma ENCASE, collegando il PC di Sollecito ad un altro hard disc in dotazione a quell'Ufficio ed interponendo un macchinario che impedisce la scrittura e, comunque, qualsiasi modifica della copia.

Copia – o clone – la cui esatta sovrapposibilità all'originale è certificata dall'identità del codice alfanumerico di 32 caratteri che compare sia sulla copia che sul copiato. E' stata anche verificata la congruità della data e dell'orario dei sistemi utilizzati dal computer di Sollecito, attesa l'importanza di quei dati ai fini investigativi. La verifica è stata empirica (confronto con il proprio orologio e con quello del CT di parte), ma del tutto adeguata allo scopo.

A questo punto, altrettanto chiaramente, gli agenti della Postale hanno descritto le loro operazioni di verifica precisando che prima hanno esaminato i dati a "sistema

morto” e poi a “sistema vivo”:

- la prima verifica è quella fatta sul clone con il sistema ENCASE che consente di leggere i dati relativi all’ultimo accesso al file (o al programma) nelle diverse forme di: A) ultima scrittura; B) ultima modifica; C) ultima creazione. Ne è derivato che alle **18.27 c’è stato l’ultimo accesso a VLC** (che è il programma utilizzato per la visualizzazione o l’ascolto di files multimediali: films o musica) e che **alle ore 21.10 c’è stato l’ultimo accesso al file “Il favoloso mondo di Amelie”** (che risultava scaricato il precedente 20 ottobre 2007).
- a questi dati, che poi spiegheremo meglio, si sono aggiunti quelli acquisiti dalla verifica a “sistema aperto”, ovvero usando una copia del clone ed aprendolo su un supporto identico a quello di Sollecito (è stato infatti necessario cercare ed utilizzare la password usata da Sollecito). Il sistema aperto (cioè, in pratica, il sistema operativo del computer di Sollecito) consente di leggere il dato relativo all’ultima apertura dello stesso file “il Favoloso mondo di Amelie” alle 18.27, orario coincidente con quello di ultima utilizzazione del programma VLC servito per vederlo. Abbiamo, quindi, due orari di riferimento: le 18.27 e le 21.10 (ultima chiusura del film) che porterebbero a ritenere che il film sia stato visto in quell’intervallo di tempo. Tuttavia la difesa ha giustamente obiettato che il film dura meno delle 2 ore e 43 minuti di quel lasso di tempo. E’ stato quindi chiarito che quella dilatazione di tempo rispetto alla durata del film potrebbe dipendere da eventuali interruzioni della visione (la messa in pausa) di cui non rimane traccia (in quanto il dato riguarda l’ultimo accesso che cancella la traccia degli accessi intermedi), oppure da una operazione successiva alla fine della visione del film (ipotesi accreditata anche dal dott. D’Ambrosio), come lo spostamento dell’icona del file da una parte all’altra del desktop (anche in questo caso il sistema encase registra l’attività come “ultimo accesso”).
- secondo l’analisi della Polizia Postale queste sono le uniche interazioni umane compiute la sera del delitto in quanto gli altri files o collegamenti a server registrati dal sistema encase risultano prodotti in automatico. E, quindi, quelle attività sono temporalmente compatibili con la presenza di Sollecito sul luogo

dell'omicidio che gli altri dati circostanziali evidenziati in sentenza collocano ben oltre le 22.00. Sempre secondo la Postale l'attività umana sul computer riprende alle **5.32 del 2 novembre 2007** con il "crash" di VLC, ovvero il segnale di mancato funzionamento di quel programma che presuppone una richiesta di avviamento del programma medesimo. Si è obiettato – ma in verità si è trattato di labile argomentazione – che la richiesta dell'utente non deve necessariamente collocarsi a ridosso del segnale di mancato funzionamento del programma (come se la richiesta potesse collocarsi in orario precedente): tuttavia l'assunto è rimasto indimostrato ed, anzi, smentito dal dato – del pari riferito tanto dalla Postale quanto dal D'Ambrosio – che subito dopo quel tentativo fallito di aprire il programma VLC, è stato utilizzato ITUNES (altro programma APPLE) per spostare dei files musicali. **E' QUINDI CERTO CHE VI SIA STATA INTERAZIONE UMANA A QUELL'INUSITATA ORA DEL MATTINO** (contrariamente a quanto dichiarato dalla Knox circa l'orario del loro risveglio – 10.30), ciò che rende lecito il pensiero che quella notte non sia trascorsa esattamente nel modo in cui ce l'ha descritta Amanda.

A questa lineare ricostruzione, sostanzialmente confermata dal consulente di parte con l'eccezione di cui ho appena detto, si è contrapposta una "controanalisi" che sembrava destinata a ribaltare gli esiti della deposizione della Polizia Postale.

Ma così non è stato.

E allora. Cominciando dal primo novembre, **per concluderne l'analisi**, il colpo di scena consisterebbe nel fatto che sul computer di Sollecito ci sarebbe stata attività umana che ha prodotto i due report, rispettivamente di un secondo e di tre secondi, alle **00.58:50**. Sebbene sia evidente l'inconcludenza di tale accertamento (trattandosi di orario in cui il delitto era già stato consumato ed i telefoni di Meredith già scaraventati nel giardino di via Sperandio e corrispondente ad un orario in cui, secondo quanto riferito dalla stessa Amanda, i due fidanzati avrebbero dovuto essere in tutt'altre faccende affaccendati: spinelli e sesso), vale la pena di smentirlo, in quanto sintomo della fallacia di tutte le affermazioni del consulente tese ad incrinare l'assetto probatorio offerto dal nostro Ufficio.

Secondo il dott. D'Ambrosio a quell'ora ci sarebbe stato un accesso al sito internazionale della Apple (casa madre del PC di Sollecito) durato complessivamente 4 secondi che avrebbe comportato interazione umana. Non ostante non sia stato in grado di chiarire quale fosse il contenuto di quell'accesso (non è navigazione, ma è una non meglio identificata attività legata ad un applicativo: ITUNES o QUICK TIME) e cosa fosse successo dopo quel brevissimo lasso di tempo (chiunque abbia anche una modesta dimestichezza con il computer sa perfettamente che 4 secondi non bastano neppure a cliccare utilmente su un'icona del desktop e sa anche che se si apre ITUNES è perché si vuol cercare o sentire della musica), il consulente nega, comunque, che possa essersi trattato di automatismo in quanto (pag. 43 della trascrizione) non si rinverrebbero nei tabulati fastweb analoghi collegamenti a cadenza regolare ("lo avremmo ritrovato ricorsivo" dice lui), che si ritrovano, invece, per altri tipi di automatismi.

SBAGLIATO:

1) dai file di log della Fastweb – prodotti agli atti della Corte – emerge, al contrario, che i contatti verso l'indirizzo IP in questione (la casa madre Apple) sono in un mese (dal 2.10.2007 al 6.11.2007) 920 e i file prodotti da quelle connessioni hanno più o meno sempre la stessa dimensione (di poche centinaia di byte da circa 900 a circa 5000 ----- tanto per darvi un'idea, se scrivo **Manuela** su una pagina word impiego **21.504 byte**); NON SOLO, ma che alle 8.58 del 2 – esattamente OTTO ORE dopo quella attività della mezzanotte e 58 – abbiamo un altro collegamento identico che crea un file della stessa identica grandezza (924 byte alle 00.58:50; 923 byte alle 08.58:45). E allora è agevole concludere che essendo questi contatti del tutto ricorrenti e ad intervalli regolari; essendo del tutto improbabile che il Sollecito rimettesse la sveglia per collegarsi al sito della APPLE ad intervalli regolari ed essendo **viepiù improbabile** (per usare un eufemismo) **che il medesimo Sollecito lo abbia fatto per 920 volte in un mese senza, peraltro, produrre alcunché** (per la ridotta dimensione dei file creati), sia del tutto preferibile (e, anzi, l'unica possibile) l'interpretazione dei dati compiuta dalla Polizia Postale, laddove descrive questi contatti come dovuti a messaggi di

presenza che ogni PC Apple pone in essere per informare la Casa Madre della sua presenza online e, quindi, della sua disponibilità a ricevere aggiornamenti (che non sempre ci sono) e verifiche della funzionalità del sistema.

Ma le sorprese riservateci dal consulente di parte non finivano qui.

Alla pagina 49 della sua deposizione, a mia domanda specifica ribadiva quanto già scritto in consulenza che, a suo avviso, ci sarebbe stata interazione umana sul PC di Sollecito anche la mattina del 2 nov. dalle **12.15** (con richieste al sito mail.google) alle **12.26** (con richieste al sito Facebook).

Poiché dai tabulati telefonici (dep. Sisani del 20.3.2009 a pag. 154 e 155) risulta che Sollecito fece con il suo cellulare una telefonata a Vodafone per effettuare la ricarica alle 12.35 agganciando la cella Piazza Lupattelli settore 7 CHE E' LA STESSA CELLA CHE AGGANCERA' PER FARE LA SECONDA TELEFONATA AL 112 DA VIA DELLA PERGOLA ALLE 12.54 e che, quindi, alle 12.35 era certamente già in via della Pergola (quello è, oltretutto, l'orario in cui arriva l'Isp. Battistelli della Postale che ha riferito di aver trovato entrambi gli imputati già sul posto), l'aver voluto sottolineare che Sollecito, non ostante fosse già stato sicuramente notiziato da Amanda delle strane cose che aveva notato in casa sua, avesse comunque voglia di divertirsi al computer fino a un minuto prima di uscire di casa con tutto quello che ne può seguire sulla valutazione della sua personalità, mi pare abbia una rilevanza – in prospettiva difensiva – pari allo zero. Ma ne ha molta, invece, in quanto utile a suffragare e confermare l'enorme superficialità con cui anche questo consulente piega le sue conoscenze a scopi diversi dall'accertamento della verità.

In realtà i dati forniti dal consulente sono del tutto inattendibili: per quanto riguarda il contatto con facebook, sui tabulati fastweb non risulta traccia di alcuna attività all'ora indicata dal consulente (ore **12.22.16**), per il semplice motivo che tale orario è frutto di un **errore di conversione** della data tanto che dagli stessi tabulati fastweb quel contatto risulta essere avvenuto il 3 novembre 2007 alle ore 06:08:40. CHE SIGNIFICA ERRORE DI CONVERSIONE? Il tabulato indicato nella relazione dal consulente alla pag. 30 e relativo al file History.plist di Safari da

lui utilizzato per la ricerca, utilizza **un orario misurato a secondi**, al quale è stato dato il via nel 1970. I secondi sono quel numero che compare dopo il termine *STRING* posizionato alla sinistra della data e dell'orario "tradotti" in termini convenzionali (giorno, mese, anno, ora) ed evidenziati dal consulente con il giallo. Mi è stato spiegato che quel numero in secondi va convertito per correggere gli inevitabili sfasamenti che la misurazione del tempo in secondi produce negli anni. Nulla mi si dice di certo per il contatto con **mail.google.it** che è il sito di posta elettronica da pagina web offerto da google e che il consulente di parte ritiene essere stato visitato alle 12.20.05 e alle 12.22.16.

In questo caso non c'è stato sfasamento di orario e il contatto risulta dai tabulati fastweb; né vi è la possibilità di stabilire con certezza se la richiesta al sito in questione sia stata effettiva oppure se, avendo il PC di Sollecito già la pagina aperta su quel sito, vi sia stata una modifica non dipesa da interazione umana, ma che comunque è stata registrata.

Tuttavia non vanno sottaciute almeno due incongruenze di non poco momento:

- la prima, di carattere tecnico, e che – quindi – al consulente non sarebbe dovuta sfuggire: entrambi i collegamenti evidenziati, risultano essere alla WEBMAIL, ovvero al sito internet che permette di leggere e ricevere posta elettronica; ma il Sollecito aveva sul suo PC già impostata l'applicazione MAIL (che è il corrispondente di Outlook di Microsoft) per leggere e spedire la sua posta elettronica (e ne abbiamo la prova anche nell'elaborato del dott. D'Ambrosio), non avendo, quindi, alcun bisogno di collegarsi al sito che, invece, serve – seguendo un certo percorso – per entrare da una postazione diversa nella propria casella di posta elettronica. Questo sta ragionevolmente a significare che il collegamento a WEBMAIL è stato effettuato per un altro account (per farla breve, per entrare nella posta elettronica di un altro di cui si conosce percorso e password). Chi ci dice, a questo punto, che sia stato Raffaele ad interagire in quelle due ravvicinate occasioni?

- la seconda incongruenza: se alle 12.35 Sollecito si trovava già in via della Pergola – come risulta dai tabulati del suo cellulare che a quell'ora fa una telefonata a

Vodafone per una ricarica agganciando la stessa cella (Piazza Lupattelli settore 7) che aggancerà per la prima telefonata al 112 fatta pochi minuti dopo e certamente dalla casa del delitto – e se a quell'ora arrivava la pattuglia della Postale, quando il Sollecito aveva già verificato con Amanda le tracce di sangue, le feci nel water, il presunto furto e aveva già tentato di sfondare la porta chiusa a chiave di Meredith che non rispondeva alle telefonate di Amanda, è mai possibile che alle 12.22 Sollecito stesse ancora in casa sua al computer? **A voi il giudizio.**

Ma il vero e proprio colpo di scena, peraltro rimasto tale solo nelle intenzioni del consulente e dei suoi clienti, doveva essere costituito dall'esame della presunta attività umana sul computer di Sollecito dalle 22.00 alle 13.30 dei giorni **5-6 novembre 2007**, quando cioè Sollecito non era in casa – in quanto già in Questura, dalla quale sarebbe uscito solo dopo il suo fermo per la perquisizione domiciliare – e non poteva, quindi, interagire con il suo PC. In questo caso il dott. D'Ambrosio non lesina in tabelle e ci offre il compendio grafico di quelle che, secondo lui, sarebbero le interazioni poste in essere da misteriosi visitatori notturni di casa Sollecito che poi tanto misteriosi – sempre nelle benevole intenzioni del consulente e dei suoi clienti – non dovevano essere, né, tantomeno, rimanere. Se, infatti, escludiamo un ladro – due nello stesso processo sarebbero davvero troppi – non rimangono che i poliziotti.

Ma andiamo a leggere la tabella:

Adobe GoLive CS2.app	05-11-2007 22:10	
Partenza dello ScreenSaver	05-11-2007 22:20	
Mail.app	05-11-2007 23:07	
AddressBook.data	05-11-2007 23:07	
Finder.app	06-11-2007 00:58	
ITunes.app	06-11-2007 00:58	
Firefox.app	06-11-2007 01.11	

Intanto diciamo subito che l'accesso registrato alle 22.10 è intervenuto quando ancora Sollecito e Knox non erano giunti in Questura. Vi arriveranno solo alle

22.30, se non qualche minuto più tardi e, comunque, tutta la Squadra Mobile a quell'ora era in Questura ad aspettarlo, avendolo convocato telefonicamente intorno alle 21.00. Se poi gli imputati abbiano lasciato degli ospiti in casa di Sollecito non lo possiamo sapere e non ci interessa saperlo. Tuttavia, neppure il fantomatico ospite sembra aver fatto granché in quanto la seconda attività registrata, alle ore 22.20 è la partenza dello screensaver; anche i profani come me sanno che lo screensaver "parte" dopo qualche tempo (che varia a seconda dell'impostazione che gli si dà, ma che normalmente è di 4 minuti) di non attività umana sul computer. POICHE' L'ULTIMO ACCESSO ALLO SCREENSAVER RISULTA A QUELL'ORA (22.20) E CHE SUCCESSIVAMENTE NON SI E' PIU' RIATTIVATO, DELLE DUE L'UNA: O IL MISTERIOSO OPERATORE E' STATO INCOLLATO AL COMPUTER SINO AL GIORNO DOPO, OPPURE – come vedremo in dettaglio tra poco – le attività descritte dal consulente NON COMPORTANO INTERAZIONE UMANA.

Ed invero, per l'attività delle 23.07 si tratta di un messaggio di posta elettronica che viene scaricato; per l'attività relativa a FINDER e ITUNES, se l'applicativo fosse dipeso da attività umana il sistema encase avrebbe registrato la presenza di file musicali che invece non sono presenti nell'allegato alla consulenza (*leggerlo*). Inoltre da una verifica dei dati forniti dal report di encase, si può verificare che i file interessati da operazioni alle ore 00.58 (che, guarda caso, è lo stesso identico orario della presunta interazione della notte del delitto) sono TUTTI FILE DI SISTEMA, riconoscibili sia dalla denominazione (es. Directory Service che è sicuramente un automatismo del sistema operativo) che dalle ridotte dimensioni del file creato. Stesso dicasi per Firefox.app, applicazione che – dall'esame dell'elaborato ENCASE allegato alla consulenza – risulta già in funzione dalle 18.39 e si ripresenta con cadenza regolare (più o meno ogni ora).

Si arriva, infine, alla PURA MISTIFICAZIONE affermando che alle **9.07 del mattino del 6 novembre** (quando verosimilmente è già iniziata la perquisizione a casa Sollecito) qualcuno si sarebbe preso la briga di interagire con il computer del padrone di casa per accedere al sito web dell'ANSA.

NIENTE DI PIU' FALSO. Come si evince dal report riprodotto in consulenza, la fonte della notizia è *RSS VERSION 2.0*. Orbene, *rss* è una sigla che indica un servizio integrato nel browser, cioè nel sistema operativo del PC di Sollecito (come in moltissimi altri) e che fa apparire le notizie che prende automaticamente dalla rete o in forma di striscia permanente su cui scorrono le notizie, o in forma di icona su cui cliccare (avrete sicuramente presenti le strisce scorrevoli o le foto con le prime parole della notizia che compaiono automaticamente, per esempio, sulla pagina iniziale di Google). Se ci si fosse collegati al sito dell'ANSA la sigla del report non sarebbe stata "rss version", ma "html" che è la sigla di una pagina web. Ulteriore dimostrazione di quanto detto è che nei file di log di fastweb questo tipo di accesso ricorre ogni 30 minuti, intervallo che coincide con quello degli aggiornamenti offerti da ANSA.

Il tutto per sostenere, contro ogni evidenza, che quegli sconsiderati interventi sul computer potrebbero aver cancellato degli importanti dati che avrebbero, in ipotesi, potuto dimostrare che Sollecito (e quindi anche Amanda, che sostiene di non essersi mai separata da lui) abbia passato l'intera notte del delitto attaccato allo schermo del computer a guardare un film dietro l'altro (ma ricordo male oppure nessuno degli imputati l'ha mai sostenuto?). E' il caso dei famosi Naruto e Stardust che, secondo le argomentazioni di D'Ambrosio, pur risultando "scaricati", rispettivamente, il 13.10.2007 e il 1° novembre 2007 alle ore 19.18 (cfr. tabulati allegati alla consulenza), l'ultimo accesso ai relativi file risulta essere il 6 novembre. Si vorrebbe dire, con ciò, che sono stati guardati per l'ultima volta il 6 novembre, ma il consulente in sede di controesame è costretto a dire che l'accesso a questi file è stato effettuato con i sistemi peer2peer Azureus e Amule, sistemi che comportano la condivisione di tutti i file con l'intero mondo internet: ciò che significa che quei contatti sono stati attivati per far sì che i due sistemi – presenti nel computer di Sollecito – offrissero quei file a chi li richiedeva. Prova ne siano gli orari di questi contatti, ravvicinati anche di pochi secondi, circostanza che rende impossibile sostenere che quei film siano stati visti (vd. tabulati).

Va, anzitutto precisato che, a nostro avviso, le osservazioni tecniche integrative

che la difesa Sollecito ha allegato ai motivi di appello, sono del tutto illegittime ed inutilizzabili, atteso che il consulente di parte – che le ha redatte - non è stato ammesso a riferire le sue conclusioni in contraddittorio ed, inoltre, è stata rigettata da codesta Corte la richiesta di perizia sull'argomento.

Ad ogni buon conto, alla luce di un approfondito studio della relazione della Polizia Postale, della cui competenza non può certo dubitarsi, e della consulenza della difesa in primo grado, nonché della illegittima integrazione di cui si è appena detto, è possibile pervenire ESATTAMENTE alle medesime conclusioni cui la Polizia Postale, prima, e la sentenza di primo grado, poi, sono pervenute nel precedente grado di giudizio.

Le ulteriori osservazioni del dott. D'Ambrosio tralasciano volutamente la polemica circa l'uso delle risultanze prodotte da ENCASE, in quanto la metodologia criticata era la stessa utilizzata anche dallo stesso consulente e rivisita, nel merito tecnico, alcuni "must" del suo precedente intervento.

Visione del film "Il meraviglioso mondo di Amelie"

Il file dei *last accessed* identificato dal progressivo di cui al nr. 95 dell'allegato nr. 3 dell'analisi prodotta dal Compartimento di Polizia Postale, è relativo al file avente estensione .avi denominato "[DivX - ITA] - Il Favoloso Mondo Di Amelie.avi", identificato dal percorso `HITACHI \HITACHI\Merged_UnitledMacOS HD\Users\ macbookpro\ Desktop\AMule Downloads\Film visti\ [DivX - ITA] - Il Favoloso Mondo Di Amelie.avi`, relativo ad un'opera cinematografica; in ordine a tale file il software ENCASE rileva che l'ultimo accesso allo stesso è avvenuto alle ore 21:10:32 del 01/11/2007.

A tal proposito è bene sottolineare ANCORA UNA VOLTA che il software ENCASE, nella colonna delle proprietà di un file rinvenuto all'interno dell'hard disk, indica il *last accessed* collocando nel tempo il momento in cui su quel file è avvenuta una qualsivoglia attività per l'ultima volta; detta attività può consistere in una quantità indefinita di azioni quali, per citare le parole del manuale del software in questione, il trascinamento in punti diversi del desktop o in cartelle diverse, il fatto che sia stato semplicemente "cliccato" con il tasto destro del mouse quando il

puntatore è sopra di esso o esaminato da un programma. Ognuna di queste attività modificherà la data e l'ora di ultimo accesso al file in questione.

Al fine di stabilire l'ora in cui l'utilizzatore del computer oggetto d'analisi abbia interagito sul predetto file, e quindi collocare temporalmente l'inizio e la fine della predetta attività, gli specialisti della Polizia Postale hanno creato un clone dell'hard-disk dell'indagato, e, dopo averlo usato per avviare un notebook con architettura identica a quella del computer in sequestro, inserendo la password "palmiottosollecito" hanno constatato, visionando quello che i consulenti della difesa chiamano "stamping digitale" del file, che il film in questione è stato aperto alle ore 18:27 del 01/11/2007 e che l'applicazione ad esso associata per default è il software VLC (quindi, a meno che non si decida di far aprire il file da altre applicazioni, la sua riproduzione avviene mediante VLC). La riprova di quanto asserito è a pagina 1, punto 8 del report "*Files ultimo accesso*", allegato all'analisi del 19.11 u.s. in cui si evidenzia che alle ore 18.27.15 è stato attivato l'applicativo VLC agendo sull'icona "vlc.icns" identificata dal percorso HITACHI \HITACHI\ Merged_Untitled\MacOS HD\Applications \VLC.app\Contents\Resources\vlc.icns Si evidenzia che la prova in questione è stata, pertanto, condotta sul clone dell'hard disk in sequestro (e non su un altro computer con identiche caratteristiche) e con lo stesso file in esame (e non soltanto su un file con medesima estensione .avi come hanno ritenuto di fare i c.t.p.).

Tra le ore 18.27 e le 21.10.32, quando il sistema ha interagito per l'ultima volta sul file in questione, è possibile ipotizzare un numero indefinito di ulteriori azioni: il film può essere stato visionato senza interruzioni dalla sigla di inizio ai titoli di coda, terminando così la visione del film alle ore 20:23 circa oppure possono essere intervenute sospensioni nella riproduzione dell'opera (ad esempio azionando il tasto di pausa di cui l'applicativo VLC è dotato), ma, con certezza è possibile asserire **che l'utilizzatore ha lanciato la visione del film in questione alle ore 18:27 e che c'è stata un' ultima interazione del sistema, e non necessariamente di un utilizzatore, sullo stesso file AVI alle ore 21:10:32 dello stesso giorno.**

7.1 - L'inesistente attività di navigazione sul web

La Polizia Postale ha spiegato, in primo grado, che non vi è traccia di interazione umana sul Computer del SOLLECITO dalle ore 21:10:32 del 01/11/2007, quando si interagisce per l'ultima volta sul file avi citato nel punto precedente, sino alle ore 05:32:08, quando il sistema registra da prima alcuni crash del programma VLC, e pochi minuti dopo la riproduzione di file musicali.

Nel lasso di tempo compreso tra le ore 21:10:32 e le ore 05:32:08, gli unici file creati (*File Created*), scritti l'ultima volta (*last Written*) di cui Encase ha dato responso, sono 4 file attestati nelle cache del browser di navigazione Firefox e 2 file generati dal Sistema Operativo; **nessun file è stato trovato in quelli di ultimo accesso (*Last Accessed*) tra le ore 21:10:32 e le 05:32:08.**

Giova precisare che, come già evidenziato, si tratta di file generati in automatico dal sistema e in particolare dal browser di navigazione FIREFOX di Mozilla all'interno della sua cache: ciò che caratterizza detti file è che risultano generati ad intervalli regolari (esattamente a distanza di 30 minuti l'uno dall'altro). Qualora vi fosse stata navigazione, all'interno della cache sarebbero stati rinvenuti anche riferimenti a indirizzi web (www.nomedominio.estensione, ad esempio www.poliziadistato.it), con i relativi componenti quali foto, testi o altri elementi. Nella relazione prodotta dalla difesa si afferma, poi, che la cadenza fra un aggiornamento e l'altro del safe browsing (un applicativo integrato nel browser Mozilla Firefox) si interrompe più volte, a testimonianza del fatto che sia intervenuta un'interruzione nel collegamento internet o la chiusura del browser predetto: ebbene, detto assunto risulta nettamente smentito dalle seguenti considerazioni:

- 1) nei file di log forniti da FASTWEB, il traffico verso Google (ovvero verso l'url <http://sb.google.com/safebrowsing/update?client=api...> che identifica la ricerca di aggiornamenti di safe browsing) risulta essere

regolarmente generato con cadenza di 30 minuti senza soluzione di continuità, a dimostrazione inconfutabile che il PC, oltre ad essere stato sempre connesso alla rete, ha mantenuto sempre aperto il browser;

- 2) L'interruzione della continuità degli aggiornamenti in parola è riscontrabile soltanto nei dati relativi alla cache di FIREFOX poiché, trattandosi di componenti per la funzionalità dell'applicazione web-browser, non vengono riscritti sulla cache se già scaricati al precedente aggiornamento: in buona sostanza sulla cache si potrà notare la presenza di un file solo se il sistema ha trovato un aggiornamento di cui la macchina non era dotata; qualora, invece, non c'è nulla di nuovo, risulterà il traffico generato tra il computer e il server (ed infatti si ha traccia di traffico nei file di log di Fastweb), ma, non avendo nuovi dati da aggiungere, nulla verrà scritto sulla memoria del computer, e in particolare sulla cache di Firefox.

Si rileva, poi, come la difesa non abbia evidenziato la presenza di alcun file, attinente la navigazione nel web, creato, modificato o cancellato nel sistema tra le ore 21:10 del giorno 01/11/2007 e le ore 05:32 del 02/11/2007.

A tal proposito i c.t.p. asserivano che “la combinazione del sistema operativo Mac OS x 10.8.4 e il programma usato per navigare in internet FIREFOX di Mozilla, hanno creato per il software un filtro tale da non rendere accessibili tutte le informazioni utili all'analisi in oggetto”, rafforzando tale assunto con la qualifica, di uno dei due CT, di “rappresentante per l'Italia della casa Guidance Software, produttrice di Encase, e che in contatto con la sede ha ricevuto istruzioni in merito all'approfondimento di problematiche Mac”.

Utilizzando la medesima versione del software di analisi forense (Encase 6.8, aggiornato subito dopo le operazioni di acquisizione eseguite con la 6.7) la Polizia Postale riusciva, tuttavia, a generare la internet history (ossia un report contenente le tracce di navigazione presenti nel computer sequestrato collocate nel tempo), il cui esame non evidenziava alcuna navigazione (vd. *Allegato 1* alla relazione di primo grado, consistente in un estratto di tale report).

7.2 - L'analisi dei file di log Fastweb

Come già accennato, al fine di verificare la presenza di tracce di navigazione è stata ricavata la History di navigazione tramite apposita applicazione prevista dal software ENCASE, dalla quale si evince che non vi sono tracce di navigazione nell'arco di tempo oggetto dell'indagine che facciano supporre la presenza di una persona davanti al notebook.

A conferma di quanto appurato mediante ENCASE, si è poi proceduto all'analisi dei file di log forniti dal gestore di telefonia FASTWEB tentando di individuare tutti gli indirizzi IP relativi a sistemi in grado di erogare pagine web (porta 80 e 443), posta elettronica (25 e 110) porte relative a servizi di comunicazione interpersonale quali Chat, e telefonia via internet.

La ricerca dava esito negativo in quanto i soli risultati presenti erano relativi alla porta 80, ma, vista l'esiguità dei byte scambiati e la loro già menzionata regolare periodicità, tale traffico era da attribuire esclusivamente ad attività di aggiornamenti funzionali e/o informativi.

Pertanto prima di affermare che non vi fosse stata attività in internet riconducibile a navigazione, è stata sempre cercata una conferma ad ogni dato emerso dall'analisi effettuata mediante ENCASE.

7.3 - I file cancellati

I consulenti hanno prodotto in allegato alla loro controanalisi parte del log di Amule (versione per utenti della rete FASTWEB del noto software P2P denominato Emule), relativo al periodo compreso tra le ore 17:01:56 e le ore 21:28:25 del giorno 01/11/2007, dal quale si evince che il software Amule, in detto arco di tempo, ha eseguito il download completo di 3 dei 6 file messi a scaricare: si tratta di file riconducibili ad un filmato dal titolo "*Stardust*".

L'ipotesi avanzata dalla relazione dei c.t.p. è che due dei tre file di cui è stato

terminato il download “sono stati cancellati manualmente da un operatore, direttamente dall’interfaccia di Amule dopo le ore 21.28” (orario di fine dell’ultimo download ndr).

La circostanza, sebbene rispondente al vero, non prova NULLA, in quanto tali file sono stati rimossi dal sistema non attraverso l’interfaccia di Amule, in quanto, in tal caso, nel log prodotto dall’applicativo stesso, sarebbero state trovate le indicazioni relative alla data e ora della cancellazione (il programma avrebbe generato una riga di log con i seguenti campi: *Data, Ora, Cancellazione file e “nome file”*, come accaduto nel caso del download del file seguente, estrapolato dal medesimo log:

2007-11-01 17:04:02: Download di Stardust.2007.iTALiAN.MD.TC.XviD-SiLENT-CD2.avi

2007-11-05 13:05:33: Cancellazione file: Stardust.2007.iTALiAN.MD.TC.XviD-SiLENT-CD2.avi).

Inoltre la cancellazione effettuata con le normali operazioni di eliminazione del file che il sistema operativo prevede, è avvenuta ***tra le ore 21.28 del giorno 01.11.2007 e l’ora del sequestro del computer, avvenuto il giorno 06.11.2007.***

Giova, infine, sottolineare che i sistemi utilizzati dai c.t.p. hanno loro consentito di identificare, quale sistema operativo installato sul MacBook Pro di SOLLECITO Raffaele, il sistema operativo Mac OS X **10.8.4**, rilasciato da Apple: **ebbene detta versione del sistema operativo non esiste ancora, poiché la casa costruttrice ha rilasciato, quale ultima versione del Mac OS X la 10.5 (denominata “Leopard”)**.

In realtà la versione installata sul computer in sequestro è la 10.4.10, come si evince dal report generato dallo script “*initialize case*” (vd. Allegato 2).

Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce ancora una volta che tra le ore 21.10 del 01.11.2007 e le ore 05.32 del 02.11.2007 non è stata rinvenuta traccia di interazione umana sul computer sequestrato a Raffaele SOLLECITO.

8. – L'APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Tanto completa ed esaustiva risulta la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dei due imputati, quanto carente e forzata nella residua parte riservata all'esclusione dell'aggravante contestata dei futili motivi e alla concessione delle attenuanti generiche, decisioni supportate da debolissimi argomenti che contrastano vistosamente con la scrupolosa analisi delle risultanze processuali esposte con compatto apparato logico argomentativo.

A) Quanto all'aggravante, la Corte di primo grado – consapevole di non avere argomenti per escluderla – scarica, per così dire, la responsabilità della mancata disamina sull'Ufficio del Pubblico Ministero che si sarebbe limitato ad indicare la norma processuale che prevede l'aggravante contestata senza descriverne il contenuto, impedendo così al Giudice la possibilità di verificarne in concreto la sussistenza.

Rinviando a tutte le considerazioni fatte con i motivi di appello, è qui solo il caso di ricordare che la circostanza aggravante dei futili motivi non ha necessità di essere partitamente descritta in quanto va ricavata dalla descrizione delle modalità del fatto e dal movente del delitto così come accertato in dibattimento e ricostruito in sentenza.

Ma, vi diranno, questo è un delitto senza movente ed è quindi impossibile far derivare la sussistenza di un'aggravante da un elemento rimasto indefinito. NON E' COSI': la sentenza di primo grado ha dato conto della progressione di violenza che ha caratterizzato l'azione degli imputati, cambiandone in itinere intensità ed obiettivo (prima la violenza sessuale, in adesione agli istinti di Rudy Guede; poi la violenza fisica sospinta sino alla soppressione della vita di Meredith che tentava di resistere agli approcci sessuali) e che la Corte ha spiegato con *“l'esercizio continuo della possibilità di scelta”*; la scelta del male, appunto, fatta per soddisfare bassi e riprovevoli istinti che è poi l'essenza dell'aggettivo *“futile”* che significa proprio *“banale, inutile”*: hanno ucciso per nulla. E se, quindi, vi diranno – come è già stato detto – che questo è un delitto senza movente, sarà la prova

della futilità dei motivi per cui una ragazza poco più che ventenne è stata sgozzata nella sua camera; sarà la prova della assoluta inspiegabilità della condotta criminosa; sarà la prova della estrema pericolosità sociale degli imputati. Non è certo la prova di – inesistenti – carenze istruttorie o di – altrettanto inesistenti – indeterminatezze dell'imputazione. *“La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune senso di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale”* (Cass. Sez. 1, sentenza del **13.10.2010 n. 39261**). Quindi non assenza di movente, ma assenza di un motivo plausibile scatenante l'inaudita violenza. In due parole: MOTIVO FUTILE, quello che la Corte ha implicitamente riconosciuto in ogni rigo della motivazione dedicata al comportamento dei due imputati, ma che ha poi omesso di valutare, col pretesto di cui si è detto, nelle sue implicazioni giuridico/processuali, soprattutto ai fini della quantificazione della pena.

Vale la pena di ricordare, inoltre, che per costante orientamento della Suprema Corte, l'aggravante in questione è del tutto compatibile con il dolo d'impeto, riconosciuto dal giudice di primo grado anche in relazione alla mancata contestazione dell'aggravante della premeditazione da parte della stessa Procura. Si è, infatti affermato in numerosi ed omogenei arresti della Suprema Corte, che il dolo d'impeto, rientrando in una categoria di creazione teorica e giurisprudenziale, caratterizzante la trasgressiva risposta immediata o quasi immediata, a uno stimolo esterno sia compatibile con l'aggravante sopra esaminata in ragione del fatto che *“nel breve intervallo tra deliberazione ed esecuzione dell'azione criminosa, è razionalmente concepibile che l'agente, percepito il lieve stimolo, si sia fatto guidare dall'impulso lesivo, senza che sia stata necessaria un'interna meditazione o una composta comparazione tra condotte alternative.* (da ultimo Cass.) La

stessa sentenza afferma, inoltre, che è “*del tutto infondata l'argomentazione della difesa, secondo cui il riconoscimento del dolo d'impeto mitiga l'intensità dell'elemento psicologico e, conseguentemente, la gravità del fatto, ex art. 133 c.p.. È infatti del tutto arbitraria l'affermazione di un'equazione dolo d'impeto - dolo tenue: come già anticipato, la sola caratteristica di questa categoria è la ravvicinata scansione deliberazione/esecuzione dell'azione criminosa e questa rapida sequenza è razionalmente compatibile con una precisa previsione e un'intensa volontà del fatto lesivo.*”

B) Le considerazioni che precedono valgono ad introdurre il secondo motivo di gravame; alla luce della ricostruzione storica compiuta dalla sentenza di primo grado del tutto ingiustificata appare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, verso le quali la Corte si è aperta il varco con l'esclusione dell'aggravante di cui si è appena parlato e che avrebbe reso impossibile tale concessione.

Agli argomenti già trattati nello specifico motivo di appello ai quali integralmente mi riporto, vi è da aggiungere solo qualche altra considerazione: le attenuanti generiche sono definite, da dottrina e giurisprudenza, circostanze cd. INNOMINATE O ATIPICHE; il giudice, cioè, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può concedere la riduzione di pena ex art. 62 bis c.p. sulla base di elementi, emersi in giudizio, non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 62 c.p.; è altrettanto vero che la Suprema Corte ritiene non necessario il richiamo a tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia il Giudice non può prescindere, essendo la sua una discrezionalità vincolata, da quelli che riguardano **la gravità del fatto, la gravità del danno, il mezzo, il luogo, le cadenze temporali dell'azione lesiva, i motivi della condotta lesiva, il comportamento successivo al verificarsi dell'evento.** (cfr. Cass. sez. 2^a, n. 36245 del 26.6.09; sez. 2^a n. 19907 del 19.2.09; sez. 4^a, n. 41702 del 20.9.04; sez. 2^a n. 5787 del 16.4.1993; sez. 4^a n. 7173 del 23.2.1988).

E non v'è chi non veda che, sulla base di quegli imprescindibili criteri – che non possono certo essere superati dalla sostanziale incensuratezza e dai brillanti risultati scolastici – mai avrebbero potuto essere concesse le attenuanti generiche con riferimento, soprattutto, alla gravità del fatto ed ai motivi della condotta lesiva, cioè alle ragioni che hanno condotto gli imputati ad agire e della cui futilità abbiamo appena parlato.

8.1 – II RAGIONEVOLE DUBBIO

Ha ben spiegato la Suprema Corte – ma non ha fatto altro che ridurre in massima ciò che la logica già imponeva – che quella frase ad effetto contenuta nella nuova formulazione dell'art. 533 co. 1 c.p.p. (al di là di ogni ragionevole dubbio) ha solo codificato un principio già acquisito in giurisprudenza e cioè che il giudice deve pronunciare sentenza di condanna “ a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “*in rerum natura*”, **ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali**” (Cass. Sez. 1 17.3.2010 n. 17921). In sostanza, nessuna sentenza potrebbe dire: “Tutto è possibile”.....

E ancora: “La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa alla ricostruzione dei fatti, **che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta.**” E nella motivazione della stessa sentenza, che è Cass. Sez. 4 del 12.11.2009 n. 48320, si legge: “**Naturalmente il dubbio deve essere ragionevole; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma**”.

E la conferma non può certo essere data dal “Tutto è possibile”...

Segnalo, infine, la sentenza Cass. Sez. 1 dell'8.5.2009 n. 23813 che, sempre in tema di ragionevole dubbio nel processo indiziario, ha censurato – annullandola – la sentenza di secondo grado che aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado, osservando che la stessa aveva valorizzato SOLO ALCUNI DATI

ILLUSTRATI dai giudici di primo grado (cfr. pag. 4 della motivazione).

Ebbene, alla luce di quanto detto e anche nella non creduta ipotesi che voi possiate confidare nella bontà scientifica e, mi si consenta, deontologica della perizia, potreste pervenire ad un giudizio diverso da quello assunto in primo grado solo bypassando il restante, gigantesco ed incrollabile quadro indiziario, fatto di testimonianze, dichiarazioni degli imputati, accertamenti medico- legali, tecnici, genetici, informatici e NON DIMENTICATELO, fatto anche di una sentenza passata in giudicato.

9. - LE RICHIESTE

Per tutti i motivi esposti il Procuratore Generale così conclude:

In via istruttoria:

previa revoca dell'ordinanza resa in data 7.9.2011 e con conseguente riapertura del dibattimento, disporre nuova perizia da affidare ad altri esperti, affinché analizzino il campione I prelevato dai primi periti e ne estraggano il profilo genetico e compiano le indagini biostatistiche sui reperti analizzati dalla Polizia Scientifica.

Nel merito:

in parziale riforma della sentenza impugnata, previo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 577 1° comma n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. ed escluse le circostanze attenuanti generiche, condannare gli imputati per tutti i delitti loro rispettivamente ascritti, ritenuto – come da sentenza di primo grado – il reato sub C) assorbito quale circostanza aggravante nel reato sub A), alle seguenti pene, calcolate ex artt. 72 co. 2 e 76 co. 2 c.p.:

Amanda Knox alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 6;

Raffaele Sollecito alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 2.

Pene accessorie come per legge.

IL PROCURATORE GENERALE

Giancarlo Costagliola Sost.

Giuliano Mignini Sost.....

Manuela Comodi Sost.....

